

ETR

TRIBUNALE
ECCLESIASTICO
REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria

in charitate

IUSTITIA

RIVISTA GIURIDICA - ANNO XIX

2011

in charitate
IUSTITIA

Rivista Giuridica
del
Tribunale Ecclesiastico
Regionale Calabro
Anno XIX - 2011

Direttore: Raffaele Facciolo

Direttore Responsabile: Antonio Morabito

Registrazione n. 2/1994 Tribunale di Reggio Calabria

Redazione: Via Tommaso Campanella, 63/A
89127 Reggio Calabria

Telefono 0965/895092

Fax 0965/25466

email: info@tercalabro.it

web www.tercalabro.it

SOMMARIO

Editoriale - <i>Mons. Raffaele Facciolo</i>	9
Il magistero di Benedetto XVI <i>Sac. Antonio Morabito</i>	11

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2010

Saluto dell'Arcivescovo Moderatore <i>S.E. Mons. Vittorio Mondello</i>	19
Relazione Attività Giudiziaria 2010 <i>Mons. Raffaele Facciolo</i>	21
Prolusione: Profili canonistici del matrimonio tra cattolici e musulmani <i>Geraldina Boni,</i> Professore Straordinario di Diritto Canonico ed Ecclesiastico Facoltà di Giurisprudenza Alma Mater Studiorum - Università di Bologna	33
Quadro statistico dell'attività del Tribunale Ecclesiastico Calabro	75

SENTENZE DI PRIMA ISTANZA
DEL TRIBUNALE
ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO

CATACEN-SQUILLACEN

*N.M. per Difetto di discrezione di giudizio
da parte della donna attrice*

Coram MONS. RAFFAELE FACCIOLÒ, Ponente

91

S. MARCI ARGENTANEN-SCALEEN

*N.M. per Condizione de futuro apposta dall'uomo attore
per Esclusione del bonum prolis da parte dell'uomo attore
e/o della donna*

*per Esclusione del bonum sacramenti da parte dell'uomo
attore e/o della donna*

per Grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo attore

per Grave difetto di discrezione di giudizio da parte della donna

*per Incapacità dell'uomo attore ad assumere gli oneri essenziali
del matrimonio per cause di natura psichica*

Coram SAC. ANTONIO MORABITO, Ponente

101

NEOCASTREN

N.M. per Esclusione della prole da parte della donna

Coram SAC. GIUSEPPE GIOVANNI ANGOTTI, Ponente

131

CONSENTINEN-BISINIANEN

N.M. per Timore incusso alla donna attrice;

Coram MONS. LEONARDO BONANNO, Ponente

141

RHEGINEN-BOVEN

per Grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo

Coram P. NICOLA COPPOLETTA, OFM conv. Ponente

153

LOCREN-HIERACEN

per Condizione de futuro apposta dalla donna convenuta

Coram MONS. ANTONINO DENISI, Ponente

167

MILITEN-NICOTRIEN-TROPIEN <i>per Esclusione dell'indissolubilità da parte della donna attrice per Esclusione del matrimonio da parte dell'uomo convenuto</i> Coram SAC. SAVERIO DI BELLA, Ponente	185
RHEGINEN-BOVEN <i>per Errore da parte dell'uomo attore su qualità della donna convenuta</i> Coram CAN. ERCOLE LACAVALA, Ponente	207
CATACEN-SQUILLACEN <i>per Esclusione della prole da parte della donna attrice</i> Coram SAC. GIOVANNI MADAFFERI	219
CONSENTINEN-BISINIANEN <i>per Errore da parte dell'uomo attore su qualità della donna convenuta</i> Coram MONS. FRANCESCO MARIGLIANO, Ponente	235
CASSANEN <i>per Esclusione della prole da parte di entrambi i coniugi</i> Coram MONS. FRANCESCO OLIVA, Ponente	251
RHEGINEN-BOVEN <i>per Incapacità da parte della donna attrice ad assumere gli oneri coniugali per Grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali da dare e da accettare reciprocamente da parte della donna attrice</i> Coram SAC. GIUSEPPE PRATICÒ, Ponente	267
LOCREN-HIERACEN <i>per Esclusione del bonim sacramenti da parte dell'uomo attore per Esclusione della prole da parte dell'uomo attore</i> Coram CAN. ANTONIO RUSSO, Ponente	285
CROTONEN-S. SEVERINAE <i>per Grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo attore</i> Coram SAC. SALVATORE SCALISE, Ponente	301

RHEGINEN-BOVEN

*per Errore da parte dell'uomo attore su qualità
della donna convenuta*

Coram SAC. VINCENZO VARONE, Ponente

319

APPENDICE

-	I Tribunali della Chiesa Universale	335
-	Quadro Organico del TER Calabro	336
-	Albo degli Avvocati Patrocinanti presso il TER Calabro	345
-	Albo dei Periti	350
-	Tribunali Diocesani della Calabria	354

EDITORIALE

La voce dei Pontefici è “norma” costante nell’esercizio dell’amministrazione della giustizia nella Chiesa.

Oltre al Codice di cui i Pontefici sono legislatori, c’è il consueto “*Discorso alla Rota Romana*” che ogni anno nel gennaio diventa punto di riferimento per gli operatori dei Tribunali Ecclesiastici per aggiornamento e approfondimento del pensiero pontificio circa l’interpretazione delle norme canoniche e la procedura dei processi di nullità matrimoniale.

Papa Benedetto, come i predecessori, continua a “dirigere” la giustizia nella Chiesa con i suoi interventi puntuali, attuali col richiamo all’oggettività della verità senza cedere al facile pastoralismo.

Cogliamo alcune linee-guide del pensiero benedettino nell’applicazione delle sentenze del Tribunale Calabro.

1. *Il processo canonico è un servizio alla verità.*

Il nostro Tribunale regionale che opera nelle varie sezioni della Calabria risponde a quanto il Papa dice: “oggettività, tempestività, ed efficacia”. Le istruttorie vengono fatte da giudici con competenza, tanto che il 99% delle cause di prima istanza trovano conferma dal Tribunale d’Appello; la tempestività è evidenziata nel periodo di non più di 18 mesi (salvo ulteriore tempo per specifiche e imprevedute circostanze); il maggior numero di cause ha come effetto “l’efficacia” di giustizia e di pace; certamente la giustizia perché il processo non è contro l’altra parte; e il più delle volte si avvera anche la pacificazione perché tra le parti, quando non vi sono elementi economici, rimane un rapporto civile.

2. *Il processo non è la formalizzazione delle pretese soggettive.*

I giudici del nostro Tribunale compiono un servizio di discernimento tra pensiero-volontà delle parti e verità del matrimonio.

L'istruttoria si traduce in una ricerca tra la sana antropologia e la realtà salvifica del matrimonio. Patologia delle parti che non sopportano l'onus del vivere coniugale, ed esclusione dei beni del matrimonio diventano "storie" ostative alla concretezza sostanziale del vincolo e superano l'arbitrarietà dei criteri soggettivi.

3. *Evitare il rischio che si formino "giurisprudenze locali" distanti dall'interpretazione comune.*

Il nostro Tribunale Calabro ha posto su di sé un riflettore abbastanza luminoso per evitare questo pericolo. Ha fondato la Rivista "In charitate justitia" – pubblicazione annua – con la quale si prefigge di canalizzare la retta dottrina processuale così come voluta dalla Rota Romana ed esemplificare la "mens" dei nostri giudici con la pubblicazione delle loro sentenze perché vi sia trasparenza di limpidezza giuridica e di saggezza pastorale.

In sintesi abbiamo la gioia interiore e l'onestà intellettuale di affermare che il Tribunale Calabro recepisce in pieno la giurisprudenza rotale e di conseguenza è in linea con il magistero petrino, e di questo ne è testimonianza la presente pubblicazione che si avvia a celebrare il 20° di vita e ci auguriamo con una specifica manifestazione editoriale.

Raffaele Facciolo
direttore

IL MAGISTERO DI BENEDETTO XVI

Il magistero del Santo Padre si è caratterizzato in questo anno per un grande evento, quale l'indizione dell'anno sacerdotale, che ha dato vita ad una riforma interiore di tutta la chiesa ed in modo particolare, per coloro che sono sigillati dall'Ordine sacro.

Il sacerdozio è connesso alla giustizia nella chiesa sia per l'origine stessa mediatrice di entrambi i termini, sia perché all'interno dei Tribunali Ecclesiastici operano prevalentemente sacerdoti come membri eletti della Chiesa, soprattutto nell'amministrazione gerarchica della giustizia.

In occasione del 150° anniversario del "dies natalis" di Giovanni Maria Vianney¹, il Santo Patrono di tutti i parroci del mondo, Papa Benedetto ha richiamato le parole del Santo Curato d'Ars: "Il Sacerdozio è l'amore del cuore di Gesù", promuovendo l'impegno di un rinnovamento interiore di tutti i sacerdoti per una più forte ed incisiva testimonianza evangelica nel mondo di oggi.

Riteniamo molto confortanti, anche per i sacerdoti operanti nei tribunali ecclesiastici, le parole di Benedetto XVI: "Penso a tutti quei presbiteri che offrono ai fedeli cristiani e al mondo intero l'umile e quotidiana proposta delle parole e dei gesti di Cristo, cercando di aderire a Lui con i pensieri, la volontà, i sentimenti e lo stile di tutta la propria esistenza. Come non sottolineare le loro fatiche apostoliche, il loro servizio infaticabile e nascosto, la loro carità tendenzialmente universale? E che dire della fedeltà coraggiosa di tanti sacer-

¹ Lettera Del Santo Padre Benedetto XVI per l'indizione dell'anno sacerdotale in occasione del 150° anniversario del "Dies Natalis" di Giovanni Maria Vianney.

doti che, pur tra difficoltà e incomprensioni, restano fedeli alla loro vocazione: quella di “amici di Cristo”, da Lui particolarmente chiamati, prescelti e inviati?

L’enciclica «*Caritas in veritate*» pur essendo scritta nel contesto della dottrina sociale della chiesa può, tuttavia, far luce anche nell’ambito del diritto canonico. Essa rappresenta un’ottima premessa per quella che è la filosofia del diritto perché la giustizia non si deve contrapporre alla carità, quasi che una possa escludere l’altra, anzi c’è una relazione organica tra giustizia, carità e verità².

Nell’allocuzione ai giudici della Rota romana, del 29 gennaio 2010, Benedetto XVI ammonisce i giudici dei Tribunali ecclesiastici circa la necessità della giustizia nella verità, proprio perché alcuni ritengono che la cosiddetta carità pastorale potrebbe in qualche modo giustificare un eventuale passaggio verso la dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale per “venire incontro alle persone che si trovano in una situazione matrimoniale irregolare³”.

La verità, sia in assoluto, che quella processuale, non va mai resa strumentale da alcuna circostanza di falso buonismo, ma va interpretata alla luce del diritto processuale canonico, seppure temperato dal fine della salvezza delle anime. L’amministrazione della giustizia, infatti, costituisce una peculiare partecipazione alla missione di Cristo Pastore, “attualizzando l’ordine voluto dallo stesso Cristo⁴”.

Il processo canonico delle cause matrimoniali e la relativa sentenza sono quindi collegate in modo precipuo al servizio della giustizia avendo la grande rilevanza sia per le parti che sono protagoniste del processo sia per l’intera comunità ecclesiale in quanto un pronunciamento di nullità del matrimonio ha riguardo direttamente del bene umano ma anche della salvezza sovranaturale dei coniugi. La giustizia va quindi riferita secondo il magistero di Benedetto XVI con

² Benedetto XVI, *Caritas in veritate*, Libreria Editrice Vaticano.

³ Op. cit. discorso del Santo Padre in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale della Rota romana, 29.1.2010.

⁴ Giovanni Paolo II, Allocuzione alla Rota Romana, 18 gennaio 1990, in AAS 82 (1990), p. 874, n. 4.

un'opera che ha al centro una virtù a cui devono conformarsi gli operatori del diritto ed in particolare i giudici dei tribunali.

Nel Catechismo della Chiesa Cattolica questa opera di giustizia vien definita una virtù “che consiste nella costante e ferma volontà di dare a Dio e al prossimo ciò che è loro dovuto⁵”. L'anno in corso è stato segnato altresì, anche nell'ambito della giustizia, dalle decisioni tempestive e salutari di Papa Benedetto sulla questione degli abusi sessuali sui minori da parte di alcuni ecclesiastici.

Negli ultimi tempi vi è stata una campagna di stampa di una gravità estrema nei confronti della Chiesa cattolica in tanti Paesi del mondo, toccando anche la stessa figura del Papa che si è pronunciato con grande determinazione attraverso una nuova linea della Chiesa nei confronti di coloro che si sono macchiati di orrendi crimini nei confronti dei minori.

La stessa Chiesa italiana, attraverso la Conferenza Episcopale, ha inteso proporre una giornata di affetto, stima e solidarietà nei confronti del Papa, domenica 16 maggio 2010, a piazza S. Pietro. Questa giornata ha inteso porre fine alle innumerevoli forme di polemiche che hanno attraversato ultimamente una crescente difficoltà nelle questioni morali della chiesa stessa.

Il magistero del Papa nell'ordine della giustizia si è orientato, pertanto, per un rigore morale con delle procedure che meglio possano esprimere la fermezza di Papa Benedetto sulle questioni citate. Il 12 aprile 2010 il Santo Padre ha voluto la pubblicazione sul sito della Santa Sede delle procedure di base relative alle accuse e agli abusi. Di per sé non si tratta di un nuovo documento, bensì di una scheda che riassume dei momenti operativi che possono essere di aiuto anche per i laici. Questo documento è la guida alla comprensione delle “procedure di base della Congregazione della dottrina della fede⁶”.

⁵ Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1807.

⁶ Benedetto XVI: procedure di base della congregazione della dottrina della fede 12 aprile 2010 dal sito www.vatican.va.

Il contenuto di queste procedure parte dalla necessità delle indagini che la diocesi deve fare, allorché si presume un sospetto di abuso da parte di un religioso su un minore. Se questo sospetto ha qualche fondo di verità viene deferito alla Congregazione della dottrina della fede, a cui il Vescovo diocesano è tenuto a trasmettere ogni informazione, offrendo il proprio parere sulle procedure e le misure da adottare sia a breve che a lungo termine.

Una circostanza, non certamente marginale ma che nel procedimento ecclesiastico bisogna sempre applicare è la legge civile con il deferimento all'autorità giudiziaria del Luogo, dove avvengono questi crimini.

Questa è la grande novità, che non valuta solo un Papa teologo e pastore, ma Colui che fa applicare il diritto, in una rinnovata trasparenza della Chiesa, in ordine al tema degli abusi su minori.

Rientra, tuttavia, nella sensibilità dei vescovi il potere di tutelare i minori che eventualmente sono stati vittime degli abusi, affinché non ricevano ulteriori danni dalle persone o da eventuali complicità che possono turbarli. Questo potere del vescovo può essere esercitato in ogni momento del procedimento canonico proprio per tutelare i minori che sono, quindi, il bene più prezioso, salvaguardando la dignità delle persone.

Il caso, in specie, va studiato dalla Congregazione della fede che, se necessario, chiede informazioni supplementari avendo a disposizione diverse opzioni.

La Congregazione può autorizzare il Vescovo diocesano a condurre un processo penale, davanti al tribunale ecclesiastico del luogo, mentre qualsiasi appello può essere presentato soltanto alla Congregazione della dottrina della fede. Essa può autorizzare il vescovo ad istruire un processo penale e amministrativo, davanti ad un delegato del Vescovo, assistito da due assessori, contro il religioso sotto accusa.

L'accusato ha diritto di presentare il ricorso alla Congregazione della fede avverso ad un eventuale decreto di condanna di pena canonica.

Se il religioso è giudicato colpevole nei distinti gradi di procedi-

mento giudiziario amministrativo e penale può essere dimissionato dallo stato clericale. Vi sono infine alcuni casi deferiti al Papa con la richiesta che Egli stesso emetta un decreto di dimissioni dallo stato clericale, in quanto su quel decreto non è possibile alcun ricorso.

A propria volta, la Congregazione della fede può portare al Papa le richieste dei sacerdoti che sono consapevoli dei crimini commessi e perciò chiedono, Essi stessi, di essere dispensati dal sacerdozio. Recentemente hanno fatto ricorso a questo procedimento l'arcivescovo di Bruges in Belgio e il vescovo della città bavarese di Augusta in Germania.

È d'uopo citare la lettera del Santo Padre Benedetto XVI ai cattolici dell'Irlanda nell'occasione di alcuni spiacevoli casi che sono stati conosciuti in quel Paese: "Avete sofferto tremendamente e io ne sono veramente dispiaciuto. Nulla può cancellare il male che avete sopportato. È stata tradita la vostra fiducia, e la vostra dignità è stata violata. Molti di voi avete sperimentato che, quando eravate sufficientemente coraggiosi per parlare di quanto era accaduto, nessuno vi ascoltava. Quelli di voi che avete subito abusi nei convitti dovete aver percepito che non vi era modo di fuggire dalle vostre sofferenze. È comprensibile che troviate difficile perdonare o essere riconciliati con la Chiesa. A suo nome esprimo apertamente la vergogna e il rimorso che tutti proviamo. E vi chiedo di non perdere la speranza. È nella comunione della Chiesa che incontriamo la persona di Gesù Cristo, vittima di ingiustizia e peccato⁷.

Don Antonio Morabito

Dir. Responsabile "In charitate Iustitia"

⁷ Lettera pastorale del Santo Padre Benedetto XVI, *Ai cattolici d'Irlanda*, del 19 Marzo 2010.



ETR

TRIBUNALE
ECCLESIASTICO
REGIONALE
CALABRO
Reggio Calabria

Inaugurazione
del
Nuovo Anno
Giudiziario
2011

8 Febbraio 2011 - ore 18.00

*Seminario Arcivescovile Pio XI
Via Pio XI, 236
Reggio Calabria*

Mi pregio invitare la S.V. Ill.ma
all'inaugurazione del nuovo Anno
Giudiziario del Tribunale Ecclesiastico
Regionale Calabro che si terrà alla
presenza dei Vescovi della Regione.

Graditissima
sarà la Sua partecipazione.

Reggio Calabria, 20 Gennaio 2011

* Vittorio Mondello

Arcivescovo - Moderatore

PROGRAMMA

SALUTO

S.E. Mons. Vittorio Mondello

Arcivescovo-Metropolita e Moderatore
del Tribunale Ecclesiastico Regionale Calabro

RELAZIONE

DELL'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA

PER L'ANNO 2010

Mons. Raffaele Facciolo

Presidente del Tribunale Ecclesiastico Calabro

PROLUSIONE

*"Profili canonistici del matrimonio
tra cattolici e musulmani"*

RELATORE

Prof.ssa Geraldina Boni

Professore Straordinario
di Diritto Canonico ed Ecclesiastico
Facoltà di Giurisprudenza Alma Mater Studiorum
Università di Bologna

*S. E. Mons. VITTORIO MONDELLO
Moderatore del Tribunale
Arcivescovo Metropolita
di Reggio Calabria-Bova
ha rivolto amabile saluto
ai pastori presenti
al “Convivio giuridico”,
Vescovi, Relatrice, Autorità e fedeli tutti
additando
il prezioso servizio della giustizia
nel Foro ecclesiastico regionale
reso con accresciuto impegno
per il bene spirituale dei fedeli
in terra calabra.*

RELAZIONE
ANNO GIUDIZIARIO 2010

Mons. RAFFAELE FACCIOLO

*Eccellenze Rev.me,
Magistrati
Autorità, Sacerdoti, Religiosi, Diaconi, Religiose,
Superiori, Docenti e Studenti di Teologia nei Seminari di
Calabria,
Laici impegnati nella cultura religiosa e nella vita ecclesiale.*

Siamo nel 70° Anniversario della Costituzione dei Tribunali Ecclesiastici Regionali, avviati concretamente con le norme *pro exequendis Litteris Apostolicis "Qua cura"* della Congregazione dei Sacramenti, pubblicate in AAS del 6 agosto 1940, e siamo ben lieti di ricordare che il Foro Ecclesiastico della Calabria, nel corso di questo tempo, ha annoverato:

- 5 *Moderatori*: Montalbetti, Lanza, Ferro, Sorrentino e Mondello;
- 6 *Vicari Giudiziali*: Zoccali, Palamara, Ferrante, Agostino, Cassone, Facciolo;
- 3 *Vescovi e graemio Tribunalis*: Agostino, Cassone e Bonanno, neo eletto Vescovo di San Marco Argentano-Scalea, cui esprimiamo gli auguri più fruttuosi nella missione episcopale, anche se dobbiamo registrare la mancanza di un Giudice solerte e diligente. E a Mons. Crusco il grazie per la sua attività di "Pastore buono" ad Oppido e a San Marco.

Un tempo, questi 70 anni, in cui il Tribunale ha annoverato Giudici di elevata cultura giuridica come Mons. Luigi Chiappetta di Cosenza e Giudici di conclamata Santità di vita, come don Alessandro Vitetti di Cariati, di cui è in corso il processo di beatificazione.

Un tempo che ha registrato l'approfondimento della cultura giuridica del Clero calabrese tanto da favorire con l'inserimento nel Foro Regionale di qualificati presbiteri, con titoli dottorali, provenienti da tutte le Diocesi calabresi. Proprio tutte! E se sembra mancare Crotona-Santa Severina, è da ricordare che la presenza di questa Diocesi c'è ed è in alto grado, perché un suo Presbitero, Mons. Francesco Viscome, dopo qualche anno di servizio in questo Tribunale, è stato chiamato a far parte della Cancelleria della Rota Romana.

Guardando a questo sfondo ecclesiale è da dire che il servizio di giustizia nelle Chiese di Calabria non è stato né marginale, né superficiale.

Si è registrato un cammino evolutivo non solo culturale, ma anche un cammino aperto alle esigenze dei tempi nuovi: la tecnologia si è impossessata nei nostri uffici e i nostri giovani operatori nelle varie sedi sono veramente esperti.

In questa cornice storica è doveroso il riferimento all'**oggi**, per rivolgere il più vivo ringraziamento all'Ecc.mo Moderatore Mons. Mondello, che presiede la vita di questo Tribunale con attenzione e sollecitudine perché nulla turbi il sereno lavoro della ricerca della verità; un vivo ringraziamento al Rettore di questo Seminario, Can. Demetrio Sarica, che ci accoglie con calore nella degna struttura; un ringraziamento cordiale e sincero al neo Rettore del Seminario Teologico Regionale San Pio X di Catanzaro, Mons. Rocco Scaturchio, che ha voluto onorarci della sua presenza. Per la prolusione di quest'anno siamo stati spinti ad allargare gli orizzonti della realtà matrimoniale nell'ottica multi-etnica e multi-religiosa intravedendo l'interessante tematica "*Profili canonistici del matrimonio tra cattolici e musulmani*", ad opera della prof.ssa Geraldini Boni, docente di diritto canonico e diritto ecclesiastico all'Università di Bologna.

Oggi, il nostro Tribunale si compone di **112** membri - di cui **52** interni e **60** esterni - così distribuiti:

- 16 Giudici Istruttori chierici
- 3 Uditori chierici
- 1 Uditore laico
- 3 Giudici Collegiali
- 1 Promotore di Giustizia
- 11 Difensori del Vincolo
- 3 Operatori in Cancelleria
- 12 Notai (7 nella sede centrale e 5 nelle sedi periferiche)
- 2 Patroni Stabili
- 15 Avvocati Rotali
- 22 Avvocati Abilitati
- 23 Periti, di cui 17 in Psicologia, 4 in Psichiatria e 2 in Grafologia.

Organismo che da stasera è già aumentato numericamente a seguito delle nuove nomine che i nostri Vescovi hanno fatto in questa loro sessione invernale. Sono annoverati:

2 Giudici Istruttori: Mons. Piermaria Del Vecchio e Don Luigi Talarico

1 Giudice Uditore: Dott. Orlandina Cuccunato

4 Patroni Abilitati: Avv. Franca Carbone, Avv. Giuseppina Garraffa, Avv. Simona Maria Serena Salazar e Avv. Grazia Vizzari.

A questi si aggiungono le nomine firmate dall'Ecc.mo Moderatore del nostro Tribunale:

4 Difensori del Vincolo: Avv. Massimo Aloisio, Dott. Barbara Baldassini Faini, Avv. Claudio Gaudio e Avv. Francesco Damiano Muzzopappa

1 Perito specialista in psicologia: Dott. Massimiliano Giordani

1 Perito specialista in psichiatria: Dott. Pasquale Chirico
Pratticò

1 Notaio Sostituto: Sig.ra Raffaella Muto

È indubbio che nella Regione Ecclesiastica Calabria questo organismo riveste probità, scientificità, operosità per cui ritengo doveroso rivolgere il plauso a tutti e a ciascuno ricordando che il bene si costruisce “insieme”!

Il quadro degli operatori trova la sua pubblicazione nella Rivista Giuridica “in *Charitate Iustitia*”, organo del nostro Tribunale che ha raggiunto i suoi 18 anni di pubblicazione.

Questa istituzione – silenziosa e operosa – ha dato vita a un lavoro che ha prodotto i frutti riassunti in un quadro statistico che non offre sorprese di grande rilievo, ma che traduce ed evidenzia la cultura dell’oggi in re matrimoniali.

Le cause presentate nell’anno 2010 sono state **155**, a fronte di quelle del 2009 in numero di **158** (meno **3**):

- Introdotte dagli uomini **75** cause
- Introdotte dalle donne **80** cause

Le cause definite sono state **166** di cui **150** affermative e **16** negative.

Le cause perente sono state **10**.

A queste si deve aggiungere il numero di **5** cause non definite ma rinviate con un “DILATA” perché in sede di decisione il Collegio non ha raggiunto la certezza morale per esprimere il voto definitivo.

Ancora ci sono state **20** pratiche non calendarizzate per le decisioni, perché le non pronte perizie psicologiche e psichiatriche non hanno permesso la “Conclusio in Causa” entro i termini codiciali.

La durata della convivenza oscilla tra il valore minimo di **3** mesi e il valore massimo di **17** anni.

Le cause pendenti permangono ancora in numero elevato: **245** a differenza delle **266** dell’anno 2009. Ci aspetta una calendarizzazione più intensa delle istruttorie per abbattere in modo consistente questo numero elevato di cause in giacenza.

L'assistenza legale ha avuto questo esito:

- **113** Cause con i Patroni di fiducia
- **43** Cause con i Patroni Stabili
- **22** Cause senza Patroni di fiducia

Le *Diocesi interessate* ai processi dei propri fedeli si trovano con questa scaletta:

	2010
Reggio Calabria - Bova	41
Catanzaro - Squillace	31
Cosenza - Bisignano	31
Lametia Terme	12
Mileto-Nicotera-Tropea	10
Locri-Gerace	8
S. Marco Argentano-Scalea	8
Crotone-S. Severina	7
Oppido-Palmi	7
Cassano Jonio	6
Rossano-Cariati	5
Lungro	0
TOTALE	166

I tempi di durata dei processi hanno avuto questa flessibilità: da un minimo di **4** mesi a un massimo di **8** anni; però la metà di esse (**81**) sono state definite **dopo un anno** dalla presentazione del libello. Nel processo di nullità si è riscontrato che al momento del matrimonio **3** soggetti erano minorenni e **163** maggiorenni.

Le fasce sociali sono così distinte:

- *medio alta:* uomini **97**, donne **58**;
- *medio bassa:* uomini **79**, donne **105**.

La gratuità distingue questo Tribunale: a nessuno è stato negato il gratuito patrocinio perché a quanti l'hanno chiesto è

stata accordata sia l'assegnazione del Patrono Stabile, come anche la dispensa dalle spese processuali.

Leggendo i contenuti dell'annuale lavoro forense rileviamo dal quadro statistico che i primi tre capi di nullità hanno registrato la seguente percentuale:

- 1) **L'immaturità affettiva** tocca il 41%:
48 le cause per immaturità della donna
55 le cause per immaturità dell'uomo
- 2) **L'esclusione della prole** raggiunge il 19%:
28 le cause per esclusione da parte della donna
15 le cause per esclusione da parte dell'uomo
- 3) **L'esclusione dell'indissolubilità** raggiunge il 13%
15 le cause per esclusione da parte dell'uomo
12 le cause per esclusione da parte della donna

Finalmente **il timore incusso** è retrocesso alla percentuale dell'1%, con **4** cause per timore incusso alla donna e con **1** causa per timore incusso all'uomo.

Un breve commento sui primi tre capi di nullità.

1) Circa l'immaturità affettiva

Si è riscontrato negli atti esaminati che questo capo di nullità è proprio dell'adulto in cui persistono qualità psichiche caratteristiche del bambino o dell'adolescente.

L'immaturità è segnata dalla presenza di un radicato egocentrismo che ostacola le relazioni interpersonali coniugali, anche se non mancano superficiali manifestazioni affettive. Spesso si riscontra una dipendenza eccessiva dalla madre, dal padre o una fissazione emotiva ad altre figure autorevoli.

Tutto è riscontrato con la scientificità delle perizie che offrono al Giudice ciò che interessa: la presenza certa di un'insufficiente valutazione critica dell'oggetto del consenso.

2) Circa l'esclusione della prole

La cultura della postmodernità favorisce, anche in Calabria, una concezione dell'amore incentrata più sulla *realizzazione di sé*, anziché sulla *donazione di sé*:

- il figlio non è, perciò, considerato come fonte di arricchimento e di completamento della vita della persona adulta;
- il figlio è visto, invece, come "gravame", "impedimento" alla felicità della coppia;
- il figlio non è più un dono da ricevere, ma diventa un progetto da costruire, se e quando.

Insieme alla spinta narcisistica sono insite le immaturità psicologiche che vengono accentrate, così che l'elemento egoistico finisce per prevalere su quello altruistico.

3) Circa l'esclusione dell'indissolubilità

Anche in questo capo si ravvisa la spinta della mentalità post-moderna che tende ad esaltare la dimensione emozionale e soggettiva escludendo la componente volitiva.

Spesso i *nupturienti* si orientano più ad un'esperienza d'amore esposta alle sensazioni soggettive dell'*hic et nunc*, allontanandosi dalla necessaria progettualità duale che esige stabilità e non solubilità del rapporto.

E anche i prodotti della moderna tecnologia favoriscono un moltiplicarsi di relazioni, reali o virtuali, con le conseguenti mutevoli opportunità e facilità di trovare sensazioni e gratificazioni maggiori: ecco il facile passaggio da un coniuge a un altro!

Dinanzi a queste sfide della postmodernità, provvidenziali risuonano le indicazioni di Papa Benedetto XVI, che, nell'Allocuzione ai Membri della Rota Romana del 22 gennaio u.s. ha rimarcato la necessità pastorale di una più intensa preparazione per ammettere le persone a celebrare il matrimonio cristiano:

"Il diritto a sposarsi, o ius connubii, va visto in tale prospettiva. Non si tratta, cioè, di una pretesa soggettiva che debba essere soddisfatta dai pastori mediante un mero riconoscimento formale, indipendentemente dal contenuto effettivo

dell'unione. Il diritto a contrarre matrimonio presuppone che si possa e si intenda celebrarlo davvero, dunque nella verità della sua essenza così come è insegnata dalla Chiesa. Nessuno può vantare il diritto a una cerimonia nuziale. Lo ius connubii, infatti, si riferisce al diritto di celebrare un autentico matrimonio. Non si negherebbe, quindi, lo ius connubii laddove fosse evidente che non sussistono le premesse per il suo esercizio, se mancasse, cioè, palesemente la capacità richiesta per sposarsi, oppure la volontà si ponesse un obiettivo che è in contrasto con la realtà naturale del matrimonio”.

È bene ricordare anche il discorso alla Rota Romana di Giovanni Paolo II dell'anno 2002, il quale disse:

“Non possiamo arrenderci ad una realtà divorzista. L'essenziale testimonianza sul valore dell'indissolubilità è resa mediante la vita matrimoniale dei coniugi, nella fedeltà al loro vincolo attraverso le gioie e le prove della vita. Il valore dell'indissolubilità non può però essere ritenuto l'oggetto di una mera scelta privata: esso riguarda uno dei capisaldi dell'intera società”.

Ma l'impegno serio e delicato del Tribunale trova degli ostacoli che impediscono il sereno svolgimento del lavoro.

Due sono stati gli **ostacoli** che abbiamo ravvisato in questo anno:

1) *L'accentuata solitudine del Giudice ecclesiastico*, provocata dalle pretese irrazionali delle parti: a volte la richiesta del fedele, non è un gesto da credente che sottopone umilmente al giudizio della Chiesa la propria situazione matrimoniale, ma diventa una richiesta-diritto a pretendere la nullità matrimoniale; ed è altrettanto richiesta-diritto dalla parte convenuta di pretendere che venga respinta la nullità matrimoniale proposta dal coniuge.

I motivi sono dettati non tanto dall'aspetto sacramentale quanto da motivi interpersonali e non di rado da quelli economici. In questo dinamismo contrapposto si verificano tensioni e lacerazioni tra le parti che provocano nel giudice notevole disagio nella fase istruttoria.

2) *La minacciata immunità del Giudice ecclesiastico* con ricorsi al Giudice civile a mezzo di querele per diffamazione e con richieste di Procure della carte processuali.

A volte il soccombente reagisce contro il Tribunale querelando i ministri per aver messo in sentenza circostanze ritenute scomode per la propria integrità e la sua buona fama.

Diventa così difficile il rapporto tra Giudice ecclesiastico e Giudice civile: per quello ecclesiastico l'indagine processuale, anche se diretta alla conoscenza dei fatti più intimi della persona, non costituisce una aggressione illegittima della buona fama, perché le notizie sono ritenute non solo valide ma fortemente determinanti per la prova del capo specifico di nullità; per il Giudice civile, invece, sono ritenute dannose anche perché non ritiene ammissibili le prove *de relato*.

Ed il nostro Tribunale in questo anno ha vissuto tale pesante situazione, conclusasi solo per la remissione di querela da parte di chi si era dichiarata offesa: infatti, toccata da una crisi di coscienza, ha espressamente riconosciuto alla querelata, fuori dalla sede giudiziaria, la verità della sua testimonianza; per cui il teste non era stato il "divulgatore" di menzogne, ma solo il "narratore" di un fatto, che era l'elemento probante del capo di nullità.

È quindi prudente che Giudici e Avvocati non pongano, durante le deposizioni, l'usuale domanda finale, rivolta alle parti e ai testi, di esprimere una valutazione morale sulle parti soprattutto in merito alla loro onestà e credibilità.

E poiché libello e sentenza sono atti già potenzialmente lesivi e pertanto valutabili dal Giudice penale statale, è bene che i libelli siano sempre sottoscritti solo dalle parti e non dai Patroni e Procuratori. L'inquietante domanda per il Giudice ecclesiastico è questa: "La prova è ammissibile o inammissibile, utilizzabile o inutilizzabile?".

È vero che il Giudice ecclesiastico ha una direttiva morale e giuridica da seguire, ma ha anche dinanzi a sé un ordinamento giuridico statale penale che pone dei limiti e prospetta elementi di imputazione di reati, e perciò occorre usare, nella stesura delle sentenze, quella prudenza del non citare nomi che favorire l'individuazione dei soggetti e rinviare eventuali citazioni alla sola numerazione delle pagine degli atti istruttori che rimangono sempre secretati.

Né si può fare ricorso a deposizioni *sub secreto* per non esse-

re pubblicate in atti: la “*Dignitas connubii*”, all’art. 157 par. 2 dispone che di qualunque deposizione resa *sub secreto* bisogna darne conoscenza all’altra parte.

È da dire che due Procure ci hanno fatto richiesta di carte processuali cui abbiamo negato l’inoltro su indicazione della Segnatura Apostolica perché “l’attività giudiziaria ecclesiastica è rivolta a problemi di coscienza, tutelati dal segreto professionale” ed anche perché la “*pubblicità* del processo canonico non intacca la sua natura riservata”.

Se ne profila, però, un terzo ostacolo e cioè la *discussa capacità giuridica del Giudice Ecclesiastico* a trattare le questioni matrimoniali concordatarie perché c’è il pericolo della non delibazione della sentenza canonica, come si legge nella sentenza num. 1343/2010 della Cassazione, così riportata dalla stampa negli ultimi giorni:

“I Giudici italiani non possono convalidare l’annullamento ecclesiale dei matrimoni concordatari nei quali la convivenza tra i coniugi si sia protratta per lunghi anni o, comunque, per un periodo di tempo considerevole. Rimettere in discussione Il rapporto matrimoniale che prosegue nel tempo, adducendo riserve mentali o vizi del consenso, verificatisi nel momento del sì all’altare, è contrario ai principi di “ordine pubblico”.

Si ricorre alla categoria temporale come strumento abrasivo di riserve o vizi *ante nuptias!*

Nel rispetto dell’art. 7 della Costituzione Italiana, secondo cui “lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani”, il duplice ordinamento canonico e civile dell’unico matrimonio sembrerebbe non aperto al confronto per una sintesi unitaria.

Occorre, quindi, trovare un punto di equilibrio e di giusto temperamento tra le due esigenze che vengono a trovarsi di fronte: quella della *Libertas Ecclesiae* e quella della Sovranità dello Stato su persone che, pur agendo nell’ambito della realtà religiosa, continuano ad essere soggette allo Stato.

Siamo qui nell’ottica della reciproca collaborazione tra Stato

italiano e Chiesa cattolica per la promozione dell'uomo e il bene del Paese, come recita l'art. 1° dell'Accordo di Villa Madama.

Anche il Papa Benedetto XVI nella lettera per la giornata mondiale della pace ha detto:

“Le Istituzioni civili e religiose non sono concorrenti ma interlocutrici perché tutte sono a servizio dello sviluppo integrale della persona umana e dell’armonia della società”.

L'unità antropologica del *civis-christifidelis* ha bisogno di sapere che c'è un accordo comune tra le due giurisdizioni, per evitare di subire un aggressivo giurisdizionalismo dall'una e/o dall'altra parte. Ci vuole la preziosa “regola della bilateralità” per favorire la maggior tutela del lavoro del Tribunale Ecclesiastico ed evitare che questo servizio *pro bono fidelium* diventi sempre più osteggiato in un contesto di multiculturalismo.

Attendiamo chiarificazioni di alto spessore giuridico per il sereno esercizio di questo ministero.

Pur tra queste difficoltà è gratificante ricondurci al principio *per aspera ad astra*: assaporiamo i disagi del settore, ma pensiero e volontà mirano in alto: l'altezza cui aspiriamo è quello di “servire”: un servizio di condivisione con le prove della vita che segnano in modo serio i fratelli cristiani.

E questa aspirazione non è un sogno, perché – diceva Paolo VI – gli ideali, se autentici e se umani, sono doveri.

E a questi doveri vogliamo anche noi restare fedeli!

Reggio Calabria 8.2.2011

Mons. Raffaele FACCIOLO
Presidente del TER Calabro

PROFILI CANONISTICI DEL MATRIMONIO TRA CATTOLICI E MUSULMANI¹

di *Geraldina Boni*

Professore Straordinario di Diritto Canonico ed Ecclesiastico
Facoltà di Giurisprudenza
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

1. *Diritto al matrimonio e impedimento disparitatis cultus. La disparitas cultus tra istanze di diritto divino, previsioni di diritto umano e prassi delle autorità ecclesiastiche*

Una norma fondamentale che tradizionalmente contrassegna il sistema matrimoniale canonistico è quella secondo la quale «homo habet ab ipsa natura indubium ius ad matrimonium ineundum et utendum»: «non per uno specifico prescritto della legislazione positiva ecclesiastica, ma in virtù di un principio generale di diritto divino naturale egli, salvo espresso divieto legale, gode del pieno diritto subbiiettivo di contrarre il sacramento-contratto matrimoniale e di assumere il conseguente *status* coniugale con tutti i diritti e doveri al medesimo inerenti»². Tale diritto, universale e inalienabile poiché scaturente dalla dignità umana, può incontrare eccezionalmente delle limitazioni, imperniate su precise motivazioni: l'abilità alle nozze, recita il can. 1058 del *Codex*

¹ Ci siamo occupati del tema in tutti i suoi profili in *Disciplina canonica universale circa il matrimonio tra cattolici e islamici*, in *Il matrimonio tra cattolici ed islamici*, Città del Vaticano, 2002, pp. 21-117, cui rinviamo per approfondimenti e per più ampi riferimenti bibliografici.

² P.A. D'AVACK, *Impedimenti al matrimonio (diritto canonico)*, in *Enc. dir.*, XX, Milano, 1970, p. 251.

Iuris Canonici per la Chiesa latina del 1983, è riconosciuta a tutti coloro «qui iure non prohibentur».

Nello *ius Ecclesiae* l'itinerario giuridico seguito dalla disciplina dell'*impedimentum disparitatis cultus*, cioè dell'impedimento che ricorre nel caso di matrimonio tra un battezzato ed un non battezzato, è segnato dall'interagire di quelle che sono state percepite come due istanze confliggenti: da una parte l'urgenza di assicurare il suddetto diritto naturale al matrimonio, dall'altro la necessità di coordinare tale tutela con la salvaguardia delle esigenze alla base delle proibizioni e delle condizioni che sin dalle origini la Chiesa ha posto al matrimonio tra cristiani e infedeli³. Esigenze che, nell'ottica cattolica, si radicano su principi riconducibili al diritto divino, sia pur nella storia variamente "positivato" e "formalizzato", se vogliamo usare note categorie terminologiche e concettuali: ciò spiega e giustifica le modificazioni non lievi subite nel corso del tempo dalla regolamentazione di questa materia. Queste esigenze consistono primariamente -- come si afferma dalle prime speculazioni canonistiche e statuizioni normative sul tema fino all'esplicita conferma altresì in sede di lavori preparatori della codificazione giovanneo-paolina -- nel pericolo per la perseveranza nella fede del coniuge cattolico, nell'ansia possa cadere nell'infedeltà stigmatizzata dagli antichi Concili come "adulterio dell'anima", nonché nella preoccupazione per il battesimo e l'educazione cattolica della prole. Tali coppie, inoltre, sperimentano le difficoltà per l'instaurazione della comunione di vita coniugale insite nella "distanza" dovuta alla diversa appartenenza confessionale, «poiché l'unione degli spiriti suole venire meno, o almeno allentarsi, quando intorno ai massimi valori, che sono per

³ Osserva inoltre P. PELLEGRINO, *L'impedimento di disparità di culto nel diritto canonico latino* (can. 1086 par. 1, par. 2, par. 3), in *Dir. eccl.*, CX (1999), I, p. 151 (anche in *L'impedimento dei vincoli religiosi nel matrimonio canonico*, Torino, 2000, p. 5 e ss.), che la «legislazione canonica in materia è scaturita nei diversi periodi della storia della Chiesa, oltre che dalla considerazione dei principi teologici, morali e pastorali, anche dalla valutazione delle concrete circostanze socio-culturali di luogo e di tempo».

l'uomo oggetto di venerazione, cioè intorno alle verità e ai sentimenti religiosi v'è disparità di convinzioni e opposizione di volontà»⁴. Infine la circostanza (sulla quale confluisce un vasto consenso⁵) che il matrimonio con un non battezzato e quindi con un musulmano – a differenza dei *matrimonia mixta* in senso stretto, cioè quelli tra cattolici e cristiani non cattolici – rivesta carattere di vincolo matrimoniale puramente naturale per entrambe le parti, non sia “*e vectum ad dignitatem sacramenti*” (nemmeno per la parte cattolica), non possa dunque assurgere a segno escatologico dell'alleanza sponsale di Cristo e della Chiesa, non può essere trascurata: poiché se è vero che permangono intatti i valori del matrimonio come istituzione di diritto naturale, innervato nel progetto di Dio creatore e quindi in sé realtà sacra, la parte cattolica rimane tuttavia privata delle ricchezze soprannaturali profluenti dalla sacramentalità del vincolo; ad esso non sono altresì correlate «le conseguenze determinanti derivate»⁶ da quest'ultima, soprattutto per quanto attiene l'indissolubilità del matrimonio medesimo.

Nella dimensione squisitamente canonistica il nodo cruciale della questione risiede pertanto nel contemperare da una parte lo *ius nubendi*, il quale dovrebbe estrinsecarsi senza vessatorie limitazioni, dall'altra le esigenze segnalate che meritano di essere preservate nella misura in cui esse si connettono direttamente al diritto divino, secondo quanto insegna fermamente il magistero.

⁴ V. FAGIOLO, *Aspetti giuridico-pastorali della nuova problematica sui matrimoni misti*, in *Ius Populi Dei. Miscellanea in honorem Raymundi Bidagor*, III, Roma, 1972, p. 380.

⁵ Cfr. anche PRESIDENZA DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Indicazioni I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia* (29 aprile 2005), in *Notiziario CEI*, n. 5 del 2005, n. 11, p. 145.

⁶ U. NAVARRETE, *Disparitas cultus* (can. 1086), in *Diritto matrimoniale canonico*, I, a cura di P.A. BONNET e C. GULLO, Città del Vaticano, 2002, p. 515, che, a p. 518 e ss., si diffonde sulla *ratio legis* nell'impedimento di disparità di culto, soffermandosi poi in particolare sulle «difficoltà intrinseche» nel matrimonio tra cattolico e non battezzato «sia riguardo alla comunione di vita fra i coniugi, sia per quanto concerne l'educazione dei figli, sia anche rispetto all'integrazione della famiglia nella comunità ecclesiale».

Proprio in considerazione di queste ultime la legislazione post-conciliare ha riproposto la *disparitas cultus* come impedimento dirimente che dunque, se sussistente e non dispensato dall'autorità ecclesiastica, produce l'invalidità del matrimonio (can. 1086)⁷, ribadendo quindi la sua maggiore "gravità" rispetto alla *mixta religio* che incide solo sulla liceità di esso.

Dinanzi alla normativa da ultimo varata qualche Autore ha palesato, per contro, la sua delusione, attendendosi dall'ultimo Codice l'abbandono di ogni atteggiamento di sfavore verso questi matrimoni: si è reputato, in particolare, che la protezione degli obblighi discendenti dal diritto divino potesse «essere sufficientemente soddisfatta anche con strumenti diversi da quello della comminazione dell'invalidità giuridica»⁸. Inoltre, una parte della canonistica, nonostante i traumi che le accelerate dinamiche socio-culturali degli ultimi decenni hanno inflitto al matrimonio ed alla famiglia, guarda al fenomeno della cosiddetta *mixité* e segnatamente ai matrimoni interreligiosi – come si sogliono qualificare anche le nozze tra cristiani e musulmani – con grande speranza, non solo come "laboratorio" nel quale coltivare valori di libertà, solidarietà, tolleranza, esaltando le diversità piuttosto che mortificandole, ma altresì come straordinario veicolo di missione ecclesiale⁹: taluni avrebbero pertanto gradito una cancellazione o almeno un'attenuazione della proibizione matrimoniale. Essa, invece, è stata conservata: e tuttavia tale risoluzione non pare dettata dal non essere stata lambita questa sfera dalla ventata

⁷ Il can. 1086, § 1, recita che è invalido il matrimonio tra due persone, di cui una sia battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta e non separata dalla medesima con atto formale, e l'altra non battezzata.

⁸ P. MONETA, *Diritto al matrimonio e impedimenti matrimoniali*, in *Gli impedimenti al matrimonio canonico. Scritti in memoria di Ermanno Graziani*, Città del Vaticano, 1989, pp. 27-8; lo stesso Autore è tornato anche più recentemente sulla tematica in *Il matrimonio tra persone di diversa fede religiosa*, in *Dir. eccl.*, CXIV (2003), I, p. 1319 ss.

⁹ Cfr. alcune considerazioni di S. BERLINGÒ, *La natura canonica dei matrimoni misti*, in *Ius canonicum Volumen Especial 1999: Escritos en honor de Javier Hervada*, p. 879 ss.

innovatrice dell'afflato ecumenico, ovvero da insensibilità della Chiesa dinanzi alla realtà sociologica contemporanea, attraversata da massicci flussi migratori, dinanzi a una società ormai ovunque multietnica e multirazziale, contraddistinta da un consolidato pluralismo religioso ed ideologico; né sembra essere spronata da ostilità nei confronti delle religioni non cristiane, da una chiusura intransigente nei confronti di chi è "esterno" alla *societas Ecclesiae*. Al contrario, per l'ordinamento canonico, coerentemente al comandamento fondamentale della carità, «l'apertura ad ogni genere di esperienza e di condizione umana, e quindi a qualsiasi soggetto-persona fisica è un'esigenza *intrinseca*, imposta dalla sua stessa *norma base*»¹⁰. Così sono cadute le "severissime proibizioni" del precedente *Codex Iuris Canonici* del 1917, gli accenti che potevano suonare oltraggiosi o denigratori, e la novellata codificazione ha apportato, come vedremo, incisive novità disciplinari. Ma il confermare il divieto del matrimonio con non battezzati, subordinando a taluni adempimenti la dispensa, richiesta a pena di nullità, non poggia su "pregiudizi" o sulla «paura di "inquinare" il patrimonio religioso»¹¹, oppure su uno scarso affidamento nell'operare della grazia o su un giudizio di debolezza del coniuge cattolico, come da qualche parte si è ventilato. Esso, invece, dovrebbe trarre alimento da quella saggezza che sgorga da un'esperienza secolare di umanità, dalla provata coscienza degli inconvenienti che in tali unioni si annidano e dalla sollecitudine pastorale che aspira a prevenirli o comunque a fornire ausili per meglio fronteggiarli.

Dunque, se da una parte è oramai incontrastato in dottrina «che l'efficacia invalidante dell'impedimento di disparità di culto proviene dal legislatore umano»¹² e parimenti che sia pure «di

¹⁰ S. BERLINGÒ, *Diritto canonico*, Torino, 1995, pp. 170-1.

¹¹ S. ALLIEVI, *Doppio misto. Le coppie interetniche in Italia*, in *Il Mulino*, XLVI (1997), p. 965.

¹² U. NAVARRETE, *L'impedimento di «disparitas cultus» (can. 1086)*, in *I matrimoni misti*, Città del Vaticano, 1998, p. 119.

diritto umano l'istituto delle "cautiones" in quanto strumento giuridico richiesto dal diritto per poter rilasciare la dispensa dall'impedimento»¹³, dall'altra è egualmente inconfutabile, in una società che ha per legge suprema la *salus animarum*, che il diritto divino è direttamente implicato nel momento in cui si prospetta il rischio per il cattolico di non poter essere fedele alle esigenze basilari della vita cristiana, il rischio appunto di tradire e non conservare la propria fede nella sua integrità e di non trasmetterla ai figli¹⁴. Ciò che oggi forse occorre è accantonare certe rigidità del passato, anzitutto interpretando con "elasticità" i *iuris divina praescripta*, graduando e calibrando quindi il "collegamento" al diritto divino; ad esempio si dovrebbe allargare l'angolo visuale, recependo il richiamo alla preservazione della fede non restrittivamente, in senso meramente negativo o solo passivo, in posizione di pregiudiziale sospetto nei confronti del non battezzato e di gelosa difesa della propria appartenenza fideistica, ma da cogliere e "vivere" in una tensione promozionale e propositiva che sia rivolta a spendersi generosamente in una credibile testimonianza della fede. È un equilibrio non facile: se infatti si deve certamente convenire nella negazione risoluta «che la missione fra coloro *qui foris sunt* debba considerarsi meno legittima e doverosa di quella svolta *intra moenia*»¹⁵, tuttavia si deve ammettere senza reticenze che all'interno del matrimonio e della famiglia il percorso è più faticoso e irto di ostacoli. Ed è questo che la Chiesa, anche attraverso l'uso del diritto, aspira a mostrare ai fedeli: la semplice abrogazione dell'impedimento avrebbe forse significato dissimulare e banalizzare le difficoltà che inevitabilmente si parano innanzi nel matrimonio con chi non partecipa della medesima fede, tra-

¹³ U. NAVARRETE, *L'impedimento di «disparitas cultus» (can. 1086)*, cit., p. 119. Sulle *cautiones* cfr. *infra*.

¹⁴ Rinviamo all'approfondita trattazione di U. NAVARRETE, *Disparitas cultus (can. 1086)*, cit., p. 522, il quale peraltro si sofferma sulla distinzione tra il pericolo per la fede dei contraenti e quello in relazione alla futura prole.

¹⁵ S. BERLINGÒ, *La natura canonica dei matrimoni misti*, cit., p. 882, nota 44.

dendo contemporaneamente gli imperativi di diritto divino che devono presiedere alla normativa¹⁶.

Inoltre, per quanto concerne nello specifico i matrimoni tra cattolici e musulmani, occorre non sottovalutare, al di là della dissociazione in rapporto alla fede ed al suo esercizio, le assai divergenti concezioni (cristiana e islamica) antropologiche, dell'istituto matrimoniale, dei diritti e doveri reciproci dei coniugi, della potestà sui figli, della figura femminile, degli aspetti economici e successori ecc., che possono talora minare o incrinare tali unioni¹⁷. Pertanto, non per un cieco arroccamento, ma motivata dall'amaro riscontro fattuale degli insuccessi e degli esiti infelici in cui sovente tali unioni si imbattono, si è insediata attualmente nelle autorità ecclesiastiche una forte riluttanza o comunque una cautela accentuata nel dispensare dalla *disparitas cultus* per i matrimoni tra cattolici e musulmani soprattutto in talune località: apprendiamo da fonti attendibili che da tempo «in molti paesi islamici¹⁸, le Chiese locali, per tanti motivi pastorali, non concedono la dispensa dall'impedimento di disparità di culto e preferiscono lasciare che tali coppie contraggano un matrimonio secondo le leggi del luogo, lasciando al tempo il compito di garantire a queste coppie una stabilizzazione della loro unione che la Chiesa potrebbe sancire e benedire col passar del tempo»¹⁹. L'obiettivo

¹⁶ Sul diritto divino "implicato" in questi matrimoni cfr. le considerazioni di C.J. ERRAZURIZ M., *Sul fondamento della disciplina circa i matrimoni misti*, in *Ius Ecclesiae*, XI (1999), p. 518 ss.

¹⁷ Cfr. PRESIDENZA DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Indicazioni I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia* (29 aprile 2005), cit., n. 4, p. 143: «Anche se talvolta è dato di incontrare coppie cristiano-musulmane di profondo spessore umano e spirituale, capaci di amalgamare specificità e differenze senza abdicare alla propria identità, non accade così nella maggioranza dei casi, non solo per i rilevanti condizionamenti sociali e culturali, ma soprattutto a causa di un'antropologia culturale e religiosa profondamente diversa che le persone, talora inconsapevolmente, portano in sé». Si veda quanto rilevano S. FERRARI – G. PEROTTI BARRA, *I matrimoni islamo-cattolici in Italia*, Cinisello Balsamo (MI), 2003; G. SALVINI, *I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia*, in *La civ. catt.*, CLVI (2005), IV, p. 46 ss.

¹⁸ Ma non solo: cfr. quanto riferisce P. MONETA, *Il matrimonio tra persone di diversa fede religiosa*, cit., p. 1332.

¹⁹ M. BORRMANS, *L'avvenire dei matrimoni misti islamo-cristiani in Italia*, in *Studi*

perseguito è quello di non condannare la parte cattolica ad uno *status* coniugale irreversibile²⁰, nonostante da un lato ciò comporti lo svilire, in un certo senso, «la incondizionata validità del libero esercizio del *primigenium ius connubii* della persona»²¹, l'efficacia costitutiva del consenso nuziale delle parti, misconosce in un certo senso la bontà intrinseca di ogni unione coniugale anche non sacramentale, dall'altro lato rechi con sé l'esclusione della parte cattolica dai sacramenti, perdendo il diritto di accedere alla grazia dell'eucaristia e della penitenza.

Nel nostro paese²² – dopo che anche il Pontificio Consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti, nell'Istruzione *Erga Migrantes caritas Christi* del 2004, ha in generale invitato a dissuadere dai matrimoni tra cattolici e non cristiani, suggerendo in seguito una serie di precauzioni per l'ipotesi peculiare di matrimonio con musulmano²³ – la Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.), nelle *Indicazioni* della sua Presidenza *I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia* del 2005, asserisce: «In breve, l'esperienza maturata negli anni recenti induce (...) a *sconsigliare*

interdisciplinari sulla famiglia, X (1993), n. 12, p. 139. Con riferimento alla situazione italiana cfr. quanto osserva L. MUSSELLI, *Le coppie coniugali miste: problemi e soluzioni in ambito canonistico*, in *La coppia coniugale: attualità e prospettive in medicina canonistica*, a cura di C. BARBIERI, Città del Vaticano, 2007, p. 305 ss., il quale fornisce anche qualche dato statistico.

²⁰ Anche se è possibile lo scioglimento: cfr. *infra*.

²¹ J.M. SERRANO RUIZ, *Famiglia e pluralismo religioso: note introduttive. Presupposti e prospettive nel sistema canonico*, in *Tutela della famiglia e diritto dei minori nel Codice di Diritto Canonico*, Città del Vaticano, 2000, p. 102.

²² Vasta risonanza ha ricevuto il documento stilato nel 1997 dal Comitato "Islam in Europa" costituito congiuntamente dal Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee (CCEE) e dalla Conferenza delle Chiese Europee (KEK): il documento è intitolato *Matrimoni tra cristiani e musulmani. Direttive pastorali per i cristiani e le chiese in Europa* (in *Il Regno Documenti*, XLII (1997), p. 436 e ss.). Si tratta di un opuscolo che, rivolto ai ministri ed ai responsabili delle comunità locali, rifugge dalle teorizzazioni astratte ed è improntato a realismo, analizzando con equilibrio il fenomeno, senza drammatizzare, ma neppure senza adulterare o sottovalutare le problematiche che i matrimoni tra cristiani e musulmani sollevano.

²³ Cfr. n. 63 e nn. 67-68 dell'Istruzione del PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI, *Erga migrantes caritas Christi*, in A.A.S., XCVI (2004), p. 762 ss.

o comunque a non incoraggiare questi matrimoni, secondo una linea di pensiero significativamente condivisa anche dai musulmani»²⁴. Poi, peraltro, ci si sofferma estesamente sulla preparazione e celebrazione del matrimonio dispari comunque contratto dalle parti, nonché sull'assistenza alla coppia sposata: «È chiaro il doppio registro in base al quale si muovono le *Indicazioni*: senza sminuire la problematicità di questo tipo di unioni, offrire agli ordinari del luogo, dai quali dipende la concessione della dispensa che rende possibile la celebrazione del matrimonio canonico, criteri generali che agevolino il discernimento nel caso concreto, evitando gli estremi dell'acquiescenza passiva alla richiesta delle parti e del rifiuto aprioristico della dispensa; nel contempo, aiutare i nubendi a essere maggiormente consapevoli delle difficoltà a cui andranno incontro soprattutto nel divenire della convivenza coniugale»²⁵. Si tratta di non cedere ad un ingenuo e velleitario irenismo, ad un'equivoca benevolenza²⁶ e ad una superficiale generosità nel concedere la dispensa, ma di agire con

²⁴ PRESIDENZA DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Indicazioni I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia*, cit., n. 3, p. 142; inoltre nel seguito del documento si indicano i casi in cui la dispensa non dovrebbe essere concessa. Riguardo a queste *Indicazioni* osserva M. RIVELLA, *I matrimoni fra cattolici e musulmani in Italia. Le indicazioni della Presidenza della CEI*, in *Quad. dir. eccl.*, XX (2007), pp. 320-1: «Come si può desumere dalla qualifica, dal soggetto da cui promana e dal tipo di approvazione di cui gode, il documento non ha forza di legge né costituisce un atto di magistero dottrinale dei vescovi italiani. (...) alla base delle *Indicazioni* della Presidenza della CEI sta non tanto la necessità di chiarire il dato normativo, essendo in sé ben definita e facilmente attingibile la nozione dell'impedimento dirimente di disparità di culto e la necessità della relativa dispensa da parte dell'ordinario del luogo per consentire nel caso la valida celebrazione delle nozze (cf can. 1078 § 1), quanto la consapevolezza dell'opportunità di fornire ai pastori e ai fedeli elementi utili per comprendere meglio il dato di fatto, cioè la situazione in cui si trova la coppia interreligiosa che si presenta al sacerdote chiedendo di essere ammessa alle nozze canoniche»; Rivella illustra altresì la genesi del documento. Si vedano anche le considerazioni di A. PERLASCA, *Le «Indicazioni» della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana concernenti i matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia*, in *Ius Ecclesiae*, XVII (2005), p. 860 ss.

²⁵ M. RIVELLA, *I matrimoni fra cattolici e musulmani in Italia. Le indicazioni della Presidenza della CEI*, cit., p. 325.

²⁶ Così M. RIVELLA, *I matrimoni fra cattolici e musulmani in Italia. Le indicazioni della Presidenza della CEI*, cit., p. 330.

l'attenzione e la prudenza che una piena e rigorosa cognizione della situazione in tutti i suoi versanti richiede. Molti sono invero i profili da conciliare: una sfida importante attende la Chiesa ed il diritto canonico del terzo millennio.

2. *Le condizioni per la concessione della dispensa: la iusta et rationabilis causa; la soppressione di ogni imposizione nei confronti dei non battezzati. Confronto con alcune peculiarità della disciplina dello scioglimento del matrimonio in favorem fidei*

A riprova dell'approccio comunque fiducioso, la Chiesa presume tuttavia sia che i conflitti fra le concorrenti esigenze possano essere sanati, sia che le difficoltà possano essere affrontate con mezzi adatti, considerando che «nella concreta vicenda esistenziale di una persona, il matrimonio di una parte cattolica con un non battezzato può realizzare valori positivi di indubbio rilievo, quali l'esercizio del diritto alle nozze e alla procreazione con la persona liberamente scelta, in una comunione di vita fedele e indissolubile, secondo il progetto primordiale di Dio sull'uomo e sulla donna»²⁷. Si ammette dunque la liceità e la validità del matrimonio tra cattolici e non battezzati, in specie musulmani, sia pur subordinandola a taluni presupposti. Anche in questa fase si impone un'opera di bilanciamento non agevole, dovendosi ora comporre quanto postulato dalla custodia della fede cattolica con il doveroso rispetto della libertà di coscienza del coniuge musulmano, alla luce altresì delle vincolanti acquisizioni conciliari al riguardo (in specie Decreto *Nostra aetate*, Dichiarazione *Dignitatis humanae*).

Le *condiciones* per la concessione della dispensa, enucleate

²⁷ PRESIDENZA DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Indicazioni I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia*, cit., n. 39, p. 153.

²⁸ Peraltro sulla «simbiosi (...) della disciplina riguardante le due specie di matrimoni misti» cfr. i rilievi critici di U. NAVARRETE, *Disparitas cultus (can. 1086)*, cit., p. 517 ss.

dal Codice giovanneo-paolino – nel can. 1125 con riferimento ai matrimoni misti fra cattolico e battezzato non cattolico, cui il can. 1086, § 2, rimanda per la dispensa dalla *disparitas cultus*²⁸ – non si pongono in brusca rottura rispetto alla tradizione, ma costituiscono il frutto di un lungo processo di sedimentazione storica. Anzitutto sono scomparse definitivamente le *cautiones* del *Codex Iuris Canonici* del 1917, le quali dovevano essere esigite, «regulariter in scriptis», anche dal coniuge non cattolico: si è plaudito a tale innovazione anche dal punto di vista linguistico, evocando la locuzione soppressa quasi un «senso di prevenzione, di timore di condotte devianti dalla norma»²⁹. Comunque, lo ricordiamo, nel previgente regime l'impedimento poteva essere dispensato laddove sussistessero giuste e gravi cause, il coniuge acattolico prestasse cauzione di eliminare il pericolo che la componente cattolica defezionasse dalla propria fede e di far battezzare ed educare tutti i figli cattolicamente, cauzione quest'ultima da prestarsi anche da parte del coniuge cattolico; per la validità delle cauzioni si esigeva la sincerità da parte degli sposi ed inoltre il dispensante o l'esecutore della dispensa dovevano avere la certezza morale circa l'attuazione di tali cauzioni³⁰. Nella codificazione postconciliare si esige invece unicamente, a pena di invalidità, non più «iustae ac graves causae», ma la ricorrenza di una causa giusta e ragionevole – non inconsistente, né futile, ma non più grave –³¹. La casistica è peraltro vasta e varia, essendo oggetto di valutazione da parte dell'autorità ecclesiastica competente – che è l'Ordinario del luogo – la gravità della legge dalla quale si esenta

²⁹ J.M. SERRANO RUIZ, *Famiglia e pluralismo religioso: note introduttive. Presupposti e prospettive nel sistema canonico*, cit., p. 102, nota 47.

³⁰ Cfr. cann. 1071, 1061 del *Codex Iuris Canonici* del 1917. Per la disciplina dell'impedimento di *disparitas cultus* nella codificazione piano-benedettina cfr. P. PELLEGRINO, *L'impedimento di disparità di culto nel diritto canonico latino (can. 1086 par. 1, par. 2, par. 3)*, cit., p. 157 ss.

³¹ Cfr. quanto osserva riguardo alla necessità della causa giusta e ragionevole P. PELLEGRINO, *L'impedimento di disparità di culto nel diritto canonico latino (can. 1086 par. 1, par. 2, par. 3)*, cit., p. 172 ss.

in raffronto sia alla situazione delle parti ed al contesto in cui la coppia è destinata a dimorare, sia alla al temperamento ed alle attitudini dei nubendi, anche relativamente ai doveri di cui sono in procinto di caricarsi. Solitamente «si considera giusta causa il fatto che i fidanzati si presentino all'autorità della Chiesa, del tutto decisi a sposarsi, quando già hanno tutto pronto, in uno stato d'animo tale che se non sono ammessi al matrimonio canonico faranno soltanto il matrimonio civile. Disposizione spirituale deplorabile, ma purtroppo molto frequente. L'autorità generalmente ritiene che per evitare maggiori inconvenienti si deve tollerare tale matrimonio, e quindi che esiste giusta causa per concedere la dispensa dall'impedimento»³². Tuttavia, come anticipato, proprio la necessità di tener conto della religione e del contesto culturale cui appartiene la parte non battezzata nonché delle sue persuasioni personali, che lascino presagire le sue intenzioni nei confronti della parte cattolica e della prole, può far propendere per il rigetto della dispensa. In questo senso sono formulate anche le *Indicazioni* della Presidenza della C.E.I. *I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia*; esse in taluni casi problematici arrivano ad “consentire”³³ il matrimonio civile (pertanto una situazione matrimoniale irregolare), il quale non costituisce *impedimentum ligaminis* per la parte cattolica, che, dunque, laddove naufraghi l'unione con il musulmano³⁴ può contrarre un valido matrimonio³⁵.

³² U. NAVARRETE, *Disparitas cultus (can. 1086)*, cit., p. 533.

³³ Asserisce A. PERLASCA, *Le «Indicazioni» della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana concernenti i matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia*, cit., pp. 872-3, «Ovviamente il sacerdote, o l'operatore pastorale, dovrà ben guardarsi dal “suggerire” l'unione civile, rimettendola totalmente alla scelta e, dunque, alla responsabilità morale degli interessati. Inutile dire che gli effetti canonici di questa unione civile, sia pure “tollerata”, sono identici a quelli a tutti ben noti».

³⁴ In caso contrario resta la possibilità della convalidazione semplice o della sanazione in radice.

³⁵ Cfr. PRESIDENZA DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Indicazioni I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia* (29 aprile 2005), cit., nn. 20-21, p. 148: «20. A conclusione degli incontri preparatori si dovrebbe raggiungere una sufficiente consapevolezza

Inoltre, per la liceità della dispensa³⁶, il Codice giovanneo-paolino, modificando notevolmente le prescrizioni racchiuse nella codificazione del 1917, dispone che la parte cattolica deve dichiararsi pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e promettere sinceramente di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica. La parte musulmana, dunque, non è tenuta ad alcun impegno: la dottrina ha elogiato siffatta innovazione, celebrandola quale incarnazione paradigmatica della libertà religiosa proclamata dal Vaticano II. Il divario rispetto non solo al Codice piano-benedettino, ma ancor più a periodi anteriori, nei quali si coartavano i non cattolici alla conversione o all'abiura, è veramente abissale.

I musulmani, per noi occidentali, non sono più gli abitanti, nell'immaginario collettivo quasi leggendarî e mitici, di lontani luoghi esotici, ma al contrario dimorano oramai numerosi nelle contrade della vecchia Europa, anche dell'Italia³⁷. Dunque «Gli episodi che hanno accompagnato il Cristianesimo al suo nascere, sembra che riaccadano oggi»³⁸, e le fattispecie che la Chiesa aveva elabo-

della comprensione dei nubendi circa il matrimonio cristiano e, di conseguenza, della possibilità di concedere loro la dispensa dall'impedimento di *disparitas cultus*. Qualora ciò non fosse possibile, si orienti la coppia verso un'ulteriore riflessione, concedendole un congruo spazio di tempo. 21. Qualora i due insistano nella volontà di sposarsi, potrebbe essere pastoralmente preferibile tollerare la prospettiva del matrimonio civile, piuttosto che concedere la dispensa, ponendo la parte cattolica in una situazione matrimoniale irreversibile»; cfr. anche n. 44, p. 156; n. 47, p. 158. Peraltro, nella *Modulistica* che costituisce l'*Appendice IV* delle *Indicazioni*, nella Scheda n. 1 (modulo XIII), la prima esemplificazione di motivo idoneo alla concessione della dispensa è il «pericolo di matrimonio civile»; cfr. anche quanto dispone il n. 40, p. 153.

³⁶ «Le condizioni prescritte debbono essere adempiute per la legittima concessione della dispensa, ma la loro omissione di per sé sola non comporta l'invalidità della dispensa»: U. NAVARRETE, *Disparitas cultus (can. 1086)*, cit., pp. 535-6, cui rinviamo per ulteriori precisazioni.

³⁷ Ancora nel 1994 E. COLAGIOVANNI, *Matrimoni di cattolici con non battezzati o con battezzati non cattolici*, in *Pastorale e diritto nella normativa matrimoniale canonica in Italia*, Città del Vaticano, 1994, p. 178, qualificava come «rari» i matrimoni tra cattolici e non battezzati in Italia «data la quasi totalità dei cattolici».

³⁸ G. GIROTTI, *La procedura per lo scioglimento del matrimonio nella fattispecie del «privilegio paolino»*, in *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, Città del Vaticano, 1992, p. 157. Sui primi passi delle prescrizioni canoniche in queste materie cfr.

rato nel tempo con lo sguardo rivolto a mondi più o meno remoti assurgono attualmente ad un'inedita posizione di primo piano in Occidente. Alludiamo per esempio ai casi di scioglimento di matrimoni non sacramentali, come anche quello fra cattolico e musulmano, celebrato con dispensa dalla *disparitas cultus*: infatti, essendosi dinanzi a «matrimoni contratti tra una parte battezzata ed una parte non battezzata, può darsi luogo a pieno titolo alla procedura di scioglimento in favore della fede (...), nel caso in cui il coniuge cattolico, dopo il fallimento del suo matrimonio con il coniuge islamico desideri passare a nuove nozze con un coniuge cristiano. //Data la notoria difficoltà di integrazione che spesso le coppie islamo-cristiane incontrano per le peculiarità della concezione islamica del matrimonio, del rapporto di coppia e della posizione della donna, sarà infatti molto facile che vi siano, in questi casi, i presupposti per lo scioglimento, ed in particolare per la condizione che esige che il matrimonio non sia fallito esclusivamente a causa del comportamento del coniuge cristiano. //Questa possibilità di scioglimento è da tenersi in attenta considerazione, trattandosi di una procedura che può condurre al recupero della libertà nuziale senza doversi avere due sentenze conformi di nullità a seguito di un complesso "iter giudiziale"»³⁹.

recentemente L. MUSSELLI – E. GRILLO, *Matrimonio, trasgressione e responsabilità nei penitenziali*, Padova, 2007, p. 156 ss.

³⁹ L. MUSSELLI, *Le coppie coniugali miste: problemi e soluzioni in ambito canonico*, cit., p. 307. Le Norme che attualmente regolano la materia sono state approvate da Giovanni Paolo II il 16 febbraio 2001 ed emanate dalla Congregazione per la dottrina della fede il 30 aprile 2001: esse sostituiscono le Norme precedenti del 6 dicembre 1973 della medesima Congregazione. Entrambe le normative, non pubblicate sugli *Acta Apostolicae Sedis* ma spedite agli Ordinari dei luoghi, sono poi state divulgate in riviste specializzate: cfr. rispettivamente *Periodica*, XCI (2002), p. 502 ss.; *Dir. eccl.*, LXXXVII (1976), I, p. 228 e ss. Per una illustrazione riassuntiva cfr. L. RUANO ESPINA, *Las nuevas normas para tramitar el proceso para la disolución del vínculo en favor de la fe*, nella rivista telematica *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*, n. 2, Mayo 2003 (www.iustel.com); E.L. BOLCHI, *Lo scioglimento del matrimonio non sacramentale in favorem fidei. Una presentazione sintetica delle norme procedurali vigenti*, in *Quad. dir. eccl.*, XX (2007), p. 299 ss. In generale su tutte le fattispecie di scioglimento del matrimonio *in favorem fidei* si veda recentemente L. SABBARESE, *Lo scioglimento dei matrimoni non sacramentali in favorem fidei*, Roma, 2005.

Nella regolazione in generale dei casi di scioglimento del matrimonio *in favorem fidei*, peraltro, si rinvencono precetti significativi, tanto più se confrontati alla normativa appena esposta sull'impedimento di *disparitas cultus*. Anzitutto può rammentarsi che per lo scioglimento del matrimonio in forza del c.d. privilegio paolino, il Codice prevede che la parte rimasta non battezzata (si tratta di matrimonio tra due non battezzati uno dei quali *post nuptias* si converte) debba essere interpellata se voglia coabitare con il coniuge che si è battezzato pacificamente, *sine contumelia Creatoris*, e, se risponde negativamente, il battezzato acquista il diritto di passare a nuove nozze (cfr. cann. 1143-1147 del Codice di Diritto Canonico)⁴⁰. Ma soprattutto nella disciplina dello scioglimento del matrimonio non sacramentale *in favorem fidei* si stabilisce che se si tratta di parte cattolica che intende sposarsi (nuovamente dopo la *solutio* di un precedente vincolo⁴¹) con una persona non battezzata o battezzata non cattolica la grazia pontificia può essere elargita solo se la parte richiedente e la persona con cui intende contrarre nozze sono disposte ad assumersi, sottoscrivendo una formale dichiarazione, determinati impegni: la parte cattolica deve dichiarare di impegnarsi a rimuovere i pericoli di perdere la fede e la parte non cattolica di impegnarsi a lasciare a quella cattolica la libertà di professare la propria fede e di battezzare ed educare i figli secondo la religione cattolica⁴². In questo caso, dunque, a differenza dell'ipotesi di dispensa dalla *disparitas cultus*, si impone la dichiarazione anche

⁴⁰ Cfr. alcune osservazioni di L. MUSSELLI, *Lo scioglimento del matrimonio*, in L. MUSSELLI - M. TEDESCHI, *Manuale di diritto canonico*, 2^a ed., Bologna, 2006, p. 231, in caso di conversione dall'islam e in paesi islamici.

⁴¹ Ricordiamo però che l'art. 7, § 1, delle *Normae* del 2001 stabilisce che la richiesta dello scioglimento del matrimonio non sacramentale contratto con dispensa dall'impedimento di disparità di culto si può presentare al Sommo Pontefice se la parte cattolica intende contrarre le nozze con una persona battezzata, escludendo la possibilità di nuove nozze con un non battezzato che non si converte.

⁴² Cfr. art. 5 delle *Normae* del 2001. Questa norma era presente già nelle Norme del 1973 come una delle tre condizioni *sine quibus non*, cioè per la validità dello scioglimento.

alla parte non cattolica⁴³: ma le due situazioni sono radicalmente diverse «poiché nel primo caso si tratta di dar corso all'esercizio di un diritto naturale di ogni persona umana, quello a celebrare matrimonio; nel secondo di accordare una concessione che risulta giustificata soltanto se può produrre un effettivo beneficio spirituale. Non è quindi incongruo che possa essere pretesa qualche garanzia in più rispetto al caso della celebrazione nuziale, quando ciò risulti necessario per integrare quel *favor fidei* che ne costituisce l'imprescindibile fondamento»⁴⁴.

⁴³ Peraltro, come anticipato, diversamente dalla previgente normativa, la validità del provvedimento pontificio non è subordinata alla prestazione delle *cautiones* ed inoltre si propone una formulazione delle medesime essenzialmente basata sull'impegno personale e non direttamente riferita al comportamento. Dunque la prescrizione risulta, specie per il soggetto non appartenente alla Chiesa, meno pesantemente impositiva e più rispettosa della sua dignità e dei suoi convincimenti. Cfr. J. KOWAL, *Nuove «Norme per lo scioglimento del matrimonio in favorem fidei»*, in *Periodica*, XCI (2002), p. 494: «In questo modo sembrano superate le dispute riguardanti il valore delle cauzioni date senza sincerità e la possibilità di dichiarare il seguente matrimonio nullo per causa dell'impedimento del vincolo; si evita anche di dover definire e misurare le realtà molto complesse, come per esempio "la libertà di professare la propria religione". Similmente diventa più chiaro che, una volta sciolto il primo matrimonio nel momento della concessione del rescritto, le persone restano libere di celebrare il matrimonio anche con altre persone e non con quelle con le quali si prospettava al momento di chiedere la grazia (supponendo la validità del rescritto, nonché l'assenza di *subreptio* e *obreptio* - c. 63 [cfr. però a questo riguardo - invalidità della dispensa pontificia per insincerità delle *cautiones* - quanto per converso lo stesso Autore osserva in *The power of the Church to dissolve matrimonial bond in favour of the faith*, in *Studia can.*, XXXVIII (2004), p. 427 ss.: N.d.R.)). //Oltre alla necessità di prestare le cauzioni per poter ottenere la dispensa, rimane, ovviamente, lo spirito della norma, cioè la volontà di assicurare il bene della fede. Non è più richiesta la conversione della persona non battezzata, la quale implora il privilegio della fede - ma il procedimento può dare l'opportunità di insegnarle la dottrina cattolica sul matrimonio, di spiegarle il senso della libertà religiosa o l'esigenza di lasciar battezzare ed educare *tutti* i figli nella religione cattolica. //Sarebbe pure auspicabile di non procedere troppo rigidamente secondo la lettera del 2° paragrafo, cioè di esigere soltanto la firma delle parti sulla "dichiarazione scritta" ossia il formulario prestabilito, il quale induce facilmente a sottoporre la firma senza responsabilizzarsi in modo personale e consapevole». Per un dettagliato confronto tra il n. 5 delle Norme del 2001 ed il can. 1125 si veda ancora ID., *Lo scioglimento in favorem fidei, in Diritto matrimoniale canonico*, III, *La forma, gli effetti, la separazione, la convalida*, a cura di P.A. BONNET e C. GULLO, Città del Vaticano, 2005, p. 454 ss.

⁴⁴ P. MONETA, *Le nuove norme per lo scioglimento del matrimonio in favore della fede*, in *Dir. eccl.*, CXIII (2002), I, p. 1338. Moneta, invece, era fortemente critico nei riguardi della precedente normativa: cfr. ID., *Lo scioglimento del matrimonio in favore della fede secondo una recente istruzione della S. Sede*, *Ibidem*, LXXXVII (1976), I, p. 241 ss.

Certamente, per converso, nella fattispecie ora principalmente in esame di dispensa dalla *disparitas cultus*, dalla parte musulmana non si può reclamare nulla; dunque in teoria, sotto l'angolo visuale di questa normativa, il matrimonio potrebbe essere consentito anche se la parte non battezzata si proponesse di intralciare la parte cattolica nella professione della propria fede. Tuttavia tale proposito ed in generale le intenzioni del musulmano non sono indifferenti ed ininfluenti, in quanto anzitutto non possono non riflettersi sulla sussistenza o non della *iusta ac rationabilis causa* per la dispensa. Ci si domanda, inoltre, se non si possa ravvisare nelle circostanze appena accennate un'esclusione del *bonum coniugum*, che si è stimata ricorrere nell'ipotesi «di chi sia andato al matrimonio con la positiva volontà di rinnegare i diritti dell'altro coniuge al rispetto delle sue ontologiche esigenze, della sua dignità come persona; tra i cui diritti, fondati "in ipsa dignitate personae humanae", vi è particolarmente quello della libertà religiosa»⁴⁵; pertanto, secondo tale orientamento, «la positiva volontà di chi sposando tale diritto di libertà negasse al futuro coniuge, (...) proponendosi di usare l'altro coniuge o di pervertirlo moralmente o religiosamente o di impedirgli l'esercizio delle sue manifestazioni religiose»⁴⁶ integrerebbe tale fattispecie di c.d. "simulazione" del consenso, conducente alla nullità delle nozze. In quest'ottica si è altresì sottolineato che si ha '*exclusio del bonum coniugis*' in senso spirituale anche qualora al coniuge non cattolico la determinazione di non rispettare la libertà religiosa della comparte o il suo diritto all'educazione religiosa dei figli ovvero di costringerlo od indurlo ad abbandonare la fede cattolica per condurlo alla propria «possa apparire attività legittima e magari doverosa, messa in atto anche per il bene dell'altro. Non è infatti a ciò che viene percepito dall'agente come "bene dei coniugi" ma a ciò

⁴⁵ L. DE LUCA, *L'esclusione del «bonum coniugum»*, in *La simulazione del consenso matrimoniale canonico*, Città del Vaticano, 1990, p. 137.

⁴⁶ L. DE LUCA, *L'esclusione del «bonum coniugum»*, cit., p. 137.

che è come tale definibile in base all'ordinamento canonico che occorre far riferimento»⁴⁷. Dunque la volontà del musulmano nell'accedere al matrimonio con un cattolico dovrà essere accuratamente valutata in questa direzione⁴⁸.

3. *Gli impegni della parte cattolica*

Quanto all'onere gravante sulla parte cattolica di non porre a repentaglio la propria fede, si è asserito che «comprende un obbligo assoluto, di diritto divino. Perciò si tratta di una dichiara-

⁴⁷ L. MUSSELLI, *Manuale di diritto canonico e matrimoniale*, Bologna, 1995, pp. 198-9.

⁴⁸ Á. LOPEZ-SIDRO LOPEZ, *Taqiya y matrimonio dispares con musulmanes*, nella rivista telematica *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*, n. 6, Septiembre 2004 (www.iustel.com) (anche in *XII° Congrès International de droit canonique de la Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo, Système juridique canonique et rapports entre les ordonnancements juridiques*, sous la direction de E. RAAD, Beyrouth, 2008, p. 727 ss.), si sofferma in particolare su «el fingimiento en el islam» e su come certe mentalità ed atteggiamenti dei musulmani debbano essere valutati in relazione alla validità del matrimonio celebrato con cristiani; in generale, su possibili casi di simulazione del consenso matrimoniale, formula le seguenti conclusioni: «1. Existe dentro del islam una costumbre de fingir la fe, la *taqiya*, cuando las circunstancias son adversas, fingimiento que non es reprobado por la Ley islámica. //2. Aunque en principio se trata de una costumbre propia de los chiíes, todo hace pensar que esta costumbre puede ser adoptada por otros musulmanes, dependiendo de las circunstancias, sobre todo las de aquellos que viven en inmigración y practican su fe de una forma más acomodaticia. //3. El inmigrante musulmán en occidente suele encontrarse en precaria situación económica, para la que un matrimonio de conveniencia puede suponer un remedio, considerando que la visión musulmana del matrimonio no tiene el carácter sagrado de la católica, ni tampoco la mujer merece para el islam un tratamiento equiparable al del hombre. //4. El fingimineto de la propia fe puede constituir una simulación total o parcial respecto a la voluntad de contraer matrimonio canónico o a alguna de sus propiedades esenciales, lo que supone una causa de nulidad del mismo conforme a lo dispuesto por el ordenamiento canónico. //No pretendemos extraer como conclusión quel el fingimiento tenga una presencia inevitable en los matrimonios dispares entre musulmanes y católicas, y que por ello deban establecerse como imposibles (...). Tan sólo queremos llamar la atención sobre una realidad quizá poco conocida y que, dados los malos resultados que están dando este tipo de matrimonios, sea tenida en cuenta en cada caso por quien corresponda, como un elemento de juicio más a la hora de valorar el paso quel supone el matrimonio y como un dato que llama a actuar con razonable cautela» (pp. 13-14).

zione, il cui oggetto non è stabilito dalla legge ecclesiastica, ma dalla volontà divina stessa»⁴⁹. L'intreccio inestricabile tra diritto divino e diritto umano conduce a muoversi con estrema circospezione, perché se è vero che la dichiarazione *de qua* tocca la pura liceità della dispensa, nessuna autorità, secondo quanto suole affermarsi di consueto, ha il potere di dispensare da obblighi di diritto divino. Si è reputato comunque al proposito che «Se il cattolico prevede che con tale matrimonio mette a rischio insuperabile la propria fede è tenuto in coscienza a rinunciare ad esso»⁵⁰.

Riguardo a tale obbligo studiosi di rapporti tra cattolici e musulmani – ma moniti analoghi provengono altresì dal magistero di episcopati locali, oramai adusi a simili problematiche – prefigurano maggiori disagi qualora la coppia si trasferisca e risieda in territori a popolazione prevalentemente musulmana⁵¹. L'acuirsi dei *pericula* per il cristiano laddove si rescindano o si affievoliscano, anche solo per un “allontanamento geografico”, i legami con la propria “vicenda religiosa” personale e con il proprio *milieu* sociale e culturale è d'altronde un dato incontrovertibile che la Chiesa ha avuto modo di collaudare largamente nei due millenni

⁴⁹ V. DE PAOLIS, *Il matrimonio tra un cattolico ed un musulmano*, in *Quaderni islamo - cristiani*, novembre 1992, n. 1, p. 21.

⁵⁰ U. NAVARRETE, *L'impedimento di «disparitas cultus» (can. 1086)*, cit., p. 133.

⁵¹ Cfr. anche PRESIDENZA DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Indicazioni I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia*, cit., n. 2, p. 142 («L'esperienza mostra come sia rilevante (...) la scelta del luogo di residenza della futura coppia e la fondata previsione di restarvi nel futuro: lo stabilirsi in Italia, o comunque in Occidente, offre al vincolo matrimoniale (e alla parte cattolica in particolare) maggiori garanzie, che invece nella maggior parte dei casi vengono meno quando la coppia si trasferisce in un Paese islamico»); n. 29, p. 149; n. 44, p. 156 («Si tenga inoltre presente che, se la coppia intende stabilirsi in un Paese islamico, è oggettivamente assai improbabile che, al di là della soggettiva buona volontà, la parte cattolica possa adempiere gli impegni assunti per ottenere la concessione della dispensa»); si veda anche quanto già la CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA aveva stabilito nel *Decreto generale sul matrimonio canonico* del 5 novembre 1990, in *Notiziario CEI*, n. 10 del 1990, n. 52, p. 275. Si vedano alcune considerazioni di M.F. POMPEDDA, *Matrimoni e disparità di appartenenza religiosa: problema antropologico-interculturale o problema interreligioso?*, in *Annuario Direcom*, II (2003), p. 15 ss.; e di G. PEROTTI BARRA, *Sposare un musulmano. Aspetti sociali e pastorali*, Cantalupa (Torino), 2001.

dalla sua fondazione. Nello specifico deve anzitutto segnalare che, come si è asseverato, «Non si può (...) pensare a una qualsiasi unione mista senza tenere conto della legislazione del paese d'origine del coniuge di fede musulmana»⁵². Infatti, si è registrato, «Nel mondo islamico, dove tutto è regolato e determinato dalla religione, sia nella vita del singolo che nella vita sociale, anche il matrimonio e la famiglia sono permeati profondamente dalla religione islamica. Il Corano, la sacra scrittura dell'Islam, è il codice religioso e per buona parte anche civile dei musulmani. La parte più importante e le prescrizioni più numerose del Corano si riferiscono al matrimonio e alla vita familiare. Il diritto matrimoniale è sempre il fulcro del diritto religioso islamico, la *šaria*. È questo un legame particolarmente stretto nella coscienza dei musulmani. E perciò anche le legislazioni di riforma più recente sono profondamente improntate al diritto islamico classico»⁵³. Di questo l'autorità ecclesiastica non può disinteressarsi, ma deve essere conosciuto, vagliato e ponderato con obiettività, proprio poiché si rifrange sulla normativa canonistica⁵⁴. Per le allusioni a tale diritto che appariranno necessarie si è mutuato dalla letteratura sull'argomento che ne espone i caratteri salienti e quelli tendenzialmente omogenei e consolidati nei paesi musulmani: peraltro, come si è puntualizzato, «La comprensione dei rapporti di famiglia nelle società islamiche richiede di considerare, da un lato, le regole del diritto musulmano (*šarī'a*), interpretate, commentate e sviluppate durante i secoli dai giureconsulti musulmani (*fuqahā*), dall'altro le disposizioni dettate a partire dal XX s. dai diversi legislatori statali che, pur ispirandosi tutti alla *šarī'a*, sono pervenuti a soluzioni

⁵² M. BORRMANS, *L'avvenire dei matrimoni misti islamo-cristiani in Italia*, cit., p. 126.

⁵³ J. PRADER, *Il diritto matrimoniale islamico e il problema del matrimonio fra donna cattolica e musulmano*, in *Migrazioni e diritto ecclesiale. La pastorale della mobilità umana nel nuovo Codice di diritto canonico*, Padova, 1992, p. 134.

⁵⁴ Per questo la PRESIDENZA DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, nelle *Indicazioni I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia* (29 aprile 2005), cit., nell'Appendice III sintetizza *Alcuni elementi di conoscenza del matrimonio nell'Islām*.

molto differenziate»⁵⁵. I nostri riferimenti saranno peraltro sempre funzionali al discorso canonistico, alla dimensione in cui deve operare l'autorità ecclesiastica in relazione alla legislazione ecclesiale, nonché alla posizione della sposa o dello sposo cattolici, e si circoscriveranno al «nucleo di dottrine, principi e norme fondamentali»⁵⁶ dell'islam senza ovviamente scendere nella ricognizione delle sfumature variegata e mutevoli di questo diritto e sempre comunque nella consapevolezza che l'interlocutore in ogni matrimonio è la persona umana concreta di fede musulmana, un *unicum* irripetibile non rinserrabile nel letto di Procuste di paradigmi stereotipati: anche se è indubbio, come è stato detto, che «Dall'essere musulmano – anzi, dal semplice provenire da un paese musulmano – derivano (...) una serie di conseguenze, direttamente collegate alla religione (giuridiche, per esempio), da cui nemmeno un ateo potrebbe, volendo, prescindere»⁵⁷.

Per quanto afferisce alla garanzia da assicurare alla conservazione della fede cattolica, è d'uopo riferire che, secondo quanto documentano esperti della materia, nonostante il Corano esorti alla tolleranza verso i cristiani che non dovrebbero essere disturbati nella pratica della loro religione e nonostante il musulmano possa sposare una cristiana senza forzarla ad abbracciare l'Islam⁵⁸, «le difficoltà potrebbero essere insuperabili in certe

⁵⁵ R. ALUFFI BECK PECCOZ, *Relazioni familiari nella società islamica*, in *Il matrimonio tra cattolici e islamici*, cit., p. 159. Sulle fonti del diritto islamico cfr. Id., *Il matrimonio nel diritto islamico*, in R. ALUFFI BECK PECCOZ – A. FERRARI – A. MORDECHAI RABELLO, *Il matrimonio. Diritto ebraico, canonico e islamico: un commento alle fonti*, a cura di S. FERRARI, Torino, 2006, pp. 181-2.

⁵⁶ L. MUSSELLI, *Islam ed ordinamento italiano: riflessioni per un primo approccio al problema*, in *Dir. eccl.*, CIII (1992), I, p. 624.

⁵⁷ S. ALLIEVI, *Il ruolo della religione nelle famiglie miste*, in *Legami familiari e immigrazione: i matrimoni misti*, a cura di M. TOGNETTI BORDOGNA, Torino, 1996, p. 103.

⁵⁸ Cfr. F. KARCIC, *La disparità religiosa nel diritto islamico riguardo allo statuto personale: il caso dei matrimoni interreligiosi*, in *Annuario Direcom*, II (2003), pp. 43-4: «I diritti religiosi di una moglie non musulmana sono garantiti: diritto di mantenere e praticare la religione a casa oppure di andare nella Chiesa o Sinagoga. Vi sono raccolte di risposte classiche dei giuristi musulmani (*fatawa*) piene di casi in cui al marito e ai figli è richiesto di provvedere a scortare la moglie o madre non musulmana ai luoghi di culto».

regioni dove la donna cattolica non è lasciata libera nella pratica della propria fede o è perfino spinta a aderire alla religione islamica»⁵⁹. Il soggetto debole verso cui si rivolgono prevalentemente le cure della Chiesa è la donna, del resto conformemente ad una esperienza antica della fragilità, soprattutto in alcune località, di quest'ultima, non certo colpevolmente intrinseca, quasi un perpetuarsi dell'idea vetusta dell'*imbecillitas sexus*, ma cagionata da pressioni esterne. È singolare che già al Concilio di Elvira, convocato in Spagna agli inizi del IV secolo, l'apprensione si concentrasse esclusivamente sulla fede delle donne: «il divieto dei canoni non riguardava il caso del cristiano che sposa una infedele o una eretica, perché probabilmente questa possibilità era molto più rara della precedente, ed il pericolo della perversione della fede molto minore»⁶⁰. Ancora Gasparri, agli inizi del Novecento, nel suo *Tractatus canonicus de matrimonio* sentenziava: «si spectemus periculum perversionis partis catholicae, per se et in genere maior causa requiritur ut mulier catholica viro acatholico nubat, quam viceversa, quia mulier subdita est viro estque sexus debilioris ideoque periculum maius est»⁶¹. Questo contegno, che forse l'emancipazione della donna aveva reso quasi obsoleto in Occidente, acquista una rinnovata attualità e si giustifica in un certo senso dinanzi alla società islamica: essa, per lo meno nella sua strutturazione ancora largamente diffusa, può qualificarsi come un sistema patriarcale in cui l'uomo gode di una posizione di supremazia, di "pre-eccellenza"⁶². Si è scritto «che l'Islam trova il fondamento della naturale complementarità che esiste tra

⁵⁹ J. PRADER, *Il diritto matrimoniale islamico e il problema del matrimonio fra donna cattolica e musulmano*, cit., p. 163.

⁶⁰ M. BUCCIERO, *I matrimoni misti. Aspetti storici, canonici e pastorali*, Roma, 1997, p. 11. Cfr. anche P. PELLEGRINO, *L'impedimento di disparità di culto nel diritto canonico latino (can. 1086 par. 1, par. 2, par. 3)*, cit., p. 155, il quale ricorda anche il coevo Concilio di Arles.

⁶¹ P. GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, Editio nova ad mentem Codicis I. C., I, Roma, 1932, p. 264.

⁶² Cfr. M. BORRMANS, *L'avvenire dei matrimoni misti islamo-cristiani in Italia*, cit., p. 135.

l'uomo e la donna (...) nel diritto sacro della *šaria*. Entro i limiti di tale diritto l'uomo e la donna non godono della stessa dignità e di uguali diritti. È vero che la donna, sul piano morale, ha un posto di onore nella famiglia musulmana, e maritata conserva una sua personalità ed è stimata e onorata come compagna dell'uomo e madre di famiglia. Ma nell'ordine gerarchico la donna è inferiore all'uomo: «Gli uomini sono superiori alle donne, poiché Allah ha scelto alcuni di voi sopra gli altri e perché essi le sostengano con le proprie sostanze» (Corano, 4, 34)⁶³. E comunque «Nella famiglia musulmana, fondata sul vincolo di sangue, l'uomo capo famiglia gode di una posizione di preminenza rispetto agli altri membri (...), l'istituto del matrimonio presenta una costruzione giuridica *ex latere viri*»⁶⁴. La subordinazione della donna viene dunque scolpita icasticamente all'interno del diritto matrimoniale islamico, sia pure, ne conveniamo, una «subordinazione» intesa secondo parametri occidentali, che non sono gli unici possibili né comunque universalizzabili. Tale discriminazione e «inferiorità» si desume, oltre che dal dovere di obbedienza e sottomissione al marito da parte della donna, dall'istituzione della poligamia, o, più precisamente, della poliginia (matrimonio monandrico poliginico simultaneo⁶⁵), dall'impari conduzione del governo della famiglia, dal disuguale e sperequato esercizio della potestà sui figli, dal rimettere, attraverso l'esercizio del ripudio – atto unilaterale, immotivato e non recettizio⁶⁶ – la permanenza del matrimonio

⁶³ J. PRADER, *Il diritto matrimoniale islamico e il problema del matrimonio fra donna cattolica e musulmano*, cit., p. 141.

⁶⁴ F. CASTRO, *Diritto musulmano*, in *Digesto delle discipline privatistiche, Sezione civile*, VI, Torino, 1990, p. 305.

⁶⁵ L'uomo «può riunire in suo potere fino a quattro donne contemporaneamente. Gli è dunque proibita soltanto la quinta moglie»: R. ALUFFI BECK PECCOZ, *Il matrimonio nel diritto islamico*, cit., p. 196, che si sofferma sulle misure di dissuasione e di controllo della pratica della poligamia introdotte da diversi legislatori statali. L'uomo può anche avere concubine.

⁶⁶ Cfr. R. ALUFFI BECK PECCOZ, *Il matrimonio nel diritto islamico*, cit., p. 224: «La presenza dei testimoni non è (...) necessaria alla validità del ripudio, che è atto privato, ma è solo raccomandata. (...) // Non è richiesto che la dichiarazione di ripudio raggiunga la donna, o che essa ne sia informata».

all'insindacabile discrezionalità dell'uomo⁶⁷. Si tratta in generale di prescrizioni che, al di là del «processo di modernizzazione giuridica»⁶⁸ sviluppatosi nei paesi arabi, non sono agevolmente modificabili: «In effetti le norme sciaraitiche in materia di statuto personale hanno a lungo opposto una particolare resistenza all'intervento del legislatore statale»⁶⁹. E comunque, laddove anche non sia questione di ortodossia teologica e di minuta prescrizione giuridica, subentra sovente una ortoprassi sociale talora insormontabile⁷⁰. Di questa realtà l'autorità ecclesiastica e la sposa cattolica devono essere edotte e tenere conto, segnatamente nella prospettiva degli obblighi da cui quest'ultima sarà canonicamente astretta⁷¹.

Inoltre, la constatazione che i matrimoni in cui è la donna ad essere cattolica e l'uomo musulmano siano statisticamente più numerosi dipende altresì dal fatto che nel diritto islamico «Un uomo musulmano può sposare una donna cristiana o ebrea e cioè una donna che appartiene ad una delle cosiddette "genti del

⁶⁷ Sulle norme sciaraitiche ed i fondamenti della discriminazione fra uomo e donna cfr. S. ANGIOI, *La tutela dei diritti della donna nel mondo islamico*, in *I diritti dell'uomo: cronache e battaglie*, VII (1996), p. 23 ss.

⁶⁸ R. ALUFFI BECK PECCOZ, *La modernizzazione del diritto di famiglia nei paesi arabi - Codificazione e riforme*, in *Riv. dir. civ.*, XXXIV (1988), I, pp. 595-6. Cfr. anche *Mondo islamico*. 4. *Le leggi del diritto di famiglia degli Stati arabi del Nord-Africa*, a cura di Id., Torino, 1997.

⁶⁹ R. ALUFFI BECK PECCOZ, *La modernizzazione del diritto di famiglia nei paesi arabi - Codificazione e riforme*, cit., p. 595. Cfr. anche S. ANGIOI, *La tutela dei diritti della donna nel mondo islamico*, cit., p. 25 ss.

⁷⁰ Cfr. alcune considerazioni di S. ANGIOI, *La tutela dei diritti della donna nel mondo islamico*, cit., p. 30 ss.

⁷¹ Si legge nella traduzione italiana, consultabile sul sito www.vatican.va, della Istruzione del PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI, *Erga migrantes caritas Christi*, cit., n. 67: «I matrimoni tra cattolici e musulmani avranno comunque bisogno, se celebrati nonostante tutto, oltretutto della dispensa canonica, del sostegno della comunità cattolica, prima e dopo il matrimonio. Uno dei servizi importanti dell'associazionismo, del volontariato e dei consultori cattolici, sarà quindi l'aiuto a queste famiglie nell'educazione dei figli ed eventualmente il sostegno verso la parte meno tutelata della famiglia musulmana, cioè la donna, nel conoscere e perseguire i propri diritti». Cfr. anche PRESIDENZA DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Indicazioni I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia* (29 aprile 2005), cit., *passim*.

Libro”⁷², anche se viene a lui rivolto l’avvertimento di guardarsi dal rinnegare la sua fede – con gli stessi timori della Chiesa cattolica -, e pure se in alcune scuole giuridiche⁷³ si raccomandandi di desistere da tale unione, riprovata per l’influsso deleterio della madre sull’educazione religiosa dei figli. Viceversa «una donna musulmana non può andare sposa se non ad un uomo musulmano»⁷⁴, altrimenti il matrimonio è nullo, essendo «un impedimento assoluto e inderogabile presso tutti i musulmani»⁷⁵, previsto tra l’altro in numerose legislazioni di Stati musulmani⁷⁶. Comunque, in una curiosa collimanza di situazioni con la Chiesa dei primi secoli, nell’attività pastorale che deve precedere, accompagnare e

⁷² G. CAPUTO, *Introduzione al diritto islamico*, I, *I concetti generali - Il matrimonio e la famiglia - Le successioni*, Torino, 1990, p. 98. Si vedano peraltro le puntualizzazioni dettagliate di F. KARCIC, *La disparità religiosa nel diritto islamico riguardo allo statuto personale: il caso dei matrimoni interreligiosi*, cit., p. 42 ss.

⁷³ Sulle opinioni tendenti ad ampliare l’impedimento o, viceversa, a restringerlo cfr. la trattazione di R. ALUFFI BECK PECCOZ, *Il matrimonio nel diritto islamico*, cit., p. 199 ss.

⁷⁴ G. CAPUTO, *Introduzione al diritto islamico*, I, *I concetti generali - Il matrimonio e la famiglia - Le successioni*, cit., p. 98. Cfr. R. ALUFFI BECK PECCOZ, *Il matrimonio nel diritto islamico*, cit., p. 200: «neppure coloro che più largamente ammettono il matrimonio tra il musulmano e la non musulmana possono accettare il matrimonio della musulmana con il non musulmano, per quanto appartenente alle genti del Libro. Il divieto inderogabile di matrimonio misto per la musulmana si spiega sulla base di alcuni caratteri del matrimonio islamico, che sono assunti come essenziali dell’istituto matrimoniale in genere», sui quali in seguito l’Autrice si diffonde; inoltre «La differenza di fede è rilevante anche se, anziché sussistere al momento del matrimonio, sopravviene in seguito», con conseguenze sul vincolo che vengono di seguito illustrate.

⁷⁵ J. PRADER, *Il diritto matrimoniale islamico e il problema del matrimonio fra donna cattolica e musulmano*, cit., p. 148. Scrive F. KARCIC, *La disparità religiosa nel diritto islamico riguardo allo statuto personale: il caso dei matrimoni interreligiosi*, cit., p. 45: «Questa è una regola generale per la quale il Corano non prevede né una specificazione né una eccezione», soffermandosi in seguito sulle ragioni della proibizione.

⁷⁶ Scrive L. RUANO ESPINA, *Derecho e islam en España*, in *Ius canonicum*, XLIII (2003), p. 504, nota 102: «La razón principal de tal prohibición radica en que los hijos heredan la religión del padre. Algunos ejemplos en los que se establece la prohibición del matrimonio mixto, en los términos descritos son el art. 18 del Código de Familia kuwaití, el art. 29 del Código marroquí, el art. 31 del Código argelino, el art. 12 del libanés, etc. (...) conviene tener en cuenta que la prohibición de los matrimonios mixtos non es sólo religiosa, sino también civil, de modo que si una mujer musulmana contrajera matrimonio con un no musulmán en el extranjero, este matrimonio nunca sería reconocido, tampoco civilmente, en un Estado islámico, por razones de orden público».

seguire la celebrazione di tali nozze sarà principalmente la donna la destinataria di interventi atti a sostenerla e fortificarla, anzitutto stimolando ed agevolando la previa acquisizione da parte della sposa di una conoscenza non falsata dell'ambiente socio-giuridico che l'attende, nel quale a volte la conservazione e la pratica della fede cattolica sarà estremamente ardua.

Se invece sono uomini cattolici che desiderano sposare donne musulmane, si può qui evidenziare come in Italia avvenga non di rado che questi si adattino a «diventare musulmani (almeno amministrativamente) presso il Centro Islamico di Roma (affinché la futura sposa possa avere il certificato di stato libero dal suo consolato romano), pur promettendo talvolta al loro parroco di rimanere cattolici e di battezzare la loro prole»⁷⁷. Riguardo a quest'ultima evenienza ci si può interrogare sul rapporto fra questa conversione, l'emissione della *shahâda* o professione di fede musulmana⁷⁸, e l'apostasia o l'atto formale di separazione dalla Chiesa cattolica, che esenta il battezzato dalla soggezione al can. 1086. Se questa conversione fosse esclusivamente una finzione al solo scopo di aggirare il divieto islamico il comportamento dell'uomo non ci parrebbe possedere i requisiti per poter in esso

⁷⁷ M. BORRMANS, *Osservazioni e suggerimenti a proposito dei matrimoni misti tra parte cattolica e parte musulmana*, in *Quad. dir. eccl.*, V (1992), p. 321.

⁷⁸ Cfr. PRESIDENZA DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Indicazioni I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia*, cit., n. 46, pp. 157-8, anche in nota: «Non di rado, per aggirare l'ostacolo, il cattolico in questione pronuncia o sottoscrive la *shahâda*, pensando di compiere una mera formalità. In realtà, egli pone un atto di *apostasia* dalla fede cattolica e manifesta una vera e propria adesione all'islâm. Il parroco deve illustrare al contraente cattolico il vero significato della *shahâda*, ammonendolo che non si tratta di un mero adempimento burocratico, ma di un vero e proprio abbandono formale della fede cattolica. // Tale professione di fede, se compiuta consapevolmente, costituisce un atto formale di abbandono della Chiesa cattolica (cfr. can. 751), il quale, quando assume la sostanza di vero *delitto*, risulta sanzionato dal can. 1364 (scomunica *latae sententiae*). La sua emissione esime sia dalla forma canonica (cfr. cann. 1108, 1117) sia dall'impedimento di *disparitas cultus* (cfr. can. 1086 § 1). Il cattolico, che ha emesso tale professione e si presenta al parroco chiedendo il matrimonio canonico, è tenuto a ritrattare formalmente tale atto prima del matrimonio; se la parte cattolica rifiuta di farlo, seppur ammonita delle gravi conseguenze dell'apostasia, deve essere rimandata al matrimonio civile. In ogni caso, la questione deve essere rimessa alla prudente valutazione dell'Ordinario del luogo».

giuridicamente identificare l'atto formale di separazione, anzitutto perché è assente la libera e consapevole volontà dell'individuo di troncare la sua appartenenza alla Chiesa cattolica. Tale matrimonio, celebrato senza le dispense prescritte dalla legge ecclesiastica che continua a vincolare il battezzato, «ancorché valido secondo la legislazione islamica, è invalido secondo il diritto canonico (...). Se, invece, la conversione del cattolico all'Islàm fosse stata sincera, il suo matrimonio con una donna musulmana, *iure naturali spectato*, deve essere considerato come un vero matrimonio»⁷⁹.

In generale comunque, dinanzi ad una richiesta di dispensa dalla *disparitas cultus*, l'autorità ecclesiastica dovrà attendere ad un meticoloso esame del caso, non dimenticando che «L'obbligo della conservazione della fede è assoluto e non vi può essere causa alcuna che esoneri la parte cattolica da tale obbligo, per cui non le è mai lecito esporsi a pericolo prossimo di abbandonare la fede. Se nelle circostanze concrete tale pericolo fosse in atto, la dispensa non potrebbe essere accordata lecitamente»⁸⁰. In tale ipotesi, peraltro, potrebbe anzi ritenersi assente la causa giusta e ragionevole, richiesta *ad validitatem*, precludendo la possibilità di una valida dispensa ed inficiando quella eventualmente elargita, «essendo vietato il matrimonio per legge divina ed essendo leso il diritto fondamentale della persona umana, la libertà di coscienza e della professione della propria fede»⁸¹; se la parte cattolica «mentre dichiara di rimuovere i pericoli di defezione dalla fede, avesse già deciso di passare con il matrimonio alla religione della parte non cattolica, questa decisione renderebbe invalida la

⁷⁹ S. VILLEGIANTE, *Matrimonio cattolico e matrimonio musulmano: due mondi a confronto nel matrimonio dispari*, in *Orizzonti pastorali oggi. Studi interdisciplinari sulla mobilità umana*, 2ª ed., Padova, 1987, pp. 231-2. Cfr. peraltro le considerazioni di L. MUSSELLI, *Nullità e scioglimento del matrimonio canonico tra cattolici ed islamici*, in *Il matrimonio tra cattolici e islamici*, cit., p. 173.

⁸⁰ J. PRADER, *Il diritto matrimoniale islamico e il problema del matrimonio fra donna cattolica e musulmano*, cit., p. 163.

⁸¹ J. PRADER, *Il diritto matrimoniale islamico e il problema del matrimonio fra donna cattolica e musulmano*, cit., p. 163.

dispensa»⁸², divenendo *iniusta* la sua causa, essendosi violato lo *ius divinum*.

Questioni gravi insorgono altresì in relazione ai figli: «tantoché per molti teologi e pastori il problema dei matrimoni misti si riduce al problema dell'educazione della prole. La difficoltà sorge, perché la prole è ugualmente del coniuge cattolico e di quello non cattolico e la soluzione salomonica di tagliarla in due non è attuabile né in senso fisico né spirituale»⁸³. Ed è un problema che non si può differire nel tempo, perché si propone in tutta la sua urgenza già nella scelta del nome del bambino, che in sé sottende un "legame di affiliazione"; sovente, si è avvertito, anche inconsciamente "nomina sunt numina". L'autorità ecclesiastica e la sposa cattolica non devono ignorare che per il Corano i figli di padre musulmano non possono essere educati in altra religione, e così sanciscono le legislazioni degli Stati musulmani. D'altronde nel diritto islamico «La prole appartiene al padre in tutto e la tutela paterna viene affidata al parente maschio più vicino se egli scompare: i figli e le figlie seguono dunque il padre nella sua cittadinanza e nella sua religione, come lo seguono in tutti gli effetti di diritto»⁸⁴, attribuendosi inoltre «l'autorità parentale al solo padre. Alla madre è lasciato il ruolo principale nella custodia dei figli, ma se non è musulmana essa è destinata *de iure* a perdere tale diritto dopo breve tempo»⁸⁵, soprattutto laddove intervenga ripudio o divorzio. Si rimarca inoltre al proposito: «Alla madre cristiana, il diritto di tale custodia viene riconosciuto "finché essa non allontana i figli dalla religione del padre". Anzi alcune scuole non permettono alla madre cristiana di essere titolare di tale diritto»⁸⁶. Da

⁸² J. PRADER, *Il matrimonio in Oriente e in Occidente*, Roma, 1992, p. 95.

⁸³ J. TOMKO, *Aspetti teologici della problematica dei matrimoni misti*, in *La collegialità episcopale per il futuro della Chiesa*, a cura di V. FAGIOLO e G. CONCETTI, Firenze, 1969, p. 462.

⁸⁴ M. BORRMANS, *L'avvenire dei matrimoni misti islamo-cristiani in Italia*, cit., p. 132.

⁸⁵ C. CAMPIGLIO, *La famiglia islamica nel diritto internazionale privato italiano*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, XXXV (1999), p. 39. Cfr. L. RUANO ESPINA, *Derecho e islam en España*, cit., p. 503.

⁸⁶ M. BORRMANS, *L'avvenire dei matrimoni misti islamo-cristiani in Italia*, cit., p. 136.

ciò si arguisce come alla moglie cattolica che abita in tali paesi possa essere impedito da leggi statali ed usanze locali di adempiere all'obbligo di provvedere al battesimo ed all'educazione cattolica della prole: comportamenti di questo genere sono talora legislativamente perseguiti, è vietato inserire nel contratto matrimoniale clausole ove si concordi l'educazione dei figli in religione diversa da quella islamica, sono a volte apposte espressamente limitazioni alle prerogative sui figli della madre appartenente ad un'altra religione rivelata.

Certamente non si può obbligare all'impossibile: *ultra posse nemo tenetur*. Dunque, per quanto concerne il diritto canonico, nella graduale penetrazione di ciò che comanda la legge divina al riguardo, si è mitigato ed alleggerito l'oggetto della promessa, emergendo come si potesse pretendere unicamente dalla parte cattolica una seria e sincera volontà di prodigarsi a compiere quanto possibile e di rifiutare la cooperazione ad un'altra educazione. Il soggetto deve solo assicurare di profondersi in un'attività di sforzo: dunque si tratta, per così dire, di un'obbligazione di mezzi e non di risultato. Dal punto di vista giuridico dopo il Codice del 1983, il quale ha aggiunto il non trascurabile inciso "pro viribus", deve reputarsi sufficiente alla validità e liceità delle nozze lo sforzo personale, indipendentemente dalle modalità con cui si estrinsecherà e dall'esito cui approderà: il mantenimento della promessa potrebbe infatti essere frustrato senza mancanze od omissioni da parte del cattolico, per il rifiuto e l'ostruzionismo dell'altro coniuge – non tenuto più ad alcuna promessa –, per la coazione di leggi nazionali, ecc.⁸⁷. Indubbiamente, però, «La promessa di battezzare ed educare la prole nella Chiesa cattolica, non è semplicemente di diritto positivo»⁸⁸: l'incontrovertibile certezza della sua irrealizzabilità potrebbe pertanto ripercuotersi sulla presenza o non di una

⁸⁷ Cfr. anche quanto annota P. PELLEGRINO, *L'impedimento di disparità di culto nel diritto canonico latino* (can. 1086 par. 1, par. 2, par. 3), cit., p. 175.

⁸⁸ V. DE PAOLIS, *I matrimoni misti*, in *Matrimonio e disciplina ecclesiastica*, Milano, 1996, p. 160.

iusta et rationabilis causa dispensationis. Non è comunque ammissibile abdicare preventivamente a qualunque tentativo, così come l'arrendersi alle rivendicazioni dell'altro genitore: ad esempio «l'accordo di educare i figli nella sola religione islamica avrebbe per conseguenza che la Chiesa non possa accordare dispensa dall'impedimento»⁸⁹. Così anche qualora si sia patteggiato di educare alcuni figli nella religione cattolica ed altri nella religione musulmana, o si sia convenuto di astenersi da qualsiasi educazione religiosa. Ma, secondo la sentenza dominante, nel regime instaurato dalla codificazione giovanneo-paolina, la dispensa eventualmente largita, essendo rimasta ignota tale intesa, sarebbe valida.

Invero, a nostro avviso, il problema deve spostarsi dalla verifica sull'incidenza dell'intercorrere di eventuali patti in ordine alla validità o invalidità della concessione della dispensa alla considerazione dell'atteggiamento intellettuale e volitivo dei nubendi: si investe il tema assai complesso dell'eventuale configurazione di una "simulazione" del consenso in rapporto al *bonum prolis*. Infatti, come noto, alcuni Autori hanno ritenuto il "bonum spirituale" della prole «come essenziale all'oggetto formale del consenso»⁹⁰ ed hanno giudicato che la condizione dedotta in patto di educare la prole *in infidelitate* o *in haeresi* fosse contro la sostanza del matrimonio. Si è affermata in generale «la essenzialità per una retta formazione del consenso matrimoniale della mancata esclusione non soltanto del momento procreativo, ma altresì di quello educativo»⁹¹, sostenendo la rilevanza irritante il matrimonio anche dell'esclusione dell'educazione morale e religiosa e, più specificamente, cristiana e cattolica dei figli da parte dei nubendi, auspicando una revisione della posizione della dottrina tradizionale e della costante giurisprudenza, le quali invece

⁸⁹ J. PRADER, *Il matrimonio in Oriente e in Occidente*, cit., p. 95.

⁹⁰ A. STANKIEWICZ, *L'esclusione della procreazione ed educazione della prole, in La simulazione del consenso matrimoniale*, cit., p. 170.

⁹¹ P.A. BONNET, *L'«ordinatio ad bonum prolis» quale causa di nullità matrimoniale*, in *Dir. eccl.*, XCV (1984), II, p. 310.

non riconoscono rilievo invalidante il matrimonio ai patti sopra menzionati. In questa direzione, ad esempio, si è affermato che «chi rifiuta qualsiasi impegno ad educare la prole in senso morale e religioso contrae invalidamente, dato che questo della educazione morale e religiosa, come lo definisce il can. 1136, è un “*gravissimum officium*” dei genitori. Se un soggetto si sposa pensando di allevare ateisticamente i figli o di disinteressarsi del tutto della loro educazione pur essendo egli battezzato nella Chiesa cattolica e non formalmente separato da essa, il medesimo contrae invalidamente, in quanto appunto egli esclude la finalità dell’“*educatio prolis*”»⁹², giungendo altresì ad asserire: «Nullità per esclusione dell’educazione della prole può aversi nel caso di coppie di diversa religione quando il coniuge non cattolico non accetti lealmente l’obbligo di consentire che il cattolico possa impartire al figlio l’educazione religiosa od almeno fargli adeguatamente conoscere sia dal punto di vista contenutistico che cerimoniale i momenti essenziali della fede»⁹³. Si tratta di tesi sorrette con dovizia di argomentazioni, soprattutto, evidentemente, con riferimento alla volontà della parte cattolica nell’accostarsi alle nozze.

Non è questa la sede per affrontare esaustivamente l’argomento: pensiamo tuttavia sia preferibile assestarsi al riguardo su una linea prudenziale, se così si può dire, concordando con quella dottrina la quale ammonisce come non si debba dimenticare che l’educazione della prole può essere reputata inerente all’essenza del matrimonio soltanto quando venga riconnessa alla procreazione, come naturale prolungamento e completamento di essa; essa deve essere intesa in senso complessivo, come iniziazione alla vita nella sua globalità, e non può essere ampliata sino a comprendere particolari scelte od impostazioni educative, come quella ispirata ad un certo credo religioso. D’altra parte il contenuto sostanziale del matrimonio non può che trovare fondamento nel

⁹² L. MUSSELLI, *Manuale di diritto canonico e matrimoniale*, cit., pp. 193-4.

⁹³ L. MUSSELLI, *Manuale di diritto canonico e matrimoniale*, cit., pp. 194-5.

diritto naturale ed essere quindi uguale per tutti i matrimoni, anche per quelli celebrati fuori dalla Chiesa, in ordine ai quali non si può pretendere che vi sia, da parte dei coniugi, l'intenzione di educare i figli nella religione cristiana⁹⁴. Muovendo, inoltre, proprio dal tenore dei canoni da noi precipuamente analizzati si è osservato: nei «*matrimoni misti* la promessa dell'adempimento dell'obbligo del battesimo e dell'educazione alla fede cattolica di tutti i figli (can. 1125, n. 1) viene separata dalla istruzione degli sposi riguardo ai fini e alle proprietà del matrimonio, che non devono essere esclusi da nessuno dei due contraenti (can. 1125, n. 3). //Si può quindi ritenere che l'obbligo educativo alla fede cattolica dei figli non entra nell'oggetto formale essenziale del consenso matrimoniale, per di più che neanche la validità della "licentia" da parte dell'Ordinario del luogo per il matrimonio misto dipende dalla menzionata promessa della parte cattolica, ma dalla "iusta et rationabilis causa" (can. 1125). Invece l'ammissione della opinione contraria metterebbe in dubbio la validità anche dei matrimoni degli acattolici battezzati proprio per la loro intenzione di educare i figli nella religione acattolica, la quale equivarrebbe all'intenzione implicita di escludere l'educazione alla fede cattolica. Tale conclusione non solo andrebbe contro la costante prassi della Chiesa, ma altresì contro lo spirito ecumenico, a cui deve essere informata anche l'interpretazione teologico-canonica degli elementi essenziali del matrimonio sacramentale»⁹⁵. Siamo dinanzi ad una questione con ripercussioni molteplici e delicate: la soluzione adottata dalla dottrina e dalla giurisprudenza tuttora prevalente ci sembra condivisibile, per lo meno in via tendenziale, anche se non sfugge che sarà, questo, uno snodo cruciale del dibattito in merito alla definizione del consenso specificamente matrimoniale.

⁹⁴ Cfr. P. MONETA, *Il matrimonio nel nuovo diritto canonico*, 3ª ed., Genova, 1998, pp. 148-9.

⁹⁵ A. STANKIEWICZ, *L'esclusione della procreazione ed educazione della prole*, cit., pp. 173-4.

4. Informativa del nubente musulmano; istruzione sui fini e le proprietà essenziali del matrimonio; forma di celebrazione. Conclusioni

Nella normativa codiciale – il riferimento è sempre al can. 1125 relativo ai matrimoni misti⁹⁶ – si ingiunge altresì che il musulmano deve essere, in modo obiettivo ed onesto, avvisato tempestivamente delle promesse e delle dichiarazioni della parte cattolica perché possa prenderne atto⁹⁷. Sarebbe d'altronde scorretto ed iniquo tenere all'oscuro la comparte, con la quale si desidera costituire un pieno *consortium totius vitae*, di fatti di non poco momento proprio in relazione a tale *consortium*. Non sarebbe forse azzardato ipotizzare che «il tacere tali impegni da parte del coniuge cattolico possa eventualmente rientrare nel caso previsto dal can. 1098: se il coniuge cattolico nasconde dolosamente all'altro coniuge, per ottenerne il consenso, il suo essere cattolico convinto e praticante, oppure gli obblighi circa la propria fede e la prole, l'altro coniuge potrebbe essere “*deceptus dolo ... circa aliquam alterius partis qualitatem, quae suapte*

⁹⁶ Il can. 1125, § 2, stabilisce che delle promesse che deve fare la parte cattolica sia tempestivamente informata l'altra parte, così che consti che questa è realmente consapevole della promessa e dell'obbligo della parte cattolica.

⁹⁷ Ricordiamo pure che il can. 1126 sancisce che spetta alla Conferenza Episcopale sia stabilire il modo in cui devono essere fatte tali dichiarazioni e promesse, sempre necessarie, sia determinare la forma per cui di esse consti nel foro esterno e la parte non cattolica ne sia informata. Cfr. quanto la CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA ha disposto nel *Decreto generale sul matrimonio canonico* (5 novembre 1990), cit., n. 48, p. 273: «Ai sensi del can. 1126 si stabilisce quanto segue: //a) la parte contraente cattolica deve sottoscrivere davanti al parroco la dichiarazione di essere pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e la promessa di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica; //b) il parroco deve attestare che la parte non cattolica è stata chiaramente informata circa la promessa e gli impegni assunti dalla parte cattolica e ne è consapevole; //c) entrambe le parti devono essere istruite sulla natura, sui fini e sulle proprietà essenziali del matrimonio, che non devono essere esclusi da nessuno dei due contraenti; //d) le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) devono essere esibite all'Ordinario del luogo unitamente alla domanda di dispensa dell'impedimento (...).» Cfr. anche la *Modulistica* che costituisce l'Appendice IV delle *Indicazioni I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia* (29 aprile 2005) della PRESIDENZA DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA.

natura consortium vitae coniugalis graviter perturbare potest, [ergo] invalide contrahit»⁹⁸.

Il *Codex Iuris Canonici* prevede inoltre per la liceità della dispensa che entrambe le parti siano istruite sui fini e le proprietà essenziali del matrimonio che non debbono essere esclusi da nessuno dei due (can. 1125, n. 3). Ciò vale in verità per ogni matrimonio: ribadirlo in questo frangente riveste una pregnante valenza evocativa poiché «la parte cattolica si vede così rimandata alle sue responsabilità e la parte musulmana resa consapevole dell'ideale coniugale e familiare della persona che sta per sposare»⁹⁹. È, questo, un punto altamente nevralgico: infatti si stagliano nitide le dissonanze tra la visione del matrimonio e della famiglia nel diritto canonico e nel diritto islamico. La codificazione giovanneo-paolina designa tutti gli elementi che il matrimonio deve invariabilmente possedere secondo l'ordine creazionale: il consenso, *causa efficiens* del matrimonio, è irrevocabile, il matrimonio non è quindi un contratto che la volontà di una o di entrambe le parti possa rescindere *ad libitum*, secondo il proprio capriccio; si scandiscono altresì, di questa vicendevole donazione totale degli stessi individui, di questo patto d'amore, le proprietà dell'unità – reclamata dalla pari dignità personale dell'uomo e della donna, che esclude la poligamia e la poliandria – e dell'indissolubilità – quindi la perpetuità del vincolo sino alla morte di uno dei coniugi -, nonché le finalità del *bonum coniugum* e della *generatio et educatio prolis*. Apprendiamo invece dalla letteratura sull'argomento che il matrimonio nel diritto islamico classico è un contratto¹⁰⁰ con il quale l'uomo si impegna a corrispondere

⁹⁸ M. BUCCIERO, *I matrimoni misti. Aspetti storici, canonici e pastorali*, cit., p. 142, nota 152.

⁹⁹ M. BORRMANS, *L'avvenire dei matrimoni misti islamo-cristiani in Italia*, cit., p. 144-5.

¹⁰⁰ Cfr. le precisazioni di F. KARCIĆ, *La disparità religiosa nel diritto islamico riguardo allo statuto personale: il caso dei matrimoni interreligiosi*, cit., p. 40 ss. Scrive R. ALUFFI BECK PECCOZ, *Il matrimonio nel diritto islamico*, cit., p. 184: «Il contratto di matrimonio, nelle definizioni classiche, "è, secondo i *fuqaha'*, il contratto che

alla donna una dote nuziale ed a mantenerla in cambio del diritto ad avere con lei rapporti sessuali: la volontà delle parti può regolare ed altresì sciogliere il matrimonio unilateralmente con ripudio pronunciato dall'uomo od anche per mutuo consenso, secondo certe procedure, o per divorzio giudiziario¹⁰¹. Inoltre si permette la poligamia; l'obbligo della fedeltà non è equamente ripartito e dal contratto matrimoniale non sorgono uguali diritti e doveri per l'uomo e la donna, attesa la già menzionata superiorità dell'uomo nella comunità di vita coniugale.

La divaricazione rispetto al modello matrimoniale canonico pare, anche ad una analisi sommaria, profonda¹⁰². Non è scontato però che il musulmano accolga *in toto* siffatta concezione e soprattutto che in essa intenda calare il proprio matrimonio con un cattolico: è questo ciò che dovranno accertare lo sposo cattolico e l'autorità ecclesiastica, prudentemente e senza offendere o svilire le divergenti convinzioni, ma avendo ben chiara la necessità indeclinabile di verificare la ricorrenza dei requisiti minimali *ad validitatem matrimonii*. Quella canonica di cui al n. 3 del can. 1125 rappresenta una norma di prevenzione, che mira a preavvertire contro un'eventuale invalidità del matrimonio: certamente l'istruzione da impartire alle parti si pone quale condizione *ad liceitatem* della dispensa, mentre l'esclusione dei fini e delle

comporta il godimento, cioè la liceità del godimento della donna da parte dell'uomo". //In epoca contemporanea, si sente la necessità di modificare le definizioni in senso meno unilaterale. Secondo al-Sabuni, "il matrimonio è il contratto che rende lecito il godimento reciproco dei due coniugi e da cui derivano diritti e obblighi reciproci". Le definizioni legislative tendono inoltre ad ampliare rispetto al passato la descrizione dei fini del contratto.

¹⁰¹ Per un'esposizione dettagliata di tutti i casi di scioglimento del matrimonio cfr. R. ALUFFI BECK PECCOZ, *Il matrimonio nel diritto islamico*, cit., p. 212 ss.

¹⁰² P. MONETA, *Il matrimonio tra persone di diversa fede religiosa*, cit., p. 1332, riferiva che, proprio a causa della profonda differenza nella considerazione delle proprietà essenziali del matrimonio nella dottrina cristiana e nell'islam, alcune diocesi italiane (come quella di Brescia) si erano indotte, «per una maggior tutela della parte cattolica, a non accontentarsi degli adempimenti richiesti dalla legislazione generale canonica, ma a richiedere una qualche dichiarazione formale di impegno anche alla parte musulmana». Per gli interventi dell'episcopato italiano cfr. quanto riferisce A. PERLASCA, *Le «Indicazioni» della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana concernenti i matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia*, cit., p. 860 ss.

proprietà essenziali non si proietta né sulla validità né sulla liceità della dispensa, costituendo la “simulazione” autonomo *caput nullitatis matrimonii*. La disposizione parrebbe dunque pleonastica: probabilmente lo scopo è quello di sollecitare ad una vigilanza solerte nell'apprezzamento dell'atteggiamento intellettuale e volitivo del coniuge non cattolico nell'accostarsi alle nozze, qui in particolare del musulmano, per la mentalità che può pervaderlo, plasmandone il consenso nuziale. Se la parte musulmana acconsentisse intimamente alla prospettazione del vincolo coniugale così come la si è, sia pur con rapide pennellate, disegnata e se l'estendesse al matrimonio che si appresta a celebrare, escludendo di impegnarsi con irrevocabile consenso per l'intera vita in un amore indissolubile, esclusivo, fecondo, escludendo di donare se stessa all'altra parte in vista del *bonum coniugum*, il matrimonio sarebbe invalido¹⁰³. Ad esempio laddove l'uomo meditasse di sposare una seconda o terza donna, ovvero si riservasse di ripudiare la moglie in caso di convivenza non felice, la dispensa deve essere negata. L'efficacia irritante di una volontà così indirizzata si può rivelare anche in usi consuetudinari frequenti presso i musulmani: come è stato segnalato, «Si sa che certe riserve di ripudio o divorzio sono spesso contenute nel contratto matrimoniale che deve essere stipulato prima della celebrazione del matrimonio. È ovvio che una tale riserva rende nullo il matrimonio in partenza, per cui non può essere accettata o voluta dalla parte cattolica»¹⁰⁴, né, aggiungiamo, da quella musulmana. Anche il

¹⁰³ Si potrebbe anche prospettare un'incapacità di comprendere i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente, ovvero un'ipotesi di *error*. Afferma la PRESIDENZA DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Indicazioni I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia* (29 aprile 2005), cit., n. 43, p. 156: «è sempre necessario vagliare attentamente le reali intenzioni della parte non cristiana, motivando l'eventuale rifiuto della dispensa con il contrasto insanabile fra le intenzioni del nubendo e la concezione cattolica del matrimonio. Non si trascuri il fatto che dichiarazioni rilasciate solo per compiacere il parroco o la parte cattolica, ma non rispondenti alle effettive intenzioni della parte musulmana, potrebbero costituire il presupposto per dare corso al procedimento per la dichiarazione di nullità del matrimonio».

¹⁰⁴ J. PRADER, *Il diritto matrimoniale islamico e il problema del matrimonio fra donna cattolica e musulmano*, cit., pp. 165-6.

consenso della parte cattolica dunque, di riflesso, deve essere esplorato: numerosi Autori incitano la donna cattolica che sposa un musulmano, per cautelarsi contro la poligamia, ad utilizzare la possibilità, ammessa dal diritto di numerosi paesi islamici¹⁰⁵, di inserire nel contratto matrimoniale una clausola che preveda lo scioglimento del matrimonio nel caso che il marito sposi una seconda donna. Peraltro, a nostro parere, deve essere chiaro che a tale clausola non corrisponde una condizione risolutiva, ovvero una volontà contraria all'indissolubilità del vincolo, l'esclusione *positivo voluntatis actu* del *bonum sacramenti*, che provocherebbe l'invalidità del matrimonio: essa deve prospettarsi unicamente come una sorta di intimidazione per distogliere il coniuge dal progetto di accedere a nuove nozze, trasformandosi così in un baluardo a presidio dell'unità e dell'indissolubilità del matrimonio.

La Chiesa sul punto non può transigere. Secondo la sua impostazione, superiormente stabilita, i fini e le proprietà essenziali del matrimonio appartengono al matrimonio in quanto tale, non riguardano la fede dell'uno o dell'altro, ma lo stesso diritto naturale: se anche uno solo di essi venisse negato, il matrimonio sarebbe nullo, «in quanto il consenso delle parti non si porterebbe sull'oggetto matrimonio, ma su una realtà che oggettivamente non è matrimonio»¹⁰⁶. Tra le condizioni questa è «l'unica che riveste un vero carattere interreligioso (...) in quanto coinvolge tutte e due le parti. (...) Per entrambi ha il valore di una affermazione di principio sul nucleo essenziale e naturale del matrimonio, sussistente in sé prima delle differenziazioni religiose. Siamo pertanto in uno spazio nel quale la Chiesa afferma di non avere nessuna disponibilità, ma sì responsabilità»¹⁰⁷. Come ha recentemente ribadito Giovanni Paolo II: «Lo stesso atto del consenso

¹⁰⁵ Cfr. le precisazioni di R. ALUFFI BECK PECCOZ, *Il matrimonio nel diritto islamico*, cit., p. 209.

¹⁰⁶ V. DE PAOLIS, *Il matrimonio tra un cattolico ed un musulmano*, cit., p. 23.

¹⁰⁷ J.M. SERRANO RUIZ, *Famiglia e pluralismo religioso: note introduttive. Presupposti e prospettive nel sistema canonico*, cit., p. 102.

matrimoniale si comprende meglio in rapporto alla dimensione naturale dell'unione. Questo infatti è l'oggettivo punto di riferimento rispetto al quale la persona vive la sua naturale inclinazione. Da qui la normalità e semplicità del vero consenso. Rappresentare il consenso quale adesione ad uno schema culturale o di legge positiva non è realistico, e rischia di complicare inutilmente l'accertamento della validità del matrimonio. Si tratta di vedere se le persone, oltre ad identificare la persona dell'altro, hanno veramente colto l'essenziale dimensione naturale della loro coniugalità, la quale implica per esigenza intrinseca la fedeltà, l'indissolubilità e la potenziale paternità/maternità, quali beni che integrano una relazione di giustizia»¹⁰⁸. D'altronde è il convergere delle parti – pur religiosamente e culturalmente lontane – sull'intelaiatura essenziale di questa tipica società naturale che fa della loro relazione un vero matrimonio: è proprio l'universalità dell'istituto matrimoniale – e la sua sacralità in quanto Dio ne è l'autore –, la compiuta realizzazione dell'*ordinatio naturalis* del *foedus* matrimoniale che consente di oltrepassare le distanze tra gli sposi, guidandoli alla serenità ed alla coesione coniugale. Anzi, attualmente, «Di fronte (...) alla contestazione del carattere eterosessuale e tradizionale del matrimonio e della famiglia, questa integrazione tra religioni che, pur con le loro differenze, vedono la famiglia stessa come formata da uomini e donne e figli da essi procreati nel contesto del matrimonio, cosa oggi tutt'altro che scontata come un tempo, può dare forze e linfa nuove a un istituto che in Occidente sta attraversando un momento di non lieve disorientamento e crisi»¹⁰⁹.

Ricordiamo infine che qualora gravi difficoltà si oppongano all'osservanza della forma canonica, l'Ordinario del luogo della

¹⁰⁸ GIOVANNI PAOLO II, Discorso pronunciato all'udienza al Tribunale della Rota Romana in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2001, in *L'Osservatore Romano*, 2 febbraio 2001, p. 7.

¹⁰⁹ L. MUSSELLI, *Le coppie coniugali miste: problemi e soluzioni in ambito canonico*, cit., p. 308.

parte cattolica ha il diritto di dispensare da essa in singoli casi, salva, per la validità, una qualche forma pubblica di celebrazione (can. 1127, § 2¹¹⁰). Al proposito si è ammonito: «Nella dispensa dalla forma canonica nel matrimonio di una donna cattolica con un uomo musulmano è importante aggiungere la clausola: “*dummodo consensus ab utraque parte personaliter manifestetur*”. Non è sufficiente, infatti, la sola forma pubblica della celebrazione, quando da questa celebrazione fosse esclusa la donna, il cui consenso viene manifestato dal *wali*, cioè dal suo procuratore matrimoniale e non da lei personalmente, come tuttora è prassi presso i musulmani di alcuni riti»¹¹¹. Si tratta di esaminare attentamente la “sostanza”, per così dire, di ogni situazione per appurarne la coerenza con i capisaldi del diritto matrimoniale accolto dalla Chiesa: il matrimonio islamico potrebbe infatti non corrispondere proprio *quoad substantiam* al c.d. matrimonio per procura consentito e regolato altresì nell’ordinamento canonico, nel quale si riscontra una rappresentanza cosiddetta impropria, in ordine alla mera dichiarazione del consenso del contraente, e non una rappresentanza propria in ordine alla volontà¹¹², come quella invece che sarebbe talora attuata (ma non sempre) dal *wali* secondo il diritto di alcune scuole musulmane, laddove potesse sostituire o integrare la volontà della nubente¹¹³. Ciò sarebbe

¹¹⁰ Il can. 1127 si riferisce anch’esso ai matrimoni misti: ma il can. 1129 sancisce che le disposizioni di cui ai cann. 1127 e 1128 si devono applicare anche ai matrimoni ai quali si oppone l’impedimento di disparità di culto, di cui al can. 1086, § 1. Il § 2 del can. 1127 sancisce che qualora gravi difficoltà si oppongano alla osservanza della forma canonica, l’Ordinario del luogo della parte cattolica ha il diritto di dispensare da essa in singoli casi, previa consultazione, però, dell’Ordinario del luogo in cui viene celebrato il matrimonio, e salva, per la validità, una qualche forma pubblica di celebrazione; spetta alla Conferenza Episcopale stabilire norme per le quali la predetta dispensa venga concessa per uguali motivazioni.

¹¹¹ J. PRADER, *Il matrimonio in Oriente e in Occidente*, cit., p. 139.

¹¹² Cfr. G. BONI, *La manifestazione del consenso matrimoniale e il matrimonio per procura e per interprete* (cann. 1104-1106), in *Diritto matrimoniale canonico*, II, a cura di P.A. BONNET e C. GULLO, Città del Vaticano, 2003, p. 605 ss.

¹¹³ In generale su parti e consenso nel contratto di matrimonio nel diritto islamico cfr. la esposizione di R. ALUFFI BECK PECCOZ, *Il matrimonio nel diritto islamico*, cit., p. 184 ss., che si sofferma altresì sulla formazione e manifestazione della volontà matrimo-

inconcepibile nel sistema matrimoniale canonico, incentrato sul principio cardine dell'assoluta insostituibilità del consenso di entrambi i nubendi: in particolare deve perciò accertarsi la sussistenza di una libera volontà nuziale della donna – escludendosi altresì ogni sorta di *coactio ad nuptias* –, in assenza della quale il matrimonio è invalido. Laddove inoltre le nozze si contraessero in paese islamico risalta ancor più limpidamente l'importanza della consultazione (prescritta dal § 2 del can. 1127 come previa al rilascio della dispensa¹¹⁴) da parte dell'Ordinario del luogo della parte cattolica dell'Ordinario del luogo in cui viene celebrato il matrimonio, il quale ha cognizione e dimestichezza di luoghi, persone, costumi e leggi civili, fornendo quindi un giudizio indispensabile. In merito all'opportunità (causa) della dispensa dalla forma canonica, si può notare che se in alcune circostanze può essere conveniente, ad esempio per ragioni di discrezione e riserbo, per la refrattarietà e la renitenza della parte musulmana e della sua famiglia, tuttavia la forma mantiene inalterata la sua funzione, che spinge a procedere con oculatezza nell'affrancare da tale obbligo. Qui in particolare ci pare affiori con forza la sua capacità di condensare la fisionomia genuina del matrimonio, se così si può dire: la dispensa dalla forma può infatti, oltre che appannare l'indole sacra del matrimonio, contribuire a diminuire la visibilità sociale del suddetto matrimonio e, di conseguenza, a minimizzare il valore degli impegni assunti dalle parti¹¹⁵.

Se la celebrazione avviene in forma canonica¹¹⁶ non è inter-

niale della donna, affermando tra l'altro: «Nel *fiqh*, l'intervento del tutore costituisce dunque la regola ed è facile comprendere come nei fatti il *wali* finisca per guidare, o almeno partecipare, alla scelta della donna. I giuristi parlano a questo proposito di associazione della donna e del *wali* nella scelta matrimoniale (...). //Ciò non stupisce, se si considera che il matrimonio è inteso dal diritto islamico, oltre come l'unione di due vite, come l'alleanza tra due famiglie».

¹¹⁴ Tale consultazione è richiesta *ad validitatem*.

¹¹⁵ Cfr. M. BORRMANS, *L'avvenire dei matrimoni misti islamo-cristiani in Italia*, cit., p. 145.

¹¹⁶ Riguardo alle *Indicazioni I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia* (29

detto dal can. 1127, § 3¹¹⁷, «che l'*Imam* o il *Kadi* possano, “dietro l’approvazione dell’Ordinario del luogo e con le dovute cautele onde evitare il pericolo di disorientamento”, essere presenti alla celebrazione liturgica del matrimonio per fare quello che è consentito fare al ministro cristiano acattolico, cioè indirizzare parole augurali agli sposi e recitare insieme delle preghiere che per il loro contenuto possano essere comuni anche ai cattolici»¹¹⁸. Non sfugge la portata emblematica di questo gesto all’insegna della concordia, un gesto che può essere foriero di più ampie possibilità di incontro amichevole. Occasione propizia e privilegiata è la nascita di una famiglia, constatando «una volta in più come la famiglia – anche quella famiglia incipiente nel matrimonio – possa servire da punto di riferimento, comune e come

aprile 2005) della Presidenza della C.E.I. M. RIVELLA, *I matrimoni fra cattolici e musulmani in Italia. Le indicazioni della Presidenza della CEI*, cit., p. 333, osserva: «Quanto alla forma della celebrazione, le *Indicazioni* rimandano al cap. III del nuovo *Rito del matrimonio* (4 ottobre 2002), previsto espressamente per le nozze tra una parte cattolica e una parte catecumena o non cristiana (n. 32). Nel percorso di elaborazione del documento è stata accantonata l’ipotesi di predisporre un apposito rito, che avrebbe richiesto l’approvazione da parte della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, ai sensi del can. 838 §§ 2-3. Del resto il rito ufficiale consente ampi margini di adattamento alle concrete situazioni». Cfr. anche le precisazioni di A. PERLASCA, *Le «Indicazioni» della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana concernenti i matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia*, cit., p. 865, in nota, nonché sulla dispensa dalla forma canonica p. 870 ss.

¹¹⁷ Per il can. 1127, § 3, è vietato, sia prima sia dopo la celebrazione canonica a norma del § 1, dar luogo a un’altra celebrazione religiosa del medesimo matrimonio nella quale si dia o si rinnovi il consenso matrimoniale; parimenti non si deve fare una celebrazione religiosa in cui l’assistente cattolico e il ministro non cattolico, celebrando ciascuno il proprio rito, richiedano insieme il consenso delle parti. Specifica la PRESIDENZA DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Indicazioni I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia* (29 aprile 2005), cit., n. 32, p. 151, che non è «vietata la cosiddetta “festa di matrimonio” islamica, purché non contenga elementi contrari alla fede della parte cattolica».

¹¹⁸ S. VILLEGIANTE, *Matrimonio cattolico e matrimonio musulmano: due mondi a confronto nel matrimonio dispari*, cit., p. 253. Cfr. quanto ha disposto la CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA nel *Decreto generale sul matrimonio canonico* (5 novembre 1990), in *Notiziario CEI*, cit., n. 51, p. 274: «Il ministro di culto acattolico può intervenire al rito cattolico partecipando attivamente alla liturgia della parola e alla preghiera comune. Eguale modo di partecipazione è possibile al sacerdote cattolico, invitato a partecipare al rito non cattolico, quando sia stata data la dispensa dalla forma canonica».

tale voluto indubbiamente da Dio, per qualsiasi credente, capace di superare, prima ancora di prospettarla, qualsiasi differenza perfino di carattere trascendente e religioso. Sempre è stato detto, anche nelle più alte istanze dottrinali, che nel dialogo interreligioso, come in qualsiasi altro spazio che riconosca il primato della carità, la *logica del cuore* deve aprire la strada alla ragione, quasi una *fides quaerens intellectum*¹¹⁹. La *quaestio* dell'unione tra un cristiano ed un non battezzato è «vecchia come la Chiesa stessa»¹²⁰, ma forse oggi è più che mai sentita in un'Europa percorsa da un «crescente esodo di popoli» quasi di «proporzioni bibliche»¹²¹, non più religiosamente omogenea e protesa non al soffocamento delle diversità, ma alla tutela ed alla valorizzazione dell'identità personale e dell'autonomia degli individui, della libertà di coscienza e di religione: in tale frangente epocale il matrimonio e la famiglia possono rappresentare un prezioso *luogo* elettivo di dialogo, ma a condizione che esso sia concepito e realizzato rettamente e senza ambiguità.

¹¹⁹ J.M. SERRANO RUIZ, *Famiglia e pluralismo religioso: note introduttive. Presupposti e prospettive nel sistema canonico*, cit., p. 101.


¹²⁰ J. TOMKO, *Aspetti teologici della problematica dei matrimoni misti*, cit., p. 447.

¹²¹ Parole usate da GIOVANNI PAOLO II, *Una sfida per la Chiesa*, Discorso al Pontificio Consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti, 11 aprile 1991, in *La Traccia*, XII (4 maggio 1991), p. 333.

QUADRO STATISTICO
dell'attività del Tribunale Ecclesiastico
Regionale Calabro nell'anno 2010


Cause pendenti inizio anno

Anno 2009	278
Anno 2010	266




Cause introdotte

Anno 2009	158
Anno 2010	155




Cause parente

Anno 2009	20
Anno 2010	10




Cause decise

Anno 2009	150
Anno 2010	166



Esito delle cause decise negli anni 2009 e 2010

	2009	2010
Affermative	134	150
Negative	16	16
<i>Totale</i>	<i>150</i>	<i>166</i>



Cause per capo di nullità - Dati relativi alle cause decise nell'anno 2010


	Aff.	Neg.	Tot.
Difetto di discrezione di giudizio	103	17	120
Esclusione della prole	43	14	57
Esclusione dell'indissolubilità	27	10	37
Errore su qualità della persona	14	9	23
Condizione de futuro	7	6	13
Incapacità ad assumere gli oneri coniugali	14	4	18
Timore incusso	4	1	5
Esclusione della fedeltà	0	5	5
Esclusione della dignità sacramentale	1	1	2
Esclusione totale del matrimonio	1	6	7
Simulazione totale del matrimonio	0	3	3
Impotenza	1	0	1
Dolo	3	1	4
Totale	218	77	295

Cause per capo di nullità - Dati relativi alle cause decise nell'anno 2010

	Aff.	Neg.	Tot.
Esclusione della prole da parte dell'uomo	15	7	22
Esclusione della prole da parte della donna	28	7	35
Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo	15	7	22
Esclusione dell'indissolubilità da parte della donna	12	3	15
Difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo	55	7	62
Difetto di discrezione di giudizio da parte della donna	48	10	58
Errore su qualità della persona da parte dell'uomo	7	4	11
Errore su qualità della persona da parte della donna	7	5	12
Timore incusso alla donna	4	1	5
Timore incusso all'uomo	0	0	0
Incapacità ad assumere gli oneri coniugali da parte dell'uomo	8	2	10
Incapacità ad assumere gli oneri coniugali da parte della donna	6	2	8
Esclusione della sacramentale da parte dell'uomo	1	1	2
Esclusione della sacramentale da parte della donna	0	0	0
Esclusione della fedeltà da parte dell'uomo	0	4	4
Esclusione della fedeltà da parte della donna	0	1	1
Condizione "de futuro" apposta dalla donna	3	4	7
Condizione "de futuro" apposta dall'uomo	4	2	6
Dolo da parte dell'uomo	3	0	3
Dolo da parte della donna	0	1	1
Simulazione totale del matrimonio da parte dell'uomo	0	2	2
Simulazione totale del matrimonio da parte della donna	0	1	1
Impotenza da parte dell'uomo	1	0	1
Impotenza da parte della donna	0	0	0
Esclusione totale del matrimonio da parte dell'uomo	0	1	1
Esclusione totale del matrimonio da parte della donna	1	5	6
Totale	218	77	295

Causa pendenti a fine anno


Anno 2009	266
Anno 2010	245



Causa decise con e senza assistenza legale



	2009	2010
Con presenza di Patrono di fiducia	105	113
Senza presenza di Patrono di fiducia	17	22
Con presenza di Patrono Stabile	35	43
Totale **	157	178

(**) Le cause risultano 157 e 178 perché in alcune ci è compresa del patrono di fiducia e del patrono stab



Cause decise iscritte alle Diocesi

	2009	2010
Reggio Calabria - Bova	35	41
Cosenza - Bisignano	35	31
Catanzaro - Squillace	23	31
Oppido - Palmi	5	7
S. Marco Argentano - Scalea	6	8
Mileto - Nicotera - Tropea	6	10
Crotone - S. Severina	8	7
Locri - Gerace	6	8
Cassano Jonio	7	6
Lamezia Terme	11	12
Rossano - Cariati	6	5
Lungro	2	0
Totale	150	166



Professioni dell'uomo - Dati relativi alle cause decise nell'anno 2010

Impiegato	30
Operario	25
Agenzie P. S./Carabinieri/Finanziere/Militare E.I.	20
Disoccupato	14
Medico	10
Commerciante	7
Agenzie di commercio	6
Insegnante	5
Aiutata	5
Avvocato/Magistrato	5
Istruttore	3
Imprenditore	3
Geometra	3
Parabrezza/Pizzaiolo	2
Meccanico	2
Artigiano	2
Studente	2
Cuoco	2
Ingegnere	2
Biologo	2
Bancaio	1
Commista	1
Operatore informatico	1
Calcolatore	1
Bibliotecaio	1
Cameriere	1
Barista	1
Bricciante agricolo	1
Commercialista	1
Tecnico	1
Parucchiere	1
Commesso	1
Consulente	1
Architetto	1
Macellaio	1
Farmacista	1
Totale	666

Professioni della donna - Dati relativi alle cause decise nell'anno 2010


Casalinga	37
Studentessa	24
Disoccupata	24
Impiegata	21
Insegnante	13
Commessa	10
Ragioniera	5
Avvocato/Magistrato	4
Medico	3
Giornalista	2
Biologa	2
Commerciante	2
Infermiera	2
Operaria	2
Segretaria	2
Farmacista	2
Parucchiere	2
Assicuratrice	1
Conduttrice televisiva	1
Commercialista	1
Ingegnere	1
Informatica scientifica	1
Agenzie di commercio	1
Stilista	1
Baby-sitter	1
Geometra	1
Totale	666

Durata della convivenza matrimoniale - Dati relativi alle cause decise nell'anno 2009 e 2010

	2009	2010
Da un mese a un anno	26	32
Da uno a due anni	22	24
Da due a tre anni	13	18
Da tre a quattro anni	12	15
Da quattro a cinque anni	10	12
Da cinque a sei anni	9	10
Da sei a sette anni	8	8
Da sette ad otto anni	8	8
Da otto a nove anni	7	5
Da nove a dieci anni	7	5
Da dieci ad undici anni	6	5
Da undici a dodici anni	6	5
Da dodici a tredici anni	5	4
Da tredici a quattordici anni	3	4
Da quattordici a quindici anni	3	4
Da quindici a sedici anni	2	3
Da sedici a diciassette anni	1	3
Da diciassette a diciotto anni	1	1
Da diciotto a diciannove anni	1	0
Totale	150	166
Valore minimo	1 mese	3 mesi
Valore massimo	18 anni	17 anni

Parti richiedenti. Dato relativo alle cause sentenziate

	2009	2010
Uomini	73	77
Donne	77	89
Totale	150	166



Età degli sposi all'atto del matrimonio



	2009	2010
Minorenni	5	3
Maggiorenni	145	163
Totale	150	166
Valore minimo	16 anni	16 anni
Valore massimo	54 anni	48 anni

Durata della causa - Dati relativi alle cause decise nell'anno 2009 e 2010

	2009	2010
Entro tre mesi	1	0
Entro quattro mesi	0	1
Entro cinque mesi	0	1
Entro sei mesi	0	5
Entro sette mesi	2	2
Entro otto mesi	0	7
Entro nove mesi	4	5
Entro dieci mesi	5	5
Entro undici mesi	8	7
Entro dodici mesi	9	2
Dopo un anno	69	81
Dopo due anni	33	25
Dopo tre anni	9	15
Dopo quattro anni	5	4
Dopo cinque anni	2	3
Dopo sei anni	3	0
Dopo sette anni	0	2
Dopo otto anni	0	1
Totale	150	166
Valore minimo	3 mesi	4 mesi
Valore massimo	6 a. 3 mesi	8 a. 2 m.

Dati relativi alle cause decise negli anni 2009 e 2010

	2009	2010
Cause pendenti anno precedente	278	266
Cause introdotte nell'anno	158	155
Cause decise	150	166
Cause perente	20	10
Cause pendenti a fine anno	266	245



Sintesi - periodo 1991 - 2010

Periodo '91 - '10	introdotte	decise	perente
Anno 1991	46	29	9
Anno 1992	71	32	0
Anno 1993	70	53	0
Anno 1994	101	65	21
Anno 1995	110	105	18
Anno 1996	109	112	13
Anno 1997	104	100	13
Anno 1998	162	70	10
Anno 1999	149	108	0
Anno 2000	160	100	12
Anno 2001	160	134	18
Anno 2002	133	133	9
Anno 2003	165	128	12
Anno 2004	154	138	29
Anno 2005	146	140	7
Anno 2006	180	144	10
Anno 2007	155	167	5
Anno 2008	150	188	13
Anno 2009	158	150	20
Anno 2010	155	166	10
Totale	2638	2281	229

PRAECLARO IUDICI

HUIUS TRIBUNALIS ECCLESIASTICI CALABRI

REVERENDISSIMO DOMINO

VINCENTIO ZOCCALI

QUI MUNUS

OMNI OPE ANIMI ATQUE SUMMO STUDIO

EXPLEVIT

GRATA BENEFICII MEMORIA

**SENTENZE DI PRIMA ISTANZA
DEL TRIBUNALE
ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO**

Allocuzione
del Santo Padre
Benedetto XVI

“Non esiste, pertanto, un matrimonio della vita ed un altro del diritto: non vi è che un solo matrimonio, il quale è costitutivamente vincolo giuridico reale tra l'uomo e la donna, un vincolo su cui poggia l'autentica dinamica coniugale di vita e di amore. Il matrimonio celebrato dagli sposi, quello di cui si occupa la pastorale e quello messo a fuoco dalla dottrina canonica, sono una sola realtà naturale e salvifica, la cui ricchezza dà certamente luogo a una varietà di approcci, senza però che ne venga meno l'essenziale identità. L'aspetto giuridico è intrinsecamente legato all'essenza del matrimonio. Ciò si comprende alla luce di una nozione non positivistica del diritto, ma considerata nell'ottica della relazionalità secondo giustizia. ”

(Agli Uditori della Rota Romana - 22 gennaio 2011)

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria

Catacen - Squillacen

Nullità di Matrimonio: E. - J.

- *Difetto di discrezione di giudizio da parte della donna attrice* (can. 1095 n. 2 c.j.c.)

Difensore del Vincolo: avv. Alfredo Travaglione

Sentenza definitiva di prima istanza del 24 marzo 2010

Coram Mons. Raffaele Facciolo

FATTISPECIE

E. appena 19enne, inizia un percorso di conoscenza e di frequentazione con J. di 25 anni.

E. è figlia unica, vive con la madre vedova in giovanissima età (26 anni) e da quando ha perso il papà (ad 8 anni) è stata senza punto di riferimento paterno e senza la gioia di condividere tempi ed affetti con fratelli o sorelle.

Non è mancato in lei l'iperprotezionismo della madre la quale, a sua volta, si sentiva censurata dai giudizi dei propri genitori nella conduzione di famiglia rispetto all'unica sua figlia.

Ma all'età di 20 anni E. resta incinta: vive questo dramma esi-

stenziale confidandolo alla sola madre che, pur essendo stata sempre contraria, ha dovuto far scattare i preparativi per il matrimonio riparatore.

Ed ancor qui un altro colpo di scena: E. ha un aborto spontaneo... ma tutti già sanno del prossimo matrimonio che deve essere celebrato perché nessuno dei parenti di E. era a conoscenza del perché del matrimonio.

La conflittualità interiore di E. è tale da non essere libera nella decisione e ancor più pesa su di lei tutto il patrimonio esistenziale pregresso che non le ha permesso di maturare verso il matrimonio il cammino necessario d'insieme a J. al fine di una conoscenza dei diritti-doveri coniugali.

Il matrimonio è stato celebrato dalla E. in un clima di "totale avversione: contro J., contro tutti e contro se stessa" (pag. 19/6).

Il matrimonio celebrato nella fragilità non poteva avere solide fondamenta e dopo 4 anni tutto finì: il marito andò via e si trovò sola, nella solitudine in cui si trovò quel giorno del matrimonio.

Il 19.06.2006 è stata omologata dal Tribunale Civile la separazione consensuale dei coniugi.

In data 7 novembre 2009 l'attrice ha presentato libello chiedendo la declaratoria nullitatis per l'immaturità della medesima. Nella stessa data è stato ammesso il libello e il 4 dicembre 2009 è stato formulato il dubbio nei seguenti termini:

«Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

Difetto di discrezione di giudizio da parte della donna attrice (can. 1095 n. 2 C.J. C.)».

L'istruttoria, affidata al sottoscritto Ponente, ha avuto inizio il 19 gennaio 2010 e in considerazione che la parte attrice dista pochi chilometri dal centro-diocesi è stata facilitata la composizione di un calendario che ha permesso tempi ragionevoli senza prolungare inutilmente la durata.

Si è avuta da parte del convenuto una chiusura inspiegabile verso il Tribunale inspiegabile:

- non risponde per la concordanza del dubbio (4.12.2009);

- non risponde per l'interrogatorio (1^a citazione 8.02.2010);
- non risponde per l'interrogatorio (2^a citazione 19.02.2010);
- dalla nota della Cancelleria (pp. 118) si evince il proposito del convenuto di dilazionare sine die la sua presenza.

Pertanto, in data 20 febbraio 2010 è stata decretata la sua assenza.

La parte attrice è stata sottoposta a perizia psicologica depositata in data 1 marzo 2010.

In data 9 marzo 2010 si è proceduto alla pubblicazione degli Atti e alla ricostituzione del Collegio.

Il 15 marzo 2010 è stata decretata la Conclusio in causa.

Il Difensore del Vincolo ha fatto pervenire le sue Animadversiones in data 22 marzo 2010.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di prima istanza.

IN IURE

Sul difetto di discrezione di giudizio: can. 1095 n.2 c.j.c.

“Sono incapaci di contrarre valido matrimonio: (*omissis*); 2° coloro che sono affetti da un grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti ed i doveri essenziali coniugali da dare ed accettare reciprocamente; (*omissis*)”.

Ne deriva l'importanza fondamentale di un valido consenso, che per essere tale deve essere consapevole del passo che col matrimonio si compie e delle gravi responsabilità che con tale passo si assumono.

Tale consapevolezza comporta anzitutto la conoscenza adeguata dell'oggetto del consenso che si pronunzia, e cioè della

essenza del matrimonio, nonché delle sue proprietà, dei suoi elementi e delle sue finalità essenziali.

Non si tratta, ovviamente, di una conoscenza di tali realtà astratta e/o teorica, ma di un discernimento pratico e critico, coerente, proporzionato alla importanza del contratto-sacramento che si va a celebrare. Si richiede, pertanto, da parte dei contraenti una maturità psico-affettiva tale da avere una adeguata comprensione e valutazione dei diritti-doveri coniugali essenziali. È infatti inconcepibile che ci si possa impegnare – e per tutta la vita, – ad assumere e mantenere le responsabilità che il matrimonio comporta senza averne avuto in partenza la debita consapevolezza.

Riportiamo qui, in merito, da una *coram FELICI diei* 3.12.1957: “*Unica mensura sufficientis consensus est discretio iudicii matrimonio proportionata. Nec sufficit facultas cognoscitiva quae sistit in apprehensione simpliciter veri, sed requiritur facultas critica, quae est vis iudicandi et ratiocinandi, et iudicia una componendi ut novum iudicium inde logice deducatur*”.

Si può, invero, essere anche capacissimi intellettivamente ed operativamente in altri settori, ma incapaci in ordine ai così gravi impegni derivanti dal matrimonio, essendo per un verso immaturi e per l'altro non in grado di mantenerli. Manca allora nel soggetto, effettivamente, quella consapevolezza e quel senso di responsabilità che sono essenziali anche per la semplice imputabilità ad esso di ciò che si fa o che non si fa.

Il difetto di discrezione di giudizio può essere provocato da diversi fattori, riferibili direttamente soprattutto alla sfera affettiva ed emotiva della persona, che però influiscono negativamente anche sulla sfera intellettuale e volitiva. Di solito esso non è attribuibile a cause patologiche. Lo è, piuttosto, a superficialità di carattere, a rigidità di educazione ricevuta in famiglia, a chiusure

verso il mondo esterno, a fragilità della volontà, ad impulsi negativi nei comportamenti, a condizionamenti vari specialmente da parte dei familiari, ecc... Queste situazioni impediscono nel soggetto la libertà interiore di scelta. Ne segue che il consenso, che pur si pronunzia, viene a mancare anche di questa sua connotazione essenziale.

Quanto a questa sorta di immaturità leggiamo in una *coram HUOT diei 18.7.1983*: “*Immaturitas, quicumque sint fines ubi incipit, totm personalitatem revera aliquando afficere ita potest ut vel cognitio critica rerum vel libera electio status vitae vel passionum aut naturalium inpetuum repressio seu gubernatio impossibilis reddatur. Quod autem evenit vel propter falsam familiarem vel socialem in puerizia aut iuvntute institutionm vel propter innatam quamdam psychicam perturbationem*”.

La prova della presenza in una persona del difetto di discrezione di giudizio si ha tramite soprattutto l'attenta e concreta valutazione delle deposizioni sia delle parti in causa sia dei testi informati sui fatti e degni di fede. È necessario però, in cassi del genere, il parere competente di esperti, i Periti che esaminano gli Atti di causa e possibilmente visitano il soggetto interessato e presentano poi la loro relazione al Tribunale.

Insegna a questo proposito la giurisprudenza della Rota Romana: ‘*Ut contrahentes naturam et vim coniugalis contractus intelligere valeat, maturitas cognitionis et libertatis contractui proportionata habere debet, cuius gradus indirecte determinatur ratione habita obiecti formalis consensus matrimonialis. Contrahens enim capax esse debet percipiendi, aestimandi, ponderandi atque sese libere determinandi ad coniugale consortium instaurandum, perpetuum et exclusivum, ad prolem generandam et educandam ordinatum, voluntati immuni seu libera non tantum ab externa coactione, sed etiam a coercitione psychica interna, idest cum plena facultate eligendi adeo et iura et officia coniugalia*

assumantur et concedantur scienter et libere' (in una *coram* Ragni, diei 15.01.85).

Su questo fondamentale aspetto, la giurisprudenza Rotale insegna che: 'Immaturitas, quæ nuncupatur 'affectiva' (non confundenda cum immaturitate iudicii), est signum cuiusdam perturbatio- nis affectuum, rarius adeo gravioris; attamen certis in casibus gra- dum attingit non spernendum, ita ut mens contrahentis graviter perturbetur, et inde deficiat vera electio. Invenitur apud personali- tates immaturas variis ex causis quæ non necessario ad gradum patologicum pervenire debent'.

Gli effetti di tale quadro esistenziale, non possono che essere, quelli che seguono: 'Propter enim earum radicitus instabilitatem, suggestionabilitatem, conflictualitatem, mutabilitatem affectionis, incapacitatem tolerandi frustrationes, consensu matrimonialis nonnunquam et libertate non gaudet quæ necessaria est ad eli- gendum statum vitæ, etiam in subiectis quæ phænomena psyco- pathologica proprie dicta non ostendunt vel stricte nevrotica dici nequeunt. Reducitur itaque immaturitas affectiva gravis ad defec- tum internæ libertatis, quæ impedit sufficientem deliberationem, cum nempe contrahens ob destructam harmoniam personalitatis impetui impulsio- nis ab extrinseco provenientes resistere non valet' (in una *coram* Palestro, 28.06.89).

IN FACTO

Il Collegio ha deciso di sentenziare pro nullitate matrimonii, in praesenti casu, avendo raggiunto la certezza morale della prova sia ex testimonialibus, sia ex circumstantiis e sia ex actis peritalibus.

Pertanto, si riscontra in atti la situazione della immaturità psico- affettiva della parte attrice con annessa mancanza di libertà interna.

1. Età e condizioni psicologiche:

a) *La medesima parte attrice* così depone:

– "Io avevo l'età di 19 anni e 8 mesi" (pag. 17/2);

- *“Mia madre rimase vedova, quando io contavo 8 anni” (pag. 18/3);*
- *“mia mamma si prese la responsabilità di me, unica figlia... io avvertivo questo suo iperprotezionismo come soffocante” (pag. 18/3);*
- *“avvertivo negativamente la mancanza di riferimento paterno: soffrivo di solitudine, avevo bisogno di un fratello o di una sorella; invece ero costretta a trovare compagnia nelle case degli altri” (pag. 18/3).*

b) *I testi familiari confermano tale situazione:*

- *“ella era stata sempre all’ombra di sua madre, che la teneva come perla preziosa, perché figlia unica e orfana di padre” (pag. 23/9);*
- *“non ho condiviso la sua avventura affettiva in quanto la ritenevo ancora giovane di età e immatura per il ruolo verso cui poteva andare” (pag. 27/3);*
- *“ero madre, padre ed anche rigida vigilessa su mia figlia” (pag. 28/4);*
- *“la madre è rimasta vedova ed ha curato il papà del marito e “il gioiellino” che era E.” (pag. 31/4);*
- *“orfana di padre, coccolata da madre ed imbrigliata dai loro affetti” (pag. 35/8).*

2. *Circostanze determinanti il matrimonio celebrato col difetto di discrezione di giudizio.*

c) *la gravidanza inattesa:*

- *“Ci sono stati rapporti intimi tanto da restare incinta” (pag. 19/5);*
- *“mia figlia era rimasta incinta. Tale motivo mi ha fortemente distrutta: erano crollati tutti i miei sforzi di lavoro per tutelare la “mia unica bambina” (pag. 28/6);*
- *“E. era rimasta scioccata da questo evento” (pag. 28/6).*

d) *L'aborto spontaneo*

- *“L'essermi trovata incinta mi ha stravolto perché con J. non avevamo effettuato nessun progetto di matrimonio. Dopo l'aborto ero in preda di un'avversione totale: contro J. e contro tutti e contro me stessa” (pag. 19/6). Dentro di me c'era un buio totale ed ero interiormente distrutta” (ibid.);*
- *“anche questo fatto (l'aborto) l'ha ulteriormente traumatizzata. Intanto l'inattesa gravidanza aveva messo in moto il meccanismo dei preparativi matrimoniali che non sono stati fermati dal successivo aborto” (pag. 29/6).*

3. Grado di immaturità della parte attrice in actu celebrationis matrimonii.

- *“Le mie condizioni psichiche ed affettive erano sottozero (pag. 19/8).*
- *“Non avevo dentro di me una mia libertà interiore: sono stata catapultata al matrimonio, senza che io me ne rendessi conto” (pag. 20/6);*
- *“Si è verificato l'evento che mi ha travolto senza una mia condivisione della vita matrimoniale” (pag. 20/7);*
- *“Gravidanza ed aborto spontaneo mi hanno distrutto: piangevo, mi buttavo a terra” (pag. 20/8).*
- *“C'era in lei la confusione mentale per il trauma psico-affettivo di una gravidanza inattesa e non voluta. C'era in lei l'inesperienza proveniente dalla giovane età di più che ventenne. C'era in lei la carenza di una presenza insostituibile come punto di riferimento di coppia madre-padre” (pag. 29/8).*

A queste testimonianze fa riscontro con linguaggio tecnico ma molto significativo la relazione della psicologa che così annota:

- *immatura soprattutto per l'iperprotezionismo materno (pag. 84/1);*

- inficiate le sue capacità critiche e di giudizio dal trauma dell'aborto spontaneo (pag. 84/2);
- frastornata dagli eventi che in pochi mesi hanno travolto la sua vita (pag. 85/3);

Tutto questo precedentemente considerato, in jure et in facto, Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTA

della nullità del matrimonio celebrato tra E. e J., e ritenendo che al dubbio propostoci:

*“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:
Difetto di discrezione di giudizio da parte della donna attrice
(can. 1095 n. 2. c. j. c.)”.*

si debba rispondere

AFFIRMATIVE.

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 24 marzo 2010

Mons. Raffaele FACCILOLO, *Ponente*
Mons. Ercole LACAVA
Mons. Antonino DENISI

Diac. Pasquale CUZZILLA, *Notaio*

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria

S. Marci Argentanen - Scaleen

Nullità di Matrimonio: G. - M.

- *Condizione de futuro apposta dall'uomo attore (can. 1102 § 1 c.j.c.)*
- *Esclusione del bonum prolis da parte dell'uomo attore e/o della donna convenuta convenuto (can. 1101 § 2 c.j.c.)*
- *Esclusione del bonum sacramenti da parte dell'uomo attore e/o della donna convenuta convenuto (can. 1101 § 2 c.j.c.)*
- *Grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo attore (can. 1095 n. 2 c.j.c.)*
- *Grave difetto di discrezione di giudizio da parte della donna convenuta (can. 1095 n. 2 c.j.c.)*
- *Incapacità dell'uomo attore ad assumere gli oneri essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (can. 1095 n. 3 c.j.c.)*

Difensore del Vincolo:

Avv. Erika Ferraro

Patrono di parte attrice

Avv. Francesco Quattrone

Patrono di parte convenuta

Avv. Sante Luca Roperto

Sentenza definitiva di prima istanza del 6 novembre 2010

Coram Sac. Antonio Morabito

FATTISPECIE

Nell'anno 2002 si conobbero tramite "*internet*" i giovani coetanei G. e M., entrambi calabresi e professionisti. Essi s'incontrarono per la prima volta, si piacquero e poi presero a frequentarsi. Nel dicembre 2003 si fidanzarono ufficialmente.

Nel periodo pre-nuziale non ci fu una vera e propria convivenza, ma soltanto il ripetersi di "*viaggi di piacere*" in località famose dell'Italia meridionale.

Nell'insieme il fidanzamento dei due sarebbe trascorso in modo piuttosto sereno se non fosse insorto, a un certo momento, un problema la cui soluzione esigeva un compromesso, che non ci fu.

Tale problema consisteva nella fissazione stabile della dimora coniugale, visto che la donna la desiderava laddove già abitava e l'uomo ambiva fissarla nel luogo dove aveva il lavoro di ricerca universitaria.

Rimasto insoluto un siffatto problema, esso, tuttavia, non sarà d'impedimento alla già programmata celebrazione del coniugio, ma ne costituirà un vero "*pomo della discordia*" con ripercussioni negative sul rapporto tra i due.

A riprova di ciò, è il caso di rammentare che, di fronte al tergi-versare di M, G., esasperato, avrebbe posto alla stessa sotto condizione il domicilio prescelto, escludendo la procreazione finché detta condizione non si fosse verificata.

Quanto al resto (intesa tra i due e concezione matrimoniale), G. ha fatto sapere che verso M. non sentiva attrazione fisica (causa l'obesità di lei) ma ne apprezzava le qualità morali, quali sincerità, dolcezza, lealtà.

Il tema di matrimonio, egli, inoltre, opinava che il medesimo non possa considerarsi indissolubile in assenza di qualità morali di una o ambo le parti, e di tale concezione avrebbe edotto M..

Con tali antefatti, la coppia si avviava a compiere il passo della celebrazione del matrimonio, non omettendo la frequentazione del corso preparatorio prenuziale e avviando, nel contempo, i

preparativi nuziali, i quali, inizialmente ebbero luogo nella località di residenza di M., nella prospettiva di passare altrove.

Il matrimonio dei due risulta celebrato fuori regione, il 4.12.2004, con rito concordatario e scelta del regime di separazione dei beni patrimoniali.

Alla cerimonia nuziale parteciparono i rispettivi parenti e amici delle parti, raggiungendo un eccessivo numero di invitati (116).

I novelli sposi non rinunciarono al viaggio di nozze, durante il quale non si sa bene cosa, in realtà, sia accaduto sul piano sessuale, dato che l'uomo ha parlato di avvenuta consumazione del coniugio, mentre la donna l'ha negata, incolpandone il partner.

Al rientro dal viaggio, la coppia in questione si adattava ad una sistemazione abitativa provvisoria in un piccolo centro, tra i familiari della sposa, in attesa degli sviluppi della situazione. Col passare del tempo, il contrasto sul domicilio coniugale, anziché risolversi si acuiva sempre di più, con ricaduta negativa sull'andamento del ménage coniugale.

A ostacolare l'instaurarsi della "*communio vitae*" propria dei coniugi, si aggiunsero difficoltà copulatorie di cui – a detta della sposa – sarebbe stato afflitto G., sospettato d'impotenza e rinvenuto privo d'un testicolo.

Disattendendo le pressioni muliebri volte a farsi visitare da un andrologo, G. spingeva M. verso l'exasperazione, desiderosa com'era di diventare madre.

Pur con queste e altre difficoltà di varia natura, la convivenza coniugale si protrasse per circa un anno e mezzo, sino a quando in occasione d'un viaggio per partecipare alla celebrazione delle nozze di amici, M. rientrava a casa da sola, mentre il marito si fermava presso i genitori, non dando notizie di sé, per qualche tempo. Si era a fine luglio 2006.

Alle lamentele di M. espresse nella lettera del 9.8.2006, allegata agli atti, G. non dava risposta, lasciando così intendere che ormai la sua unione coniugale era naufragata. In effetti è stato così, e, tra l'altro, l'unione è rimasta sterile.

L'iniziativa della separazione legale è stata presa da G. princi-

palmente per l'insoluto problema del domicilio coniugale, sottoposto, a suo dire, a condizione, ma, più in generale, per la mancanza dei presupposti volti a far sorgere il "*consortium totius vitae*".

Il tribunale civile ha trattato la causa, autorizzando i coniugi a vivere separati.

Svolgimento del processo

Con libello datato 1.9.07, G., tramite il suo patrono, si rivolgeva a questo nostro tribunale denunciando il fallimento del suo matrimonio e chiedendo, nel contempo, la declaratoria di nullità del medesimo a motivo d'una condizione apposta e non adempiuta, nonché per esclusione dell'indissolubilità e della prole "*ab utraque parte*", ai sensi dei canoni 1102/1 e 1101/2 c.j.c..

- Costituito il collegio giudicante il 22.10.2007, modificato il 12.1.2008, il 3.6.2008 e il 17.9.2010;
- constatata la competenza del tribunale "*ratione domicilii partis conventae*";
- decretata il 22.10.2007 l'ammissione del libello e l'indicazione del difensore del vincolo, si procedeva il 23.11.2007 alla contestazione della lite e concordanza del dubbio, che veniva stabilito come sopra detto.

La sposa, una volta venuta a conoscenza dell'ammissione del libello e del suo contenuto, in data 9.11.2007 si costituiva in giudizio con proprio patrono, dando mandato all'avv. Sante Luca Roperto e sostenendo l'infondatezza dei capi di nullità invocati nel libello.

Intanto, in data 12.1.2008 si decretava l'apertura dell'istruttoria del caso, la quale si preannunciava alquanto tormentata per una serie di ragioni, tra cui segnaliamo qui la sede di escussione di parti e testi (Reggio C., Lamezia T., Scalea); le reiterate ricostituzioni del collegio giudicante, peraltro fatte oggetto d'un "*ricorso incidentale*" avanzato dal patrono di p.c.; la sospetta inconsumazione del coniugio ipotizzata a seguito della deposizione di M.;

la susseguente richiesta di sospensione del processo da parte del suo patrono al fine di accertamento della sospetta impotenza maschile; la aggiunta di altri capi di nullità (c. 1095/2-3), richiesti dai rispettivi patroni delle parti in causa, a seguito della pubblicazione degli atti il 13.2.2010.

Accogliendo le due istanze patronali, il tribunale provvedeva alla aggiunta del nuovo canone 1095/2-3 a carico della coppia in questione, sicché in data 9.3.2010 si procedeva alla ricontestazione della lite, nel mentre il dubbio veniva definitivamente così formulato:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

1. Condizione *de futuro* apposta dall'uomo attore (can. 1102 § 1 c.j.c.);
2. Esclusione del *bonum prolis* da parte dell'uomo e/o della donna (can. 1101 § 2 c.j.c.);
3. Esclusione del *bonum sacramenti* da parte dell'uomo e/o della donna (can. 1101 § 2 c.j.c.);
4. Grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo attore (can. 1095 n. 2 c.j.c.);
5. Grave difetto di discrezione di giudizio da parte della donna (can. 1095 n. 2 c.j.c.);
6. Incapacità dell'uomo attore ad assumere gli oneri essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (can. 1095 n. 3 c.j.c.).

Tenendo presente l'aggiunta prima menzionata, il G. I. procedeva alla nomina del perito d'ufficio, che cadeva sulla psicologa Carmela Bonifati di Castrovillari (CS), psicologa che veniva incaricata di periziare la coppia in questione, avvalendosi anche degli Atti (decr. del 26.4.2010).

Il lavoro peritale veniva effettuato a fine giugno, e consegnato al tribunale, nella forma consueta, il 14.7.2010.

A questo punto la doppia perizia veniva allegata al Supplemento d'istruttoria già posto in essere a seguito dell'aggiunta del c. 1095 e - non essendo prevista la riaudizione

delle parti e di testi – di esso si decretava la pubblicazione (15.7.2010), cui faceva seguito la “*conclusio in causa*” (decr. del 17.9.2010).

Una volta terminata la fase istruttoria, si passava a quella dibattimentale, nella quale agivano – ognuno “*pro suo munere*” – i patroni delle parti e il difensore del vincolo del nostro tribunale.

Recepite le loro memorie difensive nel novembre 2010, si poteva andare alla decisione della causa in oggetto, decisione che si è avuta in data 6.11.2010, con pronuncia *affermativa* per l'uomo ex can. 1095 par. 2, e *negativa* per tutti gli altri capi invocati, e prima menzionati.

Ora spetta a Noi giudici rispondere ai dubbi concordati, con sentenza definitiva in prima istanza.

IN IURE

DE CONDICIONE DE FUTURO

Col termine *condicio* s'intende, si sa, una circostanza o qualità personale dal cui verificarsi o meno, o rinvenimento o meno nella comparte, si fa dipendere la validità o meno del matrimonio.

Il legislatore canonico ha affrontato tale argomento nel can. 1102, riducendo a n. 2 le ipotesi di consenso matrimoniale condizionato, che sono le seguenti: a) *condicio de futuro*; b) *condicio de praesenti vel praeterito*. Egli ha pure statuito che la *condicio de futuro* rende *invalido* il coniugio a prescindere che la circostanza apposta in condizione si sia verificata o meno, mentre l'altra forma di condizione è resa conciliabile col matrimonio, previa licenza scritta dell'Ordinario del luogo (c. 1102/3).

La *condicio* apposta al matrimonio si suole distinguere in *sospensiva* – *risolutiva* – *potestativa* a seconda che la stessa abbia come effetto la sospensione del valore del coniugio o la sua risoluzione, o che sia o no in potere del nubente.

Quanto alla condizione *potestativa*, c'è da aggiungere che essa non presenta una collocazione stabile, in quanto a volte viene classificata quale condizione *de praesenti*, a volte, *de futuro*, fermo restando che essa è nella possibilità/disponibilità del contraente, e non collegata al caso.

Tenendo presente la cennata tipologia della *condicio* apposta al matrimonio, è da rilevare, altresì, che elemento essenziale della stessa condizione è *il dubbio* almeno iniziale, imperniato, come s'è detto, su qualche circostanza o qualità personale della comparsa, e ciò differenzia la *condicio* dall'errore "*in qualitate personae*".

A ben vedere, mentre il nubente che ricorre al consenso condizionato è dubbioso in vista del futuro coniugale, il nubente errante, invece, è sicuro ed agisce in tale stato d'animo (al riguardo, cf. Sent. C. AGUSTONI, 10.7.1984, in una PARISIEN).

Dovendosi provare in questa sede l'asserito consenso nuziale condizionato, è da rilevare che, solitamente, si fa ricorso al seguente duplice criterio: *aestimatiois et reactionis*.

Col *criterium aestimationis* s'intende acclarare quale importanza (se lieve o seria) il nubente abbia accordata all'evento dedotto in condizione, mentre col *criterium reactionis* si pone l'accento sulla condotta tenuta dal soggetto allorquando ha saputo o verificato di persona che la circostanza dedotta in condizione non si è realizzata.

Elemento probante dell'avvenuta apposizione della condizione al consenso matrimoniale, nonchè della notevole importanza a essa accordata, può essere, ad esempio, l'immediata rottura della convivenza coniugale.

A una reazione così drastica (e drammatica) è difficile negare una valenza di prova giudiziale, semprechè connessa con l'effettiva apposizione della condizione al momento della celebrazione delle nozze.

"*Probatio in iudicio assertae condicionis* - si afferma in una sentenza rotale - ... *haec tria importat: a) condicionem ipsam fuisse appositam; b) non revocatam; c) non purificatam seu*

impletam. In primis directe probatur per verba ipsius contrahentis, qui eam aiecisse dicitur; a testibus fide dignis, de audito proprio, in iudicio confirmata; indirecte evincitur tum ex modo, quo, post nuptias se gesserit ut primum cognovit condicionem appositam non esse verificatam” (c. STANKIEWICZ, 30.1.1992).

DE EXCLUSIONE BONORUM INDISSOLUBILITATIS ET PROLIS

A. È bene tener presente preliminarmente che, in tema di simulazione del consenso nuziale, si riscontra, nel contraente, una difformità tra l'interno volere e la sua estrinsecazione al momento della celebrazione delle nozze, e tale difformità può avere ad oggetto o il matrimonio in sè e per sè (simulazione *totale*) o una proprietà o elemento essenziale di esso (simulazione *parziale*).

Riferendoci subito alla proprietà dell'indissolubilità del vincolo, è da rilevare che essa, ai fini della validità del coniugio, non può essere rigettata, in quanto materia sottratta alla facoltà /discrezione del nubente, stante la sua essenzialità.

In pratica, è accaduto e accade, tuttavia, che la perpetuità del vincolo coniugale viene esclusa al momento del matrimonio; il che, se avviene mediante *atto positivo di volontà*, ha l'effetto di invalidare il matrimonio medesimo.

Da notare che l'esclusione di cui sopra, pur presentandosi multiforme, sortisce lo stesso effetto invalidante, come si afferma nella seguente sentenza rotale: “*Exclusio boni sacramenti, seu vinculi indissolubilitatis, absoluta vel hypothetica, actualis vel virtualis, implicita vel explicita, in pactum deducta vel non, si per actum voluntatis positivum est patrata, matrimonium invalidum reddit, quia agitur de detrectatione essentialis proprietatis coniugii, quae contrahentium potestati omnino subducta est”* (c. BRUNO, 24 - 11 - 1995).

Intendendosi per atto una sorta di transito, di passaggio dall'inerzia al moto, e per *positivo* un qualcosa di prevalente, determinato e specifico (c. FERRARO, 11.5.1985), si fa notare,

nella giurisprudenza rotale, che un tale atto “*difficulter nota positivitatis ornatur nisi adfuerit in simulante gravis et proportionata ratio exclusionem vinculi perpetuitatis inducens; sc. ... simulationem evinci non posse absque congrua causa ex actis emergente ...*” (c. BRUNO, 23.7.1982).

Assodata la connessione esistente tra la positività dell'atto volitivo e la “*causa simulandi*”, è richiesto, altresì, che si ponga la dovuta attenzione a che non si confonda l'atto positivo di volontà con altri fattori simili, quali il semplice errore (c. 1099), la previsione del fallimento del matrimonio, la mentalità genericamente divorzista di uno o entrambi i nubenti, l'intenzione abituale o interpretativa (cfr. Sent. C. DE JORIO, 14.4.19 c. BRUNO, 23.7.1982).

Assodata la connessione esistente tra la positività dell'atto volitivo e la “*causa simulandi*”, è richiesto, altresì, che si ponga la dovuta attenzione a che non si confonda l'ato positivo di volontà con altri fattori simili, quali il semplice errore (c. 1099), la previsione del fallimento del matrimonio, la mentalità genericamente divorzista di uno o entrambi i nubenti, l'intenzione abituale o interpretativa (cfr. Sent. C. DE JORIO, 14.4.1984).

In più, in caso di rifiuto della perpetuità del vincolo in forma ipotetica (“*si casus ferat*”), è da tener presente che detta esclusione ammette tanto la speranza che tutto vada bene in costanza di matrimonio quanto il tentativo di salvataggio dell'unione in caso di crisi di quest'ultima, magari predisponendosi alla procreazione, prima rinviata (al riguardo, cfr. Sent. c. BOCCAFOLA, 20.5.1999).

In sintesi, si può ritenere che il matrimonio è nullo per esclusione del “*bonum sacramenti*” non perchè il nubente lo reputa solubile erroneamente (c. 1099) o ne preveda il naufragio a breve o lungo termine, ma perchè lo vuole tale, dato che ciò che conta per lui non è l'opinione che si è fatta del matrimonio-istituzione, ma la volontà “*discendendi a comparte*” e “*evadendi vinculum*”; il che restringe e limita il consenso matrimoniale, il quale deve'essere, invece, integro, per potersi configurare, come si richiede, un vero atto umano, e non un mero “*actus hominis*”.

B. Soffermadosi ora brevemente sull'esclusione del "*bonum prolis*", è opportuno non trascurare il fatto che, solitamente una siffatta esclusione la troviamo abbinata a quella dell'indissolubilità del vincolo, per la ragione che quando il nubente si riserva il diritto di rompere, all'occorrenza, la convivenza e tornare libero, si ravvisa nella prole un ostacolo nel raggiungimento di tale obiettivo, e perciò la si evita in costanza di matrimonio.

È noto, altresì, che il *bonum prolis* ha il suo perno sullo *ius in corpus*, tipico dello stato coniugale, diritto non illimitato in quanto "*in matrimonio non datur vero dominium in corpus alterius partis, sed proprie datur ius ad usum corporis, seu rectius ad copulam, nempe ad actum coniugalem per se aptum ad prolis generationem, ad quem, natura sua, ordinatur matrimonium ...*" (c. PALESTRO, 29.1.1986).

A proposito sempre dello *ius in corpus*, in questa sede è stata da tempo adottata e assimilata la distinzione tra *ius et exercitium iuris*, distinzione di cui bisogna prendere atto e tener conto, dato che soltanto la mancata donazione-accettazione dello *ipsum ius* rende nullo il matrimonio.

Al fine di acclarare se, nel caso concreto, sia stata esclusa l'una o l'altra forma dell'avversione alla procreazione, si rileva, nella giurisprudenza rotale, che "*quaestio tamen est facti, cuius solutio ex actis et probatis est repetenda ... ratione habitae qualitatis causae motivae, ob quam prolis generatio dilata sit ...*" (c. PALESTRO, 29.1.1986).

A proposito di "*causa motiva*", va rilevato che una "*procrastinatio*" alias rinvio temporaneo della procreazione senza vero condizionamento, non intacca la validità del consenso nuziale, potendo essere, qual rinvio, ascrivibile all'ambito della paternità/maternità responsabile, non proprio sconosciute nel nostro tempo.

Passando ora alla prova giudiziale dell'asserita esclusione del "*bonum prolis*" da parte del singolo o della coppia, è da dire che essa si raggiunge non dalla constatazione che una determinata unione coniugale è rimasta sterile, bensì dalla dimostrazione che il rifiuto dei figli è stato voluto e originato dalla non

donazione/accettazione dello *ius in corpus* ad opera di uno o entrambi i contraenti, stante la prassi giudiziaria canonica di non considerare invalidante l'esercizio dello "*ius in corpus*" escluso.

Tale distinzione – che a taluno può apparire scolastica e astratta – ha, nondimeno, una sua ragion d'essere ove si consideri che l'esclusione dello *ipsum ius* entra nel consenso nuziale rendendo nullo il matrimonio, nel mentre l'esclusione dell'*exercitium iuris* non vi entra in quanto è valutato come un abuso del diritto già concesso, abuso che, come tale, esula, a rigore, dal consenso matrimoniale (in proposito si veda la sent. c. DE LANVERSIN, 10.11.1992).

Nonostante la su riportata motivazione, la distinzione di cui sopra resta un nodo difficile da sciogliere in questa sede, e la difficoltà aumenta allorché, nel caso concreto, ci si trova in presenza di un *radicale contrasto* coinvolgente la differente versione data dai coniugi interessati anche in riferimento alla consumazione o meno del matrimonio in senso canonico.

Trattasi d'una contrapposizione che – *uti experientia docet* – è solitamente originata da uno stato d'animo peculiare, che si alimenta di ripicca verso la comparte, di spirito di vendetta, o, addirittura, di odio, senza dire del calcolo economico, quale, ad esempio, la paventata perdita dell'assegno alimentare stabilito in foro civile.

In tale evenienza, ovvio che il compito del giudice diventa più difficile ai fini decisionali, ed è per questo che da taluno si suggerisce di vagliare "... *quali siano i fatti certi; con quale versione questi siano maggiormente coerenti e se esistano indizi che la rafforzino ...*" (c. GULLO, 1999).

Per finire, si rammenta che per invalidare un matrimonio per via del rifiuto della procreazione, non è sufficiente il semplice desiderio di non mettere al mondo figli, ma si esige un preciso e inequivocabile proposito contro la "*traditio iuris ad coniugales actus*"; proposito che, se c'è al momento della celebrazione delle nozze, rende viziato o limitato il consenso nuziale nel suo oggetto, e, per ciò stesso, nullo lo stesso coniugio.

DE GRAVI DEFECTU DISCRETIONIS JUDICII

Siccome è dato riscontrare non di rado un'incapacità psichica, d'origine naturale, a contrarre valido matrimonio, il legislatore canonico ha disciplinato questa delicata e scottante tematica, elaborando n. 3 ipotesi d'incapacità psichica, riassunte nel can. 1095/1-2-3 del Codice del 1983.

Sorvolando sulla prima e soffermandosi sulla seconda ipotesi che qui interessa maggiormente, si parla di "*grave difetto di discrezione di giudizio*" riguardante, segnatamente il soggetto del consenso matrimoniale nella veste di nubente, in uno con i requisiti che da lui si esigono al fine di contrarre un valido coniugio.

A quest'ultimo proposito, si richiede al contraente che, oltre all'uso della ragione, ci sia anche quello della *facoltà critica*, che, di norma, si raggiunge nell'adolescenza, e con la quale si acquisisce una discrezione di giudizio, ossia una maturità psicologica personale, che, se non è la massima, sia però sufficiente, vale a dire almeno proporzionata al passo importante che si compie con la celebrazione delle nozze.

E perchè la discrezione di giudizio sia valutata sufficiente, si esige che, nel nubente, siano trovate integre, al momento della prestazione del consenso, le facoltà superiori dell'uomo (intelletto e volontà) e l'ampia sfera dell'affettività umana; in caso contrario, si parla di "*grave difetto di discrezione di giudizio*", inconciliabile con la validità del matrimonio.

Se il deficit di discrezione è presente nel contraente, occorre indagare nell'area da cui ha tratto origine e individuare l'anomalia con cui esso-deficit è collegato; *anomalia* che dev'essere necessariamente di natura psichica, secondo la "*mens*" del legislatore canonico espressa nel can. 1095/2.

Stante la natura di codesta anomalia, va da sì che a individuarla e descriverla anche nelle ripercussioni che ha sul nubente, dev'essere il perito specialista in psicologia/psichiatria, il cui apporto in questa sede è ritenuto, si sa, di notevole importanza e peso.

Da lui ci si attende di conoscere se il nubente, al momento della celebrazione del matrimonio, fosse o no capace di comprendere, valutare adeguatamente i diritti-doveri del matrimonio stesso (actus intellectus) e, nel contempo, di scegliere (actus voluntatis) senza condizionamenti di sorta (libertà interna).

A parte l'alienazione mentale (c. 1095/1) l'ambito d'esplorazione scientifica del perito del tribunale ex can. 1095/2, è quello della psicopatia, dei disturbi di personalità e dell'affettività, di certe emozioni divenute patologiche in quanto intense e persistenti (al riguardo, cf.r. D. GOLEMAN, *La natura dell'intelligenza emotiva*, Rizzoli, 2009, p. 47).

Qualora venissero accertate scientificamente serie carenze soggettive nell'ambito ora menzionato, ovviamente ciò è messo in correlazione con l'emissione del consenso matrimoniale da parte del nubente o della coppia, e valutato come il prevalere delle pulsioni istintive su di una volontà scarsamente deliberante, (e, quindi, debole) con ricaduta negativa sulla validità del matrimonio stesso (in proposito, cfr. Sent. c. POMPEDDA, 16.12.1985, v. LXXVII, p. 585).

Ancora: se manca o è carente la *deliberazione* ch'è atto della volontà, ne risente il giudizio (che è atto dell'intelletto) che non n'è libero, come tale inidoneo a orientare verso una scelta consapevole (come quella matrimoniale) e un efficace consenso (al riguardo, cfr. P. DEMPSEY, *Psicologia per tutti*, Ediz. Paoline, 1955, p. 118).

In tema di giudizio, poi, è da tener presente, altresì, che, secondo la giurisprudenza rotale, "... *iudicium pratico-practicum ... solummodo istud movet ad actum voluntatis ...*" (c. HUBER, 19.5.1998).

Applicato al matrimonio, ciò significa che solo un certo tipo di giudizio, quello personalizzato (e non qualunque giudizio), è considerato idoneo a influenzare, e, quindi, muovere la volontà in un senso o nell'altro.

Da rilevare, infine, che, essendo la *libertà interna* o psicologica l'altra componente della maturità personale del nubente, ciò impli-

ca che "... *gli impulsi delle altre facoltà umane sulla volontà nell'atto di deliberare, non siano di tale intensità da determinarla necessariamente. Essa libertà comporta, dunque, una certa indifferenza verso diverse scelte da parte della volontà, ma insieme la capacità di essa a determinarsi, cioè a prendere una decisione*" (M.F. POMPEDDA, *Consenso matrimoniale, convalidazione semplice e sanazione in radice*, in AA. VV., *Il matrimonio cattolico in Italia*, Queriniana, 1984, p. 128).

DE INCAPACITATE ONERA MATRIMONIALIA ASSUMENDI

Questa terza ipotesi d'incapacità psichica a contrarre valido coniugio sposta l'accento (e l'attenzione) dal soggetto-nubente all'oggetto del consenso nuziale, oggetto che – com'è noto – è costituito dall'insieme dei diritti-doveri, propri dello "*status*" coniugale.

Questa incapacità al matrimonio di cui al par. 3 del can. 1095, si concretizza nell'impossibilità di realizzare l'autodonazione tipica degli sposi, ossia quella "*traditio-acceptatio*" relativa alla realtà corporale come a quella spirituale, senza la quale non è possibile porre in essere il "*consortium totius vitae*" (can. 1055).

Al riguardo, non si deve dimenticare che deve trattarsi di vera impossibilità o *incapacità*, e non di *difficoltà*, come più volte ribadito, nei tempi piuttosto recenti, dal magistero ecclesiastico.

È da precisare ancora che il probando incapace al quale si applica il par. 3 del c. 1095, non è l'alienato mentale, ma un soggetto il cui psichismo, pur alterato, oscilla, tuttavia, tra il normale e il patologico, il che accade solitamente nella psicopatologia e nei c.d. disturbi di personalità.

In effetti, un soggetto psicopatico può essere in grado di conoscere e valutare criticamente l'oggetto del consenso matrimoniale che intende ricevere e dare, ma si trova nell'impossibilità di assumerlo, ossia di obbligarsi a porre in essere la "*communio vitae*", perpetua ed esclusiva, e ciò perchè ostacolato dalla sua condizione psichica, che, risultando alterata all'epoca della prestazione del

consenso, rende per ciò stesso, inefficace il consenso stesso e nullo il matrimonio.

Da notare che un esito siffatto trova il suo fondamento giustificativo nientemeno che in un principio di diritto romano, che così recit: “*ad impossibilia nemo tenetur*” oppure “*ad impossibilia nemo obligari potest*”.

Traslato in campo matrimoniale, tale principio sta ad indicare che il nubente non è tenuto a rispondere di obbligazioni che, causa disturbo psichico, non poteva assumere all'epoca delle nozze, e, non potendo assumerle, si è trovato impossibilitato ad adempierle, con ciò compromettendo, alla base, il matrimonio “*in facto esse*”.

È doveroso qui precisare che l'asserita incapacità del nubente deve rivelarsi nona fronte di *tutti* gli obblighi che lo stato coniugale comporta, ma solo a fronte di quelli qualificati “*essenziali*” dal legislatore canonico, ma senza che siano stati esplicitati.

Per chiarire maggiormente le idee al riguardo, in dottrina, intanto, risultano così definiti i due termini di cui sopra: “... *obblighi, ossia prestazioni doverose a titolo di giustizia; essenziali, ossia in difetto della possibilità dei quali il matrimonio nemmeno può sorgere*” (P. BIANCHI, Alla ricerca degli obblighi essenziali del matrimonio rimasti inevasi, can. 1095/3, in “*Quaderni di diritto ecclesiale*, I, 22 (2009), p. 71).

È comunque assodato che nel novero dei predetti obblighi rientrano i “*tria bona*” agostiniani, unitamente alla relazione interpersonale, nel mentre la discussione è ancora aperta quanto al “*bonum coniugum*” e ad altri fattori (ad es. il “*mutuum adiutorium*”).

Sulla scorta di quanto sinora detto e riportato, è da aggiungere che si ritiene presente nel contraente la “*incapacitas assumendi onera*” allorquando sono rinvenibili i seguenti requisiti canonici:

- a) (incapacitas) fundetur necesse est in causa naturae psychicae;
- b) traditionis iuris matrimonialis essentialis debet praepedire;
- c) nota gravitatis ornari;
- d) praesens sit oportet tempore praenuptiali (sent. c. BRUNO, 18.12.1987).

Quanto al *fattore temporale*, è il caso di precisare che, qualora l'anomalia psichica – generatrice dell'incapacità – insorgesse in maniera conclamata in epoca postnuziale, si richiede, in questa sede, che prima o al momento del matrimonio, essa sia presente, nel nubente, *almeno allo stato latente* (in proposito, cfr. P. MONETA, *Il matrimonio*, in AA. VV., *il diritto nel mistero della Chiesa*, vol. III, Roma, 1992, p. 226).

Da tener presente ancora che il naufragio del matrimonio, specie se a breve termine, non costituisce, di per sè, un ulteriore elemento di prova della "*incapacitas onera assumendi*" da parte del nubente o della coppia, ma semmai, esso ha una valenza confermativa dell'anomalia psichica preesistente alle nozze, qualora, però, la stessa venga accertata scientificamente dal perito d'ufficio del tribunale (al riguardo, vedasi sent. c. BURKE, 27.10.1994).

IN FACTO

Stante la notevole mole del dossier degli atti di causa, cui si è aggiunto poi il Supplemento istruttorio, la prima impressione che si ricava è che – come si suol dire – è stata messa, nella fattispecie in esame, troppa carne al fuoco, ossia ben 6 capi di nullità che diventano 8 se valutiamo la reciprocità delle parti per i 2 capi di nullità..

Bisogna quindi stigmatizzare il comportamento di Patroni che aumentano la rissosità tra le parti, senza condurre a nulla di positivo.

Da qui i numerosi capi proposti dalle parti, sia dall'avvocato di parte attrice che dall'avvocato di parte convenuta, senza una documentazione efficace che lo rendesse opportuno sia da una parte che dall'altra.

Da questo intrigo si è usciti, grazie ad una meticolosa quanto scrupolosa indagine che non ha tralasciato nulla di intentato pur di accertare la verità processuale, nonostante tentativi di sovrapporre dichiarazioni azzardate quanto ad audacia menzognera che certamente non è stata segno di collaborazione.

Nel corso del processo si sono attivate, altresì, delle interferenze connesse al desiderio delle parti di prevalere l'una contro l'altra, arrivando così ad una paralisi, se non ci fosse stato l'intervento ripetuto del Tribunale.

Tanto premesso, si passa ora al vaglio delle varie componenti processuali del caso, avvertendo che – stante la mole del dossier – si procederà in modo stringato sia per i capi di nullità originari che per quelli poi aggiunti, avendo cura, peraltro, di motivare la pronuncia del collegio giudicante, che è stata affermativa solo per l'attore ex c. 1095 par. 2, e negativa per tutti gli altri capi.

DE CONDICIONE

Deposizione delle parti

- L'attore così descrive la condizione che egli avrebbe apposto: “*Io ho posto la condizione che ci saremo andati a trasferire nel luogo dove avremmo dovuto formare la nuova famiglia*” (Somm. 49/50).
- La convenuta, interrogata in proposito, ha risposto sbrigativamente in questi termini: “*No, nessuna condizione è stata posta*” (Somm. 71,10).

Deposizione dei testi

- Il primo di essi che risulta escusso è il padre dell'attore, oculista, il quale, su domanda, conferma la *condicio* apposta dal figlio, in connessione con la procreazione (Somm. 102, ADR.).
- La madre dell'attore, è anch'ella sbrigativa sull'argomento in quanto afferma tassativamente: “*Non c'erano condizioni*” (S. 121,8); analoga è la posizione del fratello della convenuta, il quale asserisce: “*nessuna condizione era presente nei coniugi, prima del matrimonio...*”(128,8).
- Sulla stessa posizione è attestata la cognata della convenuta, che ha dichiarato: “*No, non vi fu alcuna condizione*” (133,8).

- Il fratello dell'attore, oculista, nulla dice in ordine all'asserita condizione (148,8), al contrario dell'amico, che così s'esprime: "... c'erano due condizioni: la prima era che G. potesse svolgere il suo lavoro di ricercatore e la seconda ... che potesse abitare nei pressi dell'università" (S. 152,8).
- Il padre della convenuta, afferma senza esitazione: "Nessuna delle due parti ha manifestato la condizione sul matrimonio" (165,8), al che fa eco un'altra teste, la quale dice d'ignorare "alcuna condizione" (171,8).

DE EXCLUSIONE BONORUM INDISSOLUBILITATIS ET PROLIS

Deposizione delle parti

- a) L'attore, in tema d'indissolubilità del vincolo coniugale, così si esprime: "... per me sono fondamentali i principi morali della donna, come la sincerità e la dolcezza; venendo meno questi requisiti, il matrimonio è limitato, cioè non ha tutti i requisiti per essere considerato indissolubile" (Somm. 52,8). Spiegandosi un po' meglio, l'attore così precisa il suo pensiero: "Sì, sulla base dei valori familiari e personali, certamente per me il matrimonio è indissolubile e quindi dura tutta la vita" (ib., 53, ADR).
- b) Circa l'esclusione del "bonum prolis", G. fa cenno a una riserva, dicendo testualmente: "... quando ci saremmo trasferiti al luogo del lavoro, avrei voluto rapporti non protetti; ... M. ha posto anche lei la riserva sulla prole ..." (52,7).
- c) La convenuta smentisce "in toto" le dichiarazioni dell'attore sopra riportate, affermando testualmente: - "No, io non ho posto nessuna riserva sul bene della prole, e neppure G. ha manifestato alcuna riserva in merito" (Somm. 71,8). Ancora: "Nessuno dei due ha posto alcuna riserva sul bene del sacramento; per entrambi il vincolo era indissolubile" (ib., ad 9).

Deposizione dei testi

Il padre dell'attore, nel mentre sorvola sull'argomento indissolubilità, sul rifiuto della prole da parte di G. fa sapere che quest'ultimo "*si riservò la nascita dei figli dopo un suo trasferimento nella città universitaria...*" (Somm. 100 ADR).

Analoga la posizione della madre dell'attore, la quale, ignorando il tema indissolubilità, sulla procreazione così si pronuncia: "*G. ... diceva che voleva trasferirsi, e solo allora avrebbe concepito i figli ...*" (S. 107, 8).

La madre della convenuta, è categorica nel contrapporsi ai precedenti testi allorquando afferma che "*nessuno (dei due) ha manifestato questo tipo di riserva, sull'indissolubilità in particolare ...*" (S. 121,7).

Il fratello della convenuta, a sua volta si dice certo che "*... non vi fu alcuna riserva da parte di ciascuno dei coniugi, né sull'indissolubilità né sulla prole ...*" (128,7), e la stessa cosa dichiara la di lui moglie (133,7).

Nulla di specifico sulla tematica in oggetto sono stati in grado di dichiarare rispettivamente il fratello dell'attore, e altrettanto si può dire dell'amico docente universitario (S. 147, 7-8; 152,7), mentre il padre della convenuta, esclude ogni riserva ad opera della figlia, e del genero G. dice che, se una riserva egli l'ha elaborata, "*non è mai stata comunicata ad alcuno prima del matrimonio ...*" (165,7).

Per ultima, un'altra teste nulla dice in fatto di rifiuto o meno della perpetuità del vincolo, mentre in tema di procreazione, riferita alla coppia in discorso, si limita a riferire quanto segue: "*... prima del matrimonio, G. non voleva avere rapporti intimi, adducendo ciò a problemi d'ordine religioso*" (171,7). Ancora: "*dopo le nozze, le cose peggiorarono e M. ha dichiarato (riferisce la teste) una difficoltà, da parte di G., d'aver dei rapporti intimi*" (ivi).

Causa simulandi e contrahendi

a) Irreperibile o quasi, nella presente fattispecie, la "*causa*

simulandi” sia remota che prossima, stante da una parte l’estrazione cattolica della coppia in discorso (c. remota) e dall’altra l’affermata, comune non esclusione dell’indissolubilità (Cfr. Somm. pp. 53,8, attore, e p. 71, 9, convenuta).

- b) Quanto al “*bonum prolis*”, la convenuta nega l’esistenza di qualsiasi riserva nei confronti di esso, da parte di entrambi i nubenti (71,8), ma, per la fase postnuziale, ella fa ricadere la responsabilità della sterilità dell’unione su di una presunta impotenza del partner (75).

Diversa è, sul punto, la posizione dell’attore, secondo cui egli non voleva figli, prima del matrimonio per motivi religiosi, e dopo il matrimonio per motivi logistico-residenziali (Cf. Somm. 50/52).

- c) Quanto alla “*causa contrahendi*”, neppure essa è abbastanza esplicitata, ma dall’insieme pare configurabile nell’amore reciproco, limitato, per G., all’aspetto morale della figura femminile, mentre, per M., non si sa bene come configurarlo.

Afferma l’attore al riguardo: “(stante l’obesità femminile) ... io non ero attratto fisicamente ... (ma) ... la sua sincerità, dolcezza e lealtà mi avevano fatto innamorare di lei ...” (Somm. 47 ADR).

La convenuta lascia intendere in lei la presenza del sentimento amoroso, sebbene non abbia adoperato tale locuzione sia nella deposizione che nella lettera d’epoca postnuziale (Somm. 104).

I testi escussi sorvolano del tutto sulla causa motiva attinente alla’esclusione del “*bonum sacramenti*”, nel mentre in parte ravvisano il movente del rifiuto dei figli nella “*vexata quaestio*” della dimora coniugale (Cf. Somm. pp. 100, ADR – 107,8 – 148,12) e in parte nella sospetta impotenza maschile (S. pp. 125, ADR – 130,12 – 134, ADR – 165,7 – 171,7).

Gli stessi testi, in ordine alla “*causa contrahendi*” del caso in esame “*ne verbum quidem*”.

Circostanze del caso

Con riferimento all'esclusione del "*bonum sacramenti*", le circostanze risultano praticamente assenti vuoi in un senso vuoi nell'altro, con l'unica eccezione (favorente la tesi attorea) della scelta del regime di separazione dei beni patrimoniali (Cf. Somm. 7).

Con riferimento al "*bonum prolis*" e sua asserita esclusione, è da dire che le circostanze di parte muliebre risultano, nell'insieme, a favore della procreazione, dal momento che, su questo versante, accusa G. di sospetta "*impotentia coeundi*", nonché di errore doloso (Summ. 75), a proprio carico. La donna esige pure l'accertamento clinico "*in viro*" (79).

Differente è l'insieme delle circostanze relative alla procreazione riguardanti, come s'è visto, l'attore in causa.

Si ricorderà che egli parla, nella deposizione giudiziale, di "*rapporti protetti*", di "*contraccettivo*" e persino di "*coito interrotto*" (52, ADR), senonché di tali affermazioni non si ha alcuna certezza per la ragione che la comparte – unica testimone – le ha smentite, insinuando, nel contempo, una "*impotentia coeundi in viro*" (S., p. 75). A chi credere?

DE INCAPACITATE PSYCHICA AD MATRIMONIUM, CAN. 1095/2-3

A) Con riferimento al *difetto di discrezione di giudizio*, l'attore in causa si è espresso, nella deposizione giudiziale, in modo così generico (per lo più su richiesta dei due patroni) da non riferire alcunché di specifico riguardo al suo psichismo d'epoca pre-nuziale.

Ciò posto, per saperne qualcosa è ovvio che bisogna tener conto di quanto hanno dichiarato in questa sede sia la convenuta sia i testi escussi.

La convenuta – parlando, appunto, dello psichismo di G. pre-nuziale, ha dichiarato tra l'altro: "*Per quanto riguarda G., ritengo che sia ... molto succube del padre, incapace di gestire la propria vita se non secondo le imposizioni del padre*" (Somm., 68). Una "*paternodipendenza*", dunque, era presente in G. all'epoca delle nozze, agli occhi di M..

Quanto alla ipotizzata incapacità di se stessa per deficit di

discrezione di giudizio, la convenuta nulla è in grado di dire, avendo ella fatto ricadere tutto, o quasi, sul “*partner*” (e sua presunta debolezza psichica) nel decorso della convivenza coniugale (Cfr. Somm. p. 66 sg. e lettera allegata, 78).

Quanto ai *testi escussi*, è da rilevare che alcuni di essi accennano all’immaturità personale dell’attore, e altri all’immaturità di entrambi, come ora si vedrà:

Il padre dell’attore fa sapere che, all’epoca del coniugio, non riteneva il figlio ancora “... *idoneo ad affrontare un passo del genere*” (Somm. 98), al che fa riscontro la madre la quale asserisce che “... *G. non sembrava molto maturo ...*” (108,9).

Sulla maturità o meno della coppia in questione in ordine alla celebrazione del matrimonio, la madre della convenuta si è espressa nei seguenti termini: “*per quanto riguarda mia figlia, posso dire che lei era consapevole di questo matrimonio, anche dal punto di vista psicologico; per quanto riguarda G., posso dire ch’era succube del padre, prima e dopo il matrimonio*” (124 ADR).

Il fratello della convenuta da qualche episodio deduce che “... *il padre di G. dominava su ogni decisione che G. doveva prendere*” (130,11), al che fa eco l’affermazione della cognata, secondo cui semplicemente “... *G. è succube del padre*” (S. 133,5).

Secondo il parere del fratello dell’attore, “... *nel caso di M., il rapporto di G. con questa donna è partito su basi d’immaturità ...*” (145 ADR), qualificandosi come persona immatura un soggetto che “... *non ha bene in mente e non considera le conseguenze delle proprie azioni ...*” (146).

Il già citato amico-docente parla, nei confronti della coppia, di “... *tentativo di dominanza di M. nei confronti di G., che palesava una ... fragilità psicologica nei confronti di M. ...*” (155).

Il padre della convenuta si dice convinto che “*G. era influenzato dalla personalità del padre, verso il quale aveva un senso di dipendenza*” (164), mentre di M. asserisce che “*la sua maturità si sviluppava anche attraverso lo sport ...*” (ivi). Ancora sul conto di G., il teste arriva ad affermare che egli “... *ha semplicemente seguito i suggerimenti del genitore senza avere coscienza dei diritti-doveri del matrimonio*” (167 ADR).

Un'amica della famiglia si pronuncia sull'aspetto comportamentale della coppia in questione, dicendo che specie " ... dopo il matrimonio è apparsa più evidente una forma d'immaturità, ovvero di non consapevolezza, da parte di G., di saper gestire il fatto che ormai erano una coppia ... (in quanto egli) ... era sempre assente dalle relazioni e chiuso nel suo mondo" (170 ADR); e tutto ciò a fronte di M., che, secondo la teste, " ... aveva un carattere solare, aperto, estroverso ..." (ivi)

B) Quanto alla *incapacitas onera assumendi*, ex can. 1095/3, da parte dell'uomo, va detto che uno scarso apporto è venuto, nel caso, dalla prova testimoniale in linea generale, al che ha fatto riscontro un duro quanto imprevedibile *j'accuse* della convenuta M. nei confronti del marito, accusato praticamente di "*impotentia coeundi*", con susseguente negazione del normale esercizio dello *ius in corpus*, e della maternità, cui tanto teneva.

In proposito, la donna così lamenta: " ... avevamo deciso di sposarci per avere dei figli e invece dovetti constatare che G. non era capace di avere una copula. Io sono rimasta molto turbata ..." (convenuta, Somm. 75).

A questo punto, tuttavia, è doveroso aggiungere che il sospetto della impotenza maschile è stato fugato dall'accertamento clinico richiesto di M. a carico di G. (Cf. Somm. 85 e sg.).

Dal documento clinico allegato agli atti è risultato che G., contrariamente a quanto sospettava M., è idoneo alla copula, almeno fisicamente (S. 86-87), nel mentre nulla è stato detto o acclarato sotto il profilo psichico/funzionale, rimasto, quindi, in ombra, perché più difficile – generalmente parlando – ad essere esplorato.

Ergo, se è risultata quanto meno dubbia la asserita incapacità dell'uomo riferentesi al "*bonum prolis*", a maggior ragione deve potersi affermare che, con riferimento ai restanti "*bona fidei et sacramenti*", nonché al "*bonum coniugum*", il probando incapace non ha potuto contare, ai fini probatori, neppure su modesti indizi o dettagli, processualmente a lui favorevoli.

PERIZIA PSICOLOGICA D'UFFICIO

La psicologa ex officio Carmela Bonifati ha avuto dal Tribunale l'incarico di periziare la coppia in questione, avvalendosi anche degli atti di causa a essa pertinenti.

Ella ha offerto le sue prestazioni professionali come indicato dal tribunale, consegnandone poi gli esiti nel luglio 2010.

Nell'insieme il lavoro peritale non si presenta prolisso, ma piuttosto essenziale, e di esso si riportano ora qui i punti più salienti, tenendo distinte le due perizie.

Quanto alla "*perizia in viro*", la citata psicologa ha, tra l'altro, scritto sul conto dell'attore: "*In G. troviamo un substrato di bambino adattato, che, da un punto di vista affettivo, non si è particolarmente evoluto ...*" (Suppl. istr., 18).

Con riferimento al periodo pre-nuziale, il perito completa così il suo pensiero: "*All'epoca del fidanzamento con M., G. non possedeva una maturità affettiva adeguata al passo che andava a compiere ...*" (Suppl. 25,1).

Circa l'anomalia psichica in lui riscontrata, la psicologa così la delinea: "*La struttura di personalità prevalente era di natura dipendente rispetto al proprio contesto familiare, e, in seconda battuta, alla figura dominante della partner*" (ib. 25/26).

In tema di esercizio della sessualità "*ex parte viri*", il perito ha evitato ogni pronunciamento in termini patologici, limitandosi a osservare genericamente che, stante la predetta struttura di personalità di G., "*... è facile che si sviluppi un'impotenza di natura psicologica*" (Suppl. 26,3).

In tema di *libertà interna* dell'attore al momento della celebrazione del coniugio, il perito ha affermato senza esitazioni: "*la scelta matrimoniale dell'attore si è rivelata libera nella forma, ma non nella sostanza, perché egli riteneva che non sarebbe cambiato niente nella gestione del nuovo rapporto familiare*" (Suppl. i. 26.4).

B. Circa la *perizia in muliere*, la menzionata psicologa premette d'aver sottoposta la perizianda ad una "*batteria di test*" psico-

diagnostici, lamentando che ad alcuni di essi M. non abbia fornito “*valide risposte dal punto di vista clinico*” (Suppl. i., 33).

Entrando nel merito, il perito così si pronuncia sui punti salienti della personalità muliebre: “*All’epoca del fidanzamento ... M. ... denotava una maturità affettiva incompleta ...*” (ib., 36,1).

Avendo, poi, riscontrato nella periziando “*un buon livello intellettuale*” (36,2), il perito si pronuncia, altresì, sulla libertà interna della donna al momento del matrimonio, escludendo che la stessa fosse intaccata poiché, a suo parere, ella ha “*... liberamente aderito alla volontà di sposare G. ...*” (Suppl. 37,4).

Affermando, inoltre, che “*le capacità critiche e di giudizio erano discretamente affermate*” (Suppl. 36,2), il perito lascia intendere che nella Ferraro pre-nuziale non era presente un serio deficit di discrezione di giudizio attinente all’aspetto cognitivo, il che, abbinato ad una libertà interna sostanzialmente non intaccata, induce a ritenere che la “*incapacitas ad contrahendum*” a lei attribuita, è stata solo presunta, anche se la Bonifati in veste di perito, non lo ha detto esplicitamente.

MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA

Senza dimenticare che la complessa vicenda coniugale sinora analizzata ha consentito d’invocare n. 6 capi di nullità, e che il collegio giudicante ha accolto di essi solo uno (“*pro viro*”, ex can. 1095/2), respingendo tutti gli altri, ci si trova a fornire una motivazione complessiva della decisione adottata, e ciò in necessaria sintesi, esigita dell’economia della causa in oggetto.

1. Iniziando dalla *condicio de futuro* nei cui confronti il collegio giudicante si è pronunciato *negativamente*, si ritiene di poter dire che gli elementi probatori relativi all’assunto attoreo sono risultati, nel caso, assai scarsi da non produrre certezza morale nello stesso Collegio.

A conferma di ciò, basti rilevare che la stessa apposizione della condizione ad opera del Lombardo risulta smentita dalla convenuta, diretta interessata, nonché dalla maggior parte dei

testi escussi, come s'è visto in precedenza. Prova diretta, quindi, abbastanza debole.

Nella prova indiretta (circostanze e indizi) si rinviene, anzi, una circostanza che pare smentire, a sua volta, l'assunto attoreo della condizione, e questa è data dal certificato di residenza dell'attore in un paese cosentino, *dopo il matrimonio* (Cf. Somm. 21).

Al riguardo ci si chiede: se davvero G. non voleva vivere, da coniugato, in quel Comune, perché poi vi ha trasferito la residenza? Poteva lasciarla dove si trovava e attendere gli sviluppi della situazione, ma ciò non è accaduto; il che induce a supporre che l'evento dedotto in condizione (dimora coniugale in città universitaria) non costituiva, in fin dei conti, un obiettivo di capitale importanza (*criterium aestimationis*), tant'è ch'è stata blanda la reazione di G. allorquando si rese conto che M. non cedeva su quel punto (*criterium reactionis*).

Egli ha reagito andando a "*vivere da solo in città universitaria*" (Somm. 53), gesto, questo, che ha o avrebbe provocato una reazione davvero decisa e drastica da parte di M., divenuta aggressiva e violenta (ib., 54), causa finale della rottura definitiva.

2. Circa l'altro capo dell'*esclusione dell'indissolubilità* "*ab una vel utraque parte*", il collegio giudicante non ha dovuto discutere o faticare per pronunciarsi "*pro vinculo*", dato che le parti stesse (cosa che accade raramente) hanno dichiarato di non aver effettuato alcuna esclusione del "*bonum sacramenti*", ritenendo il matrimonio canonico indissolubile (Cf. Somm. 53 e 71).

Una siffatta ammissione (imprevedibile specie da parte dell'attore) è bastata al collegio giudicante (a prescindere dalle altre componenti processuali) per valutare come completamente infondato tale capo di nullità, e, dare, quindi, un verdetto negativo.

3. Meno semplice è stata invece la pronuncia anche *negativa* quanto all'*esclusione del "bonum prolis"*, stante la distinzione che questo capo ammette tra *ius in corpus* ed *exercitium iuris*. Alla fine del vaglio degli atti di causa attinenti alla prole, il collegio

giudicante ha ritenuto di dover optare per il non invalidante “*exercitium juris*”, principalmente per i seguenti motivi:

Ha riscontrato in Atti un irriducibile *contrasto* tra i coniugi in discorso sia nei confronti della consumazione o meno del matrimonio che sul prosieguo dell’attività sessuale dei due in costanza di matrimonio (Cfr. Somm. 52 e 75). Di conseguenza, esso si è chiesto: *ubi veritas?*

È parso poco convincente *il movente* addotto dall’attore per evitare la procreazione, ossia l’arbitrato intreccio tra prole e dimora coniugale.

Quanto all’ipotizzata esclusione della prole “*ex parte mulieris*”, è emerso “*ex actis et probatis*” che M. era desiderosa di diventare madre, ma non lo poté per una presunta impotenza del partner; impotenza che, per esserle stata celata a tempo debito, avrebbe dato luogo, in lei, ad un *errore doloso* (Cfr. Somm. 75).

Ora a fronte d’una siffatta versione, è stato consequenziale, per il collegio giudicante, non accogliere l’istanza attorea in fatto di rifiuto muliebre della prole, a meno che, in esso collegio non siano insorti dei dubbi sull’attendibilità della donna; il che non sembra trovare un supporto nella pur intricata vicenda coniugale in esame; di qui il verdetto *negativo* del Collegio, esteso alla convenuta.

4. 5. Passando al capo di nullità del grave difetto di discrezione di giudizio posteriormente posto a carico della coppia, (c. 1095/2), il collegio giudicante, come prima detto, si è pronunciato affermativamente *per il solo attore* per la principale ragione che gli elementi probatori in suo favore sono risultati maggiori di quelli in favore della convenuta.

Ciò significa che la riscontrata *immaturità affettiva* dell’epoca prenuziale si presentava più visibile e marcata in G., ritenuto “*succube del padre*”, anziché in M., rivelatasi attaccata al paesello natio.

D’altronde, che la predetta immaturità sia stata valutata *grave*

nell'uomo e *meno grave* nella donna, è un assunto che, oltre a essere suffragato sufficientemente dalla prova testimoniale, ha trovato, altresì, un riscontro favorevole nella perizia d'ufficio, laddove la psicologa Bonifati non ha valutato alla stessa stregua (e gravità) il deficit di discrezione di giudizio rinvenuto in ambo i periziati. Infatti, ella ha evidenziato in G. una "*paternodipendenza*", in uno con una maturità affettiva non proporzionata al passo del matrimonio (Suppl. istr. 25), mentre, nei confronti della Ferraro, ha riscontrato una "*maturità affettiva incompleta*", cui, però, si accompagnavano " ... *capacità critiche e di giudizio ... discretamente affermate*" (Suppl., 36, 1-2).

Recependo il parere peritale sopra riportato, il collegio giudicante, in una visione d'insieme, ne ha tratto il convincimento che, sotto il profilo psichico, per la donna si è trattato solo di *difficoltà*, mentre, per l'uomo, di effettiva *incapacità* a contrarre matrimonio.

6. Per quanto attiene, infine, alla "*incapacitas onera assumendi*" (can. 1095/3), riferito al solo attore in causa, il collegio giudicante vi ha dedicato pari attenzione rispetto agli altri capi di nullità, ma, non senza una qualche sorpresa, ha rinvenuto in Atti scarsissimi elementi riconducibili a questo capo, non rientrando, il probando incapace, in nessuna di quelle categorie (drogati, alcolisti, pervertiti sessuali, disturbati seriamente nella personalità) riconducibili al par. 3 del citato canone. Stante poi la compresenza del par. 2 stesso canone nella presente fattispecie, e tenuto conto che i paragrafi 2-3 fanno oggetto d'incapacità gli stessi diritti-doveri essenziali del coniugio, è parso al collegio giudicante che il par. 3 sia stato invocato "*ad abundantiam*", e neppure in subordine ("*sin minus*"), cosa che ha comportato un verdetto "*negativo per carenza di elementi probatori specifici*."

Questo risultato è dovuto al fatto che l'avvocato di parte convenuta confonde l'incapacità psichica per la presunta impotenza fisica dell'attore: e ciò capita all'inizio di ogni professionalità.

Ciò ha comportato un ulteriore capo di nullità ed il relativo

giudizio di discernimento del Tribunale, con aumento di costi economici sia per lo stesso Tribunale che per la parte attrice.

Lo stesso attore, tuttavia, per fugare ogni dubbio si sottopone ad un invasivo esame di “Ecocolor doppler arterie cavernose”, risultando lo stesso soggetto del tutto conforme ad una funzione di normalità, come acclarato dall’esame diagnostico e da certificati medici che attestano che non vi è alcuna alterazione morfofunzionale nello apparato uro-genitale (S.I. pag. 85-88).

Tutto ciò precedentemente considerato, in *jure et in facto*, Noi sottoscritti Giudici, riuniti in seduta collegiale, avendo invocato il Nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTA

della nullità del matrimonio celebrato tra G. e M., ritenendo che ai dubbi propostici:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

1. Condizione *de futuro* apposta dall’uomo attore (can. 1102 § 1 c.j.c.)
2. Esclusione del *bonum prolis* da parte dell’uomo e/o della donna (can. 1101 § 2 c.j.c.);
3. Esclusione del *bonum sacramenti* da parte dell’uomo e/o della donna (can. 1101 § 2 c.j.c.);
4. Grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell’uomo attore (can. 1095 n. 2 c.j.c.);
5. Grave difetto di discrezione di giudizio da parte della donna (can. 1095 n. 2 c.j.c.);
6. Incapacità dell’uomo attore ad assumere gli oneri essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (can. 1095 n. 3 c.j.c.);

si debba rispondere:

AFFIRMATIVE

quoad gravem defectum discretionis iudicii ex parte viri actoris.

NEGATIVE AD ALIA.

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 6 novembre 2010

Mons. Raffaele FACCIOLO
Sac. Antonio MORABITO, *Ponente*
Mons. Ercole LACAVALA

Diac. Pasquale CUZZILLA, *Notaio*

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria

Neocastren

Nullità di Matrimonio: E. - I.

- *Esclusione della prole da parte della donna convenuta*
(can. 1101 § 2 c.j.c.)

Difensore del Vincolo: Dott.ssa Margherita Di Nardo
Patrono di parte attrice: Avv. Maria Paola Sirianni

Sentenza definitiva di prima istanza del 19 novembre 2010

Coram Can. Giuseppe Giovanni Angotti

FATTISPECIE

1. E. ed I., abitando nello stesso quartiere, si conoscono, ancora adolescenti, nell'estate del 1992, tramite amici comuni.

E. all'epoca aveva appena 12 anni e frequentava la terza media. I., invece, ne aveva 15 di anni ed era iscritto alle scuole superiori. La simpatia, tra i due, si trasformò ben presto in legame sentimentale, sicché, nonostante fossero ancora entrambi giovanissimi, e nonostante l'ovvia contrarietà iniziale dei genitori della ragazza, decidono di fidanzarsi trascinandolo e coinvolgendo

fin da subito in questa loro esperienza sentimentale entrambe le famiglie. Tra l'altro, rimanendo orfano di padre, I. viene accolto nella di lei famiglia al pari di un figlio, anzi di quel figlio maschio che non erano riusciti ad avere. Questo, se da un lato è motivo di gioia immensa per E. che può così trascorrere molto tempo con il suo "ragazzo", dall'altro, ad un certo punto, diventa un ostacolo che le impedisce, in pratica, di vivere questa storia sentimentale con quella libertà e quei necessari spazi di autonomia che caratterizzano in modo specifico questo delicato periodo di vita, specie quando viene vissuto con un chiaro proposito nuziale. L'unione, nel corso degli anni, si protrasse fino al matrimonio, sebbene le differenze caratteriali e comportamentali delle parti soprattutto rispetto all'ambito del lavoro, si accentuassero sempre di più.

Le nozze furono celebrate il 10 settembre 2005. La vita di coppia, però, rimasta infeconda, rivelò da subito incomprensioni, difficoltà e divergenze insanabili. Difatti, trascorso solo un anno e mezzo dalla celebrazione delle nozze, le parti si separano di fatto, e, nel febbraio 2009 formalizzano la separazione legale in forma consensuale.

2. E. volendo intentare causa di nullità del suo matrimonio celebrato con I., presentava in data 11.12.2008 istanza di gratuito patrocinio legale.

Ritenute valide le motivazioni della richiesta, con decreto del 04.02.2009 veniva assegnato, quale Patrono ex officio, alla parte attrice richiedente l'Avv. Maria Paola Sirianni.

Il libello presentato dal Patrono della parte attrice presso il nostro Tribunale il 15.04.2009 è stato ammesso, in pari data, in virtù della propria competenza a motivo del contratto e del domicilio della parte convenuta.

Il giorno 09.05.2009 veniva contestata la lite e formulato il dubbio nei seguenti termini:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo: Esclusione della prole da parte della donna, attrice (can. 1101 §2 c.j.c.).

Il 18.06.2009 si decreta l'apertura dell'istruttoria e il suo conferimento al sottoscritto Ponente.

In data 01.09.2009 è stato emesso il decreto per la nomina del nuovo Difensore del Vincolo nella persona della Dott.ssa Margherita Di Nardo.

Il 28.04.2010 si decreta l'Assenza dal Giudizio della Parte Convenuta e l'11.10.2010 si perviene alla Pubblicazione degli Atti.

Il giorno 10.11.2010 è stato emesso il Decreto di conclusione in causa.

Le *Animadversiones Defensoris Vinculi* sono state acquisite agli atti il 26.11.2010.

Il Patrono di parte attrice ha fatto pervenire il *Restrictus iuris et facti* il 04.12.2010 e il *Restrictus responsionis* in data 27.12.2010.

Tutto ciò premesso ed esaminato i sottoscritti Giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di prima istanza.

IN JURE

3. Il canone 1101 del c.j.c. stabilisce che (§1)“il consenso dell'animo si presume conforme alle parole o ai segni usati per celebrare il matrimonio. (§2) Ma se una parte o entrambe escludono con atto (interno) positivo della volontà il matrimonio stesso o uno delle sue proprietà o dei suoi elementi essenziali, contraggono invalidamente”. Il fondamento di questo canone è da ricercarsi nella centralità del consenso personale come causa efficiente del vincolo coniugale, per cui, se non c'è una vera volontà matrimoniale, di conseguenza, non c'è neppure il matrimonio. Quando, quindi, ci si trova davanti ad una “apparenza” di volontà matrimoniale, non ci trova davanti ad un “vero” matrimonio in quanto questa “apparente volontà” non ha il potere di fondare il vincolo matrimo-

niale che, per sua natura, è fecondo, indissolubile e fedele. Questo avviene perché se una persona esclude con atto positivo della volontà una di queste verità del matrimonio, mentre da una parte ha la volontà di realizzare il segno nuziale, dall'altra ha una volontà concreta che per il suo contenuto è radicalmente contraria alla verità sul matrimonio, perché ha un oggetto inconciliabile con la coniugalità o con una delle sue dimensioni essenziali. Nel consenso valido non ci sono due volontà (una di sposarsi e un'altra di manifestare il segno), ma un unico atto della volontà manifestata esternamente mediante il segno nuziale. Nel consenso simulato c'è, invece, una perdita di questa unità, perché il segno viene, appunto, falsato da una volontà determinata verso un oggetto che non è veramente matrimoniale: il simulante si rende conto che sta manifestando qualcosa che non esiste nella sua volontà, qualcosa di diverso dalle parole o dai segni che costituiscono il patto nuziale.

4. Una della proprietà essenziali del matrimonio è precisamente il *bonum prolis* che, secondo la giurisprudenza attuale sull'argomento, va identificato innanzitutto con la donazione/accettazione della dimensione feconda della propria mascolinità/femminilità che implica l'assunzione della potenziale paternità e maternità tra i coniugi. Ciò significa che la prole come un bene del matrimonio non è qualcosa di totalmente statico perché è sempre preceduto da un'apertura *in suis principiis* al figlio. La reale donazione coniugale implica la donazione della procreatività, e non della prole come realtà, ma della potenziale paternità o maternità. In questo senso, una sentenza coram Burke del 19 ottobre 1995 distingue tra la prole come realtà e la procreatività e afferma che "la donazione della potenziale procreatività dei coniugi è essenziale affinché la mutua autodonazione sia autenticamente coniugale, atta quindi per costituire un vero matrimonio. Se uno o entrambi i coniugi escludono positivamente il dono della procreatività, il consenso dato è inadeguato per costituire il matrimonio. Chi esclude la procreatività non si dona, né riceve l'altra parte, nella sua dimensione coniugale personale".

5. L'esclusione della prole, nella manifestazione del consenso matrimoniale, scinde di fatto l'unità e la semplicità del consenso stesso. È evidente che ciò che è richiesto ai contraenti non è una volontà articolata che consapevolmente accetti i diversi obblighi del matrimonio, ma basta che ci sia una reale donazione e accettazione vicendevole come coniugi, con tutto quello che la realtà *coniuge* implica nella sua essenzialità, e in riferimento al nostro caso, riguardo alla dimensione procreativa dell'unione coniugale. Nella vera volontà matrimoniale ci sarà, quindi, semplicemente la "volontà di sposarsi", cioè la volontà di donarsi coniugalmente e dalla cui volontà scaturiscono poi quelli che sono i diritti e gli obblighi coniugali. Nella volontà simulatoria, invece, questa volontà viene sciolta quando il coniuge vuole l'altro come coniuge ma non con tutto quello che implica l'essere coniuge., escludendo positivamente alcune delle dimensioni della coniugalità, come in questo caso la fecondità.

6. Quando un coniuge esclude il *bonum prolis*, anche se in modo temporaneo, non riconoscendo il diritto dell'altro contraente alla fecondità, contrae invalidamente. È il caso di chi si riserva la possibilità la decisione futura sulla possibilità di avere o meno dei figli, prendendo esclusivamente su di sé il diritto alla prole, che non verrebbe né donato né riconosciuto all'altro. È quanto affermato in una sentenza rotale coram De Lanversin del 5 aprile 1995: "Quando qualcuno, facendo dipendere la generazione della prole da un evento futuro e incerto, si riserva totalmente la decisione sulla possibilità e sul momento per avere figli, contrarre invalidamente". Ne consegue che, in questi casi, più che di un'esclusione temporanea, si tratterebbe piuttosto di una volontà positiva di escludere radicalmente il diritto dell'altro, nella misura in cui, benché si accetti la possibilità che possano esserci dei figli, si nega totalmente qualunque diritto all'altro coniuge nei confronti dell'apertura alla fecondità degli atti coniugali. Questa impostazione è ripresa dalla già citata sentenza Burke che aggiunge: "è il caso dell'esclusione temporanea unilaterale che si realizza quando

e se l'esclusione viene fatta nel momento del consenso e senza l'accordo o almeno la conoscenza dell'altra parte, manifestando così una volontà che di fatto non concede all'altro il suo diritto".

7. In definitiva, una volontà che sia apparentemente aperta alla possibilità della prole, ma si riserva radicalmente la decisione futura sul "se" e il "quando", non è una volontà veramente matrimoniale perché non accetta né riconosce la dimensione della mutua donazione della coniugalità aperta alla fecondità, che è un elemento essenziale del patto coniugale.

IN FACTO

8. E., parte attrice in questa causa, invoca la nullità del matrimonio contratto con I. perché asserisce che il consenso dalla stessa prestato è invalido in quanto, nel momento stesso in cui lo esprimeva pubblicamente e secondo la forma canonica, ella ne escludeva volontariamente il *bonum prolis*. Per capire la portata e la effettiva presenza di questa presunta esclusione è necessario ripercorre la storia che ha visto i due ragazzi fidanzati per lungo tempo, e rimanere insieme fino al matrimonio pur in una situazione che, anche agli occhi dei lettori più superficiali, appare immediatamente complessa e piena di contraddizioni nella relazione tra i due soggetti coinvolti. Utili, in questo senso, sono anche le premesse generali esposte dal Difensore del Vincolo nelle sue animadversiones, nonostante siano esposte, ovviamente, a favore del vincolo.

9. E. ed I. si conoscono ancora molto giovani e, l'ingenuità tipica della loro età, al tempo dei fatti, li porta a coinvolgere totalmente le loro rispettive famiglie dentro questa storia sentimentale. Inizialmente, i genitori della ragazza mostrano una chiara opposizione a questa realtà della loro figlia che è davvero ancora molto giovane: ha solo dodici anni! Riescono, infatti, anche se per un

periodo brevissimo, ad ottenere che E. interrompa questa relazione intanto perché giovane e poi perché, conoscendosi in quanto vicini di casa, non considerano adatto alla loro figlia l'ambiente familiare di I.. Ciononostante, la ragazza riesce a far cambiare opinione ai suoi genitori sia sull'importanza che per lei ha questa storia, sia su I.. Ritornano, infatti, sulla loro decisione e accolgono I. imparando a volergli bene come "a quel figlio maschio che loro non hanno mai avuto" e ad apprezzarne le qualità umane fino al punto di farlo entrare a pieno titolo nell'impresa che gestiscono a livello familiare. Col passare del tempo, però, è proprio in questo settore che E. comincia a conoscere alcuni modi di essere e di fare di I. che non solo non le piacciono, ma che finiscono col diventare causa di una profonda incompatibilità tra i due.

10. In questo senso così si esprime l'attrice: "Il nostro rapporto affettivo è iniziato in modo incerto vista anche la nostra giovane età (...); all'inizio ci fu un'interruzione del rapporto (...) soprattutto perché la mia famiglia opponeva una decisa opposizione (...). Io, in quel tempo, ero convinta di essere molto innamorata: solo dopo, una volta cresciuta, ho capito che l'amore è un'altra cosa" (SI pag. 27 nr 7). E di seguito aggiunge: "Mio padre, intererito dal sapere che I. era orfano e non avendo un figlio maschio, lo accolse in casa proprio come tale. Gli insegnò il suo stesso mestiere di elettricista e lo prese a lavorare nell'impresa di famiglia. Col tempo, però, definendo anche il suo carattere, I. cominciò ad avere problemi lavorativi con mio padre che influirono inevitabilmente anche sul nostro rapporto perché gli eventi che si susseguivano lo facevano apparire ai miei occhi come una persona non stabile e non responsabile e, quindi, non affidabile (...) quello che non sopportavo era la sua superficialità" (SI pagg. 27-28 nr 7). Difatti I. comincia, quasi fin da subito, a mostrarsi come una persona non molto affidabile e non capace di assumere responsabilmente tutti gli incarichi, anche di fiducia, che gli vengono affidati: comincia ad avere seri problemi nei rapporti lavorativi con il di lei padre (che è anche il titolare dell'impresa)

che, dice lei stessa, “finirono inevitabilmente con l’influenzare anche la nostra relazione” (SI p. 27 nr 7). Ossia: da come E. vedeva comportarsi I. con suo padre, lei traeva conclusioni nel suo intimo sulla personalità dello stesso ragazzo.

11. Abbiamo scelto di soffermarci su questi due passaggi iniziali esposti dalla parte attrice perché ci sembrano significativi per la risoluzione del caso presente. Davanti alla storia in questione, le domande che possono sorgere nell’animo di chiunque la esamini, sono davvero tante; eppure, questo è uno di quei casi tipici in cui per capire la personalità di qualcuno bisogna soffermarsi sulla sua biografia: solo così si può avere maggiore chiarezza nel tentare di rispondere alla domanda presentata a questo Collegio. E. appare come una ragazza profondamente legata alla sua famiglia; interamente coinvolta nel mondo lavorativo che condivide con i suoi genitori, e nel quale si contraddistingue per un alto senso di responsabilità e di fedeltà. È questo il metro che usa per valutare l’atteggiamento di I. che, principalmente in questo campo, coglie come “superficiale” perché assolutamente distante e diverso dal suo. Considerando, poi, il lavoro come la principale attività di lei come persona, fino quasi ad identificarsi con esso, non le risulta cosa difficile arrivare alle stesse conclusioni, ma evidentemente in negativo, circa I. “in quanto persona”. È legata però molto ai suoi genitori che mai vorrebbe dispiacere e, a questo punto, l’affetto e il legame che essi hanno per I. non l’aiutano a prendere una decisione coraggiosa in questo senso. La donna, nel tempo preuziale, trascina questo rapporto con il peso di queste attese che i genitori, a suo avviso, hanno su di lei e su I. che già immaginano “per sempre insieme”. Tanto è vero che, i due ragazzi, si ritrovano spesso a parlare di matrimonio così come degli eventuali figli ma, secondo quanto ascoltato in fase istruttoria dalla parte attrice (SI pag 28 nr 8) con conseguente conferma da parte dei testimoni (cf p.e. SI pagg. 51; 52; 57; 63), questi discorsi sembrano non coinvolgere totalmente la ragazza. Difatti, dal canto suo E. già cinque anni prima della cele-

brazione delle nozze, in cuor suo, con positivo atto di volontà, pone una riserva ben precisa rispetto al *bonum prolis*, decidendo di volere non avere figli da I. fino a quando non avesse visto da parte sua una solidità economica e, soprattutto, caratteriale. Di questa decisione ella non ne ha fatto mai un mistero tant'è che l'ha sempre schiettamente condivisa con il fidanzato il quale, puntualmente, si limitava a promettere un cambiamento che di fatto, almeno a parere della donna, non è mai avvenuto. È precisamente con questa decisione cosciente e deliberata che la ragazza arriva a celebrare le nozze che, evidentemente, manifesta in lei un preciso intento simulatorio.

12. “Perché allora E. decide, comunque, di sposarsi? È la stessa donna, come già ampiamente esplicitato, che ci riferisce, in fase istruttoria, un dato importante sostanzialmente e integralmente confermato dagli stessi testi. Ella ricorda che “in quel momento” (e cioè nell'imminenza delle nozze) “non ci fu il coraggio [da parte sua, ovviamente] di una presa di posizione tanto grave e, di fatto, in me prevalsero logiche diverse: l'imminenza del rito con tutti gli adempimenti accorsi, il giudizio degli altri e soprattutto il conseguente dolore che avrebbe provocato in entrambe le famiglie e nei suoi genitori in particolare, l'illusione che il successivo convivere avrebbe portato ad un sicuro cambiamento.

Perché E. parla anche “del dispiacere dei familiari”? Era accaduto che, nell'imminenza delle nozze, in un momento di evidente confusione interiore e mentale, quando E. (ed è l'unico momento in cui ci riesce) prova a lanciare alla madre un messaggio indiretto proponendole un rinvio delle nozze e adducendo quale scusa quella di non sentirsi sicura nell'onorare i debiti contratti per la ristrutturazione di quella che sarebbe stata la loro dimora coniugale, si trova davanti alla madre che, anche questa volta, “prontamente la rassicura perché lei e suo padre ci sarebbero stati come sempre” (SI p. 64 nr11). Ed è così che, sotto il peso di una non libera libertà interiore E. va avanti nel proposito sì di sposare I., ma decidendo di proteggersi da un futuro che non riesce ad

immaginare se non nero, escludendo volontariamente il bene della procreazione, cosa in cui crede ma che sa di non poter realizzare con I.. La ragazza, dunque, si sposa decidendo in cuor suo, però, che vuole non avere figli *con* e *da* I. in quel clima e in quella relazione, negando così, di fatto, all'altro coniuge il diritto, che gli è proprio, alla procreazione.

13. Tutto questo precedentemente considerato *in jure et in facto*, Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunziamo
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTA

della nullità del matrimonio celebrato tra E. ed I. e ritenendo che al dubbio proposto:

“se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

Esclusione della prole da parte della donna, attrice
(can. 1101 §2 c.j.c.)”.

si debba rispondere

AFFIRMATIVE.

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 29 dicembre 2010

Mons. Raffaele FACCILO

Can. Giuseppe Giovanni ANGOTTI, *Ponente*

Mons. Ercole LACAVALA

Diac. Pasquale CUZZILLA, *Notaio*

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria

Consentinen – Bisinianen

Nullità di matrimonio: M. - O.

– *Timore incusso alla donna attrice* (can. 1103 c.j.c.)

Difensore del Vincolo:

Avv. Erika Ferraro

Patrono di parte attrice

Avv. Caterina Bruni

Sentenza definitiva di prima istanza del 30 aprile 2010

Coram Mons. Leonardo Bonanno

FATTISPECIE

1. M. e O. si conobbero nel 1979 durante il periodo estivo.

M. aveva 19 anni ed aveva iniziato gli studi universitari; O. ne aveva 22 e lavorava al Nord.

All'epoca della conoscenza tra i due M. era già sentimentalmente legata ad un altro giovane, lasciato per un capriccio, credendo cioè di non essere ricambiata nell'affetto; in realtà egli è rimasto sempre nel cuore e nella mente di M..

Intanto il nuovo rapporto sentimentale andò avanti per tre anni, con la crescente complicità dei genitori di M., che erano

entusiasti di O. perché ritenuto “un buon partito perché aveva un lavoro fisso” (S.I. p. 28/6).

Purtroppo nell’animo dell’attrice c’era per lui solo rifiuto sia per la mancanza di una qualche affinità tra i due, sia perché era spiacevole stargli vicino anche fisicamente.

Sebbene contraria ad O. e alle nozze con lui, M. addivenne al matrimonio, piegandosi alla volontà dei suoi genitori, che misero in atto ogni iniziativa pur di costringere M. a sposare O.

Il matrimonio viene celebrato nel 1982 nella parrocchia di lei, con dolore e rassegnazione nel suo cuore. Fin dall’inizio la vita coniugale fu problematica, perché M. continuava ad avere per O. profondo disgusto tanto da soffrire di incubi.

Durante la convivenza inoltre O. iniziò a bere e a fare debiti con evidente danno per l’economia familiare e umiliazione nel piccolo ambiente in cui gli sposi vivevano.

Il matrimonio durò ben 20 anni e nacquero due figlie; M. detestava il fatto di ricorrere alla separazione per evitare uno scandalo, anche perché lei era insegnante di religione.

Nel 2001 i due si separarono in casa mentre la separazione legale consensuale pervenne nel 2008, per iniziativa della M..

2. Il 25.3.2009 è pervenuto al N.T. Calabro il libello presentato dell’attrice, tramite l’avv. Caterina Bruni. Il libello è stato ammesso in pari data in virtù della propria competenza a motivo del contratto e del domicilio della parte convenuta.

Il 30.4.2009 è stata contestata la lite e formulato il dubbio nei seguenti termini:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo: Timore incusso alla donna, attrice (can. 1103 c.j.c.)”.

Il 18.5.2009 è stato emanato il decreto per l’apertura dell’istruttoria, conferita, in pari data, al sottoscritto Ponente.

Il 23.12.2009 si decreta l’assenza dal giudizio della parte convenuta e si perviene alla pubblicazione degli Atti mentre il decreto di conclusione in causa è del 15.2.2010.

Le *Animadversiones* del Difensore del Vincolo sono state acquisite agli Atti il 16.4.2010; il 17.4.2010 è pervenuto il *Restrictus juris et facti pro actrice* da parte del Patrono Stabile avv. Caterina Bruni.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di prima istanza.

IN JURE

3. Il can. 1103 c.j.c. così recita: “*Invalidum est matrimonium initum ob vim vel metum gravem ab estrinseco, etiam haud consulto incussum, a quo ut quis se liberet, eligere cogatur matrimonium*”. Il timore è un attentato alla libertà della persona, quest’ultima è elemento essenziale perché un consenso matrimoniale possa essere validamente prestato. Il Concilio Ecumenico Vaticano II, a tal proposito così si esprime: “*È compito dei genitori o dei tutori guidare i più giovani nel formarsi una nuova famiglia con prudente consiglio, offerto in modo che questi lo ascoltino volentieri, guardandosi dall’esercitare una pressione diretta o indiretta per spingerli al matrimonio o alla scelta del coniuge*” (Gaudium et Spes, n. 52).

Il can. 1103 del Codice di Diritto canonico ha come scopo quello di tutelare la libertà dei nubendi, in un matrimonio contratto per violenza fisica o per timore.

Il timore è chiamato reverenziale in presenza della “*diuturna indignatio eorum in quorum potestate sumus*”. È inoltre necessario che il timore sia grave, provenga dall’esterno e pregiudichi il consenso. Esso può consistere in pressioni insistenti, inopportune, in rimproveri o mortificazioni, specialmente quando destinatario di tutto ciò sia una persona estremamente sensibile.

Sul timore reverenziale la giurisprudenza rotale osserva: “*Si (...) vero accedant preces importunae et constantes, aliaquae huiusgeneris, metus reverentialis ex circumstantiis fit qualifi-*

catus vereque gravis et idcirco matrimonium derimit" (coram Ewers, 11.03.1961).

La prova può essere diretta o indiretta.

Quest'ultima è rappresentata dall' "*adversio in nuptias*", che sussiste nel momento in cui il nubendo accondiscende al matrimonio pur in presenza di un'avversione esistente nel suo animo fino alla esternazione del consenso. La prova diretta invece è rappresentata dalla "*coactio ad consensum obtinendum*" da parte delle persone che hanno incusso il "*metus*", confermata dalle dichiarazioni di coloro che hanno partecipato al processo teso ad incutere il timore reverenziale. Il Giudice ha inoltre il compito di valutare tutte le circostanze che hanno preceduto, accompagnato e seguito il matrimonio, con particolare riferimento al contesto socio- culturale in cui la vicenda si è svolta ed è maturata.

Ai fini della prova, andranno considerate la confessione giudiziale ed extragiudiziale e poi tutti gli indizi e le circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti, che siano utili ad acclarare la simulazione asserita. Infatti circa l'atto positivo di volontà escludente la indissolubilità del vincolo la giurisprudenza insiste nel cercare la causa grave della simulazione, non essendo sufficienti le idee erronee e le intenzioni generiche, né il mero dubbio circa il felice esito del matrimonio.

IN FACTO

Il Collegio dei Giudici, avendo valutato attentamente tutti gli elementi presenti in questo processo, ha ritenuto di aver raggiunto la certezza morale per la dichiarazione di nullità di questo matrimonio a motivo del timore reverenziale incusso all'attrice al momento delle nozze.

4. L'attrice ricostruisce in Tribunale la sua vicenda coniugale che sottopone alla valutazione dei giudici: *“Era l'anno 1979, io avevo 19 anni, ed ero molto innamorata di un ragazzo del mio paese (...). Per un malinteso pensai di non essere ricambiata da questo ragazzo e per me fu talmente forte la delusione che, dovendo partire da lì a poco per le vacanze estive che avrei trascorso con la mia famiglia, dissi ad una mia amica: “ti assicuro che mi metto con il primo che capita”. Il caso volle che quel primo fosse proprio O., con il quale c'era con i miei familiari un rapporto di conoscenza estiva (...). Quell'anno fu stretta l'amicizia (...) a lui piacqui subito e si dichiarò a me immediatamente”* (S.I. 25/2).

Lui lavorava al Nord e per la famiglia di M., che incoraggiò fin da subito la relazione tra O. e M., egli costituiva una buona possibilità di sistemazione per la figlia (S.I. 28/6).

M. aveva avviato la frequentazione con O. senza alcuna convinzione e per ripicca verso il ragazzo di cui realmente era innamorata; tuttavia, il favore che il suo fidanzamento con O. trovò in famiglia, fece sì che M. non riuscì più a liberarsi da un matrimonio che in realtà non aveva mai voluto.

Nei confronti di O. in realtà l'attrice dichiara: *“Io non ho mai provato alcun sentimento d'amore nei suoi confronti, non mi piaceva assolutamente, cercavo solo il coraggio e l'occasione per poterlo lasciare. Inoltre rimasi sempre innamorata dell'altro ragazzo. Verso O. provavo un rifiuto, una repulsione, non mi piaceva nulla di lui ed anzi provavo disgusto poiché lui non curava per niente la sua igiene personale, per cui trovavo sgradevole stargli anche semplicemente accanto. Anche caratterialmente non vi era tra di noi alcuna affinità, mi davano fastidio i suoi ragionamenti e non tolleravo il suo linguaggio sempre scurrile”* (S. I. 28/7).

Per l'attrice: *“O. fin da subito cominciò a proporre il matrimonio, e quindi fu lui insieme alla mia famiglia infine a decidere e fissare le data, con mia rassegnazione”* (S. I. 28/8); *“Io non desideravo assolutamente sposare O.. Cercai in vari modi*

di porre fine a quel rapporto, cercando di convincere sia lui che la mia famiglia a porre fine a quella che per me era una vera tortura (...). Non mi piaceva caratterialmente, detestavo tutto di lui. Ero assolutamente avversa ad O. ed al matrimonio con lui” (S.I. 29/9).

M. cercò tante volte nel corso del fidanzamento, durato tre anni, di far presente ai suoi genitori che era sua intenzione interrompere la relazione con O., ma i genitori erano contrari a questa volontà della giovane.

“Ad un certo punto – dice – raccolsi tutte le forze ed il coraggio di cui ero capace ed esternai chiaramente a loro tutta la mia avversione a quel rapporto ed al matrimonio. Dissi loro che non volevo assolutamente sposarmi, che per O. provavo solo rifiuto e repulsione. A quel punto i miei familiari attuarono una forte violenza morale nei miei confronti con una serie di comportamenti volti a coartare la mia volontà per indurmi al matrimonio. Per i miei familiari era una grande vergogna interrompere il fidanzamento e comunque loro volevano che sposassi O., perché ritenevano che fosse un bravo ragazzo ed un buon partito. Mia madre cominciò a piangere, mio padre troncò con me ogni forma di comunicazione non rivolgendomi più la parola, facendomi sentire umiliata ed isolata; mia sorella, coalizzandosi con loro come sempre, mi disse che se non avessi sposato O. avrei chiuso con lei e con il suo fidanzato” (S.I. 29/10).

In questo contesto l’attrice riferisce: *“Per me fu un momento terribile, temevo di perdere per sempre l’affetto e la stima dei miei familiari, mi sentii in trappola e senza via di uscita, non avendo altra scelta che cedere e giungere comunque al matrimonio, perché solo in quel modo avrei potuto evitare il disastro” (S.I. 30/10).*

Spiega ancora M. riguardo al suo carattere: *“Io avevo una personalità fragile, remissiva, succube, fortemente influenzabile. Ero in tutto e per tutto succube del carattere forte ed autoritario dei miei genitori, ed anche di mia sorella, verso la quale provavo un senso di inferiorità. Per cui pensavo che*

l'unico modo per farmi amare ed apprezzare in famiglia, fosse quello di essere arrendevole e buona, altrimenti avrei perso il loro affetto" (S.I. 30/11).

Fu così che la data del matrimonio fu fissata in seguito all'ennesima richiesta da parte di O.. L'attrice ricorda così la sera precedente le nozze: "*... prima di andare a dormire, scrissi una frase sul muro vicino al mio letto: '29 agosto 1982... l'inizio della mia fine'. (...) Il giorno del matrimonio io cercai di estraniarmi il più possibile e, salita sull'altare, avevo una profonda sofferenza interiore. Avevo dentro un profondo dolore ed una amara rassegnazione al mio destino. Segui normalmente la festa ed il viaggio di nozze, senza il mio coinvolgimento interiore*" (S. I. 31/13).

5. Lo svolgimento della vita coniugale fu dal principio problematica e fu così per tutta la durata della convivenza, durata purtroppo 20 anni in considerazione delle remore che la sposa sentiva nel suo animo dal punto di vista morale e religioso, essendo tra l'altro insegnante di religione e sentendo la responsabilità di educare le due figlie avute nella vita coniugale.

Ella così riferisce circa i suoi sentimenti nei confronti di una persona, O., verso la quale veniva sempre più a mancare una pur minima dose di affetto e di amore: "*Non riuscii mai a provare per O. alcun sentimento affettivo, anzi giorno dopo giorno cresceva sempre di più in me l'avversione, il rifiuto, il risentimento nei suoi confronti. Lui continuava a non curare l'igiene personale, bestemmiava in continuazione, aveva un comportamento incurante e senza alcun rispetto per me e, successivamente, neanche per le figlie (...). Quando facevamo l'amore io provavo un profondo disgusto, giravo la testa dall'atra parte ed in mente mia dicevo: 'ma quando finisce'. Quando la sera cercavo di pregare, dopo aver messo le bimbe a letto, lui cominciava a bestemmiare e si imbestialiva dicendo che io tenevo più al Signore che a lui. Successivamente cominciò a bere e fare debiti, piombando in un alcoolismo cronico che*

fece cadere tutta la famiglia in un baratro, nel degrado morale e materiale, nell'umiliazione" (S.I. 32-33/16).

M. afferma ancora: "per me il matrimonio fu un incubo, arrivai al punto che stavo impazzendo. Avevo preso il matrimonio come fosse la croce che dovevo portare, giacchè non avevo considerato l'ipotesi della separazione, sia per la mia formazione religiosa, sia per lo scandalo che avrei provocato nel mio ambito di lavoro e per la famiglia, per la quale sarebbe stato un colpo troppo duro. In fine per salvare me e le figlie, decisi di separarmi in casa a partire dal gennaio 2001, uscendo dal letto coniugale; la situazione andò sempre più degenerando - l'alcoolismo cronico lo portava ad avere comportamenti abnormi ed intolleranti, anche davanti alle mie figlie ed ai loro amici - finchè non riuscii a farlo trasferire nel monolocale sottostante casa nostra" (S.I. 33/17).

6. Mentre il convenuto è assente dal processo, tutti i testi di parte attrice confermano l'assunto della medesima. Sono innanzitutto importanti le ammissioni da parte dei genitori di M..

Il papà dichiara "Maria è sempre stata una ragazza molto educata, ubbidiente, bastava un mio sguardo perché lei si comportasse secondo le mie indicazioni. Anche l'altra figlia è sempre stata molto rispettosa, anche se ha sempre avuto un carattere più combattivo rispetto a Maria, che invece è stata molto buona e remissiva".

Egli ammette nella sua deposizione: "M. non desiderava sposare O. perché ci disse che non era innamorata di lui e a lei non piaceva né nei modi, né nel carattere, neanche fisicamente. M. infatti ci esternò chiaramente la volontà di volerlo lasciare alcuni mesi prima del matrimonio. Quando M. fece presente di voler lasciare O., in famiglia ci opporremmo decisamente, sia io che mia moglie; le dicemmo che ciò sarebbe stata una vergogna insopportabile per il nostro piccolo ambiente sociale (...), poiché erano già fidanzati; le facemmo chiaramente intendere la nostra disapprovazione, mostrandole il nostro

disappunto, ed isolandola anche quando lei si mise a piangere disperatamente. Anche mia moglie si mise a piangere, mentre l'altra mia figlia che aveva un forte ascendente su M. poiché era più forte di carattere, le disse che avrebbe chiuso anche con lei. Abbiamo detto a M. che ci avrebbe dato un forte dolore e che ciò avrebbe compromesso anche il nostro rapporto. M. ha un carattere piuttosto fragile e remissivo; noi genitori siamo sempre stati molto autoritari e rigidi, e lei non ha mai considerato la possibilità di disubbidirci” (S. I. 64, 9-11) ed ancora: “Da parte mia e di mia moglie eravamo dell’idea che lui rappresentasse una buona possibilità di sistemazione per M., tutto sommato ci appariva una brava persona, per cui pensammo di fare il bene di nostra figlia nel distoglierla dal proposito di lasciarlo, inducendola alle nozze. Mi rendo conto, con il senno di poi, che abbiamo sbagliato” (S. I. 64/8).

Anche la mamma dell’attrice, ribadisce la “coactio” esercitata dai genitori sulla figlia: “Fummo noi genitori a costringere M. a sposare O.; attuammo infatti su di lei una violenza psicologica e morale, per piegare la sua volontà” (S. I. 72/10); “M. ha sempre avuto un carattere molto docile, remissivo, non ha mai detto ‘no’ a noi genitori. Ha una personalità fragile ed influenzabile. Noi genitori ci siamo sempre comportati in maniera forte nei confronti delle figlie, con le quali siamo stati rigidi ed abbiamo sempre preteso rispetto, l’educazione e l’obbedienza. M. in particolare, per il suo carattere, non ha mai neanche lontanamente immaginato di poter trasgredire i nostri orientamenti e la nostra volontà” (S. I. 72/11).

Anche gli altri testimoni confermano l’assunto attoreo. Soprattutto la sorella riferisce dell’andamento della loro vita coniugale: “ (...) fin dall’inizio lei non fu mai felice, vivendo una vita di infelicità e solitudine. Nei confronti di O. provava un sentimento di assoluta repulsione anche a livello fisico, come era stato sin dall’inizio, anche perché lui non curava affatto la sua igiene personale, tanto che un anno portò la scabbia nella nostra famiglia. O., che da un lato soffriva del

comportamento di mia sorella, dall'altro era una persona che non aveva nessun rispetto per la moglie, per le figlie, neanche per se stesso. Non partecipava a nulla per quanto riguardava la vita familiare, la crescita e l'educazione delle figlie, sapendo solo gridare, bestemmiare e dire parolacce. Il vizio del bere, che all'inizio sembrava un problema marginale, con il tempo assunse dimensioni molto gravi, tornava sempre ubriaco a casa, facendo vari incidenti con la macchina, minacciando anche di morte mia sorella se l'avesse lasciato e spendendo tutto il denaro in suo possesso, tanto che a tutt'oggi mia sorella è ricoperta dai debiti che lui ha contratto. Ha avuto vari ricoveri ed anche creato vari problemi in famiglia" (S. I. 59/16).

E sempre la sorella riferisce che M.: "*(...) non ha mai amato questo uomo, non era la persona che lei avrebbe voluto sposare e con cui condividere una vita, anzi ha sempre avuto una profonda avversione verso O. e verso il matrimonio con lui; esso è stato totalmente infelice, ma anche in questa infelicità, lei è stata quella ce non ha mai avuto il coraggio di riprendere la sua vita in mano, cosa che solo di recente è riuscita a fare, spronata dall'amore delle figlie a motivo delle gravi conseguenze che anche loro sono state costrette a subire" (S. I. 60/17).*

Tutto ciò considerato, in Diritto e in Fatto, Noi sottoscritti Giudici, invocando il nome di Cristo ed avendo solo Dio davanti agli occhi,

dichiariamo, pronunziamo
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTA

del matrimonio celebrato tra M. e O. ritenendo che al dubbio pro-
postoci:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:
Timore incusso alla donna, attrice (can. 1103 c.j.c.)”.

si debba rispondere:

AFFIRMATIVE.

Così sentenziamo, dando mandato che questa sentenza venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 30 aprile 2010

Mons. Raffaele FACCIOLO
Mons. Leonardo BONANNO, *Ponente*
Mons. Ercole LACAVALA

Diac. Pasquale CUZZILLA, *Notaio*

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria

Rheginen - Boven

Nullità di matrimonio: F. - D.

- *Grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo attore* (can. 1095 n. 2 c.j.c.)

Difensore del Vincolo: Avv. Loredana Surace
Patrono di parte attrice Avv. Manuela De Sensi

Sentenza definitiva di prima istanza del 6 novembre 2010

Coram P. Nicola Coppoletta, o.f.m. conv.

FATTISPECIE

1. F. e D. si conoscono nel dicembre 1993 mediante comuni amici. La ragazza, appena diciottenne, abita in Puglia con la madre, mentre F. è napoletano; ha diciannove anni e gioca da professionista per una squadra di calcio.

Tra i due è subito simpatia, basata su una forte attrazione fisica, che si trasforma ben presto in una vera e propria relazione sentimentale, vissuta superficialmente e senza impegno alcuno circa un eventuale matrimonio. Amano divertirsi spensieratamente in una sorta di 'beata incoscienza', a motivo pure dell'età ancora acerba.

I due hanno rapporti sessuali e, benché la frequentazione non sia troppo assidua, D. confessa al ragazzo di essere rimasta incinta. Come usa nel Sud Italia in circostanze simili, le rispettive famiglie pongono i giovani dinanzi alle proprie responsabilità, asserendo che il matrimonio è d'obbligo. Pertanto il F. deve affrontare una situazione delicatissima e più grande di lui, facendosi influenzare non poco dai suoi familiari, che lo inducono senza indugio alcuno ad affrontare il matrimonio, benché immaturo e senza aver ponderato o voluto le nozze, neppure come eventualità remota.

È così che il matrimonio viene celebrato il 28 giugno 1993.

Dati i presupposti, la convivenza coniugale si rivela inconsistente, poiché non esiste una vera dimora coniugale e, tra l'altro, l'attore deve spostarsi di frequente, a causa del suo lavoro calcistico. È da dire, anche, che quando gli sposi vivono assieme per brevi periodi, non riescono a creare una vera comunione di vita. Fra di loro non vi è dialogo, non vi sono punti d'incontro e ognuno vive la propria vita, pure dopo la nascita della seconda figlia. Dopo cinque anni di simile situazione coniugale, avviene la rottura definitiva del matrimonio.

Dopo la separazione di fatto, segue quella legale, omologata dal Tribunale di Napoli il 4.2.2004. Oggi F. continua a fare il calciatore dove vive; D., invece vive a Napoli con la figlia, frutto della loro unione.

2. F., convinto della nullità del proprio matrimonio, tramite il Patrono di fiducia, Avv. Manuela De Sensi, il 29.2.2008 ha presentato presso il nostro Tribunale il *Supplice Libello*, che viene ammesso con decreto in pari data, in virtù della proroga di competenza ricevuta dal Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Pozzuoli del 19.2.2008 prot. 14/2008.

Il giorno 9.4.2008 viene contestata la lite e formulato il dubbio nei seguenti termini:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo: Grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo attore (Can. 1095, n. 2 c.j.c.)”.

Il 10.5.2008 si decreta l'apertura dell'Istruttoria, che nello stesso giorno viene affidata al Giudice Istruttore P. Nicola Coppoletta, OFM. Conv., dimorante a Catanzaro.

In data 19.6.2009 si decreta la nomina del Perito ex officio per la Perizia sugli Atti e la Visita sulla Parte Attrice (Can. 1095, n. 2 c.j.c.). Il Perito fa avere il suo responso il 21.12.2009, dopo aver visitato F., attore in causa.

Il 26.5.2010 si decreta la ricostituzione del Collegio e la nomina del nuovo Difensore del Vincolo; nello stesso giorno il Tribunale dichiara la convenuta assente dal giudizio.

Il 7.9.2010 si perviene alla pubblicazione degli Atti. Il decreto di conclusione in causa reca la data dell'8.10.2010.

Le *Animadversiones* del Difensore del Vincolo sono state acquisite agli Atti il 22.10.2010.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di PRIMA ISTANZA.

IN JURE

3. Celebrare matrimonio canonico implica un preciso atto della volontà che si tipicizza perché mediante esso gli sposi si fanno reciproco, perpetuo ed esclusivo dono ed accettazione di se stessi (Can. 1057 § 2 c.j.c.).

Il consenso matrimoniale, pertanto, non solo deve essere libero, totale e responsabile, ma anche idoneamente adeguato all'oggetto e titolo matrimoniale.

Nella legislazione della Chiesa è così sancito al can. 1095 c.j.c.: *“Sono incapaci di contrarre matrimonio:*

- 1) *Coloro che mancano di sufficiente uso di ragione;*
- 2) *Coloro che sono affetti da un grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri essenziali matrimoniali che bisogna dare ed accettare reciprocamente;*
- 3) *Coloro che, per*

motivi di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio”.

La *discrezione di giudizio* è la capacità intrinseca naturale di essere responsabile ed imputabile giuridicamente dell'atto che si compie. Pertanto, non è concepibile che una persona possa volere ciò che effettivamente non può valutare nel suo pieno valore e contenuto. Quindi, solo quando l'individuo è capace della piena comprensione morale e giuridica dell'atto che compie e della perfetta libertà di elezione e deliberazione nel volerlo e attuarlo, si può dire che egli l'abbia posto con la piena avvertenza e il deliberato consenso, cioè nel possesso della sufficiente discrezione di giudizio (Cfr. P. AGOSTINO D'AVACK, *Cause di nullità e di divorzio*, CYA, Firenze 1952, p. 114 e ss.).

Per il canonista deve rimanere chiaro il principio che solo l'incapacità e non la difficoltà a prestare il consenso e a realizzare una vera comunità di vita e di amore, rende nullo il matrimonio.

In concreto, la giurisprudenza considera che per aversi un atto umano e quindi un valido consenso matrimoniale, è necessario che il nubente contragga *“sciens et volens atque libere.”* Questo vuol dire che il contraente deve volere il matrimonio in tutta la sua concretezza e con quella precisa persona, cioè consapevolezza e volontà non in astratto (Coram Fagiolo, Basileen del 21.3.1969). Per cui *‘ l'actus consensus ‘* è effettivamente *“atto umano, quando procede da una sufficiente avvertenza e dalla libera decisione”* (Coram Pompedda, sent. del 16.12.1970). Ciò significa che un atto, dalle conseguenze immediate, qual'è il matrimonio, coinvolgente persone presenti e future, debba essere posto, quindi, con piena avvertenza e deliberato consenso, è più che mai ovvio.

4. Per comprendere meglio tale concetto ci aiuta la giurisprudenza Rotale: *“Ad validum habendum matrimonium, igitur, requiritur consensus ex parte contrahentium; et talis consensu debet esse vere actus humanus, scilicet liber, seu immunis a qualibet coactione physica vel morali, et deliberatus, idest contrahens debet conoscere et velle obiectum contractus...”*

Subiectum igitur capax est suam actionem deliberandi quando plena conscientia, seu animadvertentia, aliquid eligit; quod eligit, autem, plena libertate vult; ac demum ad rem ducit propria libera determinatione” (Coram Ragni, sent. dell’11 luglio 1986).

Come si evince, queste sono le condizioni per un valido matrimonio: conoscenza del medesimo, libera volontà di contrarlo, capacità di porre in atto l’essenza, le proprietà, le finalità e gli elementi essenziali.

Per capire se una persona è immatura, ci illumina quanto segue: “... *Si dice che la personalità è immatura quando in una determinata fascia d’età, il soggetto non dispone di quei mezzi di difesa ovvero di quelle qualità logico/affettive che gli permettono di superare le crisi potenziali che possono determinarsi in quell’epoca della vita. È noto, comunque, (e l’accordo sull’argomento è pressocchè generale) che uno dei periodi più difficili che si presenta nello sviluppo della personalità, è quello compreso fra il superamento della crisi puberale e l’inizio della fascia d’età che viene indicata come prima giovinezza...*” (Coram Bruno, sent. del 30 marzo 1986, S.R. Dec., Vol. LXXVIII, p. 354).

5. Per avere un’idea chiara della natura della discrezione di giudizio, ci sembra necessario distinguerla da altre figure affini, cioè dall’ignoranza, dalla inavvertenza e dalla non percezione. Il difetto della discrezione di giudizio può esistere insieme alla conoscenza di una realtà e quindi si distingue sia dall’ignoranza che dall’inavvertenza. Per quanto riguarda la non percezione, non è il caso di fare una comparazione perché, se non si prende contatto con l’oggetto, è impossibile emettere un giudizio estimativo e valutativo di tale oggetto (Cfr. JOSÈ F. CASTANO, *Il sacramento del matrimonio*, Roma 1992, p. 312).

6. Come appare evidente, l’incapacità di emettere un giudizio pratico, da cui deriva l’impossibilità di contrarre matrimonio, deve

essere considerata in ordine al soggetto e in ordine all'oggetto. In primo luogo, quindi, la discrezione di giudizio può essere descritta come una facoltà estimativa o deliberativa che viene espressa mediante un atto della ragione. Atto che, nella sua specificità, consiste in un giudizio pratico circa le cose da fare: a) riguardo a questo determinato matrimonio; b) con questa determinata persona; c) vita coniugale che deve durare sempre. Infatti: *"Nel difetto di discrezione di giudizio o della facoltà estimativa proporzionata al matrimonio, sono sempre comprese tutte le mancanze di maturità psicologica e morale che impediscono al contraente di percepire sufficientemente la portata e il valore del patto matrimoniale"* (Cfr. F. BERSINI, *La pastorale dei matrimoni falliti e le cause di nullità*, Roma 1975, p. 84).

Circa il difetto di discrezione di giudizio, notiamo: *"In ordine alle persone deve essere grave. In ordine all'oggetto, deve verte-re non necessariamente su tutto il consorzio coniugale, ma circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali. Senza di essi, l'essenza del matrimonio verrebbe travisata, e pertanto non potrebbe costituire l'oggetto specifico delle parti. Quando il difetto di discrezione di giudizio debba dirsi grave, e quali siano i diritti e i doveri essenziali che essa non permette di stimare, sono aspetti che competono alla giurisprudenza definirli e accettarli con l'ausilio dei periti"*(Cfr. ANTONINO M. ABATE, *Il Matrimonio nella nuova legislazione canonica*, Brescia 1985, p. 43).

7. Spesso, tuttavia, vi è la difficoltà di provare il retto modo di intendere il matrimonio, e cioè *"di accertare se si possono dare delle perturbazioni della personalità, tali da rendere il soggetto incapace di adempiere gli oneri essenziali del matrimonio. La risposta spetta ala medicina e alle scienze della psicologia e della psichiatria..."* (Cfr. NAVARRETE U., *Perturbazioni psichiche e consenso matrimoniale nel diritto canonico*, Roma 1976, p. 126).

Indubbiamente, oggi, tali discipline hanno compiuto passi ragguardevoli, anche se non sempre è facile provare la validità o meno di un matrimonio. Pertanto, come ci ammonisce la giuri-

sprudenza Rotale, “*prae oculis habendum est non quemlibet defectum sufficere ad matrimonii nullitatem declarandam, sed tantum debere esse, qui contrahentem liberae electionis peragendae vel trium boborum essentialia onera assumendi incapacem reddat*” (coram PINTO, sent. dell’8 luglio 1974, n. 4). La giurisprudenza Rotale, inoltre, afferma: “*Etiam si contrahens matrimonialem consensum praestiterit, si ob mentalem morborum vel perturbationem incapax sit ad danda et assumenda officia essentialia matrimonialis contractus, illa nempe quae bona sive proles sive fidei sive sacramenti constituunt, invalide nubit, dummodo incapacitas haec antecedens sit ac perpetua*” (coram PINTO, sent. del 18 marzo 1971).

8. Il defectus vel vitium, come è logico, deve essere perpetuo sicchè esso non sia sanabile con l’uso dei mezzi leciti ordinari “*vel nonnisi cum morte periculo. Nihil impedit tamen quominus, ex analogia cum praescripto can. 1084 § 1, considerari debeat incapacitas relativa et non absoluta eodem modo impediens quominus jus comparti perpetuo tradatur*” (coram PALESTRO, Bogoten, sent. del 26 novembre 1986).

Tra le malattie psichiche gravemente perturbanti la mente vi sono alcune psicopatie che impediscono la facoltà critica in modo tale da far mancare la necessaria “*discretio iudicii quoad matrimonium ipsum eligendum*”. La persona deve, cioè, valutare con facoltà critica i diritti e i doveri che comporta il matrimonio. Pertanto, la psicopatia che impedisce questa retta valutazione “*ob distorsionem iudicii*”, impedisce la “*discretio iudicii ipso matrimonio proportionata*”. Comunque, crediamo che la maturità richiesta per la valida emissione del consenso matrimoniale non debba essere così perfetta da sostenere che pochi soggetti possano essere capaci di contrarre validamente il matrimonio. Oggi non mancano autori e tribunali ecclesiastici che ritengono che i giovani di oggi siano così ‘immaturi’ da poter supporre che il loro matrimonio ‘difficilmente’ possa essere valido.

9. Proprio contro queste opinioni e contro le prassi troppo 'facili' di alcuni tribunali, Papa Giovanni Paolo II ha avuto due interventi assai chiari. (Cfr. Allocutio ad Rotae Romanae auditores coram admissos, 5 februarii 1987: AAS 79 (1987) 1453 – 1459; Allocutio ad Rotae Romanae auditores coram admissos, 25 ianuarii 1988: AAS 80 (1988) 1178 – 1185). Ma inquadreremo meglio la questione riportando quanto segue: “*Voluntas in contraendo matrimonio secumferre debet deliberationem immunem seu liberam non tantum ab externa coactione, sed etiam a coercitione psychica interna, id est esse debet plena facultas decernendi adeo ut iura et officia connubii et concedantur scienter et libere... Reapse asserimus voluntatem subiacere non debere ulli agente interno, sed debere frui sua libertate in eliciendo consensu. Attamen adhuc animadvertere liceat eiusmodi libertatem intrinsecam deficere posse, non ob meram existentiam pulsionum internarum in subiecto, sed contra propterea quod eiusmodi motionibus homo haud valeat resistere ob suam ipsius abnormem condicionem*” (coram POMPEDDA, sent. del 3 luglio 1979, n. 29).

Infine, per provare il capo di nullità 'ob defectum discretionis iudicii', saranno necessarie un'attenta ricostruzione dei fatti e dei comportamenti antecedenti, concomitanti e susseguenti alla celebrazione del matrimonio; l'eventuale ricostruzione clinica del soggetto e la dettagliata audizione di testi validi che ebbero una conoscenza diretta dei fatti e in tempo non sospetto; di modo che si possa stabilire con certezza la presenza o meno della necessaria discrezione di giudizio nello scegliere il matrimonio.

IN FACTO

10. Per il Collegio, dopo approfondito esame, non è stato difficile riconoscere la nullità del matrimonio in epigrafe. Appare, infatti, dalle circostanze che portarono gli sposi alla decisione fatale delle nozze l'insussistenza dei presupposti necessari per la valida celebrazione delle stesse.

F., infatti, non pensava minimamente al matrimonio, era superficiale e immaturo all'epoca e la relazione con la convenuta, D., era solo una delle tante sue avventure amorose. L'attore così depone: *"Per me non fu un fidanzamento, ma una semplice avventura passionale. Il nostro rapporto era basato in prevalenza sull'attrazione fisica e sessuale e prova di ciò ne è il fatto che io contemporaneamente frequentavo altre ragazze. Come accennato prima il "fidanzamento" è durato solo tre mesi, fino a quando inaspettatamente D. rimase incinta. Ci siamo visti poche volte, per cui neanche posso affermare se allora andassimo d'accordo o meno, in quanto ci sentivamo prevalentemente per telefono. La gravidanza fu il classico "incidente di percorso", non voluto da entrambi"* (Som. 30).

Il matrimonio, quindi, non fu una scelta libera e consapevole, specie per l'attore, che era incapace di discernere adeguatamente i diritti e i doveri propri della vita coniugale. *In Iure*, abbiamo evidenziato che: *"l'incapacità di emettere un giudizio pratico, da cui deriva l'impossibilità di contrarre matrimonio, deve essere considerata in ordine al soggetto e in ordine all'oggetto. In primo luogo, quindi, la discrezione di giudizio può essere descritta come una facoltà estimativa o deliberativa che viene espressa mediante un atto della ragione. Atto che, nella sua specificità, consiste in un giudizio pratico circa le cose da fare: a) riguardo a questo determinato matrimonio; b) con questa determinata persona; c) vita coniugale che deve durare sempre. Infatti: "Nel difetto di discrezione di giudizio o della facoltà estimativa proporzionata al matrimonio, sono sempre comprese tutte le mancanze di maturità psicologica e morale che impediscono al contraente di percepire sufficientemente la portata e il valore del patto matrimoniale"* (Cfr. F. BERSINI, *La pastorale dei matrimoni falliti e le cause di nullità*, Roma 1975, p. 84).

È pertanto evidente che mancò nell'attore la capacità estimativa per contrarre un valido consenso in quanto, tra l'altro, non vi era alcuna volontà di vivere per tutta la vita con D..

11. L'attore così chiarisce le circostanze che determinarono il matrimonio: *“Prima del matrimonio avevamo rapporti intimi ed erano consumati in modo molto passionale e senza alcun sentimento amoroso. Eravamo fisicamente attratti l'uno dell'altra. Faccio presente che io mi sentivo sicuro quando avevo rapporti intimi con D. in quanto mi diceva sempre di stare tranquillo perché per un difetto di natura non poteva restare incinta. In realtà mi ingannò perché lei volutamente rimase incinta per poi obbligarci a sposarmi. Per non illuderla io le facevo presente tra l'altro che sarei andato via dalla Puglia”* (Som. 31).

È chiaro, dunque, che il loro rapporto era basato solo sulla fisicità passionale, senza neanche un briciolo d'amore, per cui ammette *“...non pensavo assolutamente di sposarmi con D.... Non parliamo mai di matrimonio”* (Som. 31).

Secondo la mentalità tipica del Sud Italia, specie nel recente passato, in casi del genere era d'obbligo il matrimonio e F. pone in risalto che: *“Data la mia educazione ricevuta in famiglia, mi sentii in dovere di ricorrere al cosiddetto “matrimonio riparatore”. Tuttavia mi sentivo molto indeciso di affrontare il matrimonio, tanto è vero che il giorno delle nozze volevo andarmene a Napoli perché non ero convinto di quel che facevo”* (Som. 31).

Questa mancanza di volontà ad affrontare il matrimonio è la prova eloquente della nullità del medesimo, mancando i presupposti della conoscenza pratica dei diritti e doveri propri dello stato coniugale. Il Ferrigno afferma: *“Io all'epoca ero molto immaturo e certamente non percepivo il matrimonio nella sua giusta luce anche se in modo vago ci credevo. Nel caso specifico mi sentii moralmente obbligato a sposare D., per cui non le parlai mai concretamente del nostro futuro coniugale. Come già accennato io non volevo sposare la ragazza perché non l'amavo e quindi tentai fino all'ultimo di non giungere a nozze. Per me il matrimonio era solo un atto dovuto”* (Som. 31).

Fu il classico matrimonio fondato sulla sabbia e, come il Vangelo insegna, alle prime difficoltà, crollò come la casa senza fondamenta. La convivenza matrimoniale sarà grigia e triste, ali-

mentata solo da litigi ed incomprensioni vari, che determinarono la rottura del sacro vincolo. Infatti il F. dice: *“Io non sentii mai la vita coniugale con D. come un rapporto marito – moglie. Il dialogo era assente. Durante il matrimonio i nostri rapporti intimi furono molto rari e risentivano ovviamente della freddezza che si era instaurata fra noi... Ognuno conduceva la propria vita, per cui alla fine decisi di rompere definitivamente il rapporto con mia moglie nel 2000”* (Som. 32).

12. La convenuta, benché volontariamente assente dal giudizio, il 9 ottobre 2008 ci ha fatto pervenire una significativa missiva, nella quale afferma: *“La sottoscritta non avendo intenzione di presentarsi per ragioni personali e lavorative dichiara di rimettersi alla giustizia del Tribunale. Inoltre riconosce che la ricostruzione dei fatti realizzata nel libello corrisponde pienamente a verità e afferma quanto segue:... Entrambi eravamo giovanissimi; in particolare l'attore in causa era molto immaturo, incapace di assumersi la responsabilità del matrimonio, come egli stesso riconosce. Ci siamo sposati solo perché F. si sentiva in dovere di farlo a causa dei condizionamenti ambientali e familiari. Lui ebbe diversi ripensamenti anche la sera prima di sposarsi e disse apertamente che se non fossimo andati d'accordo avrebbe chiesto il divorzio... La convivenza coniugale fu caratterizzata da vari litigi ed incomprensioni a causa della diversità dei nostri caratteri, finché ci siamo lasciati su sua iniziativa”* (Som. 33).

Non vi è ombra di dubbio, dunque, in questa dichiarazione spontanea di D. circa ciò che realmente spinse F. a contrarre nozze. Le modalità, inoltre, denotano in pieno che era un ragazzo immaturo e giunse al matrimonio solo perché condizionato dall'ambiente e dai familiari.

La convenuta, quindi, riconosce in pieno la veridicità del capo di nullità presentato dall'attore e di conseguenza dell'invalidità di questo matrimonio.

13. I testi escussi di parte attrice sono stati quattro e tutti all'unanimità hanno affermato quanto dichiarato dal F. nel Libello. Ci sono parsi persone degne di fiducia.

Il primo teste così depone: “A onor del vero il fidanzamento non è mai esistito” (Som. 41).

Proseguendo la deposizione afferma: “Il matrimonio non fu assolutamente una scelta libera e consapevole dei due giovani, ma fu imposto dalle rispettive famiglie; specialmente dai genitori di F., che posero il figlio dinanzi all'evidenza dei fatti, invitandolo ad assumersi le sue responsabilità” (Som. 41). Circa il capo di nullità addotto dall'attore dice: “All'epoca mio nipote non aveva affatto la necessaria capacità critica di scegliere il matrimonio quale suo stato di vita. Era pertanto completamente immaturo dal punto di vista psicologico ed affettivo per assumersi le responsabilità dei diritti e doveri coniugali. La sua fu una scelta obbligata e senza via d'uscita... Più volte F. manifestò l'intenzione contraria al matrimonio” (Som. 41-42).

Il secondo teste in fase di deposizione sostiene che: “Il matrimonio fu il cosiddetto “matrimonio riparatore”. F. fu posto da entrambe le famiglie dinanzi alle sue responsabilità per cui, specialmente su pressione dei genitori, fu costretto a convolare a nozze con D.. Pertanto il matrimonio non fu una scelta libera e consapevole per entrambi. Fu la gravidanza a determinare il matrimonio, né scelto né voluto da mio cognato” (Som. 46).

Il teste, inoltre, dichiara dell'attore: “Di F. posso affermare con sicurezza che era fundamentalmente immaturo sul piano psicologico ed affettivo per il passo che stava per compiere, così serio nella vita di una persona... Sì, vi era totale irresponsabilità in mio cognato all'atto della celebrazione del matrimonio, perché non valutò né comprese i diritti e i doveri scaturienti dallo stato di vita che stava per abbracciare. Oltretutto era un facilone ed era circondato continuamente da tante ragazze” (Som. 46).

Un altro teste così riferisce: “Il matrimonio fu deciso solo perché D. rimase inaspettatamente incinta. Fu questo evento a determinare il matrimonio... Conoscendo bene F. posso

affermare che neanche oggi ha quella maturità psicologica ed affettiva che deve essere presente in chi affronta con consapevolezza il matrimonio” (Som. 50) e, pertanto, soggiunge: “Affermo che nelle parti e in F. in particolare non vi fosse quella giusta comprensione per valutare consapevolmente i diritti e doveri inerenti lo stato matrimoniale. Come già detto sposò solo perché costretto dagli eventi. Dinanzi alla gravidanza della ragazza pensò di assumersi le sue responsabilità sposandola, ma senza i necessari presupposti di adeguata comprensione e valutazione” (Som. 50-51).

Se, dunque, l'attore non aveva un concetto pratico-pratico del matrimonio e non avendolo scelto come suo stato di vita con la dovuta comprensione e valutazione, il matrimonio necessariamente è da ritenersi nullo.

14. Questo dato è confermato anche dalle risultanze peritali: *“Egli non vuole sposare la Convenuta sostanzialmente perché sente di non amarla ma anche perché si sente tradito dalla ragazza, la quale gli aveva detto che, a seguito di una malformazione al proprio apparato riproduttivo, non avrebbe potuto divenire gravida...Egli sa perfettamente che quel matrimonio non sarebbe stato mai una comunione di vita: si sposa perché, nella propria immaturità, non possiede sufficiente abilità assertiva, ossia capacità di affermare concretamente i propri bisogni e desideri, non riuscendo a decidere in maniera autonoma” (Som. 79).*

E infine, il Perito così definisce l'attore: *“...Soggetto immaturo, dal punto di vista psico – affettivo, dunque labile e suggestionabile, con scarsa autonomia emotiva e dunque scarsa abilità decisionale, davanti a scelte complesse, come il matrimonio sacramentale, evento richiedente un impegno ‘per sempre’, impegno che il Soggetto immaturo non è in grado di contrarre, anche perché scarsamente capace di reciproca oblatività” (Som. 80).*

Il Perito mette così il suggello definitivo per la dichiarazione di nullità di questo matrimonio, non scelto né voluto dall'attore. E infatti pure il Difensore del Vincolo, non potendo affermare il

contrario, dice: “*Stando così le cose, per quanto premesso in fatto ed in diritto, spinti dalla ricerca della verità, nella presente causa ci rimettiamo a Voi Rev. Mi Padri ed al Vostro saggio e prudente giudizio*”.

15. Corroborati, dunque, da queste qualificate dichiarazioni, moralmente certi di aver raggiunto la verità e di aver provato adeguatamente l'invalidità di questo matrimonio, tutto questo precedentemente considerato, in jure et in facto, Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza,

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTA

della nullità del matrimonio celebrato tra F. e D., e ritenendo che al dubbio propositoci:

“*Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo: Grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo attore (Can. 1095 n. 2 c.j.c.)*”,

si debba rispondere:

AFFIRMATIVE.

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 6 novembre 2010

Mons. Raffaele FACCIOLO
P. Nicola COPPOLETTA, *Ponente*
Can. Vincenzo RUGGIERO

Diac. Pasquale CUZZILLA, *Notaio*

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria

Locren - Hieracen

Nullità di matrimonio: G. - P.

- *Condizione de futuro apposta dalla donna convenuta*
(can. 1102 § 2 c.j.c.)

Difensore del Vincolo: Avv. Alfredo Travaglione
Patrono di parte attrice Avv. Ivana Ventura

Sentenza definitiva di prima istanza del 19 luglio 2010

Coram Mons. Antonino Denisi

FATTISPECIE

1. G. e P. si sono incontrati ed hanno fatto la prima conoscenza nel 2005 in ambito di lavoro professionale. Dopo breve e sporadica frequentazione sono passati al fidanzamento, durato un anno, e quindi al matrimonio, celebrato nel 2006.

Già durante i 12 mesi del fidanzamento si manifestarono perplessità, dubbi e litigi per divergenza tra i due giovani sul luogo del domicilio coniugale; nessuno dei due infatti era disposto a lasciare la città di origine e di residenza. Per tale motivo P. pose al fidanza-

to la chiara ed irrinunciabile condizione per la celebrazione del matrimonio che il domicilio coniugale dovesse essere, fin dall'inizio, Reggio Calabria. La sposa avrebbe acconsentito di trasferirsi presso la casa dello sposo al massimo per il primo anno dopo le nozze, il tempo cioè necessario per trovare una casa nella città dello Stretto, dichiarando altresì che frattanto non avrebbe procreato figli fino al trasferimento definitivo. G., per ammissione di ambedue le parti, ha accettato la condizione posta.

La convivenza coniugale fu piuttosto tempestosa e P., accertatasi che il coniuge non intendeva rispettare la condizione apposta all'atto della prestazione del consenso, nel settembre 2007 è rientrata nella casa dei genitori, dalla quale, in verità, non si era mai effettivamente staccata completamente.

2. L'1 aprile 2009 G., a mezzo del Patrono di fiducia, Avv. Danila Leale, presenta supplice Libello presso il TER Calabro, chiedendo la dichiarazione di nullità del proprio matrimonio a motivo della condizione *de futuro* apposta dalla donna convenuta. Il libello viene ammesso in data 1° aprile in virtù della propria competenza, a motivo del contratto e del domicilio della parte convenuta. Con decreto del 17.04.2009 viene contestata la lite e formulato il dubbio nei seguenti termini:

*“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:
Condizione de futuro apposta dalla donna, convenuta
(can. 1102 § 1 c.j.c.)*

Dichiarata aperta la fase istruttoria il 04.05.2009, la stessa viene conferita al Giudice Mons. Luigi Blefari, diocesi di Oppido Mamertina – Palmi. Con decreto di ricostituzione del Collegio del 27.01.2010 l'istruttoria viene affidata a Mons. Antonino Denisi, diocesi di Reggio Calabria – Bova.

Nel corso di 5 sessioni vengono ascoltate le parti, i genitori delle stesse ed altri tre testi di parte attrice.

Il decreto di Pubblicazione degli Atti reca la data del 27.03.2010.

La conclusione in causa viene dichiarata con decreto del 06.05.2010.

Le *Animadversiones* del Difensore del Vincolo recano la data del 04.06.2010.

Il *Restrictus Iuris et facti pro actrice* è stato presentato il 28.06.2010, quello *pro parte conventa* il 17.07.2010.

La Sentenza definitiva di prima istanza è del 19.07.2010.

IN JURE

Condizione “de futuro” (can. 1102 § 1 c.j.c.)

3. Il consenso matrimoniale è l'atto della volontà mediante il quale un uomo e una donna con patto irrevocabile si danno ed accettano reciprocamente per costituire una comunione di tutta la vita. Tale atto consensuale dev'essere posto puramente e semplicemente, anche se teoricamente può essere subordinato ad una circostanza particolare, detta condizione. La volontà matrimoniale sottoposta ad una condizione incerta, passata, presente o futura, non porta al consenso matrimoniale, ma lo sottopone ad un evento determinato ma incerto, da cui si fa dipendere la validità dell'atto. La condizione in senso proprio, detta *conditio de futuro*, è una circostanza incerta e futura “circumstantia dispositioni adiecta a cuius existentia dependere volumus valorem illius” (SCHMALZGRUEREB, *Ius ecclesiasticum universum*, I, 5, n. 1). Nella vigenza del codice precedente, quando il verificarsi della condizione dipendeva dalla volontà del contraente, si parlava di *conditio potestativa*, intesa come una particolare figura di condizione *de futuro*, avente ad oggetto un fatto la cui realizzazione dipende dalla discrezionale volontà del nubendo, come ad esempio, “ti sposo a condizione che tu smetti di fare quella determinata attività” o “ti sposo a condizione che tu accetti di vivere in una determinata città”. È il caso di questa fattispecie concreta.

In dottrina si sottolinea la gravità della situazione che si viene a

creare con l'apposizione di una tale condizione. "Queste condizioni aggravano l'incertezza propria del periodo di pendenza e tendono molto spesso a prolungarlo indefinitamente, perché la loro realizzazione, oltre a dipendere dalla volontà dell'altra parte, in molti casi non è data da un'unica azione, ma da un comportamento continuativo, talora di carattere omissivo, che dovrebbe essere tenuto sino alla fine della vita matrimoniale. Per evitare che il matrimonio restasse in sospeso sino alla morte di uno dei coniugi, senza arrivare mai ad acquistare piena efficacia, la giurisprudenza considerava queste particolari condizioni non come condizioni *de futuro*, ma come condizioni riferite ad un fatto presente, consistente nell'impegno ovvero nella promessa di tenere un determinato comportamento. Si riteneva che quello che veramente interessava al nubendo fosse soltanto il fatto che l'altra parte si impegnasse in modo serio e responsabile al momento della prestazione del consenso matrimoniale a comportarsi nel modo *desiderato*" (cfr P. MONETA, *Il matrimonio, in Il diritto nel mistero della Chiesa* (Quaderni di Apollinaris, 10), III, Roma 1992, 260).

4. Nel nuovo c.j.c., è proibita in modo assoluto l'apposizione di una *conditio de futuro*. Il can. 1102 §1 stabilisce: "Non si può contrarre validamente matrimonio con una condizione *de futuro*". La norma canonica sancisce la nullità o assoluta inefficacia giuridica del consenso matrimoniale dato con una condizione *de futuro*, anche quando di per sé potrebbe essere "naturalmente" sufficiente. Tutto ciò, perché il sacramento del matrimonio poco si accorda con situazioni anomale ed estranee create dal differimento dell'esistenza reale del vincolo alla verifica di un evento incerto e futuro. Il matrimonio infatti o è o non è; non può vivere in uno stato di pendenza.

Sia per diritto naturale che per diritto positivo, il consenso condizionato, essendo un consenso limitato ed incompleto, non fa perfezionare il matrimonio. Nel caso di una condizione *de futuro*, che limita il consenso nel suo momento formativo, il

matrimonio deve considerarsi nullo per il fatto che la volontà o l'animo di contrarre è annullata dalla volontà speciale o dall'intenzione di non obbligarsi assolutamente. Attraverso questo atto espressamente o implicitamente si lega l'indissolubilità del vincolo al verificarsi o meno dell'evento futuro. Chi sottopone il matrimonio al verificarsi di una condizione esprime una volontà che per sua natura prevale sulla volontà di contrarre un vero coniugio. In altri termini, la volontà condizionata importa implicitamente l'esclusione dell'indissolubilità, per cui dev'essere considerata come risolutiva del contratto matrimoniale e contraria alla sostanza del matrimonio, sin dall'inizio, per il fatto di essere posta. Secondo il can. 1102 §1 c.j.c. 83, non si danno più distinzioni all'interno della *conditio de futuro* e pertanto la *conditio potestativa* de futuro è assorbita in essa. Per questo basta provare l'apposizione della condizione *de futuro*, per ritenere invalido il matrimonio.

5. La condizione viene apposta al consenso matrimoniale quando il contraente da un punto di vista soggettivo la considera di grande rilievo: "Conditio apponitur consensui matrimoniali, cum contrahens eandem magni faciat et in matrimonium cum comparte ineundum peculiari ratione, quae praesertim a dubio inducitur, circumstantiam uti conditionem eligat. Quod est praesuppositum psychologium conditionis necessarium, cui derogari non licet" (Cfr S.R.R. Decc. coram De Jorio diei 12 martii 1969, n. 4; coram Parisella diei 17 julii 1969, in *Monitor ecclesiasticus* IV (1969) 537). La circostanza, aggiunta all'atto, dev'essere prevalente, al punto da far dipendere da essa lo stesso matrimonio. In caso contrario non si ha condizione. Data la coesenzialità della condizione con l'altro del consenso, non si hanno due atti di volontà, uno con cui si sceglie il matrimonio e l'altro con cui si sottomette a condizione, ma un unico atto con cui si vuole il matrimonio legato a quella circostanza futura ed incerta. Ciò che costituisce la condizione è questo suo carattere di coesenzialità o prevalenza, che va di pari passo con la volontà matrimoniale. Per

questo il c.j.c. stabilisce il divieto assoluto dell'apposizione della condizione, che snatura il consenso matrimoniale che o è assoluto o non è del tutto.

6. La *conditio de futuro* è essenzialmente un fatto, un evento che non dev'essere confusa con figure giuridiche affini, in particolare:

- con l'intenzione abituale o interpretativa circa una o più qualità della comparte, sicché non la si sarebbe sposata se si fosse saputo che ne era priva: simile intenzione mai agisce sul consenso che pertanto è dato in modo assoluto e non sotto condizione;
- con l'apposizione di un *modus* da una parte e la relativa promessa di adempimento dall'altra, o propriamente non sono eventi condizionanti, ma oneri che traggono la loro obbligatorietà dalla previa costituzione valida del matrimonio; pertanto la loro inadempienza non influisce sulla validità del consenso, ma piuttosto può causare eventuali responsabilità.

7. Quanto alla prova della condizione, occorre verificare anzitutto se si tratta di una circostanza di grande valore almeno nella mente del contraente, giacché nessuno fa dipendere il suo consenso da circostanze di scarso valore. Si ha una presunzione contraria, quando si tratta di cose di minore importanza, che solo accidentalmente o indirettamente toccano la vita familiare. È di grande rilievo probatorio il comportamento del nubendo, appena si rende conto che la condizione apposta non si è verificata. Infatti, quando si tratta di un evento che almeno nella valutazione del contraente riveste una importanza tale, che si fa entrare nella sostanza della vita coniugale futura al momento di compiere l'atto di volizione, la constatazione della sua assenza provoca immediatamente disagio ed un grave stato di tensione che induce allo scioglimento del vincolo. Non si richiede invece né l'uso del termine condizione (Cfr coram Felice, dec. 150/1966; coram

Mundy, dec. 11.03.1969) né che chi la pone sia cosciente della nullità del suo consenso condizionato (cfr can. 1056 §1). Nella valutazione delle testimonianze prodotte dalle parti, occorre tener presente la sostanza dei fatti più che le espressioni letterali usate. Si sa che il grado di cultura induce ad esprimersi in un linguaggio popolare non sempre perfetto dal punto di vista tecnico-giuridico. L'analisi esegetica delle espressioni usate, interpretate secondo canoni letterari rigorosi, potrebbe indurre a non pervenire alla verità dei fatti, creando situazioni di ingiustizia che ledono il principio della carità soprattutto nei casi di coloro che per la loro situazione personale abbisognano di maggiore tutela. È questa la ratio del costante principio giurisprudenziale: "Tamen non est ad corticem verborum tantum animum attendi debet, sed potius ad voluntatem praevalentem contrahentis ex complexu causae elementorum percipiendam" (Cfr S.R.R. Dec. coram De Jorio diei 12 martii 1969, n. 4; coram Parisella diei 17 iulii 1969, in *Monitor Ecclesiasticus* IV (1969) 537).

Pertanto, la giurisprudenza rotale quali indizi e presunzione della precisa volontà di chi appone la condizione ha costantemente indicato: il criterio oggettivo del valore che la circostanza ha in rapporto alla sostanza stessa della vita coniugale; il criterio soggettivo prenuziale della stima attribuita dalla parte alla medesima circostanza; il criterio post-nuziale del comportamento della parte subito dopo aver verificato che la condizione non si è verificata

IN FACTO

8. Il matrimonio tra G. e P. è nato, sostanzialmente, all'insegna dell'anomalia per quanto attiene il consorzio giuridico all'atto della celebrazione; ed è proseguito in modo anomalo anche sul binario del procedimento giuridico in fase postmatrimoniale.

In effetti si capiva chiaramente che la condizione apposta viziava in radice il consenso sia per la irrevocabilità escludente da parte della donna convenuta, che non avrebbe fatto oltrepassare

il termine fissato senza trarre le conseguenze annunziate nel caso non fosse avvenuto il trasferimento della residenza in riva allo Stretto, sia da parte dell'attore che già in partenza non aveva intenzione alcuna di lasciare abitazione e lavoro in terra locrese.

Quanto all'anomalia procedurale essa si preannunziava già nell'iniziativa presa dalla parte che ha subito la volontà condizionata per avviare la causa di nullità presso il Nostro TER; mentre, abitualmente, è la parte condizionante che promuove il procedimento di dichiarazione della nullità matrimoniale.

Con queste premesse non è stato difficile, sia nelle modalità che nei tempi, raccogliere in sole cinque sessioni gli elementi sufficienti e convincenti per concludere la fase istruttoria e sentenziare la nullità del negozio giuridico e sacramentale. Difatti i dati emersi in fase istruttoria e dibattimentale hanno trovato l'unanime concordia oltre dei due Patroni anche del Difensore del Vincolo che si è rimesso al "prudente giudizio" della terna giudicante.

Tanto premesso che sancisce, in termini unanimi e pacifici, la certezza morale del giudizio valutativo, non resta che passare all'esame dettagliato delle tavole per documentare i passi successivi del procedimento giudiziario, in applicazione dei canoni codiciali e della prassi canonica.

9. Dagli Atti processuali emergono, con indubitabile evidenza, tutti gli elementi di prova richiesti dal Codice e dalla dottrina giuridica. E ciò per quanto riguarda non soltanto entrambe le parti, ma anche, all'unisono, le conferme di tutti i testi adottati. Dettagliatamente: la sussistenza di uno stato preliminare di dubbi ed incertezze nei nubendi durante il fidanzamento, la fattispecie specifica e circostanziata della condizione stessa considerata importante ed irrinunciabile, di conseguenza "criteria aestimationis et reactionis ante et postea".

I prodromi del vizio sostanziale che avrebbe minato il consorzio ed il consenso si avvertono già nel gennaio 2006, quando si manifestano i primi contrasti e litigi proprio in conseguenza del

profilarsi della condizione da parte della convenuta di voler fissare la residenza coniugale a Reggio Calabria. È G. ad avvertirlo in modo esplicito ed a riferirne con circostanze e modalità, non senza aver rilevato che la frequentazione è stata “sporadica e non assidua”: “I primi mesi del fidanzamento sono trascorsi in modo sereno tra di noi; successivamente, quando nel gennaio 2006 abbiamo progettato di sposarci, sono cominciati i primi dissapori e litigi perché lei pose la condizione chiara e diretta che, una volta sposati, dovevamo stabilire la dimora coniugale a Reggio Calabria. I contrasti sorgevano appunto perché io lavoravo in altro luogo e disponevo già di un appartamento ampio e confortevole, e P. viaggiava frequentemente su Cosenza e Catanzaro. Vedevo dunque la mia residenza come sede più agevole per entrambi, e soprattutto per lei. Lei, dal canto suo, non voleva vivere lì perché amava la vita sociale e non voleva rintanarsi in un paese con la mentalità provinciale, né voleva crescervi i figli perché non le piaceva l’ambiente che avrebbe offerto minori opportunità scolastiche e prospettive future. Inoltre non voleva abitare nello stesso stabile con i miei genitori perché non le piaceva il nostro modo di vivere i rapporti familiari e temeva le loro ingerenze” (S.I. pagg. 27-28, 6). Ed ancora: “Io, nonostante le mie perplessità, accettai la condizione apposta da P. perché era l’unico modo per poterla sposare” (S.I. pag. 28, 8). Anche la convenuta deve prendere atto che le reazioni per cui pone la condizione hanno un fondamento nella diversa mentalità ed esperienza nel modo di vivere provenienti dalle rispettive famiglie e luoghi in cui sono cresciuti ed hanno vissuto, con abitudini ed amicizie differenti: “Tra noi si verificavano spesso delle incomprensioni a causa del diverso modo di vivere l’ambiente familiare. I contrasti nascevano per il fatto che il mio *modus vivendi* non corrispondeva affatto a quello loro e per questo venivo criticata: per la famiglia di G. ero esagerata quanto a lavoro, pulizia, precisione, ecc... mentre loro erano più leggeri e superficiali. Io cerca-vo di superare questi contrasti perché ero innamorata di G.” (S.I. pag. 33, 6).

Anche i testi sono al corrente di discussioni e contrasti intervenuti durante il breve fidanzamento, peraltro mai ufficializzato. La sorella dell'attore dichiara: "Tuttavia so anche che c'erano tra loro contrasti e discussioni soprattutto in relazione alla scelta della residenza coniugale, perché P. non era in piena sintonia con la mentalità e i costumi della cittadina di residenza di mio fratello" (S.I. pag. 50, 4).

10. Quanto alla volontà di P. che, in modo chiaro, preciso e circostanziato, ha subordinato il consenso matrimoniale alla condizione di fissare a Reggio Calabria, o comunque lontano dalla residenza di G. la residenza coniugale, ecco di seguito le affermazioni, di tutta evidenza e fuori qualsiasi discussione, tanto delle due parti che dei testi, in una corralità inequivocabile.

E cominciamo proprio da P. che è la fonte da cui scaturisce la volontà positiva condizionante: "Da parte mia, in merito, ho apposto la condizione che ci saremmo sposati solamente se c'era la volontà di spostarci, dopo il matrimonio, per vivere fuori dal suo paese. Altrimenti non ci saremmo sposati. G. ha accettato la mia condizione, promettendomi che dopo il matrimonio ci saremmo sistemati altrove. Raggiungemmo l'accordo che solo temporaneamente, per un brevissimo periodo, avremmo fatto riferimento a casa sua, in attesa di trovare una sistemazione definitiva altrove" (S.I. pag. 34, 8).

Lo stesso padre di P. conosce perfettamente l'esistenza e le specificazioni della condizione che così espone: "Sono a conoscenza che mia figlia nel periodo di frequentazione ha posto come condizione che la residenza coniugale fosse stabilita a Reggio Calabria. Non era una semplice richiesta G. questa condizione è diventata un vero e proprio accordo tra i due" (S.I. pag. 60, 7). Ed ancora così prosegue: "Questa condizione per mia figlia era di somma rilevanza perché desiderava avere un bambino e, considerate le condizioni di mobilità del suo lavoro nonché quelle del futuro sposo, riteneva che solo sua mamma avrebbe potuto accudirlo con affetto sincero. Anche perché nella famiglia

di G. tutti lavorano e nessuno ha disponibilità di rimanere tutto il giorno a fianco di un bambino” (S.I. pag. 60, 8). Per concludere apoditticamente: “Ho già affermato l’accettazione della condizione da parte di G.. In caso contrario mia figlia non avrebbe mai acceduto al matrimonio con lui” (S.I. pag. 60, 9).

La stessa dichiarazione rende la madre della convenuta: “Ripetutamente durante gli incontri avuti nel corso della frequentazione tra loro due, mia figlia ha posto la condizione irrinunciabile di fissare la residenza coniugale a Reggio Calabria, ritenendo che questa città fosse più adeguata agli spostamenti continui determinati dal suo lavoro. A Reggio inoltre ha sede il deposito della casa farmaceutica per la quale mia figlia lavorava a quel tempo e lavora tuttora. Per mia figlia questa condizione era di somma importanza e non intendeva recedere per nessun motivo. Le motivazioni sono quelle che ho esposto prima. G. ha accettato la condizione posta da mia figlia e si è detto d’accordo. In caso contrario di non accettazione di questa richiesta da parte di mia figlia, la stessa non si sarebbe mai sposata. La condizione posta da mia figlia era infatti fuori discussione e non riteneva di poter rinunciare ad essa” (S.I. pag. 64, 7-8-9).

11. La deposizione di G. apporta, come è ovvio essendo egli il promotore della causa, un contributo decisivo ed il più qualificato all’accertamento della verità dei fatti, delle intenzioni e motivazioni. Il quadro complessivo è completato legittimamente dalle conferme circostanziate offerte dai testi addotti dello stesso.

Rievocando litigi e dissapori del periodo fidanzamentale, G. afferma in termini inequivocabili: “Lei pose la condizione chiara e diretta che, una volta sposati, dovevamo stabilire la dimora coniugale a Reggio Calabria” (S.I. pag. 27, 6). E subito dopo allarga e rafforza consapevolmente la sua dichiarazione: “Io, nonostante le mie perplessità, accettai la condizione apposta da P. perché era l’unico modo per poterla sposare. P., stante le nostre posizioni contrapposte, mi disse chiaramente “mi sposo solo a condizione che la nostra residenza coniugale definitiva sarà Reggio

Calabria". Disse anche che sarebbe stata disposta a vivere a casa mia per un anno, ovvero per il tempo che riteneva necessario per trovare una sistemazione abitativa a Reggio Calabria, e che non avrebbe messo al mondo dei figli fino a quando non ci fossimo trasferiti a Reggio Calabria" (S.I. pag. 28, 8).

Risultano così sufficientemente acclamate da queste affermazioni le argomentazioni di P. per rendere manifeste le motivazioni profonde, oltre che determinate, che sottostavano alle valutazioni fatte per giustificare l'irrevocabilità della scelta fatta e la conseguente esclusione di qualsiasi altro sbocco alle sue istanze interiori.

12. Le dichiarazioni dei numerosi testi addotti dalla parte attrice completano, confermano e rafforzano ulteriormente le affermazioni di G., offrendo il necessario apporto alla ricerca della verità ed al quadro probatorio. A cominciare dai genitori.

Il padre va direttamente al centro del problema dichiarando in modo circostanziato: "So che questa condizione per P. era importante al punto che senza il suo verificarsi non avrebbe acconsentito alla celebrazione del Matrimonio. Essendo mio figlio fortemente innamorato della ragazza ha accettato la condizione, facendola prevalere anche sull'esercizio della professione da esercitare in loco. So che mio figlio ha accettato la condizione, impegnandosi entro un anno a trovare una abitazione fuori dalla sua residenza" (S.I. pag. 44, 8-9).

Gli fa eco la moglie, madre dell'attore: "So che P. avrebbe voluto porre la residenza coniugale esclusivamente a Reggio; in questo senso la stessa ha posto la condizione precisa a che la condizione di trasferirsi come residenza coniugale a Reggio si fosse verificata nel termine di un anno" (S.I. pag. 47, 7). Per completare nei seguenti termini la sua deposizione: "Per P. questa condizione era molto importante, anzi irrinunciabile, sia perché era molto legata alla famiglia, soprattutto alla mamma, sia perché a Reggio aveva le sue amicizie e il suo ambiente: diceva apertamente che l'ambiente del marito né la interessava né le piaceva. Mio figlio fin dall'inizio ha accettato questa condizione,

non avendo alternative perché era molto innamorato della ragazza. Secondo me non accettando mio figlio questa condizione, il matrimonio non sarebbe stato celebrato” (S.I. pag. 47, 8-9).

La sorella parla addirittura di un accordo tra i due fidanzati: “So che hanno concordato di stabilire la residenza coniugale a Reggio Calabria, particolare richiesto da P. e a cui mio fratello ha aderito perché innamorato e desideroso di concludere con lei la vicenda matrimoniale. Per P. questo particolare costituiva una condizione determinante; so anche che aveva fissato la scadenza di un anno per la realizzazione di tale condizione. Tanto è vero che gli incontri settimanali avvenivano, per scelta precisa di P., a Reggio Calabria presso la famiglia di origine, non volendo per questo mai venire lei né presso la mia famiglia né altrove. Mio fratello, pur non essendo pienamente soddisfatto, faceva prevalere le ragioni del cuore” (S.I. pag. 50, 7-8-9).

Infine i fatti, nella loro crudezza e lucidità sono ben noti nell’ambito dell’intera parentela ed oltre. Una cugina sa e riferisce che: “P. da subito ha messo la condizione che la residenza coniugale doveva essere fissata fuori dalla città di G. e preferibilmente a Reggio Calabria. Per P. questa condizione era non solo importante ma irrinunciabile. Le ragioni di questa condizione erano perché P. si sentiva fortemente legata alla famiglia ed in secondo ordine perché considerava la sede di G. un paese mancante di quel contesto culturale ed ambientale che lei desiderava. G. ha accettato la condizione posta da P. anche perché diversamente non si sarebbe sposata” (S.I. pag. 54, 7-8-9). Ed il marito di questa così rincara la dose: “Prima del matrimonio P. ha posto in modo irrinunciabile la condizione della fissazione della residenza coniugale in Reggio Calabria entro un anno dalla data del matrimonio. Pur non essendo d’accordo interiormente mio cognato ha accettato per amore tale aut-aut perché capiva che diversamente non avrebbe potuto avere in moglie la ragazza. Le valutazioni da parte dei due interessati erano certamente diverse, probabilmente per P. si trattava di ragioni determinanti anche se all’apparenza quanto veniva riferito può ritrovarsi negli stereotipi convenzionali.

In effetti però sono stati tali da determinare in modo irrevocabile le loro posizioni. In realtà G., pur avvertendo un profondo disagio, finì con l'accettare tale condizione, anche se nel suo animo sperava di poterla ricondurre a diversa valutazione" (S.I. pagg. 56-57, 7-8-9).

13. La forte precarietà della convivenza, se non la sua assoluta impossibilità, era preannunciata col conseguente fallimento del coniugio e la sua totale dissoluzione come neve al sole. Cosa che avvenne subito, anche se P. attese la scadenza dell'anno accordato per trarre la conseguenza della definitiva rottura. Né valsero a nulla "le ragioni del cuore" che avevano spinto G. alla celebrazione delle nozze, lusingandosi di poter riuscire, dopo il matrimonio, a indurla a fermarsi da lui. Tanto si ricava dal lungo racconto delle fasi prematrimoniali: "Mio padre cercò di aiutarla mettendole a disposizione un ambulatorio nella sua clinica per delle visite dietologiche, ma lei dopo qualche volta non ci volle più andare. Insomma: viveva sospesa in attesa che trovassimo una sistemazione a Reggio Calabria. Questo era continuo motivo di litigio tra di noi perché io, venendo meno alla condizione da lei apposta, non ho fatto niente per cercare la sistemazione a Reggio Calabria perché speravo di farla ambientare da me. Io, per cercare di rabbonirla, mi recavo tutti i week-end a Reggio Calabria, presso l'abitazione dei suoi genitori, anche perché lei il sabato e la domenica voleva uscire, ma lei mi rinfacciava che la stavo imbrogliando dicendole che ci saremmo trasferiti a Reggio Calabria, mentre in realtà non stavo facendo nulla per trovare una casa a Reggio Calabria e rifiutavo tutte le proposte abitative che lei mi presentava e alle quali non intendevo assolutamente contribuire economicamente" (S.I. pag. 29, 11). Evidentemente la breve frequentazione *ante nuptias* non era stata sufficiente a G. a conoscere il carattere volitivo, ed a tratti caparbio, della fidanzata che non era certo disposta ad accettare agevolazioni e concessioni fatte dalla famiglia di G. per farla recedere dalle sue posizioni. G. d'altronde non nasconde a se stesso e non si perita di dichiarare le ragioni

che lo hanno spinto a disattendere quando aveva promesso di fare prima del matrimonio. Egli infatti non ha alcuna intenzione – perché avrebbe tutto da perdere – di trasferirsi a Reggio Calabria. Alle reazioni affettive della famiglia si aggiungono quelle logistiche ed occupazionali di natura economico-finanziaria. G. abita in un comodo alloggio di sua proprietà ed esercita la professione medica in una struttura sanitaria di cui il padre è proprietario; trasferendosi a Reggio deve pagarsi l'alloggio e soprattutto cercarsi lavoro in un ambiente nuovo e saturo di colleghi. Lo stesso G. è convinto che per l'attività girovaga di P. la residenza presso di lui sarebbe stata più vantaggiosa. Perciò egli fin dal primo approccio – e cioè in tempo non sospetto – alla richiesta di P. aveva così ragionato a voce alta: "... io lavoravo nel mio paese e disponevo già di un appartamento ampio e confortevole, e P. viaggiava frequentemente su Cosenza e Catanzaro. Vedevo dunque la mia come sede più agevole per entrambi, e soprattutto per lei" (S.I. pag. 27, 6). Intendiamo dire che l'accettazione della condizione da parte di G. *ante nuptias* era strumentale, convinto come era che fosse l'unico modo per poter celebrare il matrimonio, nella speranza illusoria che la forza dell'amore e le comodità prospettate avrebbero consentito alla futura sposa di adeguarsi ad un ambiente socio-culturale solo apparentemente diverso, dimenticando o almeno accantonando la condizione pretesa in fase pre-nuziale.

Da parte di P., anche dopo il matrimonio, non ha mai receduto dalle sue posizioni; anzi facendo l'esperienza di una qualche sporadica permanenza fuori Reggio Calabria, si è rafforzata nella convinzione che sarebbe stato per lei impossibile ottenere autonomia, *privacy* e condizioni favorevoli per la loro convivenza coniugale e per la realizzazione del suo desiderio di maternità. Da qui la conferma a se stessa, in modo più deciso e convinto, che la condizione era stata convenientemente apposta e solo ottenendone il rispetto da parte dello sposo avrebbe avuto un senso il matrimonio che era rimasto appeso ad una volontà condizionata. Ecco quanto dichiara in proposito la convenuta: "La convivenza coniu-

gale è durata poco più di un anno. Purtroppo è andata male perché in quella casa di G. per noi non c'era alcuna possibilità di *privacy*; inoltre da parte loro c'era ostilità nei miei confronti, in special modo col padre di G. con il quale litigavo a motivo sempre dei miei comportamenti e delle mie abitudini di vita. Quando accadeva che io me ne andassi di casa a seguito di litigi con G., alla fine rientravo sempre nella loro casa. Non ho mai pensato di andarmene via, a Reggio Calabria dai miei genitori, perché avevo sempre la speranza che ci saremmo trasferiti e che quei problemi sarebbero cessati. Infatti io pensavo che trasferendoci, e quindi non abitando più in quella casa, avremmo potuto costruire la nostra famiglia. G. però rimandava sempre il trasferimento e questo causava tra noi continui litigi. Il trasferimento non è mai avvenuto e quindi i problemi non sono mai cessati" (S.I. pag. 35, 11).

Il fallimento di un sogno cullato in termini più di sentimento che di razionale realismo, si è infranto allo scadere dell'anno prefissato. P. finalmente alle promesse non mantenute ed alle parole ormai insignificanti ha fatto seguire il linguaggio unicamente possibile dei fatti, abbandonando il tetto coniugale e rientrando in famiglia. Nell'ottobre del 2007 l'ultima litigata e la rottura definitiva: "Abbiamo avuto un litigio nell'ottobre del 2007, prima di una sua partenza al Nord per motivi di lavoro. Durante la sua permanenza, durata una decina di giorni, non ci siamo sentiti perché quando io chiamavo lui chiudeva il cellulare. Al suo rientro abbiamo litigato ancora e io l'ho messo di fronte all'*aut aut* "o ci trasferiamo o così non possiamo continuare". Lui mi rispose che avrei dovuto adeguarmi perché dal suo paese non aveva intenzione alcuna di spostarsi. Ed è stata la rottura definitiva; ho preso le mie cose e sono andata dai miei genitori a Reggio Calabria" (S.I. pagg. 35-36, 12).

Infine, qualche timido e poco convinto tentativo di riconciliazione è fallito miseramente. Di fronte alle evidenti e largamente comprovate attestazioni concordi delle parti in causa e dei testi intervenuti, anche il Difensore del Vincolo ha finito col convincersi della validità delle ragioni addotte a favore della dichiarazione di nullità del vincolo coniugale della causa su cui Noi Giudici siamo

stati chiamati a sentenziare; limitandosi perciò a “rimettersi al Vostro solenne e prudente giudizio”.

14. Tutto questo precedentemente considerato, *in iure et in facto*, Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza,

dichiariamo, pronunziamo
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTA

della nullità del matrimonio celebrato tra G. e P. ritenendo che al dubbio propostoci:

Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

Condizione de futuro apposta dalla donna, convenuta
(can. 1102 § 2 c.j.c.)

si debba rispondere:

AFFIRMATIVE.

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 19 luglio 2010

Sac. Antonio MORABITO
Mons. Antonino DENISI, *Ponente*
Mons. Ercole LACAVA

Diac. Pasquale CUZZILLA, *Notaio*

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria

Mileten. - Nicotrien. - Tropien.

Nullità di matrimonio: A. - R.

- *Esclusione dell'indissolubilità da parte della donna attrice* (can. 1101 § 2 c.j.c.).
- *Esclusione del matrimonio da parte dell'uomo convenuto* (can. 1101 § 2 c.j.c.)

Difensore del Vincolo:	Avv. Domenico Pio Teti Avv. Loredana Surace
Patrono di parte attrice	Avv. Maria Concetta Cocolo

Sentenza definitiva di prima istanza del 19 luglio 2010

Coram Mons. Saverio Di Bella

FATTISPECIE

A., di anni 18, ed R., di anni 19, si conoscono nell'ambito delle amicizie del proprio paese nel 1988. A distanza di qualche tempo, quando entrambi avevano avviato i corsi universitari, R. cominciò a manifestare il suo interesse per A. la quale per qualche tempo si mostrò restia alla sua proposta. Nella primavera del

1991, superate le iniziali resistenze, A. accetta legarsi sentimentalmente a R..

R. aveva in quello stesso anno concluso una relazione affettiva. Per A. si trattava della sua prima esperienza sentimentale.

La loro relazione venne portata a conoscenza delle rispettive famiglie, che l'accosero positivamente, solo nel novembre del 1996. Il fidanzamento fu così ufficializzato nelle forme tradizionali. La ragione di tanto ritardo nell'informare le famiglie era dovuta al fatto che A. nutriva dei dubbi circa l'atteggiamento di R. il quale, dopo una prima fase di premurose attenzioni dopo aver insistito per ottenere il consenso della giovane, confidò ad A. di sentirsi confuso riguardo la loro relazione. A seguito di queste confidenze, A. decise di lasciarlo. Ripresa la relazione, il fidanzamento prosegue in un clima di tensione e di discussioni, di interruzioni e di riprese, per il comportamento di R. che non si mostrava convinto del rapporto e fermo nella relazione con A., manifestando di interessarsi alla sua vita, alla sua affermazione professionale, economica e sociale, piuttosto che a costruire un solido rapporto con la fidanzata, la quale veniva anche dileggiata con parole e atteggiamenti da R., tutto preso a realizzare i suoi interessi, non disdegnando di volgere verso altre le sue attenzioni, secondo la sua visione di vita disinvolta e disinibita. Pure in questo clima di instabilità il fidanzamento prosegue, arrivando a determinare la data per le nozze, su iniziativa di A. nel 1998, fissata per l'aprile del 1999. Ad ogni interruzione era R. a ripresentarsi, riuscendo a convincere A. alla quale ritornava ravveduto e premuroso. A., in forza della sua indole e della sua formazione religiosa, ogni volta lo accoglieva mostrandosi disponibile al perdono. R., durante la fase dei preparativi, si mostrò del tutto disinteressato, svalutando tutti gli sforzi di A., lasciata in tutto da sola, anche nella partecipazione al corso di preparazione al matrimonio che R. non intese frequentare, perché preferiva dedicarsi alla sua attività commerciale che lo portava di frequente anche all'estero. Proprio durante un soggiorno all'estero A. telefonò a R. per metterlo al corrente dei preparativi. In quella occasione R.

non solo manifestò il suo solito disinteresse, ma addirittura fece sapere a A. che a lui non interessava proprio niente del matrimonio. A fronte di tale risposta A. interruppe il fidanzamento e annullò quanto già predisposto per la celebrazione del matrimonio. Diversamente dalle precedenti interruzioni – che duravano qualche mese – questa si protrasse per circa un anno. I giovani si rividero nel settembre del 1999 in occasione delle nozze di una coppia di comuni amici. Come al solito, R. fece il primo passo per riavvicinarsi a A., dicendosi pentito e disposto a cambiare. A., come diverse volte era capitato nel corso del fidanzamento, anche questa volta accettò di riprendere la relazione, ma, sulla scorta delle precedenti esperienze, non si sentì di accordare piena fiducia a R.. Riavviata la relazione nell'ottobre del 1999, volendo dare una svolta decisiva alla loro relazione, A. propose ancora a R. di sposarsi. R. accettò, anche se, pure in questa occasione, si disinteressò completamente dei preparativi, continuando ad essere completamente assente, e limitandosi a scegliere il luogo per la celebrazione il 22 ottobre del 2000. A., visto che il comportamento di R. non cambiava, essendo ormai tutto pronto per la seconda volta per le nozze, non volendo dare un nuovo dispiacere alla famiglia e temendo le dicerie che potevano sorgere in paese per una seconda rottura dello stesso fidanzamento in prossimità delle nozze, si determinò a celebrare comunque il matrimonio ma proponendosi di lasciare R. se le cose fossero andate male.

La convivenza matrimoniale durò tre anni e quattro mesi. Non si instaurò mai una vera comunione coniugale. R. continuava a comportarsi da scapolo, sempre più immerso nel suo lavoro, frequentemente all'estero per la sua attività commerciale, sempre distaccato e freddo nei confronti di A., la quale trovava rifugio nella casa paterna e nel lavoro. Assenza di dialogo, discussioni e litigi, portarono A., scoprendo contatti di R. con una donna straniera, a chiudere l'esperienza matrimoniale lasciando definitivamente la casa coniugale e attivandosi per proporre in sede civile la richiesta di separazione.

In data 19.02.2009 A., per tramite del proprio patrono e procuratore, presentava supplice libello dinanzi al TER Calabro, accusando la nullità del suo matrimonio.

In pari data, constatata la competenza del Tribunale a motivo del contratto e del domicilio della parte convenuta, veniva emanato il decreto di ammissione del libello e di convocazione delle parti in giudizio.

In data 12.03.2009 veniva contestata la lite e formulato il dubbio nei seguenti termini:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

- 1) esclusione della indissolubilità da parte della donna, attrice (can. 1101 § 2 c.j.c.);
- 2) esclusione del matrimonio da parte dell'uomo, convenuto (can. 1101 § 2 c.j.c.)”.

Il 17.04.2009 si decretava l'apertura dell'istruttoria e il suo conferimento al sottoscritto Ponente.

In data 30.11.2009 il convenuto faceva pervenire una sua memoria difensiva.

In data 04.03.2010 si decretava la nomina del nuovo Difensore del Vincolo, la ricostituzione del Collegio e la pubblicazione degli atti.

In data 30.03.2010 perveniva il *Restrictus iuris et facti* del patrono di parte attrice.

In data 20.04.2010 veniva emesso decreto di conclusione in causa.

In data 25.05.2010 pervenivano le *Animadversiones* del Difensore del Vincolo.

Il 01.06.2010 veniva acquisito altro *Restrictus* del patrono di parte attrice.

IN IURE

Recita il can. 1101 del c.j.c.:

“§ 1 Il consenso interno dell’animo si presume conforme alle parole o ai segni adoperati nel celebrare il matrimonio.

§ 2 Ma se una o entrambi le parti escludono con un positivo atto di volontà il matrimonio stesso, oppure un suo elemento essenziale o una sua proprietà essenziale, contraggono invalidamente”.

L’esclusione di cui tratta il canone 1101 nella prassi forense è chiamata simulazione. La ragione è che se il consenso interno dell’animo non corrisponde alle parole o ai segni esterni, o meglio, se le parole e i segni esterni non corrispondono al consenso interno tale azione umana è una simulazione. Si tratta di una divergenza cosciente tra la manifestazione esterna del consenso matrimoniale e quello che si vuole nell’interno della volontà: *“simulatio consensus matrimonialis tunc verificatur, quando contrahens externe quidem verba consensus experimentia serio e rite profert, sed interne illum non habet”* (P. Gasparri, *Tractatus canonicus de matrimonio*, II, Città del Vaticano, 1932, 36).

Il canone presente stabilisce nel primo paragrafo una presunzione di diritto, fondata sull’obbligo dei contraenti di prestare un reale e valido consenso all’atto celebrativo del matrimonio e sul fatto che, nella maggioranza dei casi, le persone che si sposano non hanno intenzione di fingere o di mentire, oltre che sul principio del favor matrimonii (cfr. can 1060 c.j.c.): *“cum omni congruentia – v. ad hoc can. 1101 par. 1 – lex presumit nupturientes normam naturae huamanae sequi, atque eorum proposita – duplice significata, et maxime in re tanti momenti ut est consensus matrimonialis – sincere prolata esse, minime autem in fraude alterius contrahentis necnon ipsius societatis. Matrimonialis consensu simulatio – cum quis scilicet externe formaliterque se alterum sicut veum coniugem acceptare profiteatur, sed eum revera ut talem non acceptat – oculis Ecclesiae*

semper appait ut quid vere extraordinarium, normis magis rudimentariis moralitatis humanae omnino contrarium” (coram Burke, Romana, 13 giugno 1988). Giuridicamente la legge presume una piena conformità tra la volontà interna e la sua manifestazione esterna. La legge pure contempla la possibilità della difformità tra volontà interna e la sua manifestazione esterna, come nel secondo paragrafo del presente canone 1101, ma l'eventualità deve essere provata e, finchè le prove legali non saranno debitamente fornite, il matrimonio nel foro esterno rimane valido, in conformità con la norma stabilita nel can. 124 § 2 che recita: “*Un atto giuridico debitamente compiuto quanto ai suoi elementi esterni si presume valido*”.

La simulazione può essere parziale o totale. Si ha simulazione parziale quando si escludono gli elementi essenziali del matrimonio ossia una delle sue proprietà. Si ha simulazione totale quando si esclude il matrimonio stesso.

In una coram Felici si legge: “*Simulat matrimonium qui dum profert verba consensum exprimentia contrariam gerit mentem: non vult scilicet neque iura matrimonialia dare neque relativas obligatione amplecti*” (S.R.R. Dec., vol. XLVIII, 1956, p. 402) e in una coram Corso: “*in simulazione totali sic dicta autem, nupturiens non tantum non vult sed et positive recusat omnino – quamvis tantum interne dum externe verba profert matrimoniale consensum exprimentia – matrimonium ut negotium iuridicum*” (Romana, 15 marzo 1989).

Per l'esistenza della simulazione in senso proprio è necessario il positivo atto di volontà che consiste nel “*consilium definitum, quo nupturiens vult aut non contrahere matrimonium, aut unam vel aliam, in celebrando, essentialem obligationem, ejusdem respuere*” (coram Marsala, Romana, 24 gennaio 1989). Come disse il Servo di Dio Giovanni Paolo II nella sua annuale allocuzione alla Rota del 1993, “*sarebbe grave ferita inferta alla stabilità del matrimonio e quindi alla sacralità di esso, se il fatto simulatorio non fosse sempre concretizzato da parte dell'asserito simulante in un actus positivus voluntatis*”

(Giovanni Paolo II, All. ai Prelati della Rota Romana, 29 gen. 1993, AAS (1993) 1259).

Pertanto per qualsiasi esclusione si richiede in modo assoluto, come elemento *“sine qua non”*, un atto positivo di volontà: *“non sufficit inclinatio, praevisio, voluntas interpretativa ad simulationem consensus matrimonialis cogitandam”* (coram Faltin, Romana, 21 ottobre 1989); *“opinio, inclinatio, voluntas interpretativa et huiusmodi haud efficiunt positivam voluntatem, sine qua abest simulatio consensus”* (coram Faltin, Portugallen, 27 febbraio 1990).

La simulazione totale rappresenta una finzione del consenso matrimoniale cosicché non si ha soltanto con essa l'esclusione di un bonum matrimonii o di una proprietà o elemento essenziali del matrimonio, ma si respinge il matrimonio stesso in quanto tale, sive in sua institutione naturali, sive in sua dimensione sacramentali. Quando naturalmente la volontà del contraente *“quaedam intendit quae cum matrimonio conectuntur, et illa intendat nedum principaliter et coniunctive, sed absolute et exclusive, tunc matrimonium non contrahit, sed simulationem totalem, quam vocant, patrat, quia deest consensus, qui est causa unica, efficiens et necessaria matrimonii* (coram Giannecchini, 30 maii 1980, S.R.R. Dec., vol. LXXII, p. 414 n. 2).

Relativamente alla simulazione totale, si rileva come *“essa si caratterizza non per una pura e semplice assenza della volontà, diretta o indiretta, nel celebrare il matrimonio, bensì per la presenza di un positivo atto di volontà interno con cui si intende escludere la costituzione del vincolo, giacché solo tale positivo atto di volontà interno può rendere inefficace la contraria manifestazione esterna del consenso”* (L. SABBARESE, Il matrimonio canonico nell'ordine della natura e della grazia, Urbaniana University Press, 2006, p. 102).

Perché si concreti una tale fattispecie, *“occorre che il nubente abbia avuto due volontà contemporanee: la volontà di dar vita all'apparenza del matrimonio, cioè di compiere la celebrazione di esso; e la volontà di escludere che da quella celebra-*

zione nascano conseguenze realmente matrimoniali. Entrambe queste volontà devono essere chiare al soggetto in modo che egli ne sia pienamente cosciente e debbono essere su di uno stesso piano di intensità per modo che l'una non si dissolva di fronte all'altra" (GIACCHI, Il consenso nel matrimonio, pp. 94-95).

Nel caso della simulazione totale il nubente, pur accostandosi alla celebrazione nuziale apparentemente normale, in realtà non intende accettare nel suo complesso quel rapporto o stato di vita caratterizzato da tutta una serie di obblighi e di diritti reciproci in cui consiste il matrimonio. Quello a cui il soggetto mira, celebrando il matrimonio, è soltanto qualche effetto secondario, marginale di esso; non vi è invece in lui alcuna intenzione di dare vita a quel consortium totius vitae che costituisce la vera sostanza del rapporto coniugale.

L'esclusione dell'indissolubilità può aversi in senso sia assoluto che ipotetico, ma deve sempre derivare da un atto positivo di volontà affinché valga ad inficiare l'essenza del consenso matrimoniale. I contraenti, invero, devono trasmettersi e accettare reciprocamente l'oggetto di siffatto consenso nel rispetto delle leggi divine. Insegna il Concilio Vaticano II: "*Intima communitas vitae et amoris coniugalis a Creatore condita suisque legibus instructa, foedere coniugii seu irrevocabili personali consensu instauratur*" (GS n. 48). Pertanto il consenso revocabile, cioè espresso "*ad tempus*", non può validamente costituire il matrimonio perché nega lo "*jus perpetuitatis coniugii*". L'indissolubilità, infatti, per sua natura, non consente la distinzione dello "*jus*" dall' "*exercitium juris*". Il matrimonio, come insegna S. Tommaso, non può esistere senza la indissolubilità "*cum indissolubilitas, quam sacramentum importat, pertinet ad matrimonium secundum se... et inde est quod matrimonium nunquam invenitur sine inseparabilitate*" (Suppl. q. 49, art. 3). "*Chi decide, con atto positivo di volontà, di contrarre un matrimonio dissolubile a suo arbitrio, esclude ipso facto la proprietà essenziale della indissolubilità del consenso matri-*

moniale e quindi contrae invalidamente il matrimonio” (S.R.R. Dec., sent. 31 nov., coram Di Felice, vol. LXXIII, p.530).

“Simulatio sive totalis sive partialis ad evincendam praesumptionem, de qua in can. 1101, par. 1 conlato can. 1060: invictis argumentis in iudicio probanda est, ut matrimonium nullum declarari possit. Argumenta certa ex confessione simulantis, praesertim antenuptiali, a testibus fide dignis confirmata, ex gravi et proporzionata causa et ex congruis rerum adiunctis erui possunt, attente tamen investigata interna, positiva, determinata et praevalenti voluntate contrahentis, cum voluntas indeterminata, habitualis vel generica in actum non influat” (coram Palestro, Campinen, 21 novembre 1990).

IN FACTO

Procedendo all'esame della vicenda matrimoniale oggetto del presente giudizio, relativamente al secondo capo di nullità (esclusione del matrimonio da parte dell'uomo, convenuto) il Collegio ritiene non provata in atti la simulazione.

Sicuramente il pensiero e il contegno del convenuto risultano distanti dalla fisionomia sacramentale dell'istituto matrimoniale, ma le tavole processuali non concludono per la sussistenza di un positivo atto di volontà a mezzo del quale il convenuto avrebbe escluso, al momento della prestazione del consenso, il matrimonio stesso.

R., per forma mentale e per stile di vita, appare soggetto indisponibile alla realizzazione di una autentica comunione coniugale. Dalle dichiarazioni di parte attrice e dei testi il convenuto risulta essere principalmente portato alla affermazione di sé e dei suoi obiettivi professionali piuttosto che alla costruzione di un progetto di vita in comune.

Diverse le affermazioni in tal senso:

- *“Non era molto religioso, anzi era blasfemo... piuttosto libertino, amante degli svaghi, non perdeva occasione per divertirsi”* (S.I. 18.7);

- *“si diceva sempre confuso e indeciso rispetto al nostro rapporto, lasciandomi anche intendere, non troppo velatamente, di avere storie parallele”* (S.I. 19. 8);
- *“R. era ... legato agli aspetti superficiali della vita... A lui interessava avere sempre più soldi, fare viaggi e vestire abiti firmati. Dal punto di vista religioso era indifferente e comunque non praticava”* (S.I. 32/33.6);
- *“era un soggetto molto pieno di se stesso, per lui la vita corrispondeva allo stato sociale, all'apparenza. Dal punto di vista religioso era molto indifferente, lo sentivo spesso bestemmiare”* (S.I. 37.6);
- *“Il suo interesse primario era quello di conseguire il successo economico, di andare in giro e di divertirsi”* (S.I. 42.6);
- *“persona piena di sé... egocentrico, badava solo agli aspetti materiali della vita”* (S.I. 47.6).

Le dichiarazioni del convenuto convergono con il quadro di lui sopra rappresentato: *“(Il nostro rapporto) non lo vivevo come un progetto di vita, come un tempo in cui due persone gettano le basi per costruirsi un futuro insieme. Il futuro che io vedevo per me era fatto di lavoro, viaggi per allargare i contatti lavorativi e allacciarne sempre di nuovi... Vivevo una vita molto libera con tutto ciò che questo comporta”* (S.I. 56).

Pur a fronte di un mosaico che rappresenta l'antitesi esistenziale di una comparte nella costituzione di un futuro rapporto matrimoniale, l'approdo di R. alle nozze fu altro da una deliberata presa di distanza e di convinta e voluta ripulsa del matrimonio in sé.

La fase prenuziale registra, nell'altalenante rapportarsi delle parti, una serie di interruzioni più o meno lunghe in seguito alle quali l'iniziativa della ripresa è sempre opera del convenuto. È lui il soggetto operativo che imprime il riavvio alle stasi di un rapporto più volte interrotto e sempre riattivato nella prospettiva, mai esclusa dalle esplicite manifestazioni della parte attrice, della celebrazione del matrimonio.

Gli atti parlano chiaramente. Dichiarò M.: *“Era sempre lui*

che tornava... restavamo lontani di solito qualche mese... Lui ritornava pentito e ravveduto. Aveva sempre dei gesti di gentilezza, presentandosi con regali. Ogni volta si ripresentava sempre più gentile e remissivo” (S.I. 19.8).

I testi confermano: *“Era sempre R. a ritornare, promettendo cambiamenti e profondendosi in scuse” (S.I. 38.7); “era sempre lui che chiedeva a A. di riprendere la relazione” (S.I. 43.7); “era sempre lui che chiedeva di riprendere a stare insieme” (S.I. 48.7).*

Anche dopo l'ultima interruzione protrattasi per circa un anno, a seguito della decisione di lasciarlo da parte di M., R. si rende attivo protagonista della ripresa del rapporto: *“Rividi A. ad un matrimonio di comuni amici e decisi in quel momento di voler riallacciare i rapporti con lei A. accolse questa decisione e riprendemmo il rapporto” (S.I. 56).*

Afferma l'attrice: *“Non ci siamo visti per circa un anno. Nel settembre del 1999 ci ritrovammo insieme invitati al matrimonio di una coppia di nostri comuni amici... io ho fatto di tutto per ignorarlo. Al momento del buffet dei dolci, improvvisamente R. mi si avvicinò. Fece qualche battuta sul fatto che tutti i nostri amici si erano ormai sposati e che, alla fine, rimanevamo non sposati solo lui ed io. Ad un certo punto ci siamo ritrovati da soli... In tal modo io fui costretta ad andare in macchina con lui, per far ritorno a casa. Durante il tragitto R. mi disse che era pentito del suo comportamento, mi riempì di belle parole... non voleva perdermi. Da allora R. prese a telefonarmi quasi ogni giorno... A distanza di qualche settimana mi invitò a cena, durante la quale mi regalò pure un cellulare col suo numero memorizzato” (S.I. 20.8).* Questa che appare in tutta evidenza una marcia di riavvicinamento, confermata da tutti i testi (S.I. 33.8; 38.7; 43.7; 48.7), riporta il convenuto nell'alveo di un rapporto ufficializzato ed ordinato al matrimonio.

R. poteva anche non credere al matrimonio sacramento, poteva anche istintivamente essere portato a commisurararlo ai suoi

parametri valoriali , ma una cosa è averne una visione erronea altra cosa è simulare il consenso. Infatti, il convenuto *“lascia fare”* e *“non si tira indietro”* (cfr. S.I. 57), non già perché sussistono gravi e proporzionati motivi per simulare ma perché, come afferma lo stesso R. *“lo decisi senza rifletterci tanto, senza pensare alle cause che ci avevano portato alla rottura, forse solo attratto da lei”* (S.I. 56). Illuminante a questo proposito, per chiarire meglio le reali intenzioni del convenuto, quanto dichiarato da un teste: *“Ho il dovere di dire che, in questo periodo, ho potuto personalmente sentire R. che diceva di sposarsi perché era rimasto l'ultimo del gruppo dei suoi amici e che, quindi, lo doveva fare”* (S.I. 33.8).

Più che deciso nella volontà di simulare il consenso, il convenuto appare dagli atti confuso nel proseguimento di un rapporto che, rispetto alla sua visione della vita in genere e della vita matrimoniale in specie, risulta per lui in quel momento incomprensibilmente ineludibile dal suo orizzonte esistenziale. La consistenza dei fatti non consente di attribuire al convenuto una categorica, determinata e prevalente volontà tesa ad escludere il matrimonio nella sua totalità.

Trova, invece, riscontro nelle tavole processuali il capo di nullità relativo all'esclusione dell'indissolubilità da parte della donna attrice.

La A. giunge alla celebrazione delle nozze nell'ottobre del 2000 dopo aver ripreso un fidanzamento avviato nel 1991, ufficializzato 5 anni dopo con reciproca soddisfazione delle famiglie, interrotto alla fine del 1998 quando era tutto pronto.

Alla luce della complessiva visione degli atti, non mancano all'attrice fondati motivi di gravi dubbi e perplessità a causa dello svolgimento tempestoso dell'intero periodo di fidanzamento che vede confrontarsi e scontrarsi due mondi valoriali in stridente contrasto.

Il convenuto si caratterizza per disinvoltura e leggerezza, con una visione piuttosto materialista della vita: *“Avevamo due caratteri diversi, chiusa, introversa e poco disposta alla vita sociale*

lei, aperto, estroverso ed amante di stare insieme ad altri io... quando la frequentavo non vi era in me l'intenzione di arrivare al matrimonio. Avevo altri progetti per la mia vita, la laurea e l'affermazione personale nel campo lavorativo (S.I. 56). L'attrice ha altri parametri di riferimento: *"Sono stata educata nei valori cattolici e nei valori familiari, per me la famiglia è tutto. Proprio per questi valori che ritenevo e ritengo fondamentali non ho mai voluto avere rapporti prematrimoniali"* (S.I. 18.7). L'orientamento esistenziale di M. è confermato dai testi:

- *"riservata, genuina e semplice. È stata sempre molto legata ai valori della fede e della famiglia"* (S.I. 32.6);
- *"disponibile, generosa, molto credente e legata ai valori della famiglia"* (S.I. 37.6);
- *"ragazza seria, con un carattere riservato... credente e abbastanza praticante"* (S.I. 42.6);
- *"cresciuta nei valori della fede, ed è credente e praticante"* (S.I. 47.6).

Il periodo prenuziale registra una serie di interruzioni, che rientravano per iniziativa del convenuto, e notevoli atteggiamenti di scarsa considerazione dello stesso convenuto nei riguardi dell'attrice.

Dichiara l'attrice: *"Il tempo del fidanzamento è durato complessivamente circa nove anni, segnato da interruzioni e riprese. Il motivo di queste interruzioni era sempre lo stesso, almeno nei primi anni: R. si diceva sempre confuso e indeciso rispetto al nostro rapporto... Da parte mia, per mia indole e formazione, io ero sempre disponibile all'accoglienza e al perdono. Anzi, ritenevo che parte di responsabilità fosse mia in quanto, avendo deciso di non concedermi a lui prima del matrimonio, R. fosse spinto a cercare in altre ragazze quello che non poteva ottenere da me. Io tendevo a giustificarlo, sempre addossandomi le colpe, anche quando R., nei suoi scatti d'ira, non si faceva scrupolo di umiliarmi, anche in presenza di altre persone, anche con parole pesanti"* (S.I. 19. 8).

Nelle parole della memoria del convenuto si coglie il clima di incertezza e di conflittualità che regnava nel loro rapporto: *“A causa della nostra diversità litigavamo spesso e a volte anche in malo modo. Il nostro rapporto andava avanti tra fasi basse e mediocrità. Posso affermare di aver trascinato quel rapporto... la nostra relazione fu tuttavia ufficializzata e non ostacolata dalle nostre rispettive famiglie. Questo però non migliorò i nostri rapporti che erano quasi sempre tesi”* (S.I. 56).

Delle turbolenze all'interno del loro fidanzamento hanno chiara e concorde memoria i testi:

- *“ricordo che non era una storia che scorreva tranquillamente. Era un continuo prendersi e lasciarsi. Ricordo pure parecchie interruzioni e litigi. Da parte di R. ricordo gesti e parole, anche in pubblico, che umiliavano A.... R. non aveva nessuna considerazione di A. la quale era il bersaglio delle sue critiche. Ricordo pure che R. non aveva nessun ritegno nel fare apprezzamenti ad altre donne pure in presenza di lei”* (S.I. 32.2);
- *“Il fidanzamento è durato circa nove anni. R. non ha mai dimostrato molto attaccamento nei confronti di A.... Spesso le mancava di rispetto, arrivando anche ad umiliarla davanti ad altre persone. Ricordo che in occasione di un suo compleanno, A. andò in città, portandogli un regalo, senza preavvisarlo, perché voleva fargli una sorpresa. Quando la vide, in mia presenza, R. andò subito in escandescenza, si voltò sgarbato nei suoi confronti e buttò per aria il regalo... Il fidanzamento è stato sempre un tira e molla”* (S.I. 37/38.7);
- *“Il fidanzamento... si è svolto tra alti e bassi... Ci sono state diverse interruzioni e riprese. R. era poco serio nell'impegno della fedeltà... A., per la sua indole e per la sua formazione cattolica, lo perdonava... io stessa in varie occasioni ho sentito R. vantarsi del successo che aveva con le donne”* (S.I. 43.7);

In questo contesto di precarietà e di instabilità, che segna la fase prematrimoniale fin dai suoi esordi, M. in ordine al matrimonio assume un atteggiamento interiore di forte criticità. Ella matura nel corso del tempo il convincimento radicato di riservarsi una via di fuga per riprendersi la propria libertà, perdurando il convenuto nel suo solito contegno.

Confessa l'attrice:

- *“Le famiglie sono state informate della nostra frequentazione soltanto tempo dopo, a distanza di qualche anno... io non ritenni opportuno informare la mia famiglia subito, in quanto questa relazione non mi convinceva”.*
- *“Nel 1998, sperando di poter iniziare una vita diversa e migliore, io cominciai a pensare al matrimonio. R., anche se non si mostrava entusiasta, tuttavia si disse d'accordo. Iniziarono così i preparativi per le nozze che avevamo fissato per l'aprile del 1999. Devo dire che in realtà fui sempre da sola ad occuparmi dei preparativi, perché R. era completamente disinteressato, dicendo di non avere tempo da perdere con quelle che lui definiva stupidaggini, includendo tra queste anche il corso di preparazione al matrimonio... Quando una volta, nel dicembre del 1998, lo raggiunsi telefonicamente (...) per raggugliarlo sui preparativi, R., col suo solito modo brusco e aggressivo, mi disse: Ma lo vuoi capire che a me del matrimonio non interessa niente? Avendo avuto questa risposta, io chiusi la relazione, mandando tutto all'aria. Non ci siamo visti per circa un anno” (S.I. 19/20.8).*

Concorda nella versione il convenuto: *“Fu lei che ad un certo punto ne parlò (del matrimonio). Accettai la cosa ma senza particolare trasporto. La mia vita era un continuo arrivare e partire, cercare soci ed aprire nuove attività... Non mi curai dei preparativi del matrimonio né frequentai con A. il corso di*

preparazione al matrimonio. La mia vita lavorativa mi prendeva tutto il tempo. Non ero mai presente per le cose che riguardavano il matrimonio tanto che confessai alla mia fidanzata che di quel matrimonio non mi interessava niente. Fu così che, con i preparativi in corso, il nostro fidanzamento si ruppe” (S.I. 56).

Dopo un anno, in quella circostanza più sopra riportata, R. propone a M. di riprendere la loro relazione che continuerà, senza interruzioni, fino alle nozze: *“Io mi lasciai convincere e decisi da quella sera di ritornare insieme a R.. Questo avveniva nel mese di ottobre del 1999” (S.I. 20.8).*

Le pregresse esperienze hanno influito decisamente sulla scelta di riprendere il rapporto da parte dell’attrice che giunge a formulare la sua riserva in termini di estrema chiarezza: *“Consapevole però ora dei precedenti del nostro rapporto, io mi ero fatta più diffidente. Volevo dare una svolta decisiva alla nostra relazione e anche se non davo molto credito alle promesse di R. decisi, comunque, di continuare per giungere al matrimonio. Giorno dopo giorno però maturava in me il convincimento di andare alle nozze ma di riprendermi la mia libertà qualora le cose non fossero andate bene. Questo pensiero costante divenne piena presa di posizione quando in prossimità del matrimonio si verificarono una serie di eventi che mi confermarono in questa volontà. Ripresi i preparativi del matrimonio, io mi ritrovai, come la volta precedente, a fare tutto da sola. R. si disinteressava di tutto, dicendo che aveva altre priorità e che non aveva tempo da perdere con queste cose. Mi ritrovai così pure da sola a seguire il corso di preparazione al matrimonio che lui continuava a ritenere una stupidaggine” (S.I. 21.8).*

La volontà dell’attrice risulta manifesta ai testi che ne hanno raccolto, *ante nuptias*, il pensiero:

- *“A., nonostante il suo carattere riservato, in una occasione si sfogò con me, un paio di mesi prima del matrimonio. Lei si lamentava che R. continuava ad essere indiffe-*

rente e assente nei preparativi del matrimonio e che lei era costretta a fare tutto da sola. Disse che se, dopo il matrimonio, R. non fosse cambiato, l'avrebbe lasciato. A. si lamentava del fatto che R. continuava a non avere nessuna considerazione di lei come compagna di vita e come donna” (S.I. 33/34.9);

- *“Mia sorella si lasciò convincere ancora una volta. Però non era più come prima, nel senso che non era disposta ad una fiducia totale” (S.I. 38.7). “Notavo che prima del matrimonio, A. era triste... mi disse che si sarebbe sposata non escludendo l'ipotesi di una separazione, nel caso in cui R. continuava a mantenere lo stesso atteggiamento” (S.I. 38/39.9);*
- *“Prima del matrimonio ho avuto modo di parlare diverse volte con A.. La vedevo poco felice, non dava l'impressione di una sposa che stesse preparando il suo matrimonio. Avendo con me un rapporto di particolare confidenza, riuscì a farla parlare e A. mi manifestò le sue perplessità e i suoi dubbi sulla buona riuscita del matrimonio e mi disse che, se le cose non fossero andate bene, avrebbe rotto il matrimonio. Infatti, oltre a disinteressarsi completamente dei preparativi, R. non manifestava nessuna forma di affettuosità nei suoi confronti. Questo posso dirlo con sicurezza perché, frequentando io A. e la sua casa, ero spesso presente ai loro incontri durante i quali R., oltre a mostrarsi freddo e distaccato nei confronti di A., non esitava pure ad avere un atteggiamento sprezzante fino ad umiliarla, con giudizi negativi sulla persona di lei e sulle di lei capacità” (S.I. 44.9);*
- *“prima del matrimonio, si confidò con la mia attuale moglie, allora mia fidanzata, alla quale ebbe a dire che nutriva dei dubbi sul matrimonio con R. a motivo del suo carattere e dei suoi comportamenti e che... si sarebbe sposata e che poi era sua ferma intenzione divorziare” (S.I. 49.7).*

Per quanto non fosse stato messo a conoscenza della riserva (S.I. 21.8), il convenuto riesce a cogliere dietro il velo delle esteriorità la reale volontà dell'attrice, ben conscio del proprio limite: *“Non ero cambiato in quell'anno in cui eravamo rimasti lontani. I miei progetti erano sempre quelli che avevo prima... Sapevo che sarei rimasto poco dentro le mura domestiche. Sapevo che con i miei ritmi frenetici di vita sarebbe stato difficile per me anche il dialogo. Anche questa volta non mi interessai del matrimonio. Scelsi solo il luogo dove doveva celebrarsi... Forse in cuor suo, non so se ne ha parlato con altri, (A.) aveva scelto e optato per il divorzio. Credo che dal mio comportamento si fosse fermamente convinta che non poteva esserci vita di coppia”* (S.I. 56/57).

La *causa simulandi*, alla luce di quanto sopra esposto, risulta ben delineata: la precarietà di un lungo fidanzamento, più volte interrotto e ripreso, l'inaffidabilità del convenuto che continuava a persistere nei suoi atteggiamenti.

Altrettanto evidente appare la *causa celebrandi*. Perché A. decide di giungere alle nozze, nonostante tutto? La parola all'attrice e ai testi. Coerentemente agli esiti istruttori, il motivo è così spiegato:

- *“Ormai avevo perso completamente la fiducia in R. e però, visto che tutto era pronto, non volevo ancora una volta procurare dolore e dispiacere alla mia famiglia, che già aveva sofferto per la precedente interruzione. Inoltre, mi vergognavo delle reazioni che poteva suscitare nell'ambiente paesano una seconda rottura in prossimità delle nozze. Così decisi di andare avanti, però proponendomi di lasciare R. se le cose fossero andate male”* (S.I. 21.8);
- *“Credo che A. abbia continuato nei preparativi ma solo per una questione di parvenza. Non avrebbe interrotto di nuovo il fidanzamento e sempre a preparativi avviati”* (S.I. 57);
- *“In un dialogo che abbiamo avuto mia sorella mi disse*

che si sposava per non dare un dispiacere ai nostri genitori, considerato anche il piccolo ambiente in cui abitavamo” (S.I. 38.9);

- *“A. ha deciso comunque di andare avanti perché non voleva dare un altro dispiacere alla famiglia e perché non voleva alimentare pettegolezzi in paese” (S.I. 44.7);*
- *“si sposava perché non si sentiva di tirarsi indietro, quando ormai per la seconda volta tutto era pronto, perché non voleva svergognare la famiglia” (S.I. 49.7).*

Le circostanze concomitanti e susseguenti conferiscono forza di verità alla tesi accusatoria:

- *“Seguì la festa, per gli altri ma non per me... Durante il viaggio di nozze R. si mostrava molto freddo e distaccato” (S.I. 22.13);*
- *“Non c’è stata vita coniugale. Lei lavorava ed io ero sempre preso dai miei viaggi e dalle mie attività. Avevo contatti all’estero dove spesso mi recavo. Continuavo a vivere da scapolo, come se quel matrimonio non si fosse mai celebrato. Mantenevo qui le mie amicizie con le quali trascorrevi stralci di tempo. Non ho mai voluto figli” (S.I. 57);*
- *“(Il giorno del matrimonio) A. era triste e, alla fine, quando l’abbiamo salutata pianse a dirotto. Non era un pianto di commozione ma di tristezza. Da parte degli sposi non ci fu un clima di festa” (S.I. 34. 12);*
- *“(Il giorno del matrimonio) mia sorella era di una tristezza paurosa” (S.I. 39.12);*
- *“(Durante il matrimonio) diverse volte A. veniva dai suoi genitori da sola, perché R. era sempre fuori per lavoro. A. non era proprio felice... Mi diceva che R. era assente dalla vita familiare, che non c’era dialogo, che non c’era nessuna complicità tra loro e che anzi non la calcolava affatto. A. diceva di sentirsi soltanto come una domestica, chiusa in casa solo per lavare e stirare” (S.I. 44/45. 14);*

La convivenza così vissuta si configura come un penoso trascinarsi di due vite parallele che mai ha realizzato una vera unione coniugale e si conclude quando, schiacciata sotto un peso ormai insopportabile, l'attrice decide di attuare la sua riserva:

- *“La circostanza della rottura definitiva del matrimonio si verificò alla fine dei febbraio 2004, quando per caso mi capitò di leggere sul suo cellulare (del marito) tre messaggi di una ragazza straniera che lasciavano intendere chiaramente che tra loro c’era una storia. A quel punto io trovai la forza di comunicare a R. la volontà di lasciarlo”* (S.I. 23/24.16);
- *“(A.) aveva lasciato R. perché gli aveva scoperto dei messaggi compromettenti sul telefono cellulare”* (S.I. 34.14);
- *“Quando A. trovò alcuni messaggi di donne nel telefonino di lui, decise di lasciarlo”* (S.I. 39.14);
- *“A. decise di chiudere definitivamente il matrimonio quando scoprì dei messaggi sul cellulare di R. da parte di una donna straniera”* (S.I. 45.14);

R. ammette: *“I litigi, i silenzi, le cose non dette portarono A. ad abbandonare la casa dove abitavamo”* (S.I. 57). In queste parole possiamo cogliere, per concludere, il significato dell’intera vicenda oggetto del presente giudizio. La casa è il luogo dove le parti hanno abitato mai ritrovandosi come coppia e come famiglia, stanze vuote di affetto, di dialogo e di progettualità. La distanza che fin da principio li divideva alla fine si è rivelata una lontananza irriducibile.

Il Difensore del Vincolo nel suo elaborato conclude rimettendosi al giudizio del Collegio per entrambi i capi di nullità.

Tutto questo precedentemente considerato, in jure et in facto, Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTA

della nullità del matrimonio celebrato tra A. ed R., ritenendo che al dubbio propositoci:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

- 1) esclusione della indissolubilità da parte della donna, attrice (can. 1101 § 2 c.j.c.);
- 2) esclusione del matrimonio da parte dell'uomo, convenuto (can. 1101 § 2 c.j.c.)”;

si debba rispondere

AFFERMATIVE ad primum.

NEGATIVE ad alterum.

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 19.07.2010

Mons. Antonio MORABITO
Mons. Saverio DI BELLA, *Ponente*
Can. Vincenzo RUGGIERO

Diac. Pasquale CUZZILLA, *Notaio*

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria

Rheginen. - Boven.

Nullità di matrimonio: D. - C.

- *Errore da parte dell'uomo attore su qualità della donna convenuta* (can. 1097 § 2 c.j.c.)

Difensore del Vincolo: Avv. Loredana Surace
Patrono di parte attrice Avv. Raffaele Cananzi

Sentenza definitiva di prima istanza del 23 dicembre 2010

Coram Mons. Ercole Lacava

FATTISPECIE

1. D. e C., si conobbero casualmente nell'ottobre del 1970. Alla conoscenza, avviata gradualmente, seguì una frequentazione sempre più assidua, sfociata nel fidanzamento ufficiale con la conoscenza delle rispettive famiglie, nell'anno 1973, dopo che i familiari del nubendo avevano avuto modo di apprezzare le apparenti qualità della C.: *"ragazza molto composta, intelligente, abbastanza seria"* (S.I. 27,3).

D. proveniva da una famiglia molto conosciuta e stimata nell'ambiente della città. Il di lui padre era uno degli avvocati più

apprezzati per le sue capacità professionali e per le sue virtù umane. Nel suo studio si sono formati generazioni di professionisti, era come si suol dire un principe del foro. D. all'epoca aveva iniziato la libera professione di avvocato sotto la guida del suo illustre genitore.

C. era figlia unica, anche la sua famiglia era stimata e conosciuta in città, aveva conseguito la maturità con brillante affermazione, aveva anche iniziato gli studi presso la facoltà di giurisprudenza, ma poi rinunciò per dedicarsi completamente alla famiglia, come era desiderio di D. e come era consuetudine nella sua famiglia dove le spose si dedicavano a tempo pieno alla cura ed all'educazione dei figli. Infatti dal loro matrimonio sono nati tre figli.

Con queste premesse dopo il matrimonio celebrato il 16 settembre 1974, sembrava che tutto procedesse secondo la esemplare tradizione della famiglia di D., ma dopo sette anni circa di vita coniugale tranquilla si evidenziarono le prime avvisaglie di comportamenti strani ed originali di C.. Tali manifestazioni furono notati anche dal padre di D., prima, e poi da D., perché C. iniziava a contrarre debiti enormi, all'epoca per diverse decine di milioni. Col trascorrere del tempo questa inclinazione ossessiva verso acquisti disordinati, contraendo sempre più enormi debiti, si aggravò al punto che D. per cercare di salvare il coniugio fece sottoporre la moglie a visite psichiatriche, che diagnosticarono in C. una sindrome nevrotica ossessiva compulsiva con spiccata tendenza alla prodigalità. La voragine debitoria prodotta dal comportamento di C. ammontò alla astronomica somma di diverse centinaia di milioni, pertanto D. per salvare la sua onorabilità fu costretto ad assolvere a tutti i debiti provocati dalla consorte e decise di fare ricorso alla separazione presso il Tribunale civile di Reggio Calabria in forma consensuale omologata con decreto del 10.03.1998, fino a quel momento evitata per amore della famiglia e dei figli.

Con sentenza n. 5/09 del Tribunale Civile del 23 dicembre 2008 il medesimo organo giudicante in accoglimento del ricorso ex art. 710 c.p.c. presentato da D. in data 3 febbraio 2003 ha

modificato le condizioni della omologata separazione consensuale.

In data 28 giugno 2007 D. ha sporto denuncia querela nei confronti di C. presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Reggio Calabria.

Dal matrimonio, come sopraddetto sono nati tre figli.

2. Il libello presentato presso il nostro Tribunale dal patrono di parte attrice, l'Avv. Rotale Raffaele Cananzi, il 06.10.2009 è stato ammesso con decreto del 25.11.2009 in virtù della propria competenza a motivo del contratto.

A motivo dell'irreperibilità di parte convenuta - il cui domicilio, all'atto dell'introduzione della presente causa di nullità, risultava sconosciuto - e dovendosi procedere alla contestazione della lite nei confronti della convenuta, a norma dell'art. 132 § 2 dell'Istruzione Dignitas connubii, si è proceduto alla notifica nella forma edittale, mediante affissione del Decreto n. 3739/09 del 25 novembre 2009, nell'Albo della chiesa parrocchiale di San Giorgio al Corso in Reggio Calabria e nelle chiese annesse.

Il giorno 20.01.2010 viene contestata la lite e formulato il dubbio nei seguenti termini:

Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

Errore da parte dell'uomo, attore, su una qualità della donna,
convenuta (can. 1097 § 2 c.j.c.).

Il 23.03.2010 si decreta l'apertura dell'istruttoria.

Con decreto del giorno 29.05.2010 la parte convenuta viene dichiarata assente dal giudizio.

In data 17.09.2010 si perviene alla pubblicazione degli atti e il successivo 18 ottobre 2010 si decreta la conclusione in causa.

Le *Animadversiones* del Difensore del Vincolo sono state acquisite agli atti il 26.11.2010.

Il Patrono di parte attrice Avv. Raffaele Cananzi ha fatto pervenire il *Restrictus Juris et Facti* il 18.12.2010 e il *Restrictus Responsionis* il giorno 20.12.2010.

Tutto ciò premesso ed esaminato i sottoscritti Giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di prima istanza.

IN JURE

3. Dalla norma del can. 1097 § 2 si desume che l'errore su una qualità della persona direttamente principalmente intesa è sostanziale e, come tale invalidante.

Il Legislatore non specifica le qualità, essa può essere individuata senza alcuna limitazione, l'unica cosa necessaria è la sua esistenza. A tal proposito citiamo l'Allocuzione di Giovanni Paolo II del 23 gennaio 1993 in AAS 85 (1993) pag. 1260, n. 3; e in una coram Bruno del 25.03.1994 in ARRT,86 (1997) pag. 166,5": *"Qualitas physica, psychica, iuridica, moralis, religiosa socialis, ad quam intentio dirigitur, magni momenti esse debet, cum praesumi nequeat contrahentem matrimonium qualitati parvi vel nullius momenti subordinare velie"*.

Deve trattarsi di qualitas assurta ad oggetto specifico della volontà del nubente, da lui ricercata e ritenuta sussistente nella comparte.

Per quanto riguarda la prova occorre distinguere le prove dirette da quelle indirette. Fa parte della prima categoria la declaratio judicialis dell'errante e quella extrajudicialis corroborata da testimonianze degne di fede, tempore non suspecto, che dimostrino l'importanza e la rilevanza conferita dall'errante alla qualitas a lui voluta e prediletta superior validiorque persona già da epoca prenuziale e che il nubente aveva nutrito erronea certezza sulla sussistenza della qualitas individuata.

Fanno parte della categoria della prove indirette: il criterium aestimationis e il criterium reactionis, ossia la magna aestimatio conferita dal nubente alla qualitas ed il suo modo d'agire susseguito alla scoperta della insussistenza della qualitas.

In una c. Funghini del 20.12.1989 si legge che: *"qualitas non*

res inutilis vel frivola sit oportet et, si non absolute gravis, magni tamen facienda ab errante ut quid pro eo primum constituit" (R.R.Dec., vol. LXXXI, pag. 777 n. 4).

Dello stesso tenore è la coram Stankiewicz del 22 luglio 1993: *"qualitas principaliter actu voluntatis contrahentis attingi debet, hoc est si praecipue prae ipsa persona compartis attendatur, non autem accessorie et personae, illamque tantum concomitans"* (R.R.Dec. vol. LXXXV, p. 596, n. 13).

Alla luce dei principi giuridici richiamati, attraverso le risultanze in facto avremo modo di comprendere la fondatezza della tesi attorca.

IN FACTO

4. Il fallimento del matrimonio de quo è dovuto al fatto che l'attore verificò in C. parte convenuta una patologia maniacale di tipo ossessivo compulsiva con tendenza alla prodigalità, patologia questa insospettata ante nuptias.

L'equilibrio mentale è il presupposto inalienabile su cui poggia il matrimonio. La qualità richiesta principalmente direttamente è la sanità psichica che nei nubendi fonda la base indispensabile per la creazione di un vincolo che deve essere *communio totius vitae* destinato a durare per tutta la vita.

Nel caso specifico ci si trova davanti ad un disturbo definito, specificato e indicato nella sua gravità da un professionista affermato (vedi pp. 53 e ss.) il quale tra l'altro così si esprime, circa la patologia da cui è affetta C.: *"Queste patologie sono tipicamente create da condizioni mentali, strutturali arcaiche, cioè riferibili ai primi anni di evoluzione del soggetto, e si slatentizzano quando nella vita attuale del soggetto si presentano condizioni più o meno agenti e/o traumatiche che le portano drammaticamente alla luce"* (S.I. 56,17).

5. Attore a pag. 27,6 del S.I.: *“Non ho mai avuto sentore di anomalie di natura psichica in C.”*.

D. ambiva unirsi in matrimonio con persona dotata di quelle qualità che egli aveva sperimentate in sua madre e nelle sue sorelle e che aveva fatte di esse delle ottime spose e genitrici. In C. egli aveva cercato dette qualità con speciali accorgimenti e cure: dopo aver frequentato C., conosciuta nell'ottobre del 1970, formalizzò il fidanzamento un anno prima delle nozze, dopo cioè essersi assicurato della presenza delle qualità che cercava anche attraverso le constatazioni che avevano compiuto i suoi propri familiari: *“Attraverso la conoscenza avuta pure con le predette mie sorelle che ne avevano parlato anche ai miei genitori, anche questi ultimi - afferma l'attore - ebbero desiderio e modo di conoscerla e di apprezzarne le apparenti qualità (una ragazza molto composta, intelligente, abbastanza seria). Sicché, nell'anno 1973, formalizzammo il fidanzamento ufficiale con la conoscenza delle rispettive famiglie e nel 1974 fu celebrato il matrimonio”* (S.I. 27,3). *“Io le volevo bene - sono ancora affermazioni di D. - e venivo ricambiato. Se avessi avuto il benché minimo sospetto dell'esistenza in C. di qualche anomalia non avrei esitato di prendere le distanze da lei e interrompere, sia pure con rammarico e dolore, definitivamente il rapporto di fidanzamento. Avrei sicuramente sofferto per qualche mese o anche di più dato il bene che le volevo ma avrei evitato la sofferenza che mi è toccato patire lungo il corso della mia vita, a tacere delle sofferenze che a tutt'oggi riportano le esistenze dei miei tre figli, non solo e non tanto per la condizione della separazione materiale e spirituale dei genitori, quanto e ancor più per le condizioni di abbandono psichico in cui evidentemente versa ancora la madre”* (S.I. 27-28,6).

6. La convivenza coniugale fu apparentemente tranquilla per i primi sette anni, ma la realtà che la convenuta aveva nascosta per così lungo tempo venne alla luce, perché le falle che C. teneva nascoste abilmente esplosero e vennero a conoscenza per

prima del padre di D.. Questi in un incontro familiare, con moglie e figli, chiamò Carla ed alla presenza di tutta la famiglia così le disse: *“per riemergere ... bisogna toccare il fondo”* (S.I. 29).

Ma cosa era avvenuto, perché il padre di D., pronunciasse quelle tremende parole? Riportiamo alcune parti del racconto dell'attore: *“Si giustificò dicendo che si era lasciata trasportare dall'euforia ed aveva acquistato beni utili e di lusso presso vari negozi della città. Ricordo che all'epoca io possedevo sul conto corrente 25 milioni di lire dei quali ne misi a disposizione 20 milioni avendomene dati altri 10 mio padre e 10 mio suocero che, da galantuomo quale era, aveva ritenuto doveroso partecipare al risanamento del debito contratto da C. per spese che aveva cominciate a fare a mia insaputa, sin dai primissimi tempi del nostro matrimonio ...*

Sanata questa prima voragine, dopo sei mesi ne venne alla luce un'altra non meno consistente; poi un'altra ancora, insomma e per farla breve da un calcolo approssimativo si può dire che C. abbia sperperato una somma di denaro non inferiore all'importo di 3 miliardi di lire. Usava sistemi di questo tipo: spendeva il mio nome assicurando i commercianti suoi interlocutori che sarei andato io a pagare; mi sottraeva il carnet di assegni e firmava col mio nome per acquisti di importi trasmodanti. Scopri perfino che per procurarsi quattrini aveva impegnato gioielli al Monte dei pegni dove mi toccò più volte recarmi per riscattare i gioielli versando fior di milioni. All'inizio, pensando che la sua fosse una mania emendabile mi pareva che avessi potuto aiutarla a superare mediante un processo educativo. Man mano che si andava avanti via via che venivo a scoprire le falle che mi creava in giro cominciai a pensare che la sua non fosse una semplice mania ma qualcosa che disturbava il suo sistema psichico...” (S.I. 29-30,10).

“Dopo il primo episodio di cui abbiamo detto sopra e tutti gli altri che ne sono susseguiti, fu per prima lo specialista in neuropsichiatria che parlò di un disturbo di nevrosi ossessiva compulsiva con tendenza alla prodigalità. Come già detto non

avrei mai contratto matrimonio con C. se avessi preventivamente avuto anche solo il sospetto di anomalie di natura psichica o comportamentale. Mi trovai dinanzi ad una persona completamente diversa da quella da me conosciuta; io avevo cercato in lei una donna dotata delle qualità che fanno della donna il centro della casa, capace di accudire ai figli, ad adoperarsi nell'interesse della famiglia, che fosse soprattutto dotata di grande equilibrio, anche con speciale capacità di gestione della casa e della famiglia. Ogni mia aspettativa rimase purtroppo delusa. Mi toccò farmi carico esclusivo dei figli che cercai in ogni modo di proteggere dalla buriana che si era abbattuta sulla mia casa e intorno alla mia famiglia ed al mio nome..." (S.I. 30-31,13-14).

7. Quando i cercati rimedi conferirono a D. la certezza della impossibilità della correzione del disturbo psichico di C. e della sua preesistenza al rito nuziale, l'attore provato dall'umiliante disesto in cui era piombata la gestione familiare con serie ripercussioni anche sulla sua immagine e reputazione di professionista largamente conosciuto e stimato, egli non esitò a ricorrere alla separazione.

La parola dell'attore trova riscontro, oltre che nella documentazione prodotta, nelle testimonianze.

8. I TESTI

- "...queste patologie sono tipicamente create da condizioni mentali, strutturali arcaiche, cioè riferibili ai primi anni di evoluzione del soggetto e si slatentizzano quando nella vita attuale del soggetto si presentano condizioni più o meno agenti e/o traumatiche che le portano drammaticamente alla luce" (S.I. 56,17). Ancora il teste continua "D. sicuramente venne a scoprire il carattere patologico, maniaco di C., ma non nell'immediatezza della celebrazione nuziale bensì dopo qualche anno perché all'inizio C. si giovava dell'alto tenore di vita della

famiglia e manteneva nascoste le spese inutili ed incompatibili. Le spese riguardavano indifferenziatamente quelli che possiamo definire consumi lussuosi, non esclusivamente personali del tipo: arredamenti, abbigliamento per sé e per i figli, gioielli e accessori di lusso ed anche consumi alimentari, il tutto in quantità spropositata. Era capace, perché ciò avvenne, che comprasse gioielli del valore di venti milioni di lire, di cui poi non si serviva” (S.I. 55,12).

- *“D. venne a scoprire i debiti contratti da C. in sua insaputa perché i creditori si rivolgevano a lui.... Ci fu un periodo in cui alla ricerca affannosa di denaro perché, a suo dire, dei creditori minacciavano pignoramenti, si rivolse anche a me per un prestito che io le accordai nell’ordine di un milione di lire e che poi non riebbi in restituzione né la richiesi perché lei diceva che non poteva più firmare assegni sul conto di suo padre in quanto lo stesso conto era stato bloccato dalla banca. Ci fu un periodo in cui, all’insaputa del marito, cercava di vendere oggetti e suppellettili di casa. La sua era una malattia. Io ho consigliato a D. di farla visitare da qualche specialista e so che D. lo ha fatto. (S.I. 59-60,12) ... “l’iniziativa della separazione fu presa da D. perché non poteva più reggere alla quantità di debiti che spuntavano da tutte le parti. Aveva già in parte dilapidato il suo patrimonio e dovette constatare che il disturbo di C. era irreversibile” (S.I. 60,15).*

Riteniamo che le testimonianze di questi due testi, professionisti affermati, siano sufficienti per prendere coscienza che purtroppo la patologia di C. era nota in città, in tutti gli ambienti.

9. L’attore ha già conseguito il divorzio da lui necessariamente domandato per mettersi al riparo da possibili conseguenze civili e penali connesse a strascichi che tuttora residuano in conseguenza della dissennato operato della convenuta, non a caso diletuasi e

resasi irreperibile anche ai fini del presente giudizio. Ma questo non basta ad appagare la sua ansia di giustizia e soprattutto a rasserenare il suo animo che attende fiducioso il vaglio del tribunale della Chiesa.

10. OSSERVAZIONI

Va sottolineato che l'attore prende coscienza della mancanza di qualità della donna, qualità che per lui era intesa in modo sostanziale e principale, dopo sette anni di convivenza. Così lo stesso si esprime: *"...non ricordo bene se nel 1980 o 1981 cominciai ad avvertire in mia moglie un cambiamento che non sapevo a cosa attribuire"* (S.I. 28,10).

Trascese altro tempo, prima che D. prendesse piena e completa comprensione della situazione. Cercò di confrontarsi con la moglie, ma questa in un certo senso lo tranquillizzò: *"la stessa, da me più volte interpellata, mi disse che si trattava di una mia impressione..."* (S.I. 28,10).

In seguito a questo primo episodio avvenne che C. creò il primo consistente debito: *"la stessa aveva contratto debiti in giro in città per l'importo di 40 milioni di lire o poco più"* (S.I. 29,10).

D. venne a sapere che C. aveva cominciato a contrarre debiti: *"Aveva cominciato a fare a mia insaputa debiti fin dai primissimi tempi del nostro matrimonio"* (S.I. 29,10). A questo punto in D. sorsero grosse perplessità, ma ancora non voleva ammettere e riconoscere la patologia di cui era affetta la sposa, perciò pensò che quelle manifestazioni potessero essere corrette con una maggiore attenzione da parte sua ed un controllo più attento su C.. Ma tutto si rivelò inutile perché le manie di C. si aggravarono creando nella famiglia situazioni di strabiliante disagio sociale: *"Man mano che si andava avanti, via via che venivo a scoprire le falle che mi creava in giro cominciai a pensare che la sua non fosse una semplice mania ma qualcosa che disturbava il suo sistema psichico"* (S.I. 30,10).

Fu a tal punto che l'attore si decise di far sottoporre C. a visita

presso uno specialista *“che parlò di nevrosi ossessiva compulsiva con tendenza alla prodigalità”* (S.I. 30,13) e poi con un professore *“che confermò la diagnosi e ci indicò di rivolgerci per il trattamento psicoterapico”* (S.I. 30-31,13).

Si sapeva, dunque, che il problema era di natura psichiatrica.

Trascorsero ancora tre anni di trattamento psicoterapeutico, purtroppo senza risultati soddisfacenti e risultò, affermata dallo specialista, la gravità ed irreversibilità del disturbo, in quanto di carattere costituzionale, a tale punto D. decise di rompere il coniugio perché prese coscienza che la persona da lui sposata mancava di quella qualità da lui intesa in modo diretto e principale.

Erano trascorsi 15 anni dalle prime e ancora non districate avvisaglie. Però, al momento della rottura del sodalizio coniugale, si era giunti al responso definitivo il quale non lasciava margini al dubbio sull'errore fatale in cui era incorso il nubendo. Infatti allora, e solo allora, si poté desumere - dalla persistenza, dalla gravità, dall'inefficacia del trattamento psicoterapico protrattosi per circa tre anni e mezzo - che la patologia di cui la nubenda era portatrice era di quelle *“create da condizioni mentali - per dirla nei termini dallo psicologo - strutturali arcaiche, cioè riferibili ai primi anni di evoluzione del soggetto, e si slatentizzano quando nella vita attuale del soggetto si presentano condizioni più o meno agenti e o traumatiche che le portano drammaticamente alla luce”* (S.I. 56,17).

Ma il nubendo ha rinviato più volte la rottura del sodalizio coniugale per motivi di prudenza, così si legge negli atti: *“L'impulso di pervenire alla separazione - egli afferma - è stato mio e ricorrente nel tempo, ma sono stato frenato più volte da mio padre ma principalmente dal bisogno che avvertivo di stare vicino ai miei figli”* (S.I. 32,15).

Il Difensore del Vincolo, *‘in casu’*, si rimette alla giustizia del Tribunale.

Tutto quanto precedentemente considerato in jure et in facto
Noi sottoscritti Giudici avendo invocato il Nome del Signore ed
avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTA

della nullità del matrimonio celebrato tra D. e C. e ritenendo che
al dubbio propostoci:

Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

Errore da parte dell'uomo, attore, su una qualità della donna,
convenuta (*can. 1097 § 2 c.j.c.*)

si debba rispondere

AFFIRMATIVE.

Così sentenziamo dando mandato che questa nostra sentenza
sia notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria 23 dicembre 2010

Mons. Raffaele FACCIOLO

Mons. Ercole LACAVA, *Ponente*

Can. Vincenzo RUGGIERO

Diac. Pasquale CUZZILLA, *Notaio*

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria

Catacen - Squillacen

Nullità di matrimonio: R. - C.

- *Esclusione della prole da parte della donna attrice* (can. 1101 § 2 c.j.c.)

Difensore del Vincolo: Avv. Michele Stranieri
Patrono di parte attrice Avv. Giuseppina Funaro

Sentenza definitiva di prima istanza del 20 luglio 2010

Coram Sac. Giovanni Madafferi

FATTISPECIE

1. Nei primi mesi dell'anno 1980, la 16enne R., avvia un rapporto d'amicizia, con il 19enne C..

R., oltre a trovarsi in una situazione di disagio economico ed esistenziale in casa di sua madre, vive una profonda e lacerante vicenda affettiva e sentimentale con un altro giovane, il quale, pur avendo legato a sé la ragazza, in realtà non è capace di decidersi per una scelta definitiva, anzi, tutt'altro.

L'amicizia di R. per C. sta in piedi solo per le insistenze dei di lei familiari, perché il cuore della giovane è perduto dietro all'altro.

C., dal canto suo, pur conoscendo la presenza dell'altro uomo nella vita della sua fidanzata, continua a rimanerle legato, arrivando anche a litigare con costui.

Il tempo del fidanzamento trascorre in maniera inusitata, in quanto R. vive con il cuore e la mente altrove, ma si sposa per assecondare l'altrui volontà, liberandosi così da tante limitazioni.

Tuttavia, nell'andare a nozze con C., decide consapevolmente e risolutamente che da tali nozze avrebbe escluso in assoluto la prole, e di tale precisa volontà mette a conoscenza la comparte e i suoi familiari e, per essere assolutamente certa di non poter neppure rimanere incinta, dal suo ginecologo si fa addirittura impiantare la 'spirale'.

Celebrate le nozze il giorno 23.06.1985, ed avviata la convivenza coniugale, questa, nel volgere di poco più di due anni, conosce la sua fine, a motivo del disamore e del totale disinteresse di R. per C..

Tra le parti esiste oggi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio davanti al Tribunale civile.

2. Il libello, presentato il 07.09.2009 da R. per tramite del suo Patrono di fiducia, è stato ammesso con decreto in pari data, constatata la competenza di Questo Tribunale a motivo del contratto e del domicilio della parte convenuta.

Con decreto del 06.10.2009 veniva contestata la lite e formulato il dubbio nei seguenti termini:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

Esclusione della prole da parte della donna attrice

(can. 1101 §2 c.j.c.)”.

In data 27.10.2009 veniva decretata l'apertura dell'istruttoria; con decreto in pari data, l'istruttoria veniva affidata al sottoscritto Istruttore e Ponente. Nel corso dell'istruttoria veniva interrogata la parte attrice ed ascoltati i testi da ella indotti.

La parte convenuta, sebbene ritualmente citata, non si è presentata davanti a Questo Tribunale; veniva pertanto dichiarata assente dal giudizio con decreto del 26.03.2010.

Con decreto in pari data si procedeva alla pubblicazione degli Atti istruttori.

Il 06.05.2010 si decretava la conclusione in causa.

Le *Animadversiones* sono state presentate dal Difensore del Vincolo in data 04.06.2010; il *Restrictus juris et facti* del Patrono di parte attrice è pervenuto giorno 15.06.2010.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di prima istanza.

IN IURE

3. Per 'esclusione della prole', si intende l'esclusione di quel bene essenziale del matrimonio, al quale Sant'Agostino diede l'appellativo di *bonum prolis*.

Esso è costituito dall'assunzione del diritto e del dovere circa gli atti coniugali, la generazione e l'educazione della prole; diritto-dovere che dovrà essere fornito dalle proprietà essenziali della perpetuità e della esclusività.

Gli elementi essenziali del *bonum prolis*, escludendo i quali, con una condizione, un patto o un atto positivo della volontà, non ci si può unire in valido matrimonio, sono due: il diritto agli atti coniugali; il diritto alla prole.

La presente causa non pone problemi di rilievo dal punto di vista dottrinale.

Per questo abbiamo soltanto richiamato i principi essenziali.

È invece necessario soffermarci sulla prova, seguendo in ciò la via maestra, qual è quella della Giurisprudenza rotale.

Il problema fondamentale e primario, che si pone al Giudice nei casi di matrimonio accusato per 'simulazione', è quello di accertare l'esistenza del positivo atto di volontà antecedente alla celebrazione delle nozze.

La difficoltà, insita in ogni tentativo di conoscere l'autentica volontà dell'uomo – e cioè dell'atto proprio di una facoltà interiore – è seria.

Ma la nullità può essere dimostrata in sede giudiziaria non soltanto se quella volontà fu manifestata prima del matrimonio a testimoni degni di fede, ma anche se quell'atto positivo di volontà fu causato da ragioni veramente e proporzionatamente gravi e se le circostanze *pre* e *post*-matrimoniali confermano l'asserita volontà simulatoria.

“Non bisogna trascurare, nella valutazione di questi casi la causa per cui si va al matrimonio: spesso, a sostegno della pretesa esclusione (della indissolubilità, della prole, ecc...), vengono adottati seri dubbi sull'avvenire, perplessità sull'opportunità di sposare, mancanza di amore (...) Sorge allora spontanea la domanda: perché costui o costei contrasse matrimonio? Se vengono adottati sufficienti ed almeno soggettivamente valide ragioni, che spieghino la celebrazione - nonostante tutte quelle premesse negative - si rafforza l'attendibilità della causa della simulazione” (Attività del Tribunale Apostolico della Rota Rota, anno giud. 1988, a cura di TRAMMA-TURNATURI, p. 42).

IN FACTO

4. Nell'esaminare la fattispecie portata alla conoscenza della giustizia della Chiesa, si indagheranno a) *la 'apta causa simulandi'*; b) *la 'ratio contrahendi'*; c) *la volontà simulatoria*, saranno infine considerate d) *gli effetti deleteri sulla vita coniugale*.

Ma, in via preliminare, occorre richiamare che in Atti esiste una preziosa prova documentale: le dichiarazioni autentiche della parte convenuta, da lui sottoscritte nella fase di avvio di un primo procedimento, poi archiviato (Summ. p.65), dalle quali risulta, ampia conferma della intera versione dei fatti per come esposta dalla parte attrice.

Pertanto, *'in casu'*, l'assenza fisica del Convenuto non ci ha privati della possibilità di conoscere il suo pensiero, acquisito dalla Chiesa in tempo antecedente e quindi non sospetto con riferimento a tale processo.

Sostenuti anche dall'acquisizione di tali notevoli scritti, procediamo ora all'esame della vicenda *'per partes'*.

a) La *'apta causa simulandi'* risulta dal racconto diffuso e particolareggiato dall'esperienza di vita della parte attrice che apprendiamo: 'Ho conosciuto C. nel maggio 1980; all'epoca io contavo 16 anni mentre lui 19 anni. Io frequentavo la ragioneria, mentre C. era barista. Ancora però ero innamorata del mio ex fidanzato, una storia conclusa due mesi prima della conoscenza con C.; mi sono fidanzata subito con lui sia perché era d'accordo mia madre, che prima era in disaccordo per il mio ex, e anche per fare un dispetto al mio ex fidanzato. (...) in sostituzione della figura paterna, c'era mio fratello che faceva da padre-padrone. C. era per me un amico che mi faceva evadere dandomi la possibilità di poter uscire da casa, considerato che mio fratello mi limitava solo ad andare a scuola. Di C. non mi sono mai innamorata, cosa quest'ultima che già all'epoca avevo riferito a mia mamma: non mi piaceva e non l'amavo! Mia madre dal canto suo mi ribadiva che dovevo sistemarmi e che dovevo per forza stare con lui, anche perché lo riteneva un bravo ragazzo. Con C. ci incontravamo ogni pomeriggio e nel frattempo io continuavo a pensare al mio ex ragazzo che era per me un chiodo fisso, il quale, nonostante le sue avventure ed esperienze con altre donne, mi perseguitava presentandosi ogni giorno all'ingresso e all'uscita della scuola; una volta addirittura fecero a botte con C.. Nel frattempo mio fratello e mia madre mi avvisavano circa la loro netta contrarietà a che io solo potessi parlare col mio ex ragazzo che era in realtà, a parte il mio sentimento, un soggetto inaffidabile. (...) La mia famiglia era composta dai genitori e da tre figli, dei quali io sono la più piccola. Mia sorella, all'età di 16 anni, per la rigidità e chiusura dell'ambiente familiare, scappò via di casa unendosi ad un uomo dal quale ha poi divorziato, nonostante la presenza di due figli. Dopo la morte di mio padre, avvenuta nel 1978 (...) la situazione familiare era disastrosa sia sotto l'aspetto economico che del clima divenuto per me ancora più pesante. Infatti mia

madre continuava a lavorare per l'intera giornata e molte volte io, ancora ragazzina di 12 anni, la seguivo uscendo di casa alle tre del mattino quando mia madre andava a pulire i condomini. Di lei ricordo i sacrifici, ma non ricordo le carezze o gesti affettuosi perché il suo carattere era duro e molto autoritario. Di mio fratello ho già detto che era nei miei confronti molto geloso, severo, anche perché mio padre in punto di morte mi aveva affidato a lui, raccomandandogli di non farmi commettere gli stessi errori di mia sorella. Pertanto vivevo in casa in una situazione di malessere e mi sentivo soffocata perché non mi consentivano di vivere la mia adolescenza, così come facevano le mie amiche. Uno dei modi per uscire di casa era quello di dover andare in Chiesa. La famiglia di C. era una famiglia perbene: composta dai genitori e da due figli (...) erano molto affettuosi con me, considerandomi come la figlia che non avevano avuto. Sotto l'aspetto economico non avevano alcun problema, aspetto quest'ultimo di fondamentale importanza agli occhi di mia madre e successivamente venivano i sentimenti (...) Il fidanzamento durò cinque anni, dal 1980 al 1985; vedevo C. ogni pomeriggio finché andavo a scuola, una volta diplomata invece iniziai a lavorare in una agenzia investigativa e ci incontravamo facilmente la sera quando C. veniva a prendermi in ufficio; mentre lui veniva a prendermi, in concomitanza sotto il mio ufficio c'era pure il mio ex ragazzo, e di lui sapeva anche C. della sua presenza costante nella mia vita tanto da parlarne ogni giorno. Spesso il mio ex ragazzo mi chiamava in ufficio oppure mi seguiva quando dovevo uscire sempre per ragioni d'ufficio, raccomandandomi sempre che dovevo lasciare C.. Il mio ex ragazzo mi lusingava dicendomi persino che nonostante lui avesse altre relazioni, io dovevo essere la sua vera e propria donna; infatti, per le troppe lusinghe, arrivai al punto per un breve periodo di un mese a lasciare C. e mettermi, di nascosto, con il mio ex ragazzo, era il settembre 1983; in questo lasso di tempo, mentre stavo con il mio ex ragazzo, io scoprii che lui aveva messo incinta una delle tante ragazze con la quale per giunta conviveva già. Nello scoprire ciò, feci ritorno con C. ancor

di più per dispetto di prima di quando mi fidanzai la prima volta. Nonostante ciò il mio ex ragazzo continuava ad illudermi e a lusingarmi arrivando al punto da dirmi che si sarebbe liberato della compagna e della figlia. Invece a mia insaputa e di nascosto anche della sua stessa famiglia, il mio ex ragazzo sposò la convivente in Comune e per di più la mise incinta per la seconda volta sul finire dell'anno 1984. Quando venni a sapere di tale seconda gravidanza, accettai di sposarmi con C. assecondando la volontà di mia mamma e quella dello stesso C. che premeva a sua volta per il matrimonio (...) (Summ. pp.16/2; 17/4, 5; 19/7, 8).

5. Annotano i *testi*: '(...) la madre dell'attrice (...) voleva a tutti i costi che la figlia si sistemasse, quindi aveva fatto in modo che lei potesse conoscere C.. Era l'anno 1980; R. aveva avuto una pregressa esperienza sentimentale, ma tale rapporto era stato osteggiato dalla madre e dal fratello di lei (...) Il rapporto tra i due secondo me era molto curioso, R. non era affatto innamorata di C. (...) Anche nel modo di presentarsi non erano affatto una coppia bene assortita, perché molto diversi sotto ogni aspetto, sia fisico che di mentalità e cultura' (Summ. pp.32/3; 33/4, 5, 6); '(...) Tra i due non c'era un vero e proprio rapporto affettivo, bensì come due amici. Era evidente quanto i due erano diversi da ogni punto di vista. (...) (Summ. pp.38/3, 4, 5; 39/6, 7); 'R. era stata fidanzata in precedenza (...) Il rapporto con C. era "solo amichevole" ed è andato avanti dietro pressioni continue della madre di R. che ad ogni costo doveva sposarlo in quanto un ragazzo agli occhi della madre adatto alla figlia. (...) era la madre a coltivare il rapporto con D. quasi come supplente per la figlia (...) La famiglia di R. era composta dalla madre, il papà era deceduto da tempo (...) R. è cresciuta con il dolore della perdita del padre, al quale era legatissima; inoltre la perdita del genitore ha creato in famiglia un certo disagio economico (...) Il fratello, molto all'antica, influiva sulle sorelle alla pari della madre che era di carattere molto forte, rigido e di mentalità vecchio stampo (...) C. per R. era un essere insignificante e stavano proprio male

insieme, anche nell'aspetto fisico (...) Le due famiglie approvavano la loro relazione affettiva e seguì un fidanzamento ufficiale, anche questo spinto sempre dalla madre di R.' (Summ. pp.43/3, 4, 5, 6; 44/7); 'Sono vedova dal 1978 e da quando è morto mio marito (...) già 5 anni prima della morte; sono rimasta con tre figli da crescere (...) Da subito mi sono dovuta rimboccare le maniche per mandare avanti i miei figli (...) Ero molto rigida e severa circa l'educazione da impartire ai miei figli, a maggior ragione da quando sono rimasta vedova e da quando già la figlia più grande ne aveva combinata una delle sue. Non volendo io per il suo fidanzato, ella fece la classica "fujtina", matrimonio fallito per poi separarsi ed unirsi a fasi alterne ad altre persone sempre a me non gradite. R. (...) già prima di conoscere C. intorno ai 16 anni, c'era stata nella vita di R. la figura di un altro ragazzo per il quale io e mio figlio, che iniziava a fare da capofamiglia, come figlio maschio, ci opponevamo duramente perché Renato era un "passeggiatore" nonché vagabondo. Eravamo invece molto favorevoli al fidanzamento di R. con C., in quanto ritenuto da noi un giovane bravo che già da allora lavorava. Inoltre anche la famiglia di C. era a noi gradita. Da sempre nel cuore e nella testa di R. continuava ad esserci l'ex ragazzo, il quale non la lasciava in pace neanche quando si ufficializzò il fidanzamento di R. con D.; mio figlio aveva scoperto ciò e più di qualche volta litigò con l'ex fidanzato di mia figlia che la seguiva sia davanti alla scuola e poi davanti all'ufficio. Mia figlia si comportava male con C. perché in realtà non lo ha mai amato, una volta l'aveva pure lasciato. Volli fermamente che mia figlia sposasse C. come via di uscita dall'ex ragazzo e come mia serenità nel vederla sistemata, nella speranza che con il matrimonio potesse trovare un equilibrio e dimenticare l'ex ragazzo che intanto aveva lasciato incinta una delle sue tante donne e andò a convivere con lei, per poi successivamente avere un secondo figlio dalla stessa' (Summ. pp.48, 49); 'Quando mia sorella si conobbe con C. aveva all'epoca 16 anni (...) mentre lui era più grande di alcuni anni (...) Mia sorella già da prima, durante il fidanzamento con C. e anche dopo, aveva avuto la storia con

un altro giovane, il quale anche in presenza del fidanzamento ufficiale di R. con C., continuava a seguirla ovunque a tal punto che più di una volta ebbe delle colluttazioni sia con mio fratello nonché con lo stesso C. (...) Mia madre sin dall'inizio si oppose sempre fermamente circa l'ex ragazzo in quanto del tutto inaffidabile (...) La mia famiglia era composta da mia madre rimasta vedova sin dal 1978, e da noi tre figli; mia madre è stata una madre padrona sia come suo carattere ed a maggior ragione da quando rimase vedova e ancor di più da quando io, esasperata agli estremi, non potendo conoscere in casa l'uomo che pensavo facesse per me, all'età di 16 anni feci la classica "fujtina", sia per scappare dall'inferno familiare dove vivevo e sia perché vedevo in quell'uomo, più grande di me di 11 anni, lo spiraglio di luce. In effetti mia madre, anche quando mio padre era ancora in vita, è stata sempre la figura dominante e dura su noi figli e anche su di lui. Mio fratello, come figlio maschio (...) assecondava i suoi voleri facendo da controllore su noi sorelle. Mio fratello non mi ha rivolto la parola per 8 anni (...) lo ha fatto perché non aveva approvato la rottura del mio primo matrimonio (...) Lascio immaginare cosa abbia potuto fare a R. in quegli anni, dopo che io me ne andai di casa. La famiglia di C. era una famiglia perbene, composta dai genitori e da due figli. Questi volevano molto bene a R. e in verità in tutta questa vicenda C. è stato una vittima (...) R. ha avuto sempre un carattere ribelle, molto aperto, esuberante, generoso; la sua mentalità, per l'epoca, era molto aperta e viveva mal sopportando l'ambiente familiare ristretto ed oppressivo ribellandosi alle regole imposte da mia madre e da mio fratello. (...) C. (...) di carattere molto mite, buono e molto innamorato di R. (...) Entrambe le famiglie erano a conoscenza della conoscenza tra i due e ci fu il fidanzamento ufficiale caldamente imposto da mia madre' (Summ. pp.50/3; 51/5; 52/6, 7).

b) La '*ratio contrahendi*', dichiara la *parte attrice*: 'Si pervenne al matrimonio nelle circostanze di cui ho detto. D'altronde, mia madre già da tempo stava predisponendo ogni cosa, compreso il corredo, in vista del mio matrimonio con C. che per lei era

ormai meta obbligatoria. Mi diceva anche che ormai era passato tanto tempo e lei non poteva più pensare a me, né seguire il nostro fidanzamento che le comportava anche il costo di offrire le cene a C. e alla sua famiglia. (...) Io ero molto consapevole di andare incontro al matrimonio con un uomo che non amavo assolutamente e quindi ho vissuto molto male la fase preparatoria del matrimonio, ma ero pure consapevole di non poter assolutamente tornare indietro, anche per i condizionamenti familiari ed ambientali' (Summ. p.20/9).

6. Arricchiscono il quadro le ampie affermazioni raccolte dall'escussione dei *testi*: 'Il fidanzamento è durato per circa cinque anni e si è svolto soprattutto da parte di R. come se nulla fosse e considerandosi libera da un vero legame con C.; durante il fidanzamento come pure prima, lei continuava a parlare e ad amare l'ex ragazzo, del quale me ne parlava sempre e con molto trasporto. Da parte mia gli suggerii sempre di non sposare C., in quanto mi parlava di lui senza amore e senza stima, come se fosse un oggetto. Intanto Renato continuava a farsi presente nella vita di Rita in modo costante e anche improvvisato, si faceva trovare sul posto di lavoro e nei luoghi che lei frequentava. Ad un certo punto, però, l'ex ragazzo di R. ha messo incinta una ragazza con la quale si è poi sposato ed ha generato anche una seconda figlia; Rita dal canto suo, amareggiata e delusa, si sposò con C. quasi come segno di sfogo. (...) Il matrimonio di R. è stato anche il frutto delle pressioni di sua madre e del fratello di R.. Durante il fidanzamento vi furono anche tensioni e pure una interruzione voluta da R.. (...) La madre di R., provata già dall'esperienza della figlia grande, sposata e separata, ad ogni costo voleva C. per R. in quanto considerato un giovane tranquillo e affidabile anche sotto l'aspetto economico. R., invece, ha sempre mantenuto un atteggiamento di estraneità all'evento matrimonio. Ella si è sposata solo per accontentare sua madre e per fare dispetto al suo ex ragazzo' (Summ. p.34/8, 9); 'Il fidanzamento tra i due durò alcuni anni, ma era evidente che si tratta-

va di un rapporto “forzato” da parte di R. che non manifestava alcun coinvolgimento, né attrazione per C.. C’è anche da dire che l’ex ragazzo continuava a corteggiare R., la quale dal canto suo continuava ad essere attratta da lui. So che ella se lo ritrovava dappertutto e che non la lasciava in pace. Io stesso più volte l’ho visto attorno a R.. A me R. diceva di non provare sentimenti di amore per C., ma quando ella venne a sapere che l’ex ragazzo aveva messo incinta un’altra donna, con la quale era andato prima a convivere e poi si era sposato, essendo molto risentita ed amareggiata per tale comportamento, era andata avanti con C., arrivando così alle nozze con lui. Si consideri che la madre continuava a starle addosso, insistendo per le nozze (...) Ribadisco che R. è andata al matrimonio solo ed esclusivamente per capriccio e per volere della madre’ (Summ. pp.39/8; 40/10); ‘Ad un certo punto l’ex ragazzo di R. mise incinta una donna con la quale andò a convivere per poi sposarsi ed avere pure un secondo figlio, e così R. per senso sfrenato di dispetto nei suoi confronti, arrivò al matrimonio con C. del quale non è mai stata innamorata. D’altronde, diversamente non poteva neanche essere dal momento che la madre di R. era l’artefice del matrimonio della figlia, nonostante l’esperienza già negativa di separazione dell’altra figlia’ (Summ. p.44/8); ‘Mia figlia come dispetto a quanto aveva fatto l’ex ragazzo, nonostante non amasse C., si sposò solo per ripicca. R. di fronte anche ai miei pianti quotidiani, si sposò anche per farmi contenta, nonostante il suo carattere ribelle e rivoluzionario. Mia figlia, è sempre stata una ragazza molto esuberante, intelligente, testarda e che voleva avere più libertà’ (Summ. p.47); ‘Mia sorella (...) da sempre era presa solo dal suo amore per l’ex ragazzo, e quindi non è stata mai innamorata di C. e quindi il loro fidanzamento e la loro frequentazione sono stati del tutto anomali: si sposò solo ed esclusivamente per rasserenare gli animi di mia madre e mio fratello liberandosi così dalle loro pressioni (...). L’ex ragazzo (...) nel contempo che stava con lei si frequentava con una delle sue tante donne che vi rimase incinta e andandosene a convivere; di fronte a questa situazione,

l'ex ragazzo continuava a minacciare mia sorella a non sposarsi con C., ma ella anche per dispetto, come pure anche per liberarsi dall'ambiente familiare, si sposò ugualmente arrivando ad essere minacciata anche il giorno del suo matrimonio da persone che agivano per conto dell'ex ragazzo, avendo egli all'epoca "certe conoscenze" poco raccomandabili' (Summ. pp.51/4; 53/8).

c) *La volontà simulatoria*, confessa la *parte attrice*: 'Sposai comunque C. con una riserva ben precisa che gli dissi e cioè che non volevo figli perché avevo paura del parto. Con C. ho sempre provato un semplice affetto e mai un sentimento d'amore, non a caso infatti in occasione della separazione legale, ho sentito il bisogno interiore di chiedergli scusa per il male che gli avevo fatto (...) dissi chiaramente a C. che non avrei voluto avere figli per la paura del parto, anche se nella realtà non ne volevo soprattutto perché non l'amavo; infatti di nascosto da lui andai dal ginecologo e mi feci impiantare la spirale per evitare che C. potesse mettermi incinta. Si trattava insomma di un'esclusione assoluta da parte mia della prole, sia per i due motivi già sopra detti nonché per il mio forte senso di coscienza nel non voler coinvolgere un figlio nel fallimento del matrimonio; come se io già pensavo a priori che il matrimonio con C. non sarebbe durato tanto. (...) Dall'unione con C., di conseguenza a seguito della riserva e della mia precauzione, non è nato alcun figlio' (Summ. pp.19/8; 20/10; 22/13); ed a conferma documentale della sua confessione, è in Atti, la dichiarazione ufficiale rilasciata dalla ASL 7, Distretto di Catanzaro, Centro di Ginecologia sociale.

7. Ed inoltre i *testi* escussi corroborano ulteriormente la verità espressa dall'attrice, con le loro precise e circostanziate dichiarazioni: '(...) R. non solo non voleva sposarsi, ma aveva la precisa riserva mentale di non avere proprio figli da C. in quanto non lo amava (...) mi ha confidato (...) che fin da ragazza aveva paura del parto. Inoltre nell'andare al matrimonio con C., che non amava, mi disse che escludeva di avere figli da lui perché

convinta che prima o poi lo avrebbe lasciato. Per cautelarsi, prima del matrimonio, si era fatta impiantare dal ginecologo il metodo della spirale. (...) Dall'unione tra R. e C. non sono nati figli, per la volontà contraria di lei' (Summ. pp.34/8; 35/10, 13); '(...) R. era pienamente convinta che il matrimonio con C. non aveva vita lunga e né tantomeno ci pensava ad avere figli da lui, anzi lo escludeva assolutamente cautelandosi con mezzi contraccettivi (...) è andata al matrimonio solo ed esclusivamente per capriccio e per volere della madre; pertanto non essendoci i presupposti per una vera unione matrimoniale, ella già prima del matrimonio, mi aveva espresso di non voler assolutamente figli da C. proprio perché non lo amava. (...) Dall'unione (...) non sono nati figli, perché a monte vi era la riserva di cui ho detto' (Summ. pp.39/8; 40/10; 13); '(...) R. non voleva assolutamente figli da C., in quanto non vi erano proprio i presupposti sentimentali e né per una serena convivenza coniugale (...) si aggiungeva quella della sua paura del parto e di un eventuale cambiamento fisico che non accettava. (...) Dall'unione (...) non potevano assolutamente nascere figli, considerate anche le precauzioni di R.' (Summ. p.44/10, 13); '(...) R. già prima di sposarsi diceva pubblicamente che da C. non avrebbe assolutamente voluto avere dei figli' (Summ. p.48); '(...) R. non ha mai amato C., escludeva già a priori, prima del matrimonio, di voler assolutamente figli, al punto che molto prima del matrimonio si fece impiantare dal ginecologo la spirale. Ricordo che io essendo la sorella maggiore sposata, R. in continuazione si consigliava da me sul metodo più sicuro per evitare indesiderate gravidanze. Oltre a questa motivazione a fondamento della riserva di R. contro la prole, vi era anche il fatto che ella era fortemente terrorizzata dal parto (...) Dall'unione non sono nati figli, per i motivi suddetti' (Summ. pp.53/10; 54/13).

d) *Gli effetti deleteri sulla vita coniugale* vengono diffusamente narrati dalla *parte attrice*: 'Durante la convivenza coniugale, durata circa due anni, io spesso dormivo in un'altra camera da

letto, a volte da sola a volte con mia madre. Personalmente non ho mai accudito C. (...) in quanto ci pensava mia madre compresa la spesa da fare. Il mio solo pensiero era svegliarmi al mattino, prepararmi e andare a lavoro. Spesso eravamo litigati (...) Vedevo il mio matrimonio solo come un atto di liberazione da mia madre e mi sentivo più autonoma e adulta. Poiché i miei sentimenti verso C. continuavano ad essere inadeguati al mio ruolo di moglie (...) ritenni giusto chiudere l'esperienza coniugale e avviare la separazione legale' Summ. p.21/12); ricordano altresì i *testi*: '(...) R. aveva una vita del tutto autonoma e libera da ogni punto di vista. La convivenza coniugale durò circa due anni (...) (Summ. p.35/12); '(...) R. mi diceva sempre che quella con C. era una convivenza solo di facciata e che non c'era proprio nulla tra i due (...) (Summ. p.40/12); '(...) R. continuava a lavorare e ad avere la sua vita come se non fosse proprio sposata (...) (Summ. p.45/12); '(...) di C. mi curavo solo ed esclusivamente io (...). Mia figlia pensava solo a lavorare e ad avere una sua vita autonoma come fosse singola (...) (Summ. p.48); '(...) mia madre fungeva in tutto e per tutto da "moglie" di C. accudendolo in tutto ed avendo verso di lui tante premure (...) da sposata come se nulla fosse non calcolava proprio C., continuava regolarmente a fare la sua vita lavorativa (...) C. (...) lo considerava più come un fratello (...) (Summ. p.54/12).

8. Il Difensore del Vincolo, *'in casu'*, si rimette alla giustizia del Tribunale.

* * *

Tutto questo precedentemente considerato, in jure et in facto, Noi sottoscritti Giudici, riuniti in seduta collegiale, avendo invocato il Nome del Signore ed avendo solo Iddio dinnanzi alla nostra coscienza,

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTAT DE NULLITATE

del matrimonio celebrato tra R. e C., ritenendo che al dubbio propostoci:

“*Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:*

Esclusione della prole da parte della donna attrice

(can. 1101 §2 c.j.c.)”,

si debba rispondere

AFFIRMATIVE.

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, dalla sede del Tribunale, lì 20 luglio 2010

Mons. Raffaele FACCIOLO

Sac. Giovanni MADAFFERI, *Ponente*

Mons. Ercole LACAVA

Diac. Pasquale CUZZILLA, *Notaio*

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria

Consentinen - Bisinianen

Nullità di matrimonio: R. - M.

- *Errore da parte dell'uomo attore su qualità della donna convenuta* (can. 1097 § 2 c.j.c.)

Difensore del Vincolo:	Avv. Loredana Surace
Patrono di parte attrice	Avv. Giuseppina Funaro

Sentenza definitiva di prima istanza del 19 novembre 2010

Coram Mons. Francesco Marigliano

FATTISPECIE

Nel corso dell'anno 1993, il 20enne R. ebbe modo di conoscere la 19enne M., con la quale nel volgere di poco tempo avviava la sua intensa relazione sentimentale.

R., forte della sua positiva esperienza familiare e degli alti esempi di moralità ricevuti in famiglia, aveva deciso che avrebbe portato all'altare quella compagna che avesse dimostrato di possedere in sommo grado le più preclare virtù morali, che si sostanziavano nella onestà, nella fedeltà, nel rispetto e nell'affidabilità.

Durante il tempo prenuziale, R. si era formato nella certezza

che M. possedeva tutte quelle qualità morali, per lui imprescindibili, e pretese direttamente e principalmente, poste a fondamento del futuro impegno coniugale.

Nel 1998, si celebravano le nozze, ma nel volgere di poco più di un anno, R. dovette amaramente prendere atto di essere incorso in errore quanto alla persona di M., in quanto questa si era clamorosamente rivelata mancante e priva proprio di quelle qualità morali direttamente e principalmente da lui esigite: la fedeltà e l'onestà.

R. immediatamente interrompeva la convivenza coniugale ed avviava l'iter della separazione.

Il libello, presentato presso il nostro Tribunale dalla Parte Attrice, il giorno 04.12.2009 è stato ammesso con decreto, in pari data, in virtù della propria competenza, a motivo del contratto e del domicilio della Parte Convenuta.

Il 28.01.2010 viene contestata la lite e formulato il dubbio nei seguenti termini:

'Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

Errore da parte dell'uomo, attore, su qualità della donna,
convenuta (can. 1097, § 2, c.j.c.)'

Il giorno 18.02.2010 si decreta l'apertura dell'Istruttoria.

In data 18.02.2010 si decreta il conferimento dell'Istruttoria al Giudice Istruttore, Mons. Francesco Marigliano.

Il 02.09.2010 si perviene alla 'Pubblicazione degli Atti'.

Il Decreto di 'Conclusione in Causa' è stato emesso il 04.10.2010.

Le Animadversiones del Difensore del Vincolo, sono state acquisite agli atti il giorno 19.10.2010.

Il Patrono della Parte Attrice, l'Avv. Rot. Giuseppina Funaro, ha fatto pervenire il suo Restrictus iuris et facti in data 18.11.2010.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di prima istanza.

IN JURE

Poiché l'ignoranza è la mera mancanza di cognizioni, l'errore è un giudizio falso circa l'oggetto.

Sotto l'influsso dell'errore la volontà del nubente può essere perturbata nell'emettere il consenso matrimoniale.

Tuttavia non qualunque errore rende l'atto giuridico od il negozio nullo, ma soltanto quello che si riferisce alla sua sostanza costitutiva.

Per questi motivi la Legislazione Ecclesiastica, stabilisce nel can. 1097, § 2: 'Error in qualitate personæ, etsi det causam contractui, matrimonium irritum non reddit, nisi hæc qualitas directe et principaliter intendatur', è chiaro che per se l'errore sulla qualità della persona non contiene nessuna forza di rendere nullo il consenso, tuttavia dalla clausola inserita nel medesimo canone 'nisi hæc qualitas directe et principaliter intendatur' si deduce che l'errore sulla qualità può configurare la nullità del consenso soltanto se l'errore sulla qualità della comparte si intende come qualità direttamente e principalmente voluta.

Sulla retta interpretazione della figura giuridica dell'error in qualitate personæ, l'Ecc.mo Decano F.M. Pompèdda, scriveva: 'Error qualitatis in errorem redundat ubi ipsa qualitas præ persona intenditur, idest ubi contrahens directe et principaliter suum consensum dirigit in qualitatem vel qualitates determinatas, indirecte autem subordinate in personam; exinde qualitas refunditur in personam eamque specificat, adeo ut obiectum consensus substantialiter contineat in sua intentione illam qualitatem, qua proinde deficiente corrumpatur oportet ipse consensus' (in una *coram* Exc.mo Pompèdda, diei 23.07.80).

Secondo la consolidata giurisprudenza della Rota Romana, al fine di invalidare il consenso non è sufficiente la mera volontà abituale od il semplice desiderio di poter rinvenire una determinata qualità nella comparte, '... sed requiritur positivam intentionem, saltem implicitam, subordinandi matrimonium qualitati optatæ, ita ut nubens, si illius qualitatis carentiam dignosceret,

ipsis nuptiis valediceret; secus dici enim nequit qualitatem directe et principaliter intentam fuisse' (in una *coram* Bruno, diei 26.10.90).

A questo proposito giova ricordare che la persona ovvero l'identità della persona non può ridursi ad un ente astratto, solamente rivestito di ossa e carne, ma invero una persona si distingue e diversifica da altre persone per determinate qualità ed elementi di diversa specie e natura. Infatti '... in eligendo coniuge quilibet præ se habet personam quandam in sua individualitate definitam; persona autem suam individualitatem obtinet non ex identitate physica tantummodo neque prævalenter, sed ex omnibus illis qualitibus psychicis, moralibus, socialibus quæ uniuscuiusque hominis individuum ab aliis distinctum efficiunt' (in una *coram* Exc.mo Pompèdda, diei 28.07.80).

Il legislatore vuole che ci si cali nella persona, nella sua personalità, sulla scorta della nuova concezione del Vaticano II, molto più ricca ed esatta, e su quella della filosofia ed antropologia attuali.

Il concetto di 'persona' si slarga dunque a ricomprendere, sostanzialmente, quasi ontologicamente, quello di personalità.

In tal senso la persona è il complesso delle qualità che la rendono idonea ad essere coniuge, a realizzare un consorzio coniugale sacramentale quale è quello configurato nel Codice, che traduce lo spirito e la dottrina del Vaticano II.

Codeste qualità essenziali costitutive del coniuge consisteranno, pertanto, nell'equilibrio e nella maturità per questo impegno matrimoniale; nella capacità di relazione e di comunicazione amicale-eterosessuale; nel senso di responsabilità per organizzare la vita coniugale e familiare in tutti i loro aspetti; nella formazione religiosa sufficiente per vivere il sacramento nella Chiesa' (Cfr.: L. VELA SANCHEZ, Pontificia Università Comillas, Madrid, in: *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, a cura di: C.C. Salvador, V. De Paolis, G. Ghirlanda, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI), 1993, voce: 'Errore nella persona (*Error in personæ*)', pp. 458-461).

Senza alcun dubbio le qualità, che individuano una persona, non possono essere '... genericæ, exteriores vel fatuæ, ad tem-

pus transeuntes, inter plus vel minus mutantés, optionales vel facultativæ, sed potius quandam obiectivitatem ac firmitatem necesse est ut habeant, veluti substantiam personæ, immo 'totius personæ' (cfr.: Concilium Œcumenicum Vaticanum II, Const. Past. Gaudium et Spes, n. 61), ingredientés, cum ipsa quid unum constituentes, ita ut ab omnibus eadem individuari possit' (in una *coram* de Laversin, diei 21.06.95).

Tra le qualità esemplari che possono costituire oggetto dell'errore, si possono indicare: le qualità morali, spirituali o religiose, particolari qualità civiche, qualità professionali nella comparsa, l'esistenza del titolo dottorale, la capacità di procreare, il buon stato di salute in genere e la sanità mentale in specie, la capacità di generare nella moglie oppure che possa essere di valido aiuto al marito (cfr. in una *coram* Palestro, diei 22.05.91).

La prova dell'errore sulla qualità 'quæ directe et principaliter intenditur', come in ogni altra causa basata sul 'defectus consensus', si evince con forti dimostrazioni, sia dalla confessione dell'errante, sia dalla confessione resa da testimoni degni di fede, i quali in tempo non sospetto, sono stati testimoni dei detti e dei fatti oggetto di causa. Le circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti al matrimonio sono molto importanti al fine di fare emergere la verità così come pure le circostanze di luogo e di tempo nonché le altre dimostrazioni amennicolari.

Per procedere nella prova dell'error in qualitate personæ, si richiedono tre elementi essenziali, che sono: 'a) Imprimis errans exoptatam qualitatē personæ alterius partis intendere debet. Ideoque fit, si ipse actu intellectus determinatum qualitatē specificet et actu voluntatis explicito vel implicito eam appetat; b) Deinde errans optatam qualitatē personæ compartis actu voluntatis directe appetere debet. Quod verificatur, si hæc qualitas obiectum immediatum actus voluntatis constituat, non vero obiectum genericum vel mediatum, quod nempe in alio obiecto continetur, ex quo tamquam ex præmissis deduci potest; c) Demum errans actu voluntatis qualitatē compartis principaliter attingere debet. Quod fit, si ipse qualitatē intentam præ ipsa persona

compartis præcipue attendat, non autem accessorie et incidenter, sicut aliqui iuxta substantiam personæ quo eam tantum concomitatur' (in una *coram* Stankiewicz, diei 27.01.94).

IN FACTO

Come significato 'In Iure', saranno evidenziati a) *La disposizione soggettiva del contraente circa le qualità che esige dalla comparte*; b) *La specifica volontà del contraente che, 'directe et principaliter', pretende nella comparte quelle particolari qualità*; c) *Il comportamento e la reazione della parte quando scopre che il coniuge è privo delle qualità da lei pretese*.

a) *Quanto alla disposizione soggettiva del contraente circa le qualità che esige dalla comparte*, dichiara la Parte Attrice: 'Il mio carattere era ed è ... determinato, leale, disponibile e rispettoso verso tutti ... Per la mia formazione umana e cristiana, e soprattutto per l'esperienza ricca e positiva vissuta nella mia famiglia di origine, avevo ben chiare le idee sulle qualità che la mia futura sposa avrebbe dovuto possedere in modo fondamentale ed irrinunciabile. ... Provengo da una famiglia composta dai genitori, da me e da un fratello minore ... Siamo una famiglia molto unita, serena e con positivi rapporti tra tutti i membri. Mia madre è sempre stata il punto di riferimento per tutti noi e specialmente per me che sono il primogenito: ho sempre visto in lei una donna dedita alla famiglia, molto rispettosa verso il marito, una persona solida ed affidabile sotto ogni aspetto. Per me, crescendo, è divenuta il modello di sposa e di madre. Anche sotto l'aspetto dei valori religiosi e morali, la mia famiglia è stata una scuola di vita' (Summ. 17/5). Arricchiscono tale positivo quadro di riferimento, le dichiarazioni dei testi: [*primo teste*] '... era ed è persona dal carattere buono, disponibile, socievole e con uno sguardo positivo e fiducioso quanto alle persone ed alle situazioni, capace di dare tutto sé stesso. È parimenti molto serio e determinato, dà

fiducia e ne pretende altrettanta al punto che non transige nelle sue reazioni nel sentirsi o nell'essere non corrisposto ...' (Summ. 38/5). Secondo teste: '... era un giovane dal carattere allegro, positivo, altruista, persona buona, determinata e seria negli impegni che assume, con le idee chiare su ciò che vuole per la sua vita. ...' (Summ. 46/5). Terzo teste: '... è sempre stato un giovane buono, allegro ed esuberante, ma con la testa sulle spalle, serio e laborioso fin da ragazzo. ...' (Summ. 54/5). Quarto teste: '... è persona dal buon carattere, aperto, socievole ed amichevole, onesta sincera, rispettoso, corretto nei rapporti, dà fiducia e ne pretende altrettanta ...' (Summ. 69/5). Quinto teste: 'La nostra famiglia è composta dai nostri genitori e da due figli. In casa nostra c'è un clima molto buono, fatto di accoglienza e dialogo; i nostri genitori continuano ad essere per noi figli un modello ed un punto di riferimento. Nostra madre si è dedicata totalmente alla famiglia, rivestendo con grande dedizione quel ruolo di moglie e di madre che è stato per noi un riferimento nelle nostre scelte di vita' (Summ. 39/4). Sesto teste: 'La famiglia di R. è una famiglia unita, solida, onesta e laboriosa. Il padre lavora in un impianto di carburante ... la moglie si è sempre occupata della casa e dei figli. ... Il mio amico vive serenamente nella sua famiglia di origine ed ha un rapporto speciale con la madre, che è per lui un modello ed una persona esemplare per i suoi comportamenti in famiglia' (Summ. 46/4). Settimo teste: 'La nostra è una buona, sana e tradizionale famiglia, di formazione cattolica. Mio marito lavora in un impianto di carburante, mentre io mi sono sempre dedicata esclusivamente alla famiglia. Tra tutti noi ci sono rapporti aperti ed affettuosi e soprattutto tra me e Rosario c'è sempre stato un profondo e particolare legame, essendo il figlio primogenito' (Summ. 54/4); 'La famiglia di mio zio, è semplice, onesta e lavoratrice; di valori tradizionali, entrambi i genitori sono totalmente dediti alla loro famiglia, lavorando duramente e cercando di dare ai figli un esempio di onestà e laboriosità. I genitori sono un punto di riferimento per i figli, il padre per l'impegno, e la madre per essere donna di profondi valori, di grande correttez-

za e moralità: direi una gran buona famiglia' (Summ. 62/4); '... i genitori sono delle buone e semplici persone, dedite al lavoro ed alla famiglia. La madre è persona centrale nella famiglia, in quanto a motivo della sue ottima qualità di donna di moglie e di madre, è certamente un esempio di ogni virtù' (Summ. 68/4); '... sono una famiglia all'antica, nel senso che i valori ed i principi della loro cultura tradizionale. Il padre è dedito al lavoro, mentre sua madre, da perfetta padrona di casa ed angelo del focolare, badava a tutta la famiglia, lavorando inoltre nei campi. La signora è indubbiamente un modello di virtù personali e familiari, risultando così un esempio per i figli' (Summ. 75/4).

b) *La specifica volontà del contraente che, 'directe et principaliter', pretende nella comparte quelle particolari qualità, l'apprendiamo dalla Parte Attrice, il quale evidenzia: '... il mio modello di sposa era mia madre e quindi io volevo in modo assoluto ed imprescindibile sposare una donna che fosse innanzitutto rispettosa verso la mia persona, affidabile, seria ed onesta. Tali qualità morali io ponevo a fondamento del mio consenso matrimoniale: null'altro mi interessava di doti estetiche, economiche o sociali. Le suddette qualità prevalevano anche sulla stessa persona, ed io ero sicuro e convinto di averle trovate in M.. Nel corso dei circa 5 anni del nostro fidanzamento, io non ho mai dubitato della presenza in lei delle qualità morali che io volevo principalmente e direttamente per il mio matrimonio; se avessi avuto anche un minimo dubbio, non l'avrei mai sposata, perché ero convinto che la serietà, il rispetto, l'onestà e l'affidabilità di una sposa sono a garanzia della riuscita del matrimonio. ... Tra me e Maria c'era dialogo, favorito anche dai nostri caratteri aperti ed in apparenza c'era convergenza di valori e di vedute, anche sul nostro futuro matrimoniale'* (Summ. 18/6; 19/7; 20/9). Tutto questo viene ampiamente confermato dalla precise dichiarazioni dei testi: Primo teste: 'Forte dell'esempio ricevuto in famiglia, specialmente da nostra madre che è persona molto seria, tutta dedicata al marito ed a noi figli, mio fratello diceva che la sua

futura moglie avrebbe dovuto essere come nostra madre. Nei nostri ragionamenti di giovani, mio fratello diceva che la sua futura sposa avrebbe dovuto essere prima di ogni altra cosa rispettosa della sua persona, affidabile, seria ed onesta. Queste precise qualità erano per lui imprescindibili, assolutamente fondamentali e volute principalmente e direttamente nella donna che avrebbe poi sposato. Se mio fratello non fosse stato certo della presenza delle suddette qualità in M., non l'avrebbe mai sposata. ... M. si presentava come una persona seria ed affidabile, cresciuta 'all'antica' e questo dava garanzie ... circa il loro futuro coniugale ... era convinto di avere trovato la persona giusta ...' (Summ. 39/5; 40; 40/6). Secondo teste: 'Dai discorsi che facevamo insieme come cari amici, ho sempre saputo da R. che egli ci teneva al matrimonio ed alla famiglia, ma avrebbe fatto tale passo solo se e quando avesse incontrato la persona "giusta" e cioè una donna che fosse innanzitutto rispettosa, onesta e responsabile: a suo dire tali doti gli avrebbero assicurato un matrimonio sereno e duraturo. Tali qualità erano per il mio amico il fondamento dello stesso matrimonio, poiché a lui non interessavano altre cose materiali o superficiali, ma quello che c'era dentro la persona che sarebbe diventata la compagna della sua vita e la madre dei suoi figli. R., infatti, aveva avuto l'esempio di sua madre e voleva fortemente una sposa con le qualità di cui ho detto; mi diceva che se non avesse trovato tale donna, non si sarebbe mai sposato. ... riteneva di aver trovato in lei la sposa ideale, rispondente alle sue profonde esigenze' (Summ. 46/5; 47/6, 8). Terzo teste: 'Da sempre R. mi aveva detto che voleva sposare una donna come me, e cioè una donna seria, responsabile, onesta e che gli avrebbe portato rispetto come ho fatto io con suo padre. Mio figlio, in forza dell'esperienza vissuta nella nostra famiglia, era convinto che le suddette qualità avrebbero sostenuto con successo la riuscita del matrimonio e pertanto le riteneva qualità irrinunciabili ed imprescindibili nella sua futura sposa. Ai miei figli avevo insegnato a dare importanza alle doti morali della loro sposa, piuttosto che alla dote o ad altri aspetti materiali. R. aveva assimilato

appieno i miei insegnamenti ed era sicuro di avere trovato in M. le qualità fondamentali di cui ho detto e sulle quali intendeva fondare il suo matrimonio. Se non avesse avuto tale certezza, R. non avrebbe sposato M.' (Summ. 54/5; 55/6). Quarto teste: '... mio cugino si era formato la precisa esigenza che la sua futura moglie avrebbe dovuto essere una persona affettuosa, onesta, seria, fedele, dedita a lui ed alla famiglia. ... si era formato questa mentalità anche sulla scorta dell'esempio ricevuto nella sua famiglia, infatti sua madre è e resta un modello di moglie e di madre. ... questo suo modello era importantissimo, soprattutto con riferimento alle qualità morali e personali della sua futura moglie. ... era profondamente contento e soddisfatto della fidanzata, che mostrava di possedere tutte quelle qualità che per lui erano assolutamente ineludibili nella sua futura compagna di vita. Sono certo nell'affermare che se R. avesse dubitato che M. non possedeva quelle qualità per lui fondamentali, quali l'onestà, la fedeltà, la correttezza, non l'avrebbe mai e poi mai sposata. Anch'io ritenevo che M. fosse la donna giusta per R., infatti M. dava a vedere di corrispondere appieno a quelle che erano le esigenze di R.; d'altra parte anche i famigliari di R. erano dello stesso avviso. Qualora ci fossero stati dei dubbi o delle ombre, i miei zii non avrebbero certamente consentito a queste nozze' (Summ. 62/6; 63/8). Quinto teste: 'R. mi disse che il suo modello di moglie era quello rispondente a quello di sua madre, donna onesta, seria, laboriosa, dedita al marito ed alla famiglia. M. dava a vedere di possedere tutte quelle qualità che per R. erano imprescindibili e fondamentali nella sua futura partner coniugale. ... diceva, che erano una coppia perfetta; lui era contento e soddisfatto della sua fidanzata perché mostrava di possedere tutte quelle qualità morali che lui ricercava principalmente e direttamente nella sua futura moglie' (Summ. 69/5, 6; 70). Sesto teste: 'R. quando parlava della sua futura moglie voleva in maniera diretta e principale che fosse dotata di tutte quelle qualità morali e personali che appartengono alla cultura tradizionale, della sua famiglia. ... riteneva imprescindibile che la sua futura compagna doveva essere donna

onesta, fedele, dedicata alla famiglia ed al marito: insomma il modello che era incarnato e rappresentato da sua madre. Sono persuaso, che proprio questo, che è in realtà un punto di forza della sua formazione, è stato il suo punto debole. Questo lo ha indotto a cadere nell'errore nel quale è incorso. ... voleva assolutamente ed ineludibilmente che la sua compagna di vita dovesse essere quella donna specchio e modello di ogni virtù, soprattutto per quanto riguarda l'onestà e la moralità. ... era profondamente contento e soddisfatto del fidanzamento e della fidanzata che mostrava di avere tutte quelle qualità che lui riteneva importantissime per la sua futura moglie ... mai e poi mai avrebbe sposato M. qualora non fosse stato certo che questa era dotata di tutte quelle qualità che lui riteneva fondamentali ed assolutamente necessarie ad un matrimonio' (Summ. 75/6; 76/8).

c) *Il comportamento e la reazione della parte quando scopre che il coniuge è privo delle qualità da lei pretese* con toni di amarezza, narra la *Parte Attrice*: 'La vita coniugale si risolse per me in una esperienza molto traumatica e carica di tanta amarezza e delusione, mista anche a tanta rabbia. Io avevo creduto pienamente in M., e l'avevo sposata perché ero certo che fosse una donna seria, onesta, affidabile, e che mi avrebbe rispettato come uomo e come marito. Invece in poco più di un anno venni a scoprire che M. (all'epoca di 24 anni) intratteneva una relazione con un ragazzo ... nostro vicino di casa, e che contava circa 18 anni. ... ne venni a conoscenza perché informato direttamente dal padre ... questi, infatti, mi aveva chiesto di volermi parlare e poiché sia M. che i miei suoceri si rifiutavano di farlo venire a casa, il nostro incontro avvenne nella piazza centrale del paese, dove ci siamo dati appuntamento in tarda serata, al rientro dal mio turno di lavoro. ... In tale incontro avvenuto anche alla presenza della madre di ... e di altri parenti che io non conoscevo, è sopraggiunta M., alla quale per telefono avevo detto che mi stavo recando a tale appuntamento. Preciso che lei ne era a conoscenza fin dal mattino e che M. aveva tentato di dissuadermi da tale

iniziativa, sostenendo che qualunque cosa queste persone mi avrebbero detto, non sarebbe stata corrispondente al vero. Nel corso dell'incontro in piazza, M. negava ogni addebito, ma il padre di ... tirò fuori una lettera, che M. aveva scritto ad ... e che aveva contenuti inequivocabili con frasi d'amore che non lasciavano adito ad alcun dubbio: tra i due c'era una relazione in atto. Vistasi smascherata, M. ebbe un impeto di rabbia e sottraendo la lettera dalle mani del padre del ragazzo, la strappò. In quella circostanza venni anche a sapere che i due amanti erano stati più volte visti insieme e ripresi dal padre di ... perché interrompesse la loro tresca; ma tutto era stato inutile... Quella sera stessa non sono andato a dormire nella casa coniugale, ma sono rientrato presso i miei genitori. Il giorno dopo mi sono consultato con il mio avvocato, il quale mi consigliò di rientrare nella casa coniugale fino a quando non avesse provveduto a notificare a M. il ricorso per la separazione, definita in forma consensuale nel giugno del 2000. ... Alla separazione legale è seguito il divorzio pronunciato con sentenza del 2006' (Summ. 21/13; 23/16). La deludente e cocente vicenda è confermata dal vissuto dei testi: Primo teste: 'La convivenza coniugale ... si rivelò molto sofferta e deludente per mio fratello, che aveva dato tutto sé stesso a M., nella convinzione di avere affidato la sua vita ad una donna onesta ed affidabile. Invece, nel breve tempo di poco più di un anno, R. venne a sapere che la moglie frequentava un altro uomo, che peraltro era un loro vicino di casa ed un ragazzo che non aveva ancora compiuto i 18 anni ... R. venne informato di tale sconcertante realtà direttamente dal padre del ragazzo, con il quale ebbe un incontro ... e che gli consegnò una lettera scritta da M. ... i cui contenuti erano chiaramente espressivi della loro relazione. ... Alla luce di questa sconvolgente verità, mio fratello si rivolse subito all'avvocato per chiedere la separazione legale' (Summ. 41/11). Secondo teste: '... il mio amico non visse giorni di serenità. Infatti M. era molto fredda oltre che strana ed irrequieta, perché doveva coprire i suoi comportamenti di donna infedele. R. era in buona fede e la giustificava sempre, ma ad un certo

punto accadde un fatto eclatante e chiarificatore circa la vera identità di M.. Il mio amico venne informato dal padre di un ... ragazzo di circa 18 anni ... che il figlio aveva una relazione con M. ... R. rimase sconvolto da tale notizia ... Tale grave scoperta determinò la rottura del matrimonio perché R. si rivolse immediatamente all'avvocato per chiedere la separazione. Il mio amico rimase traumatizzato dal comportamento della moglie, la quale da tempo aveva la tresca ... R., infatti, aveva sposato M. proprio perché convinto della sua onestà e serietà, e proprio su questi elementi fondamentali M. si era rivelata persona del tutto diversa e priva di tali qualità. ... Alla separazione legale promossa da R., è seguita la sentenza di divorzio' (Summ. 48/11; 50/14). Terzo teste: 'La convivenza coniugale ... si rivelò via via sempre più negativa per mio figlio, che tristemente dovette prendere atto di avere sposato una donna che non era né seria, né affidabile, e neppure onesta. Infatti, mentre per un primo tempo R. continuava ad avere fiducia nella moglie, ... in seguito avvennero dei fatti che fecero cadere la maschera dal volto di M.. Ad un certo punto, R. venne contattato dal padre di un ragazzo ... venne informato di una relazione esistente tra M. ed il suddetto ragazzo ... per di più neppure maggiorenne. Mio figlio ne rimase sconvolto, anche perché il padre di questi gli aveva anche mostrato una lettera d'amore scritta da M. ... Contestualmente R. venne a sapere che tale relazione extraconiugale andava avanti da parecchio tempo ... A seguito di tale traumatica scoperta, R. andò subito dall'avvocato, volendo chiudere definitivamente con M.. Ricordo quanto mio figlio fosse sconvolto quella sera ... quando lo vidi arrivare in casa nostra, ... anch'io avevo avuto modo di riscontrare la freddezza e l'ostilità di M., sia verso R. che verso di noi ... Alla rottura definitiva si è arrivati a giugno del 2000, dopo circa 20 mesi dalla celebrazione. ... Tra le parti è stata pronunciata sentenza di divorzio, avviata da mio figlio' (Summ. 56/11; 58/13, 14); Quarto teste: '... ad un certo punto si disse che la M. viveva una sbandata per un giovane. Grandissima fu la sorpresa e la meraviglia, non avremmo mai creduto che M. avrebbe

potuto comportarsi in questo modo. La delusione di R. è stata cocentissima, proprio in quelle che era le qualità morali più importanti ed alle quali lui annetteva il massimo dell'importanza, venivano a naufragare. Il comportamento di M. aveva colpito R. proprio nelle qualità che maggiormente erano per lui significative ed imprescindibili. La delusione di R. è stata profondissima, ed immediate sono state le sue reazioni. ... avendo dovuto dolorosamente prendere atto d'essere caduto in errore quanto all'assenza di quelle qualità da lui ritenute fondamentali in M. sua compagna di vita, lasciò il domicilio coniugale, ponendo immediatamente fine a quella deludente unione' (Summ. 64/11; 65/13). Quinto teste: '... ad un certo punto R. venne messo a conoscenza del fatto che sua moglie aveva una relazione extra-coniugale, con un giovanotto. ... La delusione e l'amarezza di R. nello scoprire che era caduto in errore quanto all'assenza proprio di quelle qualità alle quali lui attribuiva una importanza fondamentale, furono profondissime. ... si sentiva tradito ed ingannato e colpito proprio in quell'aspetto per lui fondamentale nel rapporto di coppia: l'onestà e la moralità. Immediatamente ... preso atto d'essere caduto in errore, lasciò il domicilio coniugale ponendo fine al matrimonio' (Summ. 70/11; 71/13). Sesto teste: '... Ad un certo punto, R. venne informato che la moglie intratteneva una relazione extra-coniugale con un giovanotto del loro vicinato. Tale evento è stato devastante per R., proprio in quella che lui riteneva direttamente e principalmente dovesse essere la qualità posta a fondamento di una unione, la correttezza, la moralità e l'onestà, naufragavano miseramente. Profondissima la sua delusione e l'amarezza per essere incorso in un errore così macroscopico. Subito lasciava il domicilio coniugale ponendo immediatamente fine al coniugio' (Summ. 77/13).

* * *

Il Difensore del Vincolo, *'in casu'*, si rimette alla giustizia del Tribunale.

Tutto questo precedentemente considerato, in iure et in facto,
Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Nome del Signore ed
avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTA

della nullità del matrimonio celebrato tra R. ed M., e ritenendo
che al dubbio propostoci:

'Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

Errore da parte dell'uomo, attore, su qualità della donna,
convenuta (can. 1097, § 2, c.j.c.)'

si debba rispondere

AFFIRMATIVE.

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza
venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, il giorno 19 del mese di Novembre del 2010.

Mons. Francesco MARIGLIANO, *Ponente*

Sac. Vincenzo VARONE

Sac. Saverio DI BELLA

Diac. Pasquale CUZZILLA, *Notaio*

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria

Cassanen

Nullità di matrimonio: F. - T.

- *Esclusione della prole da parte di entrambi i coniugi*
(can. 1101 § 2 c.j.c.)

Difensore del Vincolo: Avv. Loredana Surace

Sentenza definitiva di prima istanza del 22 dicembre 2010

Coram Mons. Francesco Oliva

FATTISPECIE

1. Dopo un periodo di conoscenza e di frequentazione confluito poi nel fidanzamento ufficiale, svoltosi in gran parte a distanza, prima ancora che tra i due fosse maturato una vera intesa di coppia, F., di anni 27, e T., casalinga di anni 22, il 31 agosto 2003 contrassero matrimonio concordatario.

2. Il tempo della frequentazione prematrimoniale non solo non aveva portato alla maturazione del rapporto affettivo, ma, essendosi svolto a distanza, aveva dato occasione all'uomo di altre frequentazioni, che avevano affievolito l'attrattiva sentimentale verso

T.. Ciononostante, il rapporto si era trascinato avanti sino al matrimonio, senza che venissero affrontati e risolti tanti problemi affettivi e di indole pratica. Tra l'altro si arrivò alla decisione matrimoniale, quando ancora, a motivo del servizio prestato da F. nel settore di lavoro, non vi erano le condizioni per poter stare nello stesso paese. La conoscenza risaliva al 1998-1999 ed è avvenuta in maniera del tutto occasionale nella villa comunale del paese. Erano molto giovani: lui aveva venti anni, mentre lei ne aveva appena sedici. Il giovane cambiava spesso sede di lavoro, sicchè aveva modo di vivere altre esperienze ed i sentimenti verso la ragazza manifestavano alti e bassi già prima ancora di sposarla. Quando si fidanzò ufficialmente con T. era in servizio a Reggio Calabria, mentre T., completati gli studi e conseguito il diploma professionale, iniziava le prime esperienze lavorative. Tre mesi prima del matrimonio, F. non ebbe il trasferimento a nel luogo desiderato, come invece sperava. T., ancora troppo ragazza per capire certe cose, si era innamorata del giovane con l'ingenuità propria di una ragazza della sua età (sedici anni). Nutriva sinceri sentimenti, nonostante l'insorgenza di litigi e la distanza in cui si svolgeva la relazione. Non si può dire che la conoscenza nel tempo del fidanzamento fosse profonda. Anzi la loro situazione generale, che era ancora da definire sotto molti profili, presentava molti limiti in vista di un rapporto più stabile: mancavano concreti progetti familiari né c'era in loro l'idea di una famiglia; la procreazione era del tutto esclusa dai loro progetti.

3. La decisione del matrimonio venne presa quando ancora non si sapeva quale potesse essere la sede di servizio del F.. Vi era la speranza di un avvicinamento, ma al momento era solo un desiderio. La donna non aveva alcuna intenzione di allontanarsi dal suo paese per andare a vivere altrove. Celebrato il matrimonio ebbe inizio una convivenza molto difficile, durante la quale emerse la mancanza degli elementi minimi, per realizzare un sereno rapporto di coppia. I due coniugi abitarono prima in casa d'affitto e in seguito – alquanto sprovvedutamente - maturarono

l'idea di contrarre mutuo per l'acquisto della casa. Questa decisione aggravò lo stato di tensione coniugale. La crisi coniugale era resa difficile dal fatto che F., per il lavoro espletato, non era sempre vicino alla moglie. Già dopo due anni e mezzo ci fu un grave litigio di coppia. La ragione di base era l'instabilità affettiva. T. si era accorta che suo marito andava alla ricerca di altre avventure extraconiugali e si stava distaccando da lei. Era venuta anche a sapere che il marito aveva un'altra storia sentimentale. Il matrimonio ebbe una durata di circa cinque anni. Non sono nati figli, per una scelta condivisa e risalente al tempo precedente le nozze.

4. Fu così che i due addivennero alla separazione legale omologata dal Tribunale civile di Castrovillari con decreto del 11 ottobre 2007.

In data 10.03.2010 il F. faceva pervenire a Q.T. supplice libello invocando la nullità del matrimonio a motivo dell'esclusione della prole. Considerata la richiesta non destituita di probabili motivazioni giuridiche, constatata la propria competenza per il contratto ed il domicilio della parte convenuta, Q.T. decise di ammetterlo con decreto del 10.03.2010, costituendo questo Collegio Giudicante (R. Facciolo-F. Oliva- p. B. Macrì).

Il decreto di contestazione della lite e di concordanza del dubbio fu emesso il 27.04.2010. Il dubbio venne formulato nei seguenti termini:

*“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:
Esclusione della prole da parte di entrambi i coniugi
(can. 1101 § 2 c.j.c.)”.*

La parte convenuta non avendo nulla da osservare alla richiesta si rimise alla giustizia di Q.T..

L'apertura dell'istruttoria avvenne con decreto del 22.05.2010 e fu affidata al sottoscritto Ponente. Sono state ascoltate le parti ed i loro testi: sei di parte attrice ed uno di parte convenuta.

Il decreto di pubblicazione degli atti è del 24.09.2010.

Il decreto di conclusione della causa è del 04.11.2010.

Le *animadversiones* sono state presentate dal d.v. in data 26 novembre 2010.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i Sottoscritti Giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di prima istanza.

IN JURE

5. Il consenso delle parti è elemento essenziale, causa efficiente e formale del matrimonio. Esso dev'essere assoluto, senza condizioni e riserve, esigendo una volontà convergente sugli elementi e proprietà essenziali, la cui concreta esclusione, anche parziale, è di tale gravità da provocare la nullità del matrimonio. Dal consenso, espresso con patto irrevocabile, nasce il matrimonio, "*consortium totius vitae, indole sua naturali ad bonum coniugum atque ad prolis generationem et educationem ordinatum*" (can. 1055 § 1). La dottrina cattolica considera principio di diritto naturale che il matrimonio sia ordinato alla procreazione. "*Il matrimonio e l'amore coniugale sono ordinati per loro natura alla procreazione ed educazione della prole*" (GS, n. 50). La generazione ed educazione della prole riguarda l'essenza del matrimonio quale "*consortium permanens inter virum et mulierem, ordinatum ad prolem*" (can. 1096 § 1). Tuttavia non è l'effettiva procreazione o capacità generativa a definire l'istituto matrimoniale, quanto l'*ordinatio ad prolem*, unitamente ad altre proprietà ed elementi essenziali. Appartiene all'essenza del matrimonio l'*intentio prolis* (e il diritto agli atti propriamente coniugali), non l'esercizio degli stessi che riguarda il matrimonio *in facto esse*. La simulazione parziale per esclusione della prole si verifica, richiamando l'autorevole insegnamento del *Doctor Angelicus* (cfr *In IV Sententiarum, dist. 31, q. 1, a. 3, in corpore*), quando la prole è rifiutata *in suis principiis*, vale a dire quando è rigettata l'ordinazione alla fecondità, a prescindere dal fatto concreto della generazione.

6. Un fenomeno di comune osservazione nella società contemporanea è rappresentato dalla riduzione della natalità, spesso dipendente da una volontà contraria alla prole per ragioni diverse, che vanno da quelle di natura economica e di affermazione professionale a quelle connesse alla convinzione della propria incapacità educativa o ad altre problematiche di ordine personale. Di regola l'andamento della relazione di coppia si riflette nella concreta posizione verso la procreazione. Il rifiuto della fecondità snatura il patto nuziale, "*indole sua naturali... ad procreationem prolis ordinatur*" (GS 48). La giurisprudenza rotale non ha mancato di sottolineare come l'intenzione contraria alla prole infici anche l'autentica donazione coniugale: "*Simulans ad summum in partiali sexualitatis donatione consentit, ex eo quo (...) eius procreativitatem excludit. Huiusmodi tam contracta ac mutilata sui ipsius donatio inefficax est ad matrimonium constituendum. Qui se alteri partialiter tradit, se illi matrimonialiter non tradit*" (c. Burke, dec. Diei 12 dec. 1988, in RR Dec LXX, p. 737, n. 5). Per esprimersi nella sua integrità, la relazione coniugale deve essere contrassegnata da tale proprietà, cosicché marito e moglie debbono aprirsi alla dimensione generativa del rapporto sessuale. Una sessualità che scinde la dimensione affettiva da quella procreativa, privilegiando la prima alla seconda, svisciva la natura della relazione coniugale.

7. Diverse sono le fattispecie che tendono ad escludere la prole. Spesso v'è una volontà diretta a differire temporaneamente la procreazione. L'esclusione *temporanea*, che tende ad evitare una possibile procreazione per un periodo determinato della vita matrimoniale, può essere subordinata al verificarsi di eventi e circostanze incerte e future. Una volontà simulatoria è *ipotetica o condizionata*, se l'intenzione di procreare è subordinata al verificarsi di determinate circostanze, quali la realizzazione di un soddisfacente rapporto di coppia o di condizioni lavorative particolari. Ciò che ha rilevanza giuridica è la subordinazione dell'intenzione procreativa ad un evento incerto e futuro, che destabilizza il

coniugio. Dire: “avrò figli se e quando si realizzeranno le mie aspettative” equivale a dire “non avrò figli se le aspettative non si realizzeranno”, il che ovviamente è incompatibile con la previsione normativa (cfr can. 1055 § 1). La giurisprudenza rotale fa annotare: “*Qui sibi reservat, in contraendo, iuris traditionem si et quatenus certa obveniant adiuncta in futuro, id procul dubio ius non tradit in actu celebrationis, ac proinde consensus obiectum coarctat*” (c. Brennan, Dec. diei 28 octobris 1966, in RRDec. V. LVIII, p. 724). Questa intenzione vanifica il consenso, che, a motivo della sua peculiare natura, non può essere lasciato “in sospeso”, nelle sue finalità intrinseche. È una condizione che comporta una vera e propria subordinazione del consenso matrimoniale alla circostanza contemplata, e quindi non può confondersi con una mera speranza, previsione o desiderio. Questa volontà ipotetica si avvicina molto alla *condicio de futuro* (can. 1102 § 2). Pertanto l’esclusione dell’*intentio prolis*, sia assoluta che temporanea, tende alla realizzazione di un progetto matrimoniale difforme da quello sacramentale.

8. Nella giurisprudenza canonica si rinviene la distinzione tra *jus* ed *exercitium juris*, tra l’assunzione dell’obbligo e l’adempimento dello stesso. Si ritiene che è l’esclusione del diritto, ovvero l’esclusione del diritto agli atti propriamente coniugali, non il modo di esercitarlo, a rendere nullo il matrimonio. La norma discende dal principio tomista “*esse rei non pendet ab eius exercitio*”. L’esclusione della prole infatti non si identifica con qualunque distorsione nella realizzazione degli atti coniugali né con le posteriori limitazioni dell’esercizio del diritto, a meno che dietro tali limitazioni non ci sia una limitazione sistematica e totale, che finisce per negare il diritto stesso e non solo il suo esercizio. La distinzione, che è stata accolta dal magistero ecclesiastico (cfr l’allocuzione di papa Pio XII al Convegno delle ostetriche cattoliche d’Italia del 29 ottobre 1951), permane nella giurisprudenza rotale (cfr c. Funghini, dec. Diei 26 martii 1996, in RRDec. LXXXVIII, pp. 321-422, n. 11). La distinzione nasce dall’esigenza di accertare

che la condotta contraria alla prole risponda ad un'intenzionalità prematrimoniale e non sia conseguente ad atti e comportamenti negativi assunti durante la convivenza coniugale, con i quali il soggetto non adempie il diritto-dovere, che, sposandosi, si era assunto ed al quale si era liberamente e volontariamente obbligato.

9. La volontà simulatoria deve configurarsi in un *positivo atto di volontà* (can. 1101 § 2). Secondo la giurisprudenza e la dottrina canonica corrente, ciò accade non solo nei casi in cui esiste un atto escludente esplicito, ma anche quando tale atto è implicito. Essenziale è che la volontà simulatoria sia presente al momento del consenso. Non ha rilevanza giuridica una volontà subentrata successivamente per motivi diversi, quali la difficoltà di costruire una serena e soddisfacente relazione di coppia, problemi economici o la progressione di carriera. Né basta una volontà interpretativa, col "senno di poi", quella che la giurisprudenza definisce "*generalis animi dispositivo, intentio interpretativa, desiderium, etsi vehemens, vitae liberae ab omni domestica sollicitudine, filiorum grave fastidium etc., quibus re vel definite nihil ponitur*" (c. Funghini, dec. diei 8 novembris 1989, in RRDec. LXXXI, p. 645, n. 3-4).

10. Quanto alla prova della simulazione, è necessario che l'esclusione venga affermata, spiegata e confermata. L'esclusione può essere affermata dalla parte simulante, sia in giudizio, personalmente, sia fuori del giudizio, nel qual caso le sue dichiarazioni sono riferite da testimoni degni di fede; può essere spiegata mediante l'esame comparativo della *causa simulandi* e della *causa nubendi*; può essere confermata dalle circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti alle nozze. La prova si configura attraverso argomenti diretti e indiretti: vi è anzitutto, la *confessio judicialis* del simulante e la conferma attraverso la *confessio extrajudicialis*, raccolta da testimoni degni di fede in tempo non sospetto. Le deposizioni dei testimoni hanno diverso valore in relazione alla loro fonte (diretta o indiretta, *de auditu proprio* o *alieno*), della loro risalenza, purchè a tempo non sospetto. Particolare attenzione va prestata alla coeren-

za intrinseca d'ogni dichiarazione e alle eventuali concordanze o discrepanze con altri testi (cfr cann. 1572-1573).

11. Importante elemento di prova è la comparazione della *causa simulandi* e della *causa contraendi*. La prima costituisce la prova mediata, ossia indiretta, e consiste nelle ragioni, che concretamente hanno indotto il contraente a simulare il consenso; la *causa contrahendi*, anch'essa prova mediata, emerge dai motivi di valutazione soggettiva, che inducono alle nozze. Si tratta di valutare tutte le circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti, che offrono degli *indicia et adminicula* e rendono chiarezza sull'animo e l'intenzione del simulante. In particolare, "*praesumptiones de praevalenti voluntate simulanti contra bonum proles deducuntur vel ex tenacitate in proposito servando vel ex serietate qua simulans suas convictiones defendit et ex finalitatibus intentis, vel ex defectatione actuum coniugalium ab inizio et toto tempore vita coniugaalis, etiamsi altera parte petente*" (c. Palestro, dec. 27 maii 1992, RRDec. V. LXXXIV, 284, n. 6). La prevalenza della *causa simulandi* su quella *contraendi* induce a ritenere l'insufficienza del consenso e quindi la nullità del matrimonio.

12. Il dubbio circa l'atto positivo di volontà e quindi circa la sussistenza di una volontà simulatoria non consente di esprimersi a favore della nullità ("*in dubio pro validitate matrimonii*"). Va però tenuto presente che nella valutazione delle cause matrimoniali è molto difficile, se non impossibile, avere la certezza assoluta. Per questo la saggezza canonica non esige questo grado di certezza, ma la sola certezza morale, che il giudice si forma attraverso la *confessio judicialis* del simulante, suffragata da prove testimoniali concordi, desunte "*ante vel post nuptias sed tempore non suspecto*" da persone degne di fede. Se non è possibile avere la *confessio judicialis*, ogni altra testimonianza, raccolta dalla voce del simulante, è utile, anche se deve essere valutata congiuntamente a tutte le altre circostanze di fatto.

IN FACTO

13. L'istruttoria ha consentito di ricostruire i fatti e le circostanze che hanno portato i due protagonisti di questa storia matrimoniale ad esprimere un consenso viziato in partenza a motivo dell'esclusione di uno degli elementi fondamentali del sacramento nuziale, qual è la procreazione ed educazione della prole. Attraverso la deposizione delle parti e le testimonianze addotte, sono stati raccolti gli elementi necessari per avere la certezza morale dell'intento simulatorio.

14. Emerge dal racconto fornito dai due coniugi che il tempo prematrimoniale è stato vissuto all'insegna di un'immaturità giovanile che ha impedito di valutare con saggezza e senso di realismo la loro concreta situazione di fronte ad una scelta definitiva qual era il matrimonio. Tale mancanza è rilevabile sia da parte della donna che dell'uomo, seppure per motivi diversi. L'attore fa rilevare come la distanza dei luoghi di residenza rendesse difficile la relazione. Ma era consapevole che occorreva trovare un accordo sulla futura residenza coniugale. Prima che ciò avvenisse si addivenne al matrimonio: *"I problemi nacquero in seguito alla decisione del matrimonio, perché non trovavamo un'intesa sulla futura residenza: io ero in servizio al Nord e quindi desideravo abitare in questa città, mentre lei, pur essendo venuta a vedere questa città, voleva continuare a vivere in Calabria"* (S.I. 17/6). La soluzione possibile era di chiedere ed ottenere il trasferimento in una sede più vicina: *"Chiesi una sede più vicina e tre mesi prima del matrimonio ottenni il trasferimento al Sud"*. La ragazza però non intendeva in ogni caso lasciare il paese, sicchè il futuro si prospettava incerto e nebuloso. Continua: *"Questa nostra situazione creava uno stato di incertezza circa il futuro coniugale"*. Da questi problemi nascevano discussioni, si litigava spesso, litigi che continuarono anche dopo il matrimonio.

15. La donna convenuta a queste difficoltà aggiunge i problemi di carattere affettivo esistenti nella loro relazione. Richiama circostanze passate che se fossero state valutate con più attenzione si sarebbe evitato il matrimonio. Parla dell'instabilità affettiva del giovane, delle preoccupazioni per il suo comportamento non sempre lineare (ad es. "se gli squillava il cellulare si allontanava e metteva il silenziatore" questo l'insospettiva ancora di più). Fa anche riferimento ad una storia concreta che era stata per lei motivo per dubitare sulla sincerità dei sentimenti del fidanzato: *"Una volta, nel tempo in cui aveva fatto un corso nell'isola, casualmente aprii un plico a lui destinato nel quale vi erano delle foto che riprendevano lui con una ragazza in atteggiamenti amorosi. Era presente la sorella... mi arrabbiai tantissimo e litigai con lui, ma lui negò tutto e io gli credetti e lo perdonai"* (S.I. 23/6). La stessa non manca di confessare le proprie incertezze in ordine al matrimonio ed il proposito di lasciarlo qualora durante il matrimonio avesse assunto gli stessi comportamenti: *"... Gli dissi anche che, se avesse continuato a fare questo anche dopo il matrimonio, l'avrei lasciato in ogni momento"*. La ragazza era determinata anche se era sempre presa da tanti dubbi: *"Questo discorso per me era chiaro e glielo ripetei più volte. In me, nonostante tutto, persistevano sempre dubbi circa la sua attendibilità"* (S.I. 24/7). Questi dubbi non furono fugati prima del matrimonio, tant'è che la ragazza confessa: *"Andai al matrimonio con la speranza che in futuro egli cambiasse"* (ivi). Ma nello stesso tempo riferisce che questa decisione avvenne sprovvedutamente sull'onda del sentimento più che della ragione e riconosce: *"Non si può dire che fosse una scelta ben ponderata e matura"* (S.I. 24/9).

16. Le circostanze su riferite trovano conferma nella prova testimoniale. Il fratello dell'attore attesta di aver notato che il rapporto di fidanzamento *"era tra alti e bassi e litigavano anche per un nonnulla e se c'erano dei motivi non li conosco"* (S.I. 35/2). Dello stesso avviso era la sorella del F.: *"Inizialmente mi sembra*

vano essere due giovani normali, poi il loro rapporto è andato un po' incrinandosi, sicchè si notavano alcuni litigi tra loro. Questi litigi avvenivano più frequentemente nel periodo precedente le nozze" (S.I. 37/3). Si dice al corrente delle indecisioni della donna: "T. spesse volte mi parlava delle sue incertezze circa il futuro coniugale, lamentando il fatto che, essendo suo marito in servizio altrove, sarebbero stati costretti a vivere il loro matrimonio a distanza e questo a lei non dava sicurezza" (S.I. 38/8). Era al corrente anche delle incertezze dell'uomo: "Mio fratello per la verità non aveva tanta voglia di sposarsi, voleva aspettare che la sua situazione di servizio si stabilizzasse" (S.I. 38/9).

17. Anche i testi di parte convenuta confermano i dati preoccupanti su riferiti. Sottolineano soprattutto l'incertezza ed instabilità sentimentale, i litigi, la stranezza di una relazione che andava avanti senza grandi trasporti. La sorella della convenuta afferma che era a conoscenza della poco affidabilità dell'uomo: "Per la conoscenza che ne ho avuto, non era un tipo molto affidabile. ... lo vedevo andare in giro in cerca di avventure. Una volta mia sorella lo sorprese con delle foto fatte con una ragazza che lui diceva essere sua amica, ma per me era più che un'amica... il fidanzamento, che inizialmente sembrava sereno, col tempo andava sempre più peggiorando e aumentavano anche i litigi tra di loro. Anche motivi banali bastavano per litigare... A me sembrò molto affrettata la scelta del matrimonio. I due per motivi di lavoro non potevano vivere nella stessa città, anche se lui aveva chiesto un avvicinamento" (S.I. 41/5).

18. Questi problemi affettivi che già di per sé determinavano uno stato di grave incertezza nella situazione concreta della coppia erano aggravati dalla difficoltà di trovare un'intesa sul luogo della futura residenza coniugale. F. lavorava in luoghi diversi e comunque non prossimi al luogo in cui la coppia avrebbe dovuto stabilire la propria residenza coniugale. La donna non era dispo-

sta a seguire il marito nella sede lavorativa e per lui era difficile esercitare il lavoro laddove ella preferiva abitare. Su questo delicato nodo s'intrecciava una vicenda che non era propizia alla formazione di una famiglia ed alle sue reali esigenze. Furono anzi queste le circostanze concrete che indussero i due ad una decisione matrimoniale affrettata senza una vera intenzione procreativa.

19. A questa conclusione portano le confessioni delle parti confermati da testi attendibili e degni di fede. Ecco la confessione dell'uomo attore: *"In questa situazione, pur pensando di sposarci, non vedevamo presenti le condizioni per poter mettere al mondo dei figli, sicché decidemmo di non metterne al mondo fino a quando non si fosse consolidato il nostro rapporto e io, ottenendo un avvicinamento, avessi avuto la possibilità di vivere insieme con mia moglie"* (S.I. 17/7).

20. La confessione dell'attore è suffragata da quella della convenuta: *"...Per quanto riguarda i figli, data la situazione di precarietà in cui lui si trovava a motivo del lavoro, non c'era in noi l'intenzione di averne. Occorreva prima che egli avesse una sede definitiva per poter prendere in considerazione il problema dei figli... ci trovavamo d'accordo nel rimandare una decisione del genere fino a quando non avesse avuto una sede definitiva"* (S.I. 24/8). Si tratta di due confessioni che dallo svolgimento dei fatti e da tutte le circostanze addotte sono parse a Questo Collegio attendibili e nulla ha avuto da osservare in merito lo stesso Tutore del sacro vincolo.

21. Sull'intenzione antiprocreativa non mancano le testimonianze dirette. La sorella dell'attore attesta: *"Per le ragioni dette, T. diceva che non voleva avere figli in quella situazione, non voleva portare avanti una maternità da sola e crescere dei figli con il marito che lavorava a distanza. Era decisa in questa sua volontà diretta a non avere figli fino a quando la loro situazione non fosse cambiata e su questo era d'accordo anche mio"*

fratello. Tra i due c'era stata un'intesa ad aspettare tempi migliori prima di mettere al mondo dei figli. Quanto appena detto l'ho appreso direttamente dai discorsi che ho sentito tra i due...." (S.I. 38/8). Una decisione questa che – secondo quanto riferisce la stessa – “è perdurata nel tempo, anche dopo il matrimonio e non ci sono stati quindi su questo cambiamenti di intenzione” (ivi). Si tratta di una testimonianza ancora più importante perché diretta: “Di questo sono venuta a conoscenza diretta” (ivi).

22. Una teste di parte attrice riferisce una circostanza che anche se del periodo matrimoniale manifesta quali erano le intenzioni della convenuta: “Dopo il matrimonio mi consta con certezza, da quanto lei stessa ha confidato a me, che T. non voleva avere dei figli. La sua era una volontà chiara e determinata, anche se non conosco i motivi, dal momento che, quando lei prendeva questo discorso, io non entravo a richiesta di approfondimenti per il mio carattere che non si intromette nelle cose altrui... ricordo che una sera in cui eravamo in un ristorante, durante il pasto, lei disse apertamente che non voleva figli. La circostanza era dovuta al fatto che io ero molto presa dai miei due figlioletti e quindi distratta dal biberon, dal passeggino, tutta affaccendata, e lei colse questa occasione per esprimere queste sue intenzioni. Erano nel secondo anno di matrimonio e ritengo che questa sua volontà era precedente al matrimonio stesso” (S.I. 44/7). Un altro teste, sempre di parte attrice, conferma quanto testè affermato: “Quello che posso affermare con certezza è che T. era una donna che non amava molto i bambini e che non stava con piacere in mezzo a loro; rifuggiva proprio dallo stare con noi quando c'erano in mezzo più bambini. Potrei dimostrare questo anche attraverso la presentazione di un video in cui si vede che da una parte c'è F. con i bimbi e dall'altra c'è T. fredda e quasi infastidita dalla loro presenza” (S.I. 43/8).

23. Nei quattro anni di matrimonio non sono nati figli, non perché non ne sono venuti per motivi naturali, ma per una concreta intenzione della coppia assunta prima ancora del matrimonio. *“Non abbiamo avuto figli perché non ci pensavamo proprio e non ne abbiamo mai voluto avere”*, confessa l'attore (S.I. 18/15). Lo stesso confessa la convenuta: *“Non abbiamo avuto figli né alcuna gravidanza interrotta per una volontà precisa di non averne fino a quando egli non avesse avuto una collocazione di lavoro stabile”* (S.I. 25/16).

24. L'intenzione antiprocreativa dei due coniugi trova conferma nel comportamento coerente tenuto nel corso della relazione coniugale. Lo ammette l'attore e lo conferma la convenuta: *“Quanto ai nostri rapporti intimi, abbiamo sempre usato tutte le precauzioni necessarie per non avere dei figli; si faceva uso di contraccettivi. Questo è avvenuto sia prima che dopo il matrimonio, per tutta la sua durata”* (S.I.18/12). L'uso degli anticoncezionali è persistito anche durante il matrimonio: *“I nostri rapporti sessuali durante il matrimonio erano sempre con precauzioni, onde evitare una gravidanza indesiderata”* (ivi). Anche la convenuta lo ribadisce: *“Per mettere in atto questa nostra intenzione, chiaramente i nostri rapporti erano cautelati, lo sono stati sia prima che dopo il matrimonio”* (S.I. 25/15). Inevitabile era l'inaridimento della relazione coniugale. Confessa la stessa: *“I nostri rapporti – già l'ho detto – son ostati sempre cautelati. Per un periodo verso la fine del matrimonio abbiamo abitato in casa, in letti separati, per più di un mese e mezzo, senza per questo però migliorare la situazione”* (ivi).

25- Si trattava di una esclusione della prole a tempo indeterminato. Lo riconosce sia l'attore che la convenuta: *“La decisione di non avere figli era condivisa e abbiamo conservato questa intenzione per tutta la durata del matrimonio...”* (S.I.). La convenuta con non minore chiarezza confessa: *“Era una decisione a*

tempo indefinito, tanto è vero che mai c'è stata questa intenzione nel corso di tutta la durata del matrimonio. Era una decisione che avevamo preso insieme prima del matrimonio" (S.I. 25/16).

26. Tutte le circostanze hanno portato nella direzione intesa da chi ha promosso questa causa di nullità, ovvero a favore della tesi dell'esclusione della prole a tempo indeterminato. Come con molta chiarezza afferma il tutore del sacro vincolo, "*il proposito di non avere figli è stato condiviso da entrambi sia ante nuptias* (S.I. 17/7; 24/8) *sia durante il matrimonio, essendo stati posti in essere durante tutto il periodo matrimoniale atti coniugali non idonei alla procreazione* (S.I. 18/14; 25/15)". Lo stesso riconosce come la decisione di escludere la prole fosse condizionata dal trasferimento del F., ma, essendo incerta la circostanza ed il tempo del trasferimento, l'esclusione era considerata a tempo indeterminato sia da F. che da T.. Anche se quattro testimonianze addotte risultano ininfluenti per non aver conoscenza dei fatti, rimane vero – come la stessa non può non ammettere – che le altre testimonianze sono concordi nel provare la comune volontà dei nubenti di escludere il *bonum prolis* (S.I. 38/8). Ragionevoli considerazioni che portano inevitabilmente a rimettersi ad un giudizio finale espresso in tutta certezza morale a favore della dichiarazione di nullità.

27. Tutto quanto precedentemente considerato, *in jure et in facto*, Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunziamo
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTA

della nullità del matrimonio tra F. e T. ritenendo che al dubbio propositoci:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:
Esclusione della prole da parte di entrambi i coniugi
(can. 1101 § 2 c.j.c.)”,

si debba rispondere

AFFIRMATIVE.

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza
sia notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 22 dicembre 2010

Mons. Raffaele FACCIOLO
Mons. Francesco OLIVA, *Ponente*
P. Bruno MACRI

Diac. Pasquale CUZZILLA, *Notaio*

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria

Rheginen - Boven

Nullità di matrimonio: L. - F.

- *Incapacità da parte della donna attrice ad assumere gli oneri coniugali (can. 1095 n. 3 c.j.c.)*
- *Grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali da dare e da accettare reciprocamente da parte della donna attrice (can. 1095 n. 2 c.j.c.)*

Difensore del Vincolo: Dott. Ivana Maria Caterina Zaffina
Patrono di parte attrice Avv. Annarita Ferrato

Sentenza definitiva di prima istanza del 24 marzo 2010

Coram Sac. Giuseppe Praticò

FATTISPECIE

1. Parte Attrice e Parte Convenuta si conobbero nel 1992 al Nord: Lei, calabrese nubile, e Lui, siciliano, sposato civilmente e successivamente divorziato e con una figlia; entrambi della stessa età, meridionali immigrati al Nord Italia.

Dopo non molto tempo dalla loro occasionale conoscenza e

stabilita una relazione affettiva i due si accordarono per instaurare una convivenza, cosa che incontrò disapprovazione da parte dei familiari della Donna. La coabitazione non tardò a rivelarsi mal assortita e litigiosa, stante la presenza di un disturbo psichico di natura “borderline” nella Parte Attrice unitamente alla stranezza comportamentale del Convenuto, il quale lasciava a desiderare sotto molti aspetti.

All'epoca la Donna faceva l'insegnante era ospite di un istituto di suore e anelava a sfuggire alla sua solitudine col matrimonio; ciò spiega come, pur scontenta della convivenza con l'Uomo, Ella volle sposare ugualmente quest'ultimo, che non l'amava ed aveva alle spalle un matrimonio fallito, con un carattere palesemente libertino. Al fidanzamento di fatto, ben presto, rivelatosi difficile e problematico fece seguito la proposta muliebre di matrimonio che si preannunciava senza amore, con un partner restio ad un nuovo coniugio e avverso ad altra prole, e che, infine, aderì alla proposta matrimoniale, ma solo per interesse economico. Il debole coinvolgimento affettivo del Convenuto viene avvalorato dalle circostanze fattuali prenuziali, allorquando boicottò le terapie prescritte alla Donna dal suo psichiatra curante, ne amareggiò la vita con ricorrenti abbandoni e scarse attenzioni, si è mostrato disinteressato quasi completamente dei preparativi nuziali, che furono curati dall'Attrice e dalla di Lei sorella maggiore. Con tali antefatti, un altro soggetto avrebbe troncato il rapporto, ma la Donna – a causa delle già compromesse condizioni psichiche – proseguì nel suo intento, dando vita ad una unione sponsale, priva di solide basi.

2. Il matrimonio fu celebrato il 30 Aprile 1998 con rito concordatario e scelta del regime di separazione dei beni patrimoniali. I novelli Sposi non fecero il tradizionale viaggio di nozze e fissarono il domicilio coniugale in Calabria, dove, tuttavia, l'effettiva coabitazione fu discontinua e periodica, a motivo che il Convenuto continuava a vivere al Nord dove aveva case e lavoro, e, forse anche amicizie femminili, che ancora coltivava. Nei pochi

e brevi periodi in cui si trovava in terra calabra con la moglie, Egli, come marito, lasciava a desiderare, in quanto si disinteressava del ménage coniugale, evitava il concepimento di prole con ricorso al coito interrotto, spendeva i soldi chiesti alla moglie in acquisti non necessari e divertimenti personali. Un comportamento del genere, palesemente insoddisfacente, ebbe una ripercussione negativa sulla salute mentale dell'Attrice, le cui condizioni psichiche già compromesse finirono per aggravarsi soprattutto perché l'Uomo non pensava minimamente di realizzare una coabitazione stabile, impedendo tra l'altro alla moglie di raggiungerlo nella zona del Nord.

In tali condizioni la singolare convivenza coniugale si protrasse per nove anni, anche se realmente data la discontinuità dello stare insieme nel complesso fu meno di un anno, fino a quando la Donna prese coscienza dell'impossibilità di realizzare quanto Ella aveva in desiderio come reale vita matrimoniale e ne trasse le conseguenze. Nell'aprile del 2007, infatti, su sua iniziativa si pervenne alla rottura definitiva del matrimonio principalmente per sicuro o sospetto adulterio, ma in effetti, per un globale pessimo andamento dell'unione sponsale, peraltro prevedibile in condizioni di normale salute mentale. Così si diede avvio alla separazione legale chiesta in forma consensuale al Tribunale civile di Reggio Calabria, che la concedeva ed omologava in data 14 Gennaio 2008.

Si deve, peraltro, porre in osservazione come l'unione dei due è rimasta sterile, non si evince con chiarezza se solo per la contrarietà maschile alla procreazione, o per altre cause e/o concause.

3. Il Libello, presentato presso il Nostro Tribunale dalla donna attrice è da Noi ammesso il 29 Febbraio 2008 in virtù di competenza a motivo del contratto. In data 26 Marzo 2008 il Convenuto fa pervenire una sua missiva nella quale dichiara di rimettersi alla giustizia del Tribunale. Il successivo 09 Aprile viene contestata la Lite e formulato il Dubbio nei seguenti termini:

“*Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo: Incapacità da parte della donna, attrice, ad assumere gli oneri coniugali (can. 1095 n. 3 c.j.c.)*”.

Il 10 Maggio 2008 si decreta l'apertura dell'Istruttoria, ed al contempo si assegna il conferimento dell'Istruttoria al Giudice Istruttore, Sac. Giuseppe Praticò.

Il 18 Maggio 2009 viene ricontestata la lite e riformulato il dubbio nei seguenti termini:

“*Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:*

- 1) Incapacità da parte della donna, attrice, ad assumere gli oneri coniugali (can. 1095 n. 3 c.j.c.);
- 2) Grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti ed i doveri matrimoniali da dare e da accettare reciprocamente da parte della donna, attrice (can. 1095 n. 2 c.j.c.)”.

Il 07 Luglio 2009 viene nominato il Perito d'ufficio.

Il 16 Novembre 2009 viene decretata la ricostituzione del Collegio determinando un nuovo Congiudice, in ottemperanza al disposto normativo del can. 1425 § 5 del c.j.c.

Il 16 Novembre 2009 si perviene alla Pubblicazione degli Atti ed il conseguente Decreto di Conclusione in Causa viene emesso il 13 Gennaio 2010.

Giorno 25 Gennaio 2010 sono state acquisite agli Atti le *Animadversiones* del Difensore del Vincolo, nonché, rispettivamente in data 19 Marzo 2010 e in data 20 Marzo 2010, il *Restrictus iuris et facti pro Parte Actrice* e il *Restrictus iuris et facti pro Parte Conventa*.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispondono al Dubbio concordato con la seguente Sentenza Definitiva di Prima Istanza.

IN IURE

4. *Grave difetto di discrezione di giudizio.*

Poiché, col matrimonio, si dà l'avvio ad una vita a due, che, solitamente, si arricchisce con l'arrivo di figli, va da sé che una siffatta condizione ha come presupposto indispensabile per la sua riuscita, in primis, la salute mentale (della coppia), abbinata, possibilmente, alla salute fisica. In proposito, è il caso di precisare che, in questa sede, con i termini "salute mentale" non ci si riferisce esclusivamente all'assenza nel nubente, di patologia psicotica ma anche all'assenza di stati psichici alterati (ad esempio psicopatie e/o disturbi di personalità), che pure non vengono annoverati tra le malattie mentali.

Specificamente rientra nel concetto di salute mentale il possesso da parte del contraente di una "discrezione di giudizio" che sia integra, non difettosa, al momento dell'emissione del consenso nuziale, consistendo, tale discrezione, nella «*capacità d'esprimere giudizi pratici che contengono in sé l'azione da compiere*» (G. Zuanazzi, *A proposito dei lucida intervalla*, in AA.VV., *Quaderni dello studio rotale*, 19 (2009) Ed. Vaticana, p.164). Qualora, invece, detta discrezione fosse non integra perché intaccata da anomalie psichiche di una certa gravità, allora si è in presenza del "grave difetto" di cui al can.1095 n. 2, difetto che, facendo emergere una sproporzione tra discrezione del soggetto e l'importante passo del matrimonio progettato, genera per ciò stesso, la "*incapacitas ad contrahendum*". Trattasi qui d'incapacità naturale.

5. È il caso di rammentare che il deficit della discrezione di giudizio si può annidare segnatamente nell'intelletto, nella volontà, nell'affettività e nella relazione interpersonale. A seconda che il detto deficit si trovi nell'una o nell'altra componente sopra menzionate, si avvertono, nel nubente, carenze diverse, ma parimenti invalidanti, se sono gravi; e ciò è dovuto al fatto che le predette componenti sono tra loro collegate e interagiscono sul

piano della funzionalità. Al riguardo, ecco un esempio tratto dalla letteratura medico-psicologica: «*Se l'intelligenza fosse incapace di valutare quello che le viene presentato, allora il giudizio non è libero, e nemmeno la scelta e il consenso*» (P. Dempsey, *Psicologia per tutti*, Ed. Paoline, 1955, p. 118).

In tema di giudizio (che é atto dell'intelletto) va ricordato che solo un certo tipo del medesimo (quello cosiddetto pratico-pratico) muove la volontà in quanto si proietta non sul matrimonio in astratto (giudizio speculativo-pratico), ma su quello concreto *hic et nunc ineundum*, con tizio o caia.

6. È da rilevare, altresì, che, nell'ambito dell'affettività sono rinvenibili taluni disturbi psichici, quali, ad esempio, una personalità borderline o il disturbo di schizoaffettività, nei cui confronti si ritiene doveroso ora soffermarci, sia pure brevemente. «*Nel disturbo borderline di personalità – afferma taluno in dottrina – l'oggetto è fonte di grande paura, per cui l'interessato si avvicina all'altra soltanto per il timore di perderlo, ma poi deve attaccarlo e spesso distruggerlo, in quanto terrorizzato dal poterne essere sopraffatto; la sua angoscia è che non può fare a meno dell'altro, ma neppure essere troppo vicino all'altro*» (C.M. Cornaggia, *Disturbi di personalità e immaturità in relazione al can. 1095*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, luglio 2010, p. 380).

Tale disturbo è denominato "borderline" in quanto sta per così dire ai bordi della normalità; esso presenta, in sintesi, la seguente sintomatologia: instabilità dell'immagine di sé, dell'umore, della relazione interpersonale, incertezze in ordine alle scelte della vita (professione, carriera, amicizie, orientamento sessuale), impulsività, irritabilità, ansia, depressione. Il disturbo "borderline" può, a volte, evolvere in "schizoaffettivo" il quale, ultimo, è così descritto in psichiatria: «*sregolazione dei meccanismi che presiedono l'articolazione della vita affettiva e dei meccanismi della comunicazione*» (D. Decaro, *Trattato di psichiatria*, Torino, 1979, p. 573). Assodato che tale disturbo proviene dall'ampia

sfera dell'affettiva, il citato autore rileva altresì che «*le forme schizoaffettive risentono delle terapie farmacologiche e psicosocializzanti... (sicché) ... l'attività delirante, allucinatoria è sensibilmente ridotta*» (*ibidem*).

7. Incapacità di assumere gli obblighi coniugali

Con la terza ipotesi d'incapacità psichica a contrarre valide nozze, il legislatore canonico è passato, con il can. 1095, dal soggetto all'oggetto del consenso matrimoniale, e, sotto certi aspetti, dal matrimonio "*in fieri*" a quello "*in facto esse*".

Aliis verbis, egli ha previsto, con il par. 3 del 1095, una vera e propria impossibilità di realizzare l'autodonazione sponsale, ossia quella "*traditio-acceptatio*" propria dei coniugi, la quale talora è ostacolata da cause varie di natura psichica, che vanno poi scientificamente accertate in questa sede.

È appena il caso di rammentare che dette cause costituiscono un requisito essenziale a che la "*incapacitas ad contrahendum*" abbia effetto invalidante sul matrimonio, tenendo presente, nel contempo, che le stesse non s'identificano esclusivamente nelle malattie mentali, ma piuttosto in tutti quei disturbi psichici che incidano seriamente sulla capacità del nubente di impegnarsi in ambito matrimoniale e di onorare poi gli oneri liberamente assunti.

8. L'incapacità al matrimonio, per essere tale, deve investire tanto l'assumere gli obblighi (elemento soggettivo) quanto l'adempiere gli stessi (aspetto esecutivo) quest'ultimo aspetto può essere talora ostacolato da una componente psichica alterata, configurantesi, ad esempio, in un "disturbo di personalità", oltreché nella psicopatia, il che è verificabile, ovviamente, solo in costanza di matrimonio. In proposito, perentoria è l'affermazione rinvenibile in dottrina: «*È incapace di assumere gli oneri coniugali colui che non ha in suo potere di realizzare ciò che è il matrimonio "in facto esse"*»; questa, e solamente questa incapacità può e deve meritare la qualifica di grave» (M. F. Pompedda, *Studi di diritto matrimoniale canonico*, Milano, 1993, p. 103). Sempre

a proposito di incapacità di grado non lieve ma grave, si rammenta, nella giurisprudenza rotale, che la stessa «*aestimanda est in relatione ad iura et obligationes essentialia matrimonii*» (coram Colagiovanni, 30.6.1992).

Come si vede, si tratta d'un ambito ben delimitato e circoscritto, nel quale è pacifico che rientrano i noti 3 "beni" agostiniani e la relazione interpersonale, ma non altrettanto il "*bonum coniugum*", visto all'insegna dell'essenzialità specifica (in contrario, cfr. sent. coram Burke, 26.10.1992). Inoltre, non sarà superfluo rilevare che qui la legge canonica non esige la perpetuità della "*incapacitas ad contrahendum*", come, ad esempio, nel caso dell'impotenza copulatoria. Quel che conta, in tema di capacità matrimoniale, è la valutazione di essa non tanto nella fase antecedente al matrimonio, quanto al momento della prestazione del consenso da parte della coppia, tenendo presente che la capacità di cui si parla, può risultare talora mancante anche per causa temporanea, con ricaduta sullo psichismo del soggetto. A quest'ultimo proposito, caso tipico è costituito da quel contraente che si reca all'altare per sposare, ma dopo aver assunto alcool o droga, e, quindi sotto l'effetto dell'uno o dell'altra, il che la rende non più pienamente "*compos sui*" (al riguardo, cfr. sent. coram Stankiewicz, 28.1.1985, n. 9).

Tornando all'antecedenza dell'incapacità sopraddetta, c'è stata una evoluzione giurisprudenziale, per cui oggi si può scrivere quanto segue: «*sembra pacificamente acquisito in giurisprudenza che non sia necessario richiedere che la incapacità in parola sia antecedens, dal momento che è sufficiente che, in quanto tale, sia realmente presente al momento del patto nuziale*» (P. Bianchi, *Evoluzione della giurisprudenza rotale*, in AA.VV., *Quaderni dello studio rotale*, 19 (2009), Ed. Vaticana, p. 91). Se ci si chiede, a questo punto, se l'incapacità in parola abbia o no un supporto d'una qualche natura, si ritiene poter rispondere che essa ha trovato la sua base o fondamento nel principio di diritto naturale, che così recita: *nemo ad impossibilia obligari potest*. Applicato al nubente tale generico principio, esso sta a

significare che egli, non potendo assumere le obbligazioni essenziali del coniugio, si è trovato poi nell'impossibilità di adempierle, con ciò compromettendo il matrimonio "in facto esse" e lo stesso "consortium totius vitae" (can. 1055), che è finalizzato al bene dei coniugi e alla procreazione ed educazione della prole.

Si rileva, infine, che, dovendosi provare, in questa sede, il contenuto del can. 1095 n. 2-3, non si può fare a meno di dedicare la dovuta attenzione all'anomalia psichica (da accertare mediante perizia specialistica) chiedendosi se essa ha influito sulla psiche del nubente, al punto da rendere inefficace la decisione; in più, occorre stare attenti a non confondere l'incapacità naturale con la difficoltà psicologica a prestare il consenso matrimoniale, distinzione, questa, enunciata – com'è noto – da Papa Giovanni Paolo II nell'allocuzione alla Rota Romana del 5.2.1987; quanto agli obblighi coniugali, deve trattarsi di vera impossibilità ad adempierli, riguardandoli come adempimenti cui si è tenuti "ex iustitia".

IN FACTO

Stante l'affinità dei due capi di nullità invocati in questa fattispecie, si ritiene opportuno trattare unitariamente i predetti capi, evidenziandone, all'occorrenza, la distinzione.

9. *Deposizione della Parte Attrice.* La Donna racconta, nella sua deposizione, la propria vicenda coniugale, descrivendo la propria condizione psicologica dell'epoca delle nozze, sostenendo tra l'altro: «Io, caratterialmente, mi ritengo una persona molto vuota, debole, fragile, chiusa e spaventata dalla vita; non riesco a relazionarmi con gli altri. [Parte Convenuta] era una persona molto aperta, inizialmente, molto disponibile e comprensivo nei miei confronti... i miei (familiari) non hanno mai voluto accettare [Parte Convenuta]» (Summarium, 30/6-7).

Ancora: «All'epoca delle nozze, ero molto fragile e provata,

perché i miei non volevano che io mi sposassi; ...(essi) ...venero a prendermi (al Nord)... (e) ...tornata in Calabria fui in cura [da uno Specialista], che mi prescrisse dei farmaci» (Summarium, 30/8). Va fatto rilevare che lo Specialista citato in deposizione attorea ha testimoniato in questo Processo, come più avanti sarà riportato.

Sulla propria condizione mentale pre-nuziale, l'Attrice si limita a dichiarare quanto segue: *«Prima del matrimonio, le mie condizioni psicologiche erano molto fragili; io non ero capita né da [Parte Convenuta], né dai miei genitori, che non mi appoggiarono in niente»* (Summarium, 31/12).

Con esplicito riferimento al numero 3 del can.1095, la Donna così opina: *«Ritengo che, al momento delle nozze, ero in grado di assumere quelli che erano gli obblighi e le responsabilità del matrimonio»* (Summarium, p. 31/13). In particolare quanto allo *ius in corpus*, l'Attrice tiene a rilevare che non da parte sua ma del partner emersero ostacoli alla procreazione giustificati dal fatto che Lei assumesse psicofarmaci" (cfr. Summarium, 32/20). In più, sempre a detta di Lei, [Parte Convenuta] dell'epoca postnuziale *«divenne un tipo chiuso rispetto all'inizio del nostro rapporto, quando lui era comprensivo nei miei confronti»* (Summarium, 32/21).

10. *Posizione del Convenuto*. A seguito dell'ammissione del Libello introduttivo della Causa che lo riguarda, [Parte Convenuta] si è premurato di inviare al Tribunale Ecclesiastico Regionale Calabro una missiva quasi telegrafica, datata 18.3.2008, laddove fa sapere di *«non avere nulla da dichiarare, essendo favorevole alla nullità del matrimonio e rimettendosi alla giustizia del tribunale»* (Summarium, 11).

Con l'apertura dell'Istruttoria, il Giudice Istruttore lo ha ugualmente citato per due volte a comparire presso la sede del Tribunale per la deposizione giudiziale, ma Questi ha preferito disattendere ed ignorare tali convocazioni, sicché Egli è rimasto – di fatto – assente in giudizio.

11. *Deposizione dei Testi*. Essi sono in tutto cinque e tutti di sola Parte Attrice.

- Il Primo Teste riferisce che *«prima del matrimonio [Parte Attrice] ha avuto uno shock... che non era una cose grave; solo dopo che conobbe [Parte Convenuta], la sua condizione psichica peggiorò»* (Summarium, 55/Adr). Giungendo a parlare di «plagio di L.» (Summarium, 53/8), e richiesta poi di pronunciarsi sulla capacità o meno di [Parte Attrice] di assumere le obbligazioni coniugali, la Teste risponde affermativamente (Ibidem).
- Un Secondo Teste fa sapere che [Parte Attrice] quando andò a convivere, al Nord, con [Parte Convenuta], *«già stava male psicologicamente... e stava male anche con lui»*. (Somm. 56,4). Lo stesso Teste si dilunga poi nel descrivere l'andamento della convivenza pre-nuziale di [Parte Attrice], asserendo, tra l'altro, che il [Parte Convenuta] *«la trascurava anche dal punto di vista sanitario; [Parte Attrice] era più vulnerabile, e lui poteva fare quello che voleva»* (Summarium, 57/7). Con riferimento al can. 1095 nn. 2-3, il Teste riferisce che il comportamento del Convenuto si è rivelato non certo lodevole, visto che *«lui la gestiva [Parte Attrice], oltreché finanziariamente, anche psicologicamente; la trascurava e non la faceva curare»* (Ibidem). Pronunciandosi, poi, sulla condizione psichica pre-nuziale di [Parte Attrice], il Teste non esita ad asserire che la stessa *«non era in grado di portare avanti una famiglia... (dato che) alternava momenti buoni ad altri critici, e quando iniziò la relazione con [Parte Convenuta], precipitò psicologicamente»* (Summarium, 58/10). Rileva, altresì, che [Parte Attrice] *«era già in cura dallo psichiatra già prima del fidanzamento»* (Ibidem).
- Il Terzo Teste, ammette in primis che [Parte Attrice] *«ha sofferto e soffre di disturbi psicologici ed è in cura da specialisti»* (Summarium, 60/3), per poi asserire che *«viste le sue condizioni psichiche non era in grado di gestire la vita matrimoniale, a maggior ragione con [Parte Convenuta], che le aveva causato tanti problemi e preoccupazioni»* (Summarium, 61/8). Ancora afferma la presenza di una qualche forma di plagio a carico dell'Attrice ad opera d'una donna, della quale [Parte

Attrice] sarebbe divenuta *«dipendente di ciò che lei le diceva, senza ascoltare noi parenti»* (Summarium, 62/12).

- Il Quarto Teste, specialista psichiatra, curante dell'Attrice, riferisce d'aver avuto in cura la Donna, inizialmente, quando manifestava *«disturbi depressivi di ansia»* (Summarium, 67/3). Assieme alla cura, il Teste-Medico fa sapere d'aver consigliato all'Attrice di *«non sposarsi o quanto meno di differire il tempo di questa scelta»* (Summarium, 67/Adr), e ciò per il fatto che, a suo parere, Ella soffriva di *«disturbo di personalità borderline, su cui si è innescata una fase depressiva»* (Summarium, 68/5). Quanto all'influsso avuto da tale disturbo sulla scelta sponsale, il Teste afferma quanto segue: *«Credo che la patologia abbia influito sulla scelta del matrimonio che veniva visto anche come una via di fuga, ma in lei persisteva questa sindrome borderline»* (Summarium, p. 68/6). Interrogato, poi, sulla capacità psichica matrimoniale della Donna Attrice, con riferimento al can. 1095 nn. 2-3, il Teste è parso piuttosto sbrigativo in proposito (cfr. Summarium, 68/Adr), ma, verso la fine della deposizione ha affermato testualmente: *«Non credo che la donna fosse in grado di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio, proprio a causa della sua variabilità emotiva»* (Summarium, 69/8).
- Un Quinto Teste, dipinge la Parte Attrice come un *«tipo ribelle»*, che, però, al Nord *«ha conosciuto una donna che ha condizionato le sue scelte, e addirittura l'ha messa – afferma la teste – contro di me»* (Summarium, 70/3). Sulla capacità o meno della Donna a contrarre valido coniugio, il Teste si esprime nei seguenti termini: *«Non reputavo mia figlia in grado di sposarsi perché aveva avuto problemi di esaurimento ed era in cura da [uno Specialista]»* (Summarium, 71/6). Ancora: *«Non credo che [Parte Attrice] fosse in grado di assumere gli oneri del matrimonio, perché da una parte era già depressa, dall'altra lui l'aveva plagiata e messa contro di noi. A ciò si aggiunge anche l'altra donna che... in qualche modo la condizionava»* (Summarium, 72/10).

12. *Documentazione medica.* Risulta allegato agli Atti un attestato medico del 12.12.1996, a firma dello Specialista di Reggio Calabria che ha avuto in cura l'Attrice, nel quale si afferma che la Donna «è da me curata dal 1986 perché affetta da disturbo borderline di personalità... con componente depressiva concomitante» (Summarium, 43). Detto attestato è stato depositato in tribunale il 16.12.2008, al che ha fatto seguito la liberazione del suo autore dal segreto professionale (Summarium, 46).

L'altro attestato medico a carico dell'attrice risulta redatto il 15.7.2009 da ulteriore Specialista del centro di Salute Mentale, dove si legge la seguente diagnosi e cura: «Si certifica che la [Donna Attrice] è in cura presso questo Centro dal settembre 2008 a tutt'oggi, in quanto affetta da disturbo schizoaffettivo di tipo depressivo» (Summarium, 93). Anch'egli risulta liberato dal segreto professionale con apposita dichiarazione depositata in Atti.

13. *Perizia Psichiatrica d'ufficio.* Nella presente Declaratoria di Nullità è stato nominato il Perito d'ufficio, il quale ha accettato l'incarico del tribunale, fornendo la prestazione richiesta in data 14.11.2009, a carico dell'Attrice. Avendo presente il can. 1095 n. 2-3 da applicare alla perizianda, nel suo lavoro ha esordito con una premessa (Summarium, p. 100), per poi passare all'esame degli Atti di Causa consistente nel riportare, senza commento, le dichiarazioni rese in Tribunale dalla Donna e dai suoi Testi (Summarium, pp. 101-103). Nella seconda fase (esame psichico), il Perito si pronuncia sulla condizione psichica dell'Attrice, attribuendo alla stessa quanto segue: «presenta ideazione delirante a sfondo mistico; riferisce la presenza occasionale, in atto non disturbante, di dispercezioni visive ("gente camuffata", "ciclisti") e uditive ("sentivo le voci per strada); esame della realtà parzialmente compromesso» (Summarium, p. 104). Lo stesso prosegue nella sua prestazione riportando la diagnosi degli altri Specialisti, la cui certificazione è stata prima qui menzionata.

Passando alle risposte ai quesiti predisposti, il Perito si dice in sintonia, intanto, con i 2 Psichiatri, che, prima di lui, hanno cura-

to la Donna (Summarium, p. 107). Condividendone l'esattezza diagnostica, sottolinea che *«in effetti le due diagnosi sono tra loro in continuità, anche dal punto di vista terapeutico e farmacologico»* (ibidem).

Pur senza far uso, nel caso, di test psicodiagnostica, il Perito, inoltre, fa conoscere il suo pensiero asserendo che *«si tratta d'un quadro psicopatologico grave, caratterizzato da una elevata instabilità di sintomi, col passaggio da profonde crisi depressive a fasi psicotiche»* (Summarium, p. 107). Di qui la sua personale diagnosi: *«La [Donna Attrice] è affetta da disturbo schizoaffettivo di tipo depressivo, DSM - IV, Tr»* (ibidem). Dopo aver rimarcato che un tale disturbo *«già in origine grave»*, si è maggiormente aggravato anche a causa della *«sospensione arbitraria della terapia farmacologica»* (Summarium, p. 108), sicché *«in atto [l'Attrice] presenta una compromissione delle proprie funzioni psichiche»* (ibidem), il Perito d'ufficio collega poi il diagnosticato disturbo psichico alla emissione del consenso matrimoniale di lei, affermando testualmente: *«Le condizioni psicologiche dell'attrice non permettevano, nell'epoca pre-nuziale, di poter effettuare una scelta realmente consapevole»* (Ibidem). Ancora: *«Una tale struttura di personalità inficia grandemente la capacità di critica e di giudizio e non permette di comprendere e valutare i diritti e doveri matrimoniali essenziali»* (Ibidem). Infine: *«La perizianda presenta un esame di realtà parzialmente compromesso e non può comprendere pienamente la propria patologia»* (Ibidem).

14. Gli Atti di Causa forniscono le prove del Dubbio concordato ed il Collegio ritiene di aver raggiunto la sufficiente certezza morale per decidere. Gli esiti istruttori, infatti, sono congrui, nella loro formazione e formulazione, ai fini decisionali e la tesi attorea si mostra provata.

In riferimento al *nr. 2 del can. 1095*, si rileva quanto segue: grazie al criterio di verifica soggettivo-clinico, nel caso allo studio è stata accertata l'anomalia psichica che affliggeva l'Attrice già

“ante nuptias” e che proseguì in costanza di matrimonio e poiché detta anomalia risulta confermata sia dai Testi escussi sia dai due Medici curanti di quell’epoca, il Collegio giudicante ha potuto trarre da tale sinergia l’elemento fondamentale del proprio convincimento favorevole. Il disturbo psichico diagnosticato alla Donna (borderline, prima; schizoaffettivo-depressivo, poi) è stato valutato dallo stesso Collegio di non lieve entità e curato, altresì, in modo discontinuo. L’insieme di questi due fattori ha reso più verosimile l’ipotesi che la Donna fosse seriamente e psichicamente disturbata anche al momento dell’emissione del consenso matrimoniale, con ripercussione sulla validità dello stesso coniugio. Una personalità borderline, immatura e depressa qual è stata diagnosticata l’Attrice in epoca pre-nuziale, ha fatto fondatamente presumere che la medesima non avesse ben chiara in mente in particolare la natura del coniugio quale “*consortium totius vitae*” e specialmente gli obblighi a esso connessi, che sono perpetui e ai quali si deve ottemperare *ex iustitia*. Con riferimento all’altro criterio di verifica oggettivo-normativo attinente al deficit di discrezione di giudizio dell’Attrice, si ritiene che detto deficit fosse presente, al momento del consenso nuziale, maggiormente nell’elemento cognitivo-critico, che in quello volitivo, e ciò tenendo presente che la Donna ha resistito alle contrarietà (al matrimonio) dei propri genitori e d’un medico curante (Summarium, p. 67/ADR), configurando, con tale comportamento, l’assenza di condizionamenti, almeno “*ab extrinseco*”, mentre resta più difficile verificare la presenza o assenza di condizionamenti “*ab intrinseco*”, che non sono, comunque, da escludere a priori (stante la gravità del disturbo diagnosticato), ma, semmai, da considerare come non necessitanti, dall’interno, sulla volontà personale. la circostanza della libera convivenza col Convenuto, instaurata poco dopo la conoscenza di lui (Summarium, p. 30/9), è stata valutata dal Collegio giudicante come segno di immaturità di giudizio, al pari del progetto matrimoniale realizzato con un partner riluttante, divorziato con figlia, per giunta assente nei preparativi nuziali (Summarium, p. 31/15). L’altra circostanza del

padrone di casa del Nord, che, a detta dell'Attrice «*cercava di entrare, anche durante la notte, nell'appartamento*» (Summarium, p. 30/8), con quel che ne seguì (probabile versamento di droga in acqua, che lei avrebbe bevuto, sentendosi poi male), è circostanza assai nebulosa per poterla decifrare adeguatamente, ma sembra, comunque, indicativa – così com'è descritta – d'una condizione psichica pre-nuziale già disturbata, della quale si è tenuta conto a livello decisionale.

Quanto al *nr. 3 del can. 1095*, nei cui confronti il Collegio giudicante si è pronunciato altrettanto affermativamente, è da rilevare che stranamente si rinviene, nella deposizione della Donna, la seguente asserzione: «*Ritengo che, al momento delle nozze, ero in grado d'assumere quelli che erano gli obblighi e le responsabilità del matrimonio*» (Summarium, p. 31/13). Inutile dire che in presenza di tale enunciazione, il Collegio giudicante si è trovato, di primo acchito, in difficoltà, ai fini decisionali, ma poi si è orientato ugualmente per un verdetto affermativo, tenendo conto della genericità e vaghezza di quegli obblighi e responsabilità evocati dall'Attrice, nonché del fatto che Ella, a parere del Perito d'ufficio, «*non può comprendere pienamente la propria patologia*» (Summarium, p. 108), e, implicitamente, le implicazioni della stessa. A parte la sua riportata dichiarazione muliebre, è sembrato al Collegio giudicante che la Donna si sia rivelata, in costanza di matrimonio, incapace di adempiere le obbligazioni coniugali, non tanto con riferimento ai ben noti tre “beni agostiniani”, quanto con riferimento al “*bonum coniugum*” e capacità relazionale nei confronti del partner. Più esattamente, l'incapacità dell'Attrice era nel rapporto e al rapporto, tenuto conto che il disturbo borderline di personalità comporta instabilità dell'autostima e dell'umore, paura dell'abbandono, impulsività (cf. Summarium, p. 108). È da aggiungere, ancora, che la stranezza comportamentale del Convenuto in quanto marito, non ha di certo favorito la “*communio vitae*”, che è rimasta, così, un miraggio per la coppia in discorso. E siccome il Convenuto era anch'egli probabilmente disturbato psichicamente all'epoca delle

nozze (come si desume dal suo comportamento pre-postnuziale) da tale constatazione il Collegio giudicante si è reso maggiormente conto come i disturbi di personalità, se presi isolatamente, non necessariamente conducono ad una diagnosi di incapacità matrimoniale imperniata sugli oneri della vita a due, ma se cumulati con quelli della comparte, allora certamente essi conducono alla conclusione di una incapacità relativa, relazionale.

In ultima analisi, è da dire che il Collegio giudicante, dopo aver ben ponderato gli Atti di Causa, documentazione medica prenuziale e risultanze peritali del caso allo studio, non ha incontrato insuperabili difficoltà a pronunciarsi affermativamente per ambo i capi accusati, essendosi trovato in presenza di una unione sponsale, nata all'insegna della superficialità e leggerezza, vissuta nella sostanziale lontananza fisica o scarsa coabitazione, finita peggio nella crescente disaffezione, nel sospetto adulterio del convenuto, nel gelo, senza dire della diatriba sorta attorno alla fissazione del domicilio coniugale (Sud o Nord), diatriba che soggetti psichicamente normali avrebbero agevolmente intravisto (ed evitato), ma che invece la coppia in questione non ha né previsto né evitato, e ciò per cause di natura psichica accertate nella donna, probabili nell'uomo, assente in giudizio.

La difesa del vincolo non è ostantiva per la declaratoria della nullità.

* * *

Tutto questo precedentemente considerato, in Iure et in Facto, Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTA

della nullità del matrimonio celebrato tra L. e F., e ritenendo che al dubbio propostoci:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

- 1) Incapacità da parte della donna, attrice, ad assumere gli oneri coniugali (can. 1095 n. 3 c.j.c.);
- 2) Grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti ed i doveri matrimoniali da dare e da accettare reciprocamente da parte della donna, attrice (can. 1095 n. 2 c.j.c.),

si debba rispondere

AFFIRMATIVE AD OMNIA.

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, in sede del Tribunale Ecclesiastico Regionale Calabro,
24 Marzo 2010.

Mons. Raffaele FACCIOLO
Sac. Giuseppe PRATICÒ, *Ponente*
Can. Vincenzo RUGGIERO

Diac. Pasquale CUZZILLA, *Notaio*

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria

Locren. - Hieracen.

Nullità di matrimonio: F. - A.

- *Esclusione del bonum sacramenti da parte dell'uomo attore* (can. 1101 § 2 c.j.c.).
- *Esclusione della prole da parte dell'uomo attore* (can. 1101 § 2 c.j.c.)

Difensore del Vincolo:
Patrono di parte attrice

Avv. Alfredo Travaglione
Avv. Michele Profita
Avv. Maria Stefania Filippone

Sentenza definitiva di prima istanza del 19 novembre 2010

Coram Sac. Antonio Russo

FATTISPECIE

1. Le parti si sono conosciute nell'estate del 1995 per il tramite di un comune amico. All'epoca in cui si sono incontrati F. era ventunenne ed A. diciottenne, il primo frequentava il secondo anno di università, la seconda frequentava il quarto o il quinto anno del locale Liceo Scientifico e nello stesso tempo si esibiva come cantante nei locali pubblici. Le parti iniziarono sin da subito

una relazione sentimentale connotata, almeno da parte di F., da una forte componente di attrazione fisica, che, sebbene scandita da una frequentazione sporadica, durò circa due anni; al termine di questi, le difficoltà relazionali, amplificate dalla distanza, portarono i due ad interrompere la loro frequentazione. F. e A. si ritrovarono dopo molti anni al centr'Italia. La loro relazione, dopo questo lungo periodo di lontananza, riprende per circa due o tre mesi nel 2004, si interrompe di nuovo perché F. trova impiego in un'azienda farmaceutica e diventa capo area per il Centro-Sud e per lunghi periodi deve assentarsi da casa, a questo si aggiungano incomprensioni e litigi, che portano i due a separarsi nuovamente per nove mesi. Dopo questa interruzione i due riprendono la loro relazione sentimentale nella primavera del 2005 e dopo una frequentazione di quattro mesi contrarranno matrimonio nell'agosto dello stesso anno. La frequentazione di A., nelle modalità su riportate, rivela ad F. il carattere di una donna inquieta, irascibile, molto nervosa, possessiva ed ossessiva, con reazioni molto aggressive nei confronti delle persone. F., in considerazione di tutto ciò, matura in sé la consapevolezza di un rapporto intermittente e problematico, caratterizzato da dinamiche di coppia conflittuale e da gravi divergenze di vedute sul modo di concepire i rapporti con i rispettivi contesti familiari di origine, che con molta probabilità non avrebbe avuto esiti positivi. F. sviluppò numerose riserve e perplessità sulle nozze nel periodo pre-nuziale, che in conseguenza di fatti ed episodi verificatesi lo portarono a determinarsi, laddove il rapporto non avesse avuto una positiva evoluzione, a riacquistare la sua piena libertà tramite la separazione ed il divorzio, istituti dai quali si sentiva pienamente tutelato. La vita in comune portò inesorabilmente alla luce tutte quelle carenze che nel periodo pre-nuziale si erano già manifestate, nell'impossibilità di una piena integrazione che una vita di coppia normale esige. La forte attrazione fisica che F. provava nei confronti di A. si dimostrò insufficiente a colmare le loro diversità caratteriali e a costruire un'autentica comunione di vita. Il dialogo tra i coniugi divenne sempre più labile e conflittuale, la reciproca incompren-

sione ha reso insostenibile la convivenza coniugale, vanificando la possibilità di realizzare un legame intimo e solidale su cui edificare quell'intima comunione di vita e di amore insegnata dalla Chiesa ai suoi figli, dopo un anno la convivenza si interrompe.

2. Il libello attoreo è presentato dai patroni di fiducia, Avv.ti Maria Stefania Filippone e Michela Profita, ed è ammesso con decreto del 17 gennaio 2009 (prot. N. 161/09), constatata la propria competenza a motivo del foro del contratto. Nel medesimo decreto è costituito il Collegio giudicante (Mons. R. Facciolo, Preside, - Mons. Luigi Blefari, G.I. - Mons. Vincenzo Zoccali, Congiudice) e sono citate le parti per la contestazione della lite.

Il decreto di contestazione della lite è stato emesso il 25 marzo 2009 (prot. n. 1012/09) e il dubbio è formulato nei seguenti termini:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

- 1) Esclusione del *bonum sacramenti* da parte dell'uomo, attore (can. 1101§ 2 c.j.c.)
- 2) Esclusione della prole da parte dell'uomo, attore (can. 1101 § 2 c.j.c.)”.

Il 30 aprile 2009 si decreta l'apertura dell'Istruttoria.

In data 30 aprile 2009 si decreta il conferimento dell'Istruttoria al Rev.mo Mons. Luigi Blefari.

All'istruttoria, prima del conferimento al sottoscritto ponente, sono state acquisite, solo le dichiarazioni della parte attrice.

In data 29 gennaio 2010 è stata decretata la ricostituzione del collegio giudicante (Prot. n. 0332/10), a norma del can. 1429 c.j.c., per sostituire il G.I, Mons. Luigi Blefari, con il sottoscritto ponente, Sac. Antonio Russo.

In data 1 febbraio 2010 è stato emanato il decreto con cui si affida la presente causa al sottoscritto ponente.

All'istruttoria sono state acquisite le dichiarazioni di sei testi, tutti di parte attrice.

In data 20 maggio 2010 si è decretata (Prot. n. 1614/10)

l'assenza in giudizio della parte convenuta, a norma del can. 1592 del c.j.c..

In data 20 maggio 2010 si è decretata la pubblicazione degli atti.

In data 23 luglio 2010 è emesso il decreto di conclusione in causa (Prot. n. 2421/10).

I Patroni di parte attrice, Avv.ti Michela Profita e Stefania Filippone, hanno fatto pervenire il *Restrictus juris et facti* l'8 ottobre 2010 (Prot. n. 2955/10).

Le *Animadversiones* del Difensore del Vincolo sono state acquisite agli atti l'11 ottobre 2010 (Prot. n. 2973/10).

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di prima istanza.

IN IURE

3. Il can. 1101 è diviso in due paragrafi, il primo stabilisce la presunzione di diritto: «*Internus animi consensus praesumitur conformis verbis vel signis in celebrando matrimonio adhibitis*», che è fondata sull'obbligo dei contraenti di prestare un valido e reale consenso all'atto della celebrazione del matrimonio. In ottemperanza del can. 1057 § 1, che statuisce il consenso prestato dalle parti come causa efficiente del matrimonio, non può essere che quest'ultimo sia supplito da nessuna potestà umana. L'ordinamento canonico stabilisce una presunzione *iuris tantum* tra la volontà interna e ciò che viene manifestato, anche perché *omne factum praesumitur recte factum*, fondandosi sul normale e auspicato comportamento che dovrebbe tenere un cristiano in un atto particolarmente significativo ed importante come il matrimonio. Il seguente disposto poggia su quanto è stabilito dal can 1060, che non è una *praesumptio* nel senso tecnico del termine ma una disposizione normativa che tende a privilegiare il

matrimonio in quanto tale (Cf. R. COLANTONIO, *Valore della Presunzione del can 1101§1 del c.j.c.*, in A.A.V.V., *La simulazione del consenso matrimoniale canonico*, Città del Vaticano, 1990, p. 15.). La giurisprudenza rotale ha indicato vari motivi per cui il Legislatore canonico abbia ritenuto di voler inserire questa norma: la non correttezza nel comportamento simulatorio (Cf. Coram MANNUCCI del 24 marzo 1925, RRD, Vol. XVII, p. 141-149), l'onestà naturale e l'amore verso la comparte (cf. Coram CANESTRI del 22 maggio 1943, RRD, Vol. XXXV, p. 360-375) ed altri ancora.

4. Esiste la possibilità reale e giuridica di una discordanza tra quanto manifestato e quanto voluto con la conseguente nullità del matrimonio, in questi casi si è in presenza di una simulazione, che può essere totale o parziale: nel primo caso si ha una volontà contraria a quanto dichiarato, nel secondo si esclude positivamente un elemento essenziale del negozio giuridico. Il secondo paragrafo del can. 1101 prende in considerazione queste eventualità e così statuisce: «*At si alterutra vel utraque pars positivo voluntatis actu excludat matrimonium ipsum vel matrimonii essenziale aliquod elementum, vel essentialem aliquam proprietatem, invalide contrahit*». Per realizzare la fattispecie prevista dal legislatore devono essere presenti due volontà: una tesa a celebrare un rito e l'altra tesa ad escludere le implicanze giuridiche; si è in presenza di un'*intentio fraudis* che esclude quella *intentio generalis faciendi id quod facit Ecclesia*, che darebbe vita al *foedus* matrimoniale (Cf. G. SARACENI, *Il fenomeno simulatorio nella problematica del consenso matrimoniale canonico*, in A.A.V.V., *La simulazione del consenso matrimoniale canonico*, op. cit., p. 5). Nel secondo paragrafo del 1101 ricaviamo gli elementi necessari per comprendere quando ci troviamo in casi di simulazione:

- a). Il contraente simulante deve avere emesso un atto positivo di volontà che escluda il matrimonio totalmente (*matrimonium ipsum*) o uno degli elementi o delle proprietà essenziali.

Quest'atto positivo di volontà può essere *actualis* o *virtualis*: nel primo caso sorge ed è presente al momento del consenso, nel secondo sorge prima delle nozze e non è revocato al momento della celebrazione. Non è sufficiente né *un'intentio generica* né una *habitualis* e né *un'intentio interpretativa*: nel primo caso siamo di fronte ad una disposizione generica del soggetto che non intacca la volontà, nel secondo siamo di fronte ad una disposizione sorta in un tempo antecedente alle nozze e non presente al momento della celebrazione, nel terzo ad una disposizione non presente all'atto della celebrazione ma che vi sarebbe stata se egli vi avesse pensato. Quest'atto positivo di volontà può essere manifestato in maniera implicita (Cf. A. D'AURIA, *Il matrimonio nel diritto della Chiesa*, Roma, 2003, p. 212-213).

- b). Il canone esige che l'oggetto, ciò che si esclude, deve vertere su una proprietà o un elemento essenziale oppure il matrimonio stesso. Quando si esclude il matrimonio stesso la persona non contrae affatto, quindi, non c'è alcuna donazione e accettazione reciproca da parte dei contraenti o di uno di essi e si rifiuta quel *consortium totius vitae* stabilito dal can. 1055§1. Rientra nella simulazione totale il rifiuto della dignità sacramentale del matrimonio (1055§2). L'esclusione delle proprietà essenziali a cui si riferisce il can. 1101§2 sono quelle stabilite dal can. 1056. Gli elementi essenziali del matrimonio non sono precisati come le proprietà essenziali ma la dottrina e la giurisprudenza hanno raccolto questi elementi nella celebre trilogia agostiniana dei *tria bona* che sono: *bonum prolis*, *bonum fidei* e *bonum sacramenti*.

5. Prima di delineare brevemente il *bonum prolis* ed il *bonum sacramenti*, gli unici che interessano alla causa in oggetto, dobbiamo premettere la questione circa lo *ius* e l'*exercitium iuris*, che riguarda solamente gli elementi essenziali del matrimonio e parte della dottrina esclude questa distinzione per il *bonum*

sacramenti, per cui all'atto della celebrazione del matrimonio, secondo la giurisprudenza rotale più diffusa, soltanto chi esclude il diritto agli atti propriamente coniugali non contrarrebbe un valido matrimonio. Colui che accetta tali diritti ma ne esclude l'esercizio *contrae validamente* (Cf. L. CHIAPPETTA, *Il Matrimonio*, Roma, 1990, p. 239-240), secondo il detto di San Tommaso *esse rei non pendet ab eius exercitio*, la cui ragione, più diffusa ma non unanimemente accettata, risiede nel fatto che questi beni non appartengono all'essenza del matrimonio ma all'esercizio del medesimo e l'essere non dipende dall'uso, l'inadempienza, inoltre, può avere luogo solo nel *matrimonium in facto esse* e non in quello *in fieri*.

Il *bonum prolis*, come abbiamo già detto sopra, viene definito dal can. 1055§1 un elemento essenziale del matrimonio: la procreazione e l'educazione della prole. La normativa canonica non fa altro che recepire una costante linea del Magistero a partire dalla *Casti connubi* di Pio XI, alla *Gaudium et Spes* ai nn. 48 e 50, all'*Humanae vitae* al n.12 e alla *Familiaris Consortio* al n. 14. Il consorzio di tutta la vita che viene costituito tra i nubendi in virtù del mutuo consenso, nella sua dimensione ontologica si caratterizza per la *ordinatio ad bonum prolis* (can. 1055§1) con inerenti diritti-obblighi essenziali, i quali non solo incidono sullo stato di vita matrimoniale, ma già sono presenti nella costituzione del matrimonio in quanto entrano nell'oggetto formale del consenso, se ne sono esclusi invalidano il consenso medesimo (Cf. A. STANKIEWICZ, *L'esclusione della procreazione ed educazione della prole*, in A.A.V.V., *La simulazione del consenso matrimoniale canonico*, op. cit., p. 158). Non solo comprovata dottrina ma anche la giurisprudenza rotale ritiene l'*ordinatio ad bonum prolis* elemento essenziale del matrimonio (Cf. coram STANKIEWICZ, del 26 maggio 1983, n. 2-4, RRD, Vol. LXXV, p. 324-328; coram POMPEDDA, del 27 marzo 1984, n. 5-6, RRD, Vol. LXXVI, p. 190-191; coram COLAGIOVANNI, del 26 giugno 1984, n. 5-6, RRD, Vol. LXXVI, p. 421-422).

L'atto unitivo non può essere disgiunto da quello procreativo,

entrambi partecipano in modo significativo della perpetuità del vincolo matrimoniale, sono entrambi diritti perpetui che non ammettono interruzioni o intermittenze decise dalle parti, l'*ordinatio ad prolem* nell'atto costitutivo del matrimonio non può mancare quale «apertura virtuale della sessualità verso il futuro, non può quindi mancare nel momento costitutivo del matrimonio nel quale i nubendi si donano vicendevolmente in quanto esseri sessuati» (P. A. BONNET, *Introduzione al consenso matrimoniale*, Milano 1985, p. 24). È noto e famoso l'insegnamento di Pio XII che nel discorso alle ostetriche del 1951 affermò l'invalidità del matrimonio se i coniugi, nel momento costitutivo del matrimonio medesimo, restringessero esclusivamente i loro rapporti intimi nei tempi di sterilità (cf. AAS, 43 (1951), p. 845). Il più delle volte i contraenti non escludono totalmente la generazione della prole ma il desiderio di astenersi dalla procreazione per un determinato periodo di tempo o procreare un determinato numero di figli, il che potrebbe anche coniugarsi con i principi della paternità responsabile ammessa dal magistero della Chiesa (Cf. GS 50; *Humanae vitae*, n. 10, n. 16; *Familiaris Consortio*, n. 32, n. 35). Secondo una consolidata giurisprudenza rotale tale intenzione non nega il diritto coniugale alla generazione della prole ma l'esercizio del diritto, quindi, l'esclusione temporanea o parziale della prole incide sullo stesso diritto coniugale solo se si intendesse effettuare per un periodo di tempo l'interruzione del diritto coniugale, che è permanente (Cf. A. STANKIEWICZ, *L'esclusione della procreazione ed educazione della prole*, op. cit., p. 164), in sintesi «se uno o entrambi i contraenti, nel momento di consentire escludono il diritto all'atto coniugale, o lo concedono soltanto per un tempo determinato, o hanno il fermo proposito di evitare perpetuamente la generazione mediante metodi contraccettivi, contraggono invalidamente ... la validità non è compromessa se ad esempio uno dei coniugi nel matrimonio in facto esse limitasse l'uso del diritto agli atti coniugali per evitare altri figli secondo i principi di una procreazione responsabile ... ci troveremmo di fronte ad una limitazione

dell'esercizio del diritto e non ad un'esclusione o limitazione dello stesso diritto» (A. D'AURIA, op. cit., p. 216 - 217).

6. Il magistero della Chiesa Cattolica ha sempre ribadito, conformemente all'insegnamento di Gesù (Cf. Mc 10, 2-12; Mt 5, 32; Lc 16, 18), che il matrimonio è intrinsecamente indissolubile in quanto il consenso prestato dagli sposi non è da essi revocabile ed è sottratto a qualsiasi loro arbitrio. Giovanni Paolo II nell'Esortazione Apostolica *Familiaris consortio* al n. 20 scrive: «È dovere fondamentale della Chiesa riaffermare con forza – come hanno fatto i padri del sinodo – la dottrina dell'indissolubilità del matrimonio: a quanti, ai nostri giorni, ritengono difficile o addirittura impossibile legarsi ad una persona per tutta la vita e a quanti sono travolti da una cultura che rifiuta l'indissolubilità matrimoniale e che deride apertamente l'impegno degli sposi alla fedeltà, è necessario ribadire il lieto annuncio della definitività di quell'amore coniugale, che ha in Gesù Cristo il suo fondamento e la sua forza». All'indissolubilità sono tenuti non solo i cristiani ma chiunque contragga matrimonio, essendo un requisito dell'unione dell'uomo con la donna (Cf. P. SILVESTRI, *Esclusione del bonum sacramenti*, in P. A. BONNET – C. GULLO, *Diritto matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 2003, vol. II, p. 343-344; Z. GROCHOLEWSKI, *l'errore circa l'unità, l'indissolubilità e la sacramentalità del matrimonio*, in P. A. BONNET – C. GULLO, op. cit, p. 233). Pertanto, a norma del can. 1101 § 2, chiunque contragga matrimonio escludendo l'indissolubilità, mediante atto positivo di volontà, emette un consenso simulato (Cf. Coram Funghini del 9 marzo 1994, RRD, vol. LXXXVI, p. 144; Coram Defilippi del 22 novembre 1996, vol. LXXXVIII, p. 747). Il nubente simulante o entrambi i nubendi conoscono l'insegnamento della Chiesa sul matrimonio e rifiutano l'indissolubilità perché hanno una mentalità divorzista, oppure, conoscendo i difetti del futuro coniuge temono un fallimento, quindi, rifiutano l'indissolubilità se si verificherà il caso da essi ipotizzato (Coram Felici del 21 giugno 1950, RRD, vol. XLII, p. 389; Coram De Iorio, 6 marzo 1968, RRD,

vol. LX, p. 180; Coram Masala del 16 luglio 1969, vol. LXI, p. 795), è necessario, di conseguenza, per coloro i quali si sposano riservandosi di sciogliere il matrimonio se l'unione non sarà felice, accertare se è stato prestato un consenso che escludesse la volontà di contrarre un vero matrimonio e non una vaga disposizione dell'animo, che non impedisce il sorgere del vincolo (Cf. P. SILVESTRI, *op. cit.* p. 359).

7. La prova che una fattispecie rientri in quanto statuito nel can. 1101§2 non è particolarmente agevole poiché l'indagine verte su un atto interno dell'animo del contraente e, inoltre, bisogna superare la *praesumptio* stabilita al 1101§1. È necessario addurre prove dirette ed indirette, le prime sono date da dichiarazioni verbali, tese a ricostruire la volontà di uno o di entrambi i nubendi, al momento del consenso, la seconda ricostruisce la volontà simulatoria per via logica avvalendosi di fatti e circostanze. Gli elementi di prova richiesti sono elencati esplicitamente in una coram Civili del 20 luglio 1989: «*prae oculis habenda sunt*: 1) *judicialis simulationis confessio, quae non tantum ex cortice verborum derivanda est, sed potius ex summa totius probationis elementorum...*; 2) *extrajudicialis eiusdem confessio, a testibus nempe fide dignis qui eam tempore non suspecto acceperunt*; 3) *gravis subiective praesertim, et proportionata simulationis causa*; 4) *circumstantiae quae assertam exclusionem corroborarent*», in R.R.D., vol. LXXXI, p. 439. È necessario rintracciare la *causa simulandi*, ovvero, il motivo per cui il contraente ha simulato il consenso in modo da comprendere quale matrimonio voleva contrarre; la *causa contrahendi* vale a dire la ragione per cui il simulante ha contratto matrimonio, che va posta a confronto con quella *simulandi* per capire se all'atto del consenso prevalesse una *voluntas simulandi* o *contrahendi* (Cf. A. D'AURIA, *op. cit.*, p. 222-223).

IN FACTO

8. L'istruttoria, attraverso le dichiarazioni della parte e dei suoi testi, mette in luce una vicenda matrimoniale viziata dalle riserve mentali di F., nate in conseguenza di una serie di fatti e situazioni che si sono prodotte nel corso di questo fidanzamento discontinuo ed intermittente. È necessario innanzi tutto mettere in luce i differenti profili caratteriali dell'uomo e della donna, il primo così descrive se stesso e la parte convenuta: *«All'epoca io ero di carattere tranquillo, molto paziente, piuttosto timido, anche se, per il lavoro che faccio, riesco ad avere buoni rapporti con gli altri, essendo anche socievole. A. aveva invece un carattere inquieto, irascibile, molto nervoso; era il tipo che stava sempre sul "chi va là", approfittando di qualsiasi pretesto per presentare le sue reazioni. Era gelosa per cui era anche possessiva ed ossessiva; e molto instabile nei rapporti interpersonali...per cui reagiva male nei confronti degli altri, ma anche nei miei confronti, per cui io non sapevo come valutarla e come trattarla»* (Somm. Istr. p. 19). Valutazione che è accreditata da diversi testi: *«La mia impressione su A., condivisa da mio marito, era quella di una ragazza molto esuberante, egocentrica, che voleva stare al centro dell'attenzione, impressione che si è confermata nel corso del tempo»* (Somm. Istr. p. 36); *«A. si presentava con un carattere fortemente egocentrico, desiderava stare sempre al centro dell'attenzione, ed era estremamente litigiosa»* (Somm. Istr. p. 43); *«Il carattere di A. era estremamente egocentrico, conflittuale e permaloso. Fin dalla prima volta che io la vidi capii che non era adatta a F.»* (Somm. Istr. p. 49). Il periodo pre-nuziale fu vissuto in maniera intermittente dai due, i quali da una prima conoscenza giovanile si ritrovarono a distanza di poco meno di un decennio e ripristinarono il rapporto per circa due mesi, interrotto nuovamente per circa nove mesi per gli impegni di lavoro di F. e per i litigi. I due si ritrovano nell'aprile del 2005 e si sposano nell'agosto dello stesso anno, questi quattro mesi sono così descritti: *«In questi quattro mesi la frequenta-*

zione non è stata affatto assidua, perché registrava purtroppo continui litigi tra di noi che alimentavano in me dubbi in ordine alla celebrazione del matrimonio» (Somm. Istr. p. 20). I dubbi in ordine alla celebrazione di cui parla l'attore erano superati dalla prestanza fisica di A., che lo portava a credere e sperare in un cambiamento e in una sistemazione di tutti quegli elementi che già durante il periodo pre-matrimoniale annunciavano l'impossibilità di realizzare quel consorzio di vita e di amore che è intrinseco nell'istituto matrimoniale. La spinta verso il matrimonio, dettata esclusivamente dall'attrazione fisica, è affermata dai testi: «...*si è voluto sposare con A. perché era fortemente attratto da lei, da un punto di vista fisico*» (Somm. Istr. p. 36); un teste afferma: «*F. acconsentì alle nozze perché era fisicamente attratto da A. ...mi diceva sempre che A. è una bella ragazza, ma non mi diceva mai che era innamorato*» (Somm. Istr. p. 39); un altro teste sostiene: «...*era abbagliato dalla bellezza di questa ragazza che l'ha portato dove lei ha voluto*» (Somm. Istr. p. 46); gli altri testi sostengono la stessa causa *contrahendi* al matrimonio per F. (Cf. Somm. Istr. p. 43; 52). La causa *contrahendi* per A., a detta dei testi, era data dalla volontà di emanciparsi dalla famiglia e sistemarsi economicamente (Cf. Somm. Istr. p. 36; 39; 43; 46; 49; 52). Nessuna deposizione testimoniale riconduce tra le motivazioni di F. la presenza di un sentimento deciso e proiettivo, congiunto alla convinzione di superare le numerose difficoltà che il rapporto tra le parti presentava già nella fase *ante-nuptias*. La scelta matrimoniale pone sempre sullo sfondo la consapevolezza di un rapporto problematico e complesso, irto di difficoltà che si spera di migliorare e risolvere nell'ambito matrimoniale.

9. L'attore, in conseguenza della forte attrazione fisica, come si è precedentemente detto, celebrò il matrimonio sperando che la convivenza portasse alla sistemazione di tutte le realtà e situazioni che già nel periodo pre-nuziale si annunciavano come problematiche per la futura vita coniugale ed ha contratto con

l'intenzione che se le cose fossero andate male ci sarebbe stato sempre il divorzio per riprendere la propria libertà, non solo ma fino a quando il *menage* della futura vita familiare non fosse andato in un certo modo non avrebbe nemmeno voluto avere figli con la convenuta, questi ultimi, infatti, *sic stantibus rebus* avrebbero notevolmente amplificato i problemi della coppia. Il convenuto afferma: «*Ho celebrato il matrimonio con la riserva che se poi le cose non fossero andate bene, come purtroppo prevedevo, avrei lasciato A.. Come conseguenza io posi anche la riserva contro la procreazione dei figli. Già per me il matrimonio era un banco di prova; di conseguenza non intendevo mettere al mondo dei figli in un contesto instabile e precario. Ripeto che per me il matrimonio era una prova sperando che le cose potessero migliorare e che quindi si potesse andare avanti nella convivenza coniugale. In questo caso, avrei anche valutato l'eventualità della procreazione dei figli*» (Somm. Istr. p. 21). Le intenzioni dell'attore sono confermate da tutti i testi, riportiamo qualche brano tra i più significativi : «*Io parlai a F. del fatto che non vedevo di buon occhio il matrimonio che lui stava per celebrare, volevo farlo ragionare sul passo che stava per compiere. Mio figlio mi disse che se il matrimonio non fosse andato bene, a motivo del carattere di A., avrebbe sempre potuto chiedere il divorzio. Questa affermazione non mi piacque perché, ..., se dal matrimonio fossero nati dei figli, questi avrebbero sofferto per la situazione. F. a questo punto mi rivelò che, se A. non fosse cambiata e se il matrimonio non fosse andato per il verso giusto, non era sua intenzione mettere al mondo dei figli*» (Somm. Istr. p. 36); un altro teste rammenta: «*Mio fratello manifestò sia a me che ai miei genitori, quando cercavamo di farlo ragionare sul passo che stava per compiere, l'idea che lui si sposava con l'intenzione di divorziare nel caso in cui le cose non fossero andate bene. Le nostre perplessità sul carattere e il modo di comportarsi di A., eccessivamente stravagante ed egocentrico, venivano da lui giustificate con il fatto che non si trovava bene in casa dei suoi genitori e, pertanto,*

con il matrimonio sperava che cambiasse. Nel caso in cui avesse mantenuto i suoi comportamenti, l'avrebbe lasciata. Questo modo di agire di mio fratello non era condiviso da me e dai miei genitori» (Somm. Istr. p. 39); sempre dello stesso tenore sono i ricordi degli altri testi (Cf. Somm. Istr. p. 43; 46; 49; 52).

10. Alla riserva mentale sull'indissolubilità, formulata da F. attraverso l'intenzione di riprendersi la sua libertà se le cose non fossero andate bene nella vita di coppia, si aggiunge quella sul *bonum prolis*, che è originata dalla medesima preoccupazione nell'attore, lo stesso dichiara: *«Come conseguenza io posi anche la riserva contro la procreazione dei figli. Già per me il matrimonio era un banco di prova; di conseguenza non intendevo mettere al mondo dei figli in un contesto instabile e precario. Ripeto che per me il matrimonio era una prova sperando che le cose potessero migliorare e che quindi si potesse andare avanti nella convivenza coniugale. In questo caso avrei anche valutato l'eventualità della procreazione di figli»* (Somm. Istr. p. 21). Tale riserva mentale è confermata dai testi, i quali ricordano chiaramente che non era intenzione di F. mettere al mondo dei figli se nella vita di coppia non si fosse giunti ad una determinata armonia e stabilità, *«...se dal matrimonio fossero nati dei figli, questi avrebbero sofferto per la situazione. F., a questo punto mi rivelò che, se A. non fosse cambiata e se il matrimonio non fosse andato per il verso giusto, non era sua intenzione mettere al mondo dei figli»* (Somm. Istr. p. 36). Un altro teste afferma: *«Prima del matrimonio dissi a F. che questa sua scelta non era opportuna perché, se fossero venuti al mondo dei figli, avrebbero sofferto. F. mi riferì che, se le cose non avessero funzionato come avrebbero dovuto, non era sua intenzione mettere al mondo dei figli»* (Somm. Istr. p. 39). Dichiarazioni analoghe si ritrovano presso tutti i testimoni (Cf. Somm. Istr. p. 43; 46; 49). Questo modo di contrarre invalida il consenso matrimoniale perché in periodo pre-nuziale l'attore ha contratto sub-ordinando il diritto alla prole ad un'eventuale cam-

biamento della consorte, così non si contrae affatto perché si nega un diritto permanente al verificarsi di una determinata situazione, il diritto alla procreazione all'interno dell'istituto matrimoniale canonico, che è quello voluto dal Creatore stesso, è indisponibile, si contrae accettando e concedendo tutti i doveri e diritti nascenti dal consenso matrimoniale. È necessario ritenere che i diritti e i doveri nascenti dal consenso matrimoniali abbiano un carattere di originarietà, in mancanza dei quali non si può neppure pensare il matrimonio perché costitutivo dello stesso. La procreazione, all'interno del sacramento del matrimonio, è valore supremo ed ineliminabile la cui titolarità è data a tutti gli sposi per il fatto stesso che contraggono. Un diritto originario, nel nostro contesto è tale perché voluto dal Creatore, è intangibile nel suo nucleo assiologico da parte di qualsiasi soggetto: pubblico o privato, si riconosce lo stesso come invariabile valore, posto a solido fondamento della cellula fondamentale della società. La situazione sarebbe stata completamente diversa se nel matrimonio in *facto* esse l'esercizio di questo diritto lo si avesse voluto coniugare con i principi della paternità responsabile e non è assolutamente questo il caso, visto quanto si è esposto sopra. Nella vicenda da noi esaminata è negata questa titolarità all'atto del contrarre, valutate le dichiarazioni dell'attore per i motivi su esposti. Il fatto che l'attore affermi di sub-ordinare la volontà di avere prole ad un'eventuale cambiamento della convenuta, non sana la vicenda, tale volontà doveva essere presente nel momento del contrarre e non deve essere sub-ordinata a nulla, vista l'importanza capitale del sacramento del matrimonio per i cristiani. Il matrimonio voluto dal Creatore, ed elevato alla dignità di Sacramento da N.S. Gesù Cristo, ha come fine non solo per il benessere psicofisico dei nubendi ma anche la procreazione, tutto ciò con scienza e coscienza si concede nell'atto del contrarre, nel caso da noi preso in esame tutto ciò non è avvenuto.

11. Il pensiero del Difensore del Vincolo ci rassicura sulla certezza morale raggiunta dai sottoscritti Giudici.

Tutto questo precedentemente considerato, *In Iure et In Facto*, Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Nome del Signore ed avendo solo Iddio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTA

la nullità del matrimonio celebrato tra F. e A., ritenendo che al dubbio propositoci:

“*Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:*

- 1) Esclusione del *bonum sacramenti* da parte dell'uomo, attore (can. 1101§ 2 c.j.c.)
- 2) Esclusione della prole da parte dell'uomo, attore (can. 1101§ 2 c.j.c.)”.

si debba rispondere

AFFIRMATIVE AD OMNIA.

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 19 novembre 2010.

Mons. Raffaele FACCIOLO
Sac. Antonio RUSSO, *Ponente*
Mons. Ercole LACAVALA

Diac. Pasquale CUZZILLA, Notaio

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria

Crotonen - S. Severinae

Nullità di matrimonio: F. - G.

- *Grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo attore* (can. 1095 n. 2 c.j.c.)

Difensore del Vincolo: Dott. Ivana Maria Caterina Zaffina

Sentenza definitiva di prima istanza del 29 luglio 2010

Coram Sac. Salvatore Scalise

FATTISPECIE

1. F., all'epoca in cerca di lavoro, iniziò a lavorare nel mese di giugno, e dopo pochi giorni (esattamente il 9 giugno) conosce G..

F. rimase colpita da G. per la sua gentilezza e per le sue attenzioni, tanto che un giorno decise di invitarlo sulla spiaggia per discutere fino a che punto si potesse approfondire la loro conoscenza. Si iniziarono così a vedere ed a frequentare, tanto che dopo poco tempo G. presentò F. alla sua famiglia e successivamente G. si presentò alla famiglia di F..

Il dialogo con G. non era facile per F.; infatti G. diceva a F. di

essere timido e riservato e che col tempo avrebbe acquistato la sua fiducia.

Teresina, tuttavia, aveva notato sin da subito lo strano atteggiamento che G. assumeva durante i momenti di intimità, ma G. si giustificava dicendo che il suo atteggiamento era legato a problemi di F.. La cosa fece stare male la donna. Un giorno, però, mentre lavorava al computer di G., T. si accorse che vi erano dei collegamenti a siti internet omosessuali, e così al rientro di G. gli chiese delle spiegazioni ed egli le rispose che probabilmente altri, che solitamente avevano accesso al suo computer, avevano visitato tali siti. Inoltre F. era infastidita dal fatto che G. uscisse con molta frequenza con i suoi amici e dal fatto che questi amici gli telefonassero in modo assillante, ma G. la rassicurava dicendole di non preoccuparsi perché erano bravi ragazzi e che non doveva avere dei pregiudizi verso di loro.

2. I due decisero di sposarsi nel maggio del 2008 e pensarono di darne notizia alle rispettive famiglie per Natale del 2007. Durante i preparativi G. si mostrò indifferente e distaccato, anche nella scelta delle cose. Durante il periodo prematrimoniale i due avevano avuto alcuni rapporti sessuali.

Il 10 maggio 2008 furono celebrate le nozze. Al matrimonio seguì il viaggio di nozze, durante il quale consumarono il matrimonio.

Al rientro dal viaggio di nozze G. tornò a mostrarsi di nuovo freddo e distaccato. F. pensò di essere lei la causa di questi problemi che non permettevano ai due di instaurare una vera convivenza coniugale fondata su un amore fisico e spirituale. Così un giorno durante una discussione, G., incalzato dalle domande di F. le rivela la sua omosessualità.

F. cominciò ad andare in depressione, venne visitata da uno psichiatra e a distanza di due settimane da quella confessione ed a sei mesi dalla celebrazione delle nozze, lasciò la casa coniugale e fece ritorno dai suoi.

3. In data 27.2.2009 F. ha presentato a questo venerabile Tribunale il libello con il quale ha chiesto che il suo matrimonio con G. venga dichiarato nullo.

Constatata la competenza del Tribunale, a motivo di contratto e del domicilio del convenuto, il 27.02.2009 veniva decretata la costituzione del Collegio, l'ammissione del libello e fissata la data per la contestazione della lite e la concordanza del dubbio.

In data 25.3.2009 veniva decretata la contestazione della lite e la concordanza del dubbio nei seguenti termini:

“Se risulta dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

- Esclusione della fedeltà da parte dell'uomo, convenuto (can. 1101 § 2 c.j.c.);
- Dolo da parte dell'uomo, convenuto (can. 1098 c.j.c.);
- Grave difetto di discrezione del giudizio da parte dell'uomo, convenuto (can. 1095 n. 2 c.j.c.);
- Incapacità ad assumere gli oneri coniugali da parte dell'uomo, convenuto (can. 1095 n. 3 c.j.c.)”.

In data 15.4.2009 veniva decretata l'apertura dell'istruttoria e il suo conferimento al sottoscritto Ponente.

Sono stati eseguiti gli interrogatori delle parti e di quattro testimoni.

In data 5.12.2009 veniva decretata la nuova costituzione del Collegio e il 16.12.2009 veniva nominato il perito *ex officio* per la perizia sugli atti e sulla parte convenuta.

In data 15 marzo 2010 il perito *ex officio* presentava la sua relazione peritale e nella stessa data si decretava la pubblicazione degli atti.

Il 20.4.2010 veniva decretata la conclusione in causa.

Le *Animadversiones* sono state presentate in data 29.4.2010.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di prima istanza.

IN JURE

a) *Esclusione della fedeltà*

4. Il can. 1055 stabilisce che il patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla generazione e educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Nostro Signore a sacramento, pertanto tra due battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento. Al can. 1056 vengono poi stabilite le proprietà essenziali del matrimonio e cioè l'unità e l'indissolubilità, che nel matrimonio cristiano conseguono una peculiare stabilità in ragione del sacramento. Infine al can. 1057 si stabilisce che l'atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili, infatti il consenso è l'atto della volontà con cui l'uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi per costruire il matrimonio.

5. Se il consenso dell'animo si presume conforme alle parole e ai segni della celebrazione del sacramento, tuttavia può capitare che l'una o l'altra parte ne escludono uno o più elementi essenziali, così come viene descritto nel can. 1101 § 2 «*Ma se uno o entrambe le parti escludono con un atto positivo di volontà il matrimonio stesso oppure un suo elemento essenziale contraggono invalidamente*». A dimostrare e provare l'esclusione della fedeltà concorrono la confessione del simulante, la causa di simulazione che deve essere grave e, comunque, superiore a quella che serve per contrarre il matrimonio e le circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti il coniugio. Nella simulazione parziale il simulante pone un atto positivo di volontà per il quale pur avendo avuto la volontà di contrarre il matrimonio ne esclude uno o più elementi o proprietà essenziali del negozio matrimoniale o ne limita qualche diritto o qualche dovere essenziale.

6. Nel caso dell'esclusione della fedeltà, è necessario quindi comprendere se la prassi adulterina, instaurata da uno dei due nubendi sia frutto di una convinzione che il coniugio possa fare a meno dell'assoluta esclusività di rapporti intimi con il proprio coniuge, oppure è dovuto alla debolezza della natura umana. La giurisprudenza rotale per quel che attiene la prova, in merito in una *coram* Funghini del 17.04.1991 esprime chiaramente che devono concorrere tre elementi affinché ci sia la prova dell'esclusione: una confessione giudiziale e soprattutto extragiudiziale in tempo non sospetto del simulante; testimonianza di testi degni di portata in giudizio; una grave causa, il tutto supportato da circostanze in tempo pre e post nuziale.

b) *Dolo*

7. Il can. 1098 stabilisce: «*Chi celebra il matrimonio raggirato con dolo, ordito per ottenerne il consenso, circa una qualità dell'altra parte, che per sua natura può perturbare gravemente la comunità di vita coniugale contrae invalidamente*». Sulla base di questo canone perché il dolo sia rilevante ai fini della nullità del matrimonio deve risultare "efficace", "diretto", avere per oggetto una qualità della persona che il *deceptus* intende sposare e infine deve essere grave. Il dolo cioè deve determinare un effettivo inganno nel soggetto contraente e deve inoltre essere stato messo in atto allo scopo preciso di carpire il consenso matrimoniale di una persona. Il Codice è poi tassativo il dolo deve avere per oggetto non un fatto qualsiasi ma una qualità della persona che il *deceptus* intende sposare. La qualità su cui verte il dolo deve risultare capace di turbare gravemente la vita coniugale. Un'altra precisazione utile riguarda la consapevolezza del *deceptus*: questi deve infatti ignorare la mancanza della qualità oggetto del dolo o la sua esistenza altrimenti non ci sarebbe né inganno né errore.

La prova del dolo si ha attraverso la confessione delle parti e di testi degni di fede nonché attraverso eventuali documenti che lo provino e che il giudice deve acquisire agli atti.

8. In merito al capo di nullità circa il dolo una sentenza *coram* Serrano del 2.6.1989 così recita: «*Violatio huius juris secum fert ut consensus nupturientis dirigatur in obiectum prorsus dissimile ab eo quod eligere censeat; exinde fit ut libertas nec non authenticitas consensus eius vitietur*».

In una *coram* Serrano-Ruitz del 25.5.1982 così vengono presentate le motivazioni per cui il dolo rende invalido il matrimonio: «*Scilicet quia illud destituit veritate ac sinceritate quae eidem competent ex ipsa lege naturali et ordinatione divina; quia libertate legitima privat alterutrum ex nubentibus in huiusce electionem immittendo falsum cognitionis praerequisitum ex quo inepta efformatur intentio; tandem quia dolo decipiens in commutatione personarum, in quo consensus matrimonialis consistit, de se offert fallacem immagine seu "personam intentionalem", quae una tradi potest, omnino alienam ab illa quam alter accipere intendit*».

Per quel che riguarda la prova in una *coram* Stankiewicz del 27.1.1994 si distingue fra prova diretta e prova indiretta: «*Probatio autem directa procedit ex ipsius errantis aut decepti et deceptoris, seu dolum inferentis, confessione tum iudiciali cum etiam extraiudiciali, tempore non suspecta facta, quam testes fide digni ac documenta in iudicio confirmare debent. Probatio vero indirecte progreditur ex errantis vel decepti agendi ratione erga compartem ac matrimonium, postquam veritatem detexit. Si enim ipse, detecta veritate, statim convictum coniugalem interrupperit, compartem dimittendo et accusando eam deceptionis, praesumptio stat pro inductione in errorem spontaneum vel dolosum*».

c) *Difetto di discrezione di giudizio*

9. Il canone 1095 n. 2 stabilisce: «*Sono incapaci a contrarre matrimonio quanti sono colpiti da grave difetto di discrezione di giudizio sui diritti e doveri essenziali del matrimonio da dare e ricevere reciprocamente*». Alla luce di ciò, quindi, per manifestare un valido consenso matrimoniale è necessaria una

proporzionata maturità di giudizio, attraverso cui i nubendi sono capaci di dare e accettare gli impegnativi diritti e doveri matrimonio. Tale maturità viene a riflettersi in un giudizio pratico circa la stima che il soggetto può liberamente e responsabilmente assumere tramite l'intelletto e la volontà.

Occorre però stabilire quando si possa ipotizzare la situazione prospettata nel canone, infatti «*Una vera incapacità è ipotizzabile solo in presenza di una forma di anomalia che deve intaccare sostanzialmente le capacità di intendere e/o volere del contraente*» (Giovanni Paolo II, allocuzione alla Rota Romana, 6 febbraio 1987). Riguardo a ciò una forma seria di anomalia deve reperirsi in una condizione del soggetto come poca preparazione, abitudini sbagliate, difetti caratteriali, poca prudenza e diligenza nel prendere decisioni.

10. La giurisprudenza della Rota Romana precisa che è fuori di dubbio che alla singolare gravità e importanza dell'istituto matrimoniale deve corrispondere una buona armonia delle varie strutture della personalità dei contraenti. Questa consonanza è impedita dalla disarmonia delle varie funzioni psichiche sia dalla inesistenza di quella inscindibile collaborazione tra intelletto e volontà. In tal senso si dice nella coram Palestro del 23.06.1993: «*Inter causas quae nostri temporibus affermatum ad ostendendum defectum discretionis iudicii ex can. 1095§2 CIC, frequentius in dies invocatur immaturitas psycho-affectiva. Immaturitas psychica habetur ex abnormi evoluzione animi subiecti, qui, quam vis sufficientem habeat aetatem, caret intellectus ac voluntatis maturitate consensui proportionata adeo ut evolutio facultatis criticae praepedita sit ideoque et harmonica conspiratio harum facultatum superiorum*».

d) *Incapacità ad assumere gli obblighi coniugali*

11. Il can. 1095 n. 3 dispone, infine, che «*sono incapaci contrarre matrimonio coloro che per cause di natura psichica non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio*».

Secondo la maggior parte dei cultori del diritto, come cause che determinano l'incapacità dei assumere gli obblighi essenziali del matrimonio vanno indicate oltre alle forme di psicopatie e nevrosi, tutti quei disturbi psichici che sono al limite tra il patologico ed il normale e che sono tali da turbare gravemente la capacità di impegnarsi cioè di emettere un valido consenso. Gli affetti da tali disturbi sono coscienti del proprio stato, non perdono la razionalità ed in essi sono solo compromesse la volontà e l'affettività.

L'incapacità ad assumere gli obblighi coniugali dipende da causa di natura psichica, come si precisa in una coram Pinto del 6.2.1987: «*Quamdiu incapacitas afficit solummodo obiectum consensus salva iudicii discretionem requisita ad ponendum psychicum processum conoscitivo-aestimativum et volitivo-exsecutivum in quo matrimonialis consensus consistit*».

12. Tuttavia relativamente ai capi di nullità previsti nel can. 1095 per poter valutare, verificare, e permettere al giudice di avere la certezza morale se il soggetto soffrisse di qualche disturbo che generava una simile forma di anomalia e lo rendesse incapace a contrarre matrimonio perché colpito da grave difetto di discrezione di giudizio, occorre necessariamente il ricorso ad un perito che stabilisca l'entità di questo difetto di discrezione del giudizio.

La perizia, infatti, che è una attività umana di ricerca, si deve inserire nel contesto della causa, fornendo quelle informazioni di carattere scientifico che riguardano fatti fisici o psichici che sono in relazione al capo di nullità.

Tuttavia come ammonisce Giovanni Paolo II nell'allocuzione del 1987: «*La valutazione circa la nullità del matrimonio spetta unicamente al giudice. Il compito del perito è soltanto quello di prestare gli elementi riguardanti la sua specifica competenza, e cioè la natura e il grado delle realtà psichiche o psichiatriche, a motivo delle quali è stata accusata la nullità del matrimonio. Infatti il Codice esige espressamente dal giudice che valuti criticamente le perizie. È importante che in questa*

valutazione egli non si lasci ingannare né da giudizi superficiali né da espressioni apparentemente neutrali, ma che in realtà contengono delle premesse antropologiche inaccettabili».

IN FACTO

13. F., parte attrice in causa, nel corso della sua escussione, si presenta come una persona dal carattere aperto, estroverso, amante delle amicizie, alcune volte molto riflessiva, alcune volte impulsiva (*Summ. Istr.*, p. 24). La famiglia da cui proviene le ha dato una formazione culturale e religiosa improntata su quelli che sono i valori umani e spirituali, anche se il padre è stato un po' assente non per sua volontà ma per ragioni di lavoro. Il rapporto tra genitori e figli era ed è molto buono ed improntato sul dialogo (*Summ. Istr.*, p. 24). Nel 2005, quando era in cerca di lavoro, conosce il padre ed il fratello di G. e presso di loro inizia a lavorare nel mese di giugno dello stesso anno. Qui F., che all'epoca aveva 28 anni, conosce G., che all'epoca ne contava 35. Dopo la prima conoscenza, i due decidono di instaurare una relazione. Per F. non si trattava della prima esperienza sentimentale, in quanto precedentemente aveva avuto altre storie, di cui una all'età di venti anni impegnativa, per G. era invece la prima esperienza sentimentale (*Summ. Istr.*, p. 23). La frequentazione fra i due era stata assidua, infatti si vedevano la sera. Una volta che G. si presentò alla famiglia di F. la frequentazione divenne più assidua, e i due uscivano da soli ma in particolare sottolinea F. che era attratta da G. per il suo comportamento, infatti si presentava gentile ed estroverso, cercando di improntare il rapporto sul dialogo (*Summ. Istr.*, p. 23). Infatti afferma F.: «*Ci frequentavamo con la seria intenzione di voler arrivare a formare una famiglia cristiana*» (*Summ. Istr.*, p. 23), anche se per F. «*Giuseppe aveva una doppia personalità, con me si dimostrava chiuso mentre all'esterno sembrava un ragazzo molto aperto ed estroverso*» (*Summ. Istr.*, p. 24). Di G., F. è a conoscenza, in quanto lui stes-

so glielo ha rivelato, che l'educazione familiare ricevuta è stata abbastanza scarsa in quanto il rapporto con i suoi genitori non era buono e che da bambino non aveva ricevuto affetto da parte loro (*Summ. Istr.*, p. 24).

Un giorno, durante il fidanzamento, mentre F. lavorava, nell'usare il computer di G. si accorse che vi erano: «*siti porno maschili*» (*Summ. Istr.*, p. 24). Quando G. rientrò gli chiese delle spiegazioni, ma G. le rispose che non era lui ma la ragazza che lavorava nello stesso ufficio o il cugino ad essersi collegati a quei siti.

Le nozze vennero decise da entrambi dopo circa due anni di fidanzamento durante il quale, soprattutto nei dialoghi, era chiara l'idea di quello che doveva essere la futura vita matrimoniale basata su quelli che sono i principi cristiani e morali (*Summ. Istr.*, p. 25).

F., tuttavia, nutriva alcuni dubbi su quella che poteva essere la qualità fisica di G. già nel fidanzamento, anche per via del suo comportamento equivoco che aveva nei confronti di alcuni amici, ma ogniqualvolta F. chiedeva delle spiegazioni a G., lui la rasserenava e si giustificava su tutti quelli che erano i suoi dubbi (Cf *Summ. Istr.*, p. 25). Del resto G. nei loro dialoghi era sempre del parere che per lui il matrimonio era un passo importante facendo capire che era consapevole e sufficientemente libero di sposarsi e dando l'impressione che era in grado di valutare quelli che sono i diritti e i doveri coniugali, soprattutto sul fatto di avere bambini, in quanto F. notava in lui una grande affettuosità nei confronti dei bambini (Cf *Summ. Istr.*, p. 25-26).

Dopo la celebrazione del matrimonio, avvenuta il 10 maggio 2008, seguì il viaggio di nozze. La dimora coniugale venne posta nella sede di G., ma la vita coniugale, durata solo sei mesi, fin dall'inizio fu un disastro. A riguardo F. afferma: «*Già dal rientro dal viaggio di nozze G. si dimostrava freddo e distaccato e i pochi rapporti intimi avvenivano nel momento in cui mi avvicinavo a lui, altrimenti lui non mi cercava. La cosa che mi umiliò molto è che tante volte avvicinandomi a lui per provo-*

carlo, lui non riusciva ad eccitarsi e dopo insistenti domande mi dichiarò che si masturbava sotto la doccia. Quando mi avvicinavo per un bacio lui mi rifiutava dicendomi che avevo un'alitosi pesante. Dopo un mese di matrimonio ho avuto un blocco intestinale e lui mi rimproverava che avrebbe voluto avere una moglie senza problemi di salute, mi diceva sei la mia croce» (Summ. Istr., p. 27) . E prosegue: «La notte del 26 ottobre 2008, dopo un'ennesima lite, mi confessò, piangendo dicendomi: "Io non valgo niente, poiché ho un'attrazione maggiore per gli uomini e ti confesso ancora che ho avuto solo rapporti con uomini e tu sei stata la mia prima donna". Per me è stato un colpo, sono caduta anche in depressione e sono stata e lo sono tuttora sotto cura... Dopo tante insistenze G. si recò dal medico con me e da lì ebbi la certezza della sua omosessualità» (Summ. Istr., p. 27).

14. G., nella sua escussione, conferma quanto affermato dalla parte attrice. Tuttavia è opportuno soffermarsi su alcune sue dichiarazioni. G. afferma infatti che subito dopo il fidanzamento F. cominciò a parlare di matrimonio e nonostante lui non fosse convinto di tale scelta acconsentiva a tutti quelli che erano i progetti futuri del matrimonio (Cf Summ. Istr., p. 32), ma, come dichiara lo stesso: «Io le facevo notare e le dicevo che era troppo presto e che non ci conosciamo. Ma lei si metteva a piangere e stava male ed io così la assecondavo per farla contenta» (Summ. Istr., p. 32). Riguardo al matrimonio afferma: «Non ero pienamente convinto su quelli che sono i diritti e i doveri coniugali e posso affermare anche che sapevo quelli che teoricamente erano i diritti e i doveri ma non ero convinto di poterli applicare in quella che doveva essere la mia futura vita coniugale. Di queste cose non ho mai parlato espressamente con F.» (Summ. Istr., p. 33), e prosegue: «La circostanza che mi ha spinto a sposarmi è stata la piccola convinzione che mi ha fatto vedere in lei quella che poteva essere la donna della mia vita. Tale convinzione potrebbe essere nata anche dal fatto che

a livello sessuale lei notava in me la freddezza e così lei i ha aiutato ad eccitarmi facendomi capire che potevo avere una moglie. Preciso che questi sono stati rapporti prematrimoniali. Per quanto riguarda la mia parte affettiva posso affermare che ero tranquillo nel fare tale passo. In un certo senso posso affermare che anche se lei aveva cercato di aiutarmi a livello sessuale ad uscire da questa attrazione per gli uomini, mi sono sentito costretto a compiere tale passo dunque non libero dentro e non essendo in grado di valutare bene quelli che sono i diritti e i doveri che nascono nel matrimonio, anche perché ero coinvolto dal suo modo di fare molto affettivo nei miei confronti. Mentre posso affermare che in F. vi era quella grande libertà nel valutare bene i diritti e i doveri del matrimonio. In base a quello che ho affermato posso dire che non ho avuto sempre la piena capacità di assumermi gli oneri coniugali» (Summ. Istr., p. 33-34). Dopo la celebrazione del matrimonio vennero fuori i problemi in quanto G. non vedeva più in F. quell'entusiasmo che aveva riscontrato prima del matrimonio, cosa che lo portò a raffreddare il rapporto. G. conferma poi la confessione fatta a F. a la sera del 26 ottobre in cui le rivelò il fatto di aver avuto rapporti soltanto con uomini (Cf Summ. Istr., p. 35), anche se aveva precisato nel corso dell'escussione che sebbene avesse nascosto a F. questa sua attrazione per gli uomini, tuttavia aveva fatto capire questa sua tendenza, ma lei nel suo stato d'animo di volersi sposare non aveva intuito questo suo orientamento sessuale (Cf Summ. Istr., p. 33).

15. Dall'escussione della madre di F. emerge innanzitutto il fatto che G. nascose a F. la sua omosessualità e che per non far capire questo suo essere lo mascherò con il matrimonio (Cf Summ. Istr., p. 42), sempre secondo la stessa teste in G. vi era una reale capacità di discrezione di giudizio circa il sacramento che andava a celebrare e che in lui vi era quella libera ed interna consapevolezza circa il passo che stava facendo, ma che non era in grado di assumersi gli obblighi coniugali perché non aveva

quella necessaria responsabilità utile per il buon andamento di un normale matrimonio (Cf *Summ. Istr.*, p. 42).

Anche il padre di F. afferma che G. ha occultato la sua omosessualità a F. con lo scopo di sposarsi per non far capire il suo essere (Cf *Summ. Istr.*, p. 46). Secondo questo teste in G. vi era una reale capacità di discrezione di giudizio, anzi, il teste parla di furbizia da parte di G. nell'aver fatto tutto con precisione non facendo capire quello che effettivamente era, come del resto in lui vi era quella libertà interna e consapevolezza nel compiere il passo che ha fatto e che poteva assumersi tutti gli oneri coniugali (Cf *Summ. Istr.*, p. 47). Sulla stessa linea si pone poi un successivo teste (Cf *Summ. Istr.*, p. 49-52). Infine un ulteriore testimone conferma l'occultamento della sua omosessualità operato da G. durante il fidanzamento e che in ragione di ciò non aveva una reale capacità di discrezione di giudizio circa il sacramento che celebrava e che a tale scelta era arrivato inconsapevolmente. Pertanto conclude dicendo che la capacità di assumersi gli oneri coniugali G. non l'ha mai avuta, anche perché, secondo il teste, la sua situazione fisica non gli permetteva di assumersi tali obblighi (Cf *Summ. Istr.*, p. 55).

16. Il perito dopo aver esaminato gli atti di causa ed esaminato la parte convenuta giunge a dare alcune risposte relativamente ai quesiti proposti circa i capi di nullità di cui al can. 1095 nn. 2-3.

Nelle risposte ai quesiti relativi al can. 1095 n. 2 il perito così risponde: *«All'epoca del fidanzamento G. non aveva ancora raggiunto una condizione di maturità affettiva. Ha vissuto con enorme dolore l'atteggiamento freddo e distaccato del padre che, tra le altre cose, prediligeva il fratello maggiore e ha trovato sostegno nella madre, con la quale ha creato un rapporto eccessivamente intenso. G. non ha un chiaro orientamento sessuale. Durante il fidanzamento con la parte attrice ha parallelamente condotto una relazione con un uomo, riuscendo a nascondere alla propria partner la propria reale condizione affettiva.... Il legame affettivo troppo intenso con la madre*

ha provocato un blocco della maturazione emotiva sociale e sessuale...In tale condizione psico-affettiva non era possibile valutare pienamente i diritti e i doveri derivanti dal matrimonio. Le condizioni psicologiche del convenuto non permettevano di poter effettuare una scelta realmente consapevole. In atto presenta le medesime condizioni psichiche» (Summ. Istr., p. 72).

Nelle risposte ai quesiti relativi al can. 1095 n. 3 il perito, invece, così risponde: «*All'epoca delle nozze G. presentava un "disturbo da desiderio sessuale ipoattivo". Uno scarso desiderio sessuale può essere globale e includere tutte le forme di espressione passionale, oppure può essere situazionale e limitato ad un partner o a una attività specifica. Vi è scarsa motivazione a ricercare stimoli e la frustrazione diminuisce quando manca l'opportunità di prestazione intima. Il soggetto di solito non comincia un'attività erotica, oppure può parteciparvi, ma riluttante, quando essa è iniziata dal partner. Sebbene il numero delle esperienze passionali sia di solito scarso, la pressione da parte del partner oppure i bisogni non sessuali possono aumentare la frequenza degli incontri. Tale disturbo era amplificato dall'anomalo orientamento sessuale della parte convenuta, attratta dalle figure maschili. Tale anomalia, associata all'incompleta maturazione psicosessuale della parte convenuta, ha impedito la regolare assunzione degli obblighi coniugali. Per quanto dettagliatamente esposto in precedenza si può affermare che al tempo delle nozze la parte convenuta non era in grado di realizzare relazioni interpersonali idonee al suo ruolo di coniuge. In atto la parte convenuta presenta la medesima condizione psico-affettiva pur non mostrando disturbi psichici di natura nevrotica. G. è in grado di stare in giudizio» (Summ. Istr., p. 73).*

17. Alla luce dei fatti appare dunque abbastanza chiaro che G., sin da ragazzo ha vissuto con enorme dolore l'atteggiamento freddo e distaccato del padre che, tra le altre cose, prediligeva il

fratello maggiore e ha trovato sostegno nella madre, con la quale ha creato un rapporto eccessivamente intenso. Questo legame affettivo troppo intenso con la madre ha provocato un blocco della maturazione emotiva sociale e sessuale. Giunge alla relazione con F. senza aver avuto altre esperienze sentimentali con persone dell'altro sesso e questo anche per via del suo non chiaro orientamento sessuale, infatti intratteneva una relazione con un altro uomo. Quando conosce F. si presenta a lei come una persona socievole ed estroversa, tanto che F. si innamora di lui. Iniziano quindi una relazione che li condurrà al matrimonio da due strade diverse, ma durante tutto il fidanzamento non rivelerà mai a f. la sua omosessualità. F., sebbene nutrisse alcuni dubbi circa il comportamento di G., tuttavia si lascia convincere dalle giustificazioni che G. le offre, e con consapevolezza si avvia al matrimonio, ben conoscendo quelli che sono i diritti e i doveri che esso comporta. Per G. invece le circostanze che lo hanno spinto a sposarsi sono altre. Infatti vi era in lui una piccola convinzione che gli faceva vedere in F. quella che poteva essere la donna della sua vita. Tale convinzione potrebbe essere nata anche dal fatto che a livello sessuale F. notava in lui la freddezza e così lei lo ha aiutato, facendogli capire che poteva avere una moglie. Anche G. si avvia al matrimonio ma senza essere pienamente convinto di quelli che sono i diritti e i doveri coniugali. Dunque G. è giunto alla nozze in condizioni psicologiche che non gli permettevano di poter effettuare una scelta realmente consapevole. Del resto, come evidenzia il perito, la situazione non è affatto migliorata, infatti ancora oggi G. presenta le medesime condizioni psichiche.

Alla luce di quanto è emerso si deve concludere che non vi sia stata da parte di G. alcuna simulazione parziale, G., infatti, decide di sposarsi perché vede in F. la donna della sua vita, quella che lo ha aiutato e che lo può aiutare ad uscire dalla sua situazione.

Quanto al dolo, esso risulta provato, per il fatto che G. contrae il suo matrimonio nascondendo la sua omosessualità, e sebbene lo faccia con l'intento di superare la sua condizione, che F.

non conosce pienamente, tuttavia per quanto questa la abbia intuita, tuttavia egli non si preoccupa di risolvere il proprio problema, anzi finisce con usare il matrimonio per coprirlo.

Infine per quel che attiene ai capi di nullità previsti al can. 1095 nn.° 2-3 si deve dire chiaramente che in questo caso sono provati entrambi. Infatti la confusione relativa alla sua sfera sessuale presente nel soggetto non solo ha reso il soggetto incapace di contrarre il matrimonio valutandolo con quella maturità necessaria che si conviene ad impegno che abbraccia tutta la vita della persona, ma anche perché, sebbene lo stesso perito al termine delle sue conclusioni dichiara G. di essere perfettamente in grado di stare in giudizio, proprio per la confusione presente in lui lo ha reso di fatto incapace di assolvere quelli che sono gli obblighi che il matrimonio prevede.

Pertanto, alla luce delle circostanze sopra esposte in diritto ed in fatto, Noi sottoscritti Giudici, avendo solo Dio davanti e dopo aver invocato il Nome del Signore, relativamente al caso del matrimonio in oggetto

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTA

della nullità del matrimonio celebrato tra F. e G. e ritenendo che al dubbio propostoci:

“Se risulta dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

1. Esclusione della fedeltà da parte dell'uomo, convenuto (can. 1101 § 2 c.j.c.);
2. Dolo da parte dell'uomo, convenuto (can. 1098 c.j.c.);
3. Grave difetto di discrezione del giudizio da parte dell'uomo, convenuto (can. 1095 n. 2 c.j.c.);
4. Incapacità ad assumere gli oneri coniugali da parte dell'uomo, convenuto (can. 1095 n. 3 c.j.c.)”.

si debba rispondere:

NEGATIVE AD PRIMUM

«*esclusione della fedeltà da parte dell'uomo, convenuto*» (can. 1101§2 c.j.c.);

AFFIRMATIVE AD ALIA.

Così pronunziamo, dando mandato che questa nostra sentenza sia notificata, secondo le norme del diritto, alle persone interessate.

Reggio Calabria, 29 luglio 2010

Mons. Raffaele FACCIOLO
Sac. Salvatore SCALISE, *Ponente*
Can. Vincenzo RUGGIERO

Diac. Pasquale CUZZILLA, *Notaio*

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria

Rheginen - Boven

Nullità di matrimonio: D. - S.

- *Errore da parte dell'uomo attore su qualità della donna convenuta* (can. 1097 § 2 c.j.c.)

Difensore del Vincolo: Avv. Maria Mele
Patrono di parte attrice Avv. Giuseppina Funaro

Sentenza definitiva di prima istanza del 19 novembre 2010

Coram Sac. Vincenzo Varone

FATTISPECIE

Al tempo della conoscenza con S., D. viene fuori da un fidanzamento durato quasi 10 anni, deluso dal rapporto con quella ragazza che si era rivelata inaffidabile ed irrispettosa nei suoi confronti. Era l'estate del 2005 quando D. incontra S. la quale viveva e lavorava, ma si trovava a Reggio Calabria in vacanza presso i nonni paterni. D. aveva 30 anni, lavorava con il padre nella concessionaria automobilistica di famiglia, mentre S., di anni 26, era impiegata in un Comune padovano.

D. viene colpito da S. per la sua semplicità: una ragazza che

gli ha dato fin da subito la sensazione di essere una persona affidabile e rispettosa. Finite le vacanze, S. ritorna al Nord ed il loro rapporto prosegue a distanza, per telefono e con incontri periodici. Nei due matura il desiderio di fidanzarsi e ciò avviene nel mese di dicembre, durante le feste natalizie, dello stesso anno 2005.

Avviene la conoscenza delle rispettive famiglie e S. viene accolta dai parenti di D. in modo caloroso, tantoche ella sperimenta quell'armonia che diceva di non aver avuto nella sua famiglia d'origine (Cfr. S. I. pag. 16, 5).

Vivendo tale fidanzamento nella prospettiva del matrimonio, D. acquisisce la certezza di aver trovato in S. quelle qualità fondamentali per una vita coniugale riuscita e cioè una donna equilibrata, matura, rispettosa, sincera, affidabile (cfr. S. I. pag. 16, 7), qualità che lui aveva già sperimentate in famiglia nel modello materno. S. dava rassicurazione di tutto quanto da lui fortemente voluto!

Dopo due anni di fidanzamento vissuto in modo sereno, si decide di celebrare le nozze.

La convivenza coniugale, però, evidenziò fin da subito delle gravi difficoltà: S. manifestò dei problemi psicologici, curati da uno specialista, e nel contempo si mostrò fredda nei confronti della famiglia di D. fino ad entrare in conflitto con essa. Passava le sue giornate pensando solo ai propri interessi e senza curarsi delle faccende domestiche e della persona di D.. Inizialmente D. cercò di avere pazienza pensando che tutto ciò fosse dovuto alla sua malattia ed alla difficoltà di doversi ambientare nella città di Reggio Calabria. Intanto, in attesa del trasferimento lavorativo presso il Comune di Reggio Calabria, S. riprese a lavorare rientrando nel padovano; tale allontanamento ebbe anche l'effetto di raffreddare il loro già fragile rapporto coniugale. D., però, era ancora fiducioso che, sia il trasferimento lavorativo della moglie a Reggio Calabria, come anche il miglioramento delle condizioni di salute psichica della S., avrebbero permesso di realizzare quel progetto voluto nel consenso matrimoniale.

Ma, inaspettatamente S., il 2 luglio 2009, con una telefonata

comunica al marito che aveva rifiutato il trasferimento lavorativo a Reggio Calabria.

D. rimase sgomento e dovette prendere atto dell'errore fatale che lo aveva portato a sposare una donna che non era affatto persona affidabile, sincera ed equilibrata. Si accorse inoltre che S. nel giro di pochi mesi aveva prelevato una somma ingente dal conto Comune.

Successivamente scoprì anche che la moglie intratteneva, da tempo ed in costanza di matrimonio, dialoghi e rapporti con altri uomini tramite social network.

Dall'unione non sono nati figli perché S. manifestava volontà contraria ed all'insaputa del marito, assumeva la pillola anticoncezionale.

Alla luce dei fatti lo D. decide immediatamente di porre fine a quella parvenza di matrimonio, dal quale aveva avuto solo amarezza e delusione, e procede immediatamente a richiedere la separazione legale.

Il 7 settembre 2009, D., intenta causa di nullità matrimoniale presso il Tribunale Ecclesiastico Regionale Calabro. Nel libello presentato al TERC, tramite il patrono di parte Avv. Giuseppina Funaro, viene accusata la nullità del matrimonio a motivo dell'errore dell'uomo su qualità della donna convenuta.

Il TERC, constatata la propria competenza a motivo del contratto, in data 7.9.2009, emana il Decreto di ammissione del libello e contestualmente cita le parti per la concordanza del dubbio.

In data 15.10.2009 il TERC, emana il Decreto di contestazione della lite determinando il dubbio nella seguente formula:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

Errore da parte dell'uomo su qualità della donna convenuta

(can. 1097 § 2 c.j.c.)”.

La parte convenuta fa pervenire (16.10.2009) un laconico scritto nel quale si rimette alla giustizia del Tribunale.

Il Decreto di Apertura dell'Istruttoria viene emanato in data

7.11.2009 così come il decreto di conferimento dell'istruttoria.

Viene espletata tutta l'istruttoria e il 29.3.2010 avviene il Decreto di Pubblicazione degli Atti. Successivamente il 24.7.2010 si decreta la pubblicazione del Supplemento istruttorio.

Il Decreto di conclusione della causa viene emesso in data 29.9.2010.

Le Animadversiones del Difensore del Vincolo sono state acquisite agli atti il 26.10.2010.

Il Patrono di parte Avv. Giuseppina Funaro ha fatto pervenire il Restrictus juris et facti pro actore il 16.11.2010.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente definitiva sentenza.

IN JURE

Il can. 1057 § 1 ci dice che *“l'atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti legittimamente manifestato...”*, nel § 7 continua *“il consenso matrimoniale è l'atto della volontà con cui l'uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio”*. È condizione necessaria quindi che da parte dell'intelletto della persona vi sia l'uso della ragione, discrezione di giudizio, conoscenza dell'oggetto del matrimonio, e nel rispetto della volontà della persona si richiede che non ci siano inganni o vizi, cioè che il consenso sia vero e sia mutuo e lo stesso sia libero.

Tale consenso non deve essere viziato nella sua parte: *Intellettiva*: dall'ignoranza dell'essenza del matrimonio e dall'errore di persona o di una qualità direttamente e principalmente intesa o dall'errore doloso; *Volitiva*: da simulazione totale. simulazione parziale, condizioni o costrizioni.

In particolare il can. 1097§1 recita: *“L'errore di persona rende invalido il matrimonio”* poi segue nel §2 affermando che *“l'errore circa una qualità della persona, quantunque sia causa*

del contratto, non rende nullo il matrimonio, eccetto che tale qualità sia intesa direttamente e principalmente". In virtù della probabile esistenza di errore il can. 126 dice: "L'atto posto per ignoranza o per errore, che verta intorno a ciò che ne costituisce la sostanza, o che ricada nella condizione sine qua non, è nullo; altrimenti vale, se dal diritto non è disposto altro, ma l'atto compiuto per ignoranza o per errore può dar luogo all'azione rescissoria a norma del diritto".

L'errore è un atto dell'intelletto che consiste in un falso giudizio che ha come causa una falsa conoscenza della realtà, quindi l'intelletto a causa dell'errore presenta alla volontà un oggetto distorto che non corrisponde alla verità. È per questo che la volontà viene erroneamente indotta ad emettere un consenso che non risponde alla realtà e quindi il vero consenso viene a mancare (Cfr. O. GIACCHI, *Il consenso nel matrimonio canonico*, Milano 1968, pag. 60-88)

Nel matrimonio l'errore circa una qualità della persona ha valenza nella invalidità solo se ha la caratteristica di essere intesa direttamente e principalmente, quindi è necessario che sia una qualità richiesta dall'atto di volontà di una parte, sia oggetto immediato di tale volontà e sia prevalente.

Il Castaño nel suo testo riporta la seguente delucidazione:

Direttamente: Volere una determinata qualità della comparte direttamente è lo stesso che volerla non come oggetto mediato o generico, cioè inclusa nella volontà generale, ma proprio come oggetto immediato del proprio volere.

Principalmente: Una determinata qualità della persona è voluta principalmente se, tra tutte le possibili qualità che un soggetto può volere in generale, una è voluta prevalentemente, cioè principalmente, o, come direbbe S. Alfonso, "*consensus fertur directe et principaliter in qualitatem, et minus principaliter in personam*".

Una qualità voluta direttamente e principalmente non solo invalida il matrimonio ex capite erroris qualitatis, ma anche ex capite condicionis. Infatti volere una qualità direttamente e princi-

palmente altro non è che porre una vera e propria condizione, benché sia implicita. La qualità di cui si tratta quindi non può essere qualunque (Cfr. J. F. CASTANO, *Il sacramento del matrimonio*, Roma, 1992, pag. 345-346).

È sul piano consensuale che la qualità acquista rilevanza giuridica, perché in questo campo non si può prescindere dalla peculiare natura del consenso coniugale come relazione interpersonale realizzata attraverso la mutua accettazione che solo può aver luogo attraverso l'immagine intenzionale che ognuno ha dell'altro, arricchita dal resto di tutte le componenti affettive ed anche emotive che caratterizzano la comunicazione interpersonale.

“L'errore è sempre un vizio dell'intelletto, benché l'atto mediante il quale si vuole la qualità è un atto di volontà. Un soggetto vuole directe et principaliter una qualità della persona, ma erra circa la qualità voluta in questo modo. Il vizio quindi considerato nel can. 1097 §2 è l'errore (actus intellectus), ma ricade su una qualità voluta (actus voluntatis).

Errare circa una determinata qualità e volere tale qualità directe et principaliter sono due atti che appartengono a facoltà umane diverse” (J.F. CASTANO, *Il Sacramento del matrimonio*, vol. I, Roma 1991, p.147).

Possiamo dire che si ha errore sulla qualità della persona invalidante il matrimonio quando *“il nubente vuole sposare, per così dire, la qualità consideratae cioè, a dir meglio, un astratto tipo di persona che è costituita dall'astrazione di quella qualità”* (O. GIACCHI, *Il consenso nel matrimonio canonico*, Milano, 1973, p. 73).

“È sufficiente che la qualità costituisca oggetto di una particolare predilezione del contraente, che egli la ritenga un attributo di cui deve necessariamente essere dotata la persona destinata ad essere la sua compagna di vita. Mancando questa qualità viene quindi a cadere un elemento che era stato non solo determinante nella decisione matrimoniale, ma aveva anche avuto un ruolo di primissimo piano nell'orientare la scelta verso una determinata persona... Questa preminenza

che assume la qualità nelle intenzioni del nubente può risultare anche implicitamente dal fatto che essa comunemente viene ritenuta di determinante importanza nell'ambiente sociale e culturale a cui egli appartiene..." (Rota Romana, 26 maggio 1989, c. Faltin).

Secondo Sanchez, l'errore circa una qualità della persona invalida il matrimonio se la qualità è individuante, cioè così propria ed esclusiva della persona (qualità identificante), che l'errore su di essa si converte nell'errore circa la persona stessa (Cfr. T. SANCHEZ, *De sancto matrimonii sacramento disputationes*, Lib. VII, Disp. XVII, n. 27).

In una coram Palestro diei 22 maii 1991, viene messa in evidenza la natura della qualità intesa direttamente e principalmente per cui la volontà prevale sulla importanza della stessa qualità: "*Quae qualitas nedum subiective sed etiam obiective magni ponderis esse debent unde non leves vel frivolae, etsi non absolute graves. Quam maxime tamen attendi debet ad aestimationem nubentis, attentis eius indole, conditione sociali, statu psychologico, etc... de facto enim Nostri Sacri Fori iurisprudentia quam plurimas qualitates, uti obiectum erroris, admisit, a voluntate determinata nubentis desumpats, aliquando genericas rationem habentes cum moribus nubentis... ita disceptatur de qualitatibus moralibus mulieris vel viri in sua completa significatione sumptis, vel de statu civili unius alteriusve coniugis, vel de peculiaribus civilibus qualitatibus...*" (Monitor Ecclesiasticus, vol. CXVII A. 1992-1 p. 11-12).

Per acquisire la prova dell'error in qualitate, anche nel caso specifico, è necessario quindi tener conto di tutte le circostanze, degli indizi certi che si hanno attraverso le deposizioni e le testimonianze, le prove dirette e quelle indirette.

IN FACTO

La vicenda matrimoniale in oggetto rivela, in modo chiaro, i caratteri tipici della fattispecie pretesa in questo giudizio dall'attore: D. incontra S. a Reggio Calabria durante le vacanze estive del 2005 e comincia a frequentarla. Nel giro di pochi mesi i due decidono di fidanzarsi ed a Natale dello stesso anno viene fatto il fidanzamento ufficiale: S. viene accolta nella famiglia di D. con quel calore umano che lei, nella sua famiglia d'origine, non aveva potuto sperimentare a motivo di un rapporto difficile con i suoi genitori, soprattutto con il padre che aveva un carattere rigido e militaresco (cfr. S. I. pag. 16, 5).

D., dopo l'esperienza deludente di un precedente fidanzamento durato circa 10 anni (cfr. S. I. pag. 14, 3), si convince di aver trovato in S. la donna giusta con la quale costruire una famiglia che somigliasse molto a quella di origine che così descrive: *“Avendo avuto la fortuna di vivere in un clima familiare sereno ed armonioso, dove mia madre è stata ed è sposa e madre per me esemplare, guardando a lei, era maturata in me la profonda ed irrinunciabile esigenza di sposare una donna che avesse precise qualità, quelle qualità presenti in mia madre e che io ritenevo fondamentali per la riuscita del matrimonio”* (S. I. pag. 16, 7).

Le qualità volute come principali ed in modo diretto nella volontà consensuale, sono chiare e così espresse dall'attore nel corso della sua deposizione: *“Intendevo sposare una donna che fosse persona equilibrata e matura, oltre che rispettosa e sincera: in sintesi una donna affidabile con la quale poter realizzare la famiglia cristiana che ho sempre desiderato”* (S. I. pag. 16, 7).

S. nel corso del fidanzamento, durato circa due anni ma vissuto a distanza, con il suo linguaggio e comportamento, conferma D. nella convinzione di aver trovato in lei la persona dotata delle qualità esigite, e pertanto l'uomo non ha alcuna titubanza a prestare il consenso per avviare il rapporto coniugale: *“Nel corso del mio*

fidanzamento con S., ero certo e sicuro che lei possedesse tali qualità; se avessi anche solo minimamente avuto un dubbio, non l'avrei mai sposata. Ero convinto che S. fosse la "donna giusta". Di tale mia volontà ne parlavo con S., la quale mi diceva che condivideva il mio modo di pensare e che era ben contenta che io apprezzassi tali qualità" (S. I. pag. 16, 7).

I racconti dell'attore evidenziano l'apparente positivo modo di essere e di comportarsi della donna prima del matrimonio: *"...durante il fidanzamento si è mostrata come una giovane con un animo semplice, disponibile, rispettosa, una persona sincera e di cui potersi fidare: a parole sembrava aver colmato le lacune familiari, tanto che diceva di aver trovato in me il suo punto di riferimento, la persona con cui realizzare la famiglia che aveva sempre desiderato. Dimostrava anche di essere una persona creativa, poiché era laureata in Architettura. In tal senso i nostri caratteri e la nostra formazione culturale li ritenevo complementari"* (S. I. pag. 16, 6).

L'attore parla con S. delle qualità esigite nella futura sposa, e sottolinea che ella *"...condivideva il mio modo di pensare... era ben contenta che io apprezzassi tali qualità"* (S. I. pag. 17, 7).

Tutto ciò ha fatto vivere un fidanzamento molto sereno, la donna sembrava ben disposta ad integrarsi nella famiglia di D. e diceva addirittura che *"sarebbe stata disposta a licenziarsi dal proprio lavoro..."* (S. I. pag. 17, 9); D., però, le propose di chiedere il trasferimento dalla sua residenza a Reggio Calabria, così da consentirle di continuare il suo cammino professionale di architetto (cfr. S. I. pag. 17, 9).

Tutto era sereno e tutto rispondente ai desideri ed alla volontà consensuale di D.. Si celebrano le nozze e si stabilisce la dimora coniugale a Reggio, così come preventivato. La convivenza coniugale, però, rivela delle "novità" che fanno risaltare subito l'errore di volontà consensuale in cui l'uomo era caduto: la moglie in realtà non possedeva quelle qualità volute direttamente e principalmente e per la presenza delle quali l'aveva sposata!

Infatti, nella prassi della vita coniugale (cfr. S. I. pag. 17-19,

13), l'attore amaramente deve constatare nella sposa i seguenti gravi deficit:

- instabilità psicologica che necessita di cure specialistiche;
- incapacità di attendere neppure essenzialmente alle faccende domestiche ed alla cura del marito;
- concentrazione su interessi personali: saloni di bellezza, massaggi, svaghi...;
- rapporto conflittuale con i familiari del marito, fino a distaccarsene malamente;
- rifiuto di accettare l'ottenuto trasferimento presso il comune di Reggio Calabria;
- interessi extraconiugali coltivati tramite contatti su social network
- comportamenti volti a trarre benefici economici e materiali.

D. rimane tremendamente deluso ed interdetto, si ritrova ripiegato su sé stesso accorgendosi del grave errore di giudizio in cui era stato indotto circa le qualità di S..

La scoperta progressiva delle suddette sconcertanti verità lo porta a concludere che le sue convinzioni prematrimoniali circa la presenza in S. del patrimonio qualitativo voluto direttamente e principalmente, non avevano alcun reale fondamento (cfr. S. I. pag. 19, 13).

La convenuta non interviene in giudizio se non attraverso due scrittimolto scarni nei quali dice di essere turbata dalla vicenda coniugale e di rimettersi alle decisioni di questo Tribunale (cfr. S. I. pag. 9 e 23), evidentemente perché sa in coscienza che la richiesta attorea è fondata nella verità.

Possiamo riassumere quindi tutte le evidenze chiaramente descritte negli atti di questa causa, che danno prova schiacciante della verità della pretesa dell'attore, puntualmente confermata dai testimoni sui diversi aspetti della vicenda.

Dalle risultanze istruttorie emergono senza difficoltà i criteri di prova esigiti dall'error in qualitate. Li richiamiamo sinteticamente, rinviando ai passi testimoniali specifici:

- Lo stile familiare vissuto da D., la cui formazione umana e cristiana risulta alquanto solida e determinante ai fini delle *qualitates directe et principaliter intentae* (cfr. S. I. pag. 29,5; 35,5; 55,5).
- La sofferenza vissuta dall'attore a causa del pregresso fallito fidanzamento, così da porsi per il futuro con accentuata determinazione nel ricercare una partner affidabile e con specifiche qualità.
- La volontà chiara ed esplicitata da D. nel voler sposare una donna dotata di precise qualità (cfr. S. I. pag. 30-31,6; 35-36,6; 41,6; 46,6; 56,6; 51,6).
- La convinzione dell'uomo circa le qualità volute nella sua futura moglie (cfr. S. I. pag. 30,5; 35,5; 40,5; 46,5; 51,5; 55,5); e ritenute presenti in S., in considerazione del comportamento positivo espresso nel tempo di fidanzamento, vissuto con incontri periodici.
- La personalità della convenuta così come si è manifestata dopo le nozze e cioè con una identità assolutamente non rispondente alle qualità esigite dal consenso matrimoniale dell'attore (Cfr. S. I. pag. 31,11; 36,11; 41,11; 47,11; 52,11; 56,11).
- La *reactio* di D. il quale, alla luce dei gravi comportamenti di S., non esita a chiedere immediatamente la separazione (cfr. S. I. pag. 32,13; 37,11; 42,11; 47,11; 53,13; 57,11).

Da tutto quanto prodotto in atti e fin qui riportato si può dedurre, con certezza morale, che D. è stato indotto in errore nella sua volontà consensuale circa la presenza nella futura moglie delle qualità da lui essenzialmente volute.

Risulta chiaro, quindi, che la volontà consensuale di D. si può dire diretta ad una persona che gli ha fatto credere di possedere tali qualità, oggetto primario del consenso dell'uomo, da lui direttamente e principalmente intese, mentre la donna, già ante nuptias, ne era priva.

Tutta l'istruttoria ci dà elementi tali da poter suffragare la pretesa in giudizio di errore su qualità della persona; a tale scopo D. non si limita solo a delle affermazioni generiche e universali, ma la sua determinazione matrimoniale intacca fortemente la sua volontà a tal punto da fargli celebrare un matrimonio invalido, in quanto la stessa volontà era diretta su qualità specifiche che erano l'oggetto primario del suo consenso matrimoniale.

CONCLUSIONI

Nella presente causa troviamo tutti gli elementi fattuali che ci traducono il diritto: due persone che contraggono matrimonio ma un soggetto, l'attore, che esprime un consenso invalido in quanto indotto in errore su specifiche qualità esigite direttamente e principalmente nella futura sposa.

Tutte le circostanze pre e post nuziali ci rafforzano in questa convinzione in quanto ci danno tutti gli elementi necessari per ravvisarne gli estremi per l'invalidità del vincolo matrimoniale.

La non partecipazione al processo da parte della convenuta è significativa e rivelativa di una verità che afferma la mancanza in lei di quelle qualità volute direttamente e principalmente dall'attore.

Il Difensore del Vincolo, nello svolgimento processuale del suo munus, chiede che al dubbio proposto sia data risposta "negative". Possiamo affermare in coscienza che le argomentazioni del Tutore del sacro vincolo sono deboli, gli atti e le prove ci danno infatti quelle risultanze processuali tali da farci arrivare alla certezza morale della verità della pretesa attorea.

Molto opportunamente l'Avv. Giuseppina Funaro nel suo *Restrictus iuris et facti*, ha annotato che: "*Il Sommario Istruttorio offre un prezioso contributo di documenti... per dare la certezza morale... e dare la libertà della gioia a chi ha sofferto accanto a persona diversamente strutturata da come, per errore, l'uomo l'aveva considerata*" (R. I. et F. 11).

La testimonianza del Sacerdote Giuseppe Pratico', Giudice del nostro Tribunale, dà conferma sulla credibilità dell'attore e sulla

positiva formazione che possiede, come sulle qualità che ricercava nella futura sposa (cfr. lettera del 7.7.2010).

Tutto questo precedentemente considerato, in iure et in facto, noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTA

della nullità del matrimonio celebrato tra D. ed S., ritenendo che al dubbio propostoci:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

Errore da parte dell'uomo su qualità della donna convenuta
(can. 1097 § 2 c.j.c.)”

si debba rispondere

AFFIRMATIVE.

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 19 novembre 2010

Mons. Raffaele FACCILO
Sac. Vincenzo VARONE, *Ponente*
Mons. Ercole LACAVA

Diac. Pasquale CUZZILLA, *Notaio*

APPENDICE

- * I Tribunali della Chiesa Universale
- * Quadro organico del TER Calabro
- * Albo degli Avvocati patrocinanti presso il TER Calabro
- * Albo dei Periti
- * Tribunali Diocesani della Calabria

BENEDETTO XVI

Sommo Pontefice

Vescovo di Roma

Vicario di Gesù Cristo

Segretario di Stato: S.Em.za Card. TARCISIO BERTONE

Segreteria di Stato: *00120 Città del Vaticano*

Tel. 06.69884293 - 06.69884490

**Congregazione
per il Culto Divino
e la Disciplina dei Sacramenti**

Prefetto: S.Em.za Card. ANTONIO CANIZARES LLOVERA

Segretario: S.E. Mons. ALBERT RANJITH MALCOLM PATABENDIGE

Uffici: *00193 Roma - Piazza Pio XII, 10*

Tel. 06.69884316 - 06.69884318 - 06.69884326

**Supremo Tribunale
della Segnatura Apostolica**

Pro-Prefetto: S.Em.za Card. RAYMOND LEO BURKE

Segretario: S.E. Mons. FRANS DANEELS

Uffici: *00186 Roma - Piazza Della Cancelleria, 1*

Tel. 06.69887520

**Tribunale
della Rota Romana**

Decano: S.E. Mons. ANTONI STANKIEWICZ

Uffici: *00186 Roma - Piazza della Cancelleria, 1*

Tel. 06/69887502

Tribunale d'Appello per la Calabria**TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CAMPANO E
D'APPELLO**

*Largo Donnaregina, 22
80138 Napoli*

Tel. 081.5574277 Fax 081.449443

Presidente: P. BRUNO BOCCARDELLI o.f.m. CONV.

Cancelliere: Dott. SERGIO MARRAMA

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO

*Via Tommaso Campanella, 63
89127 Reggio Calabria*

Tel. 0965.895092 Fax 0965.25466

e-mail info@tercalabro.it; web: www.tercalabro.it

Moderatore:

S.E. Mons. VITTORIO LUIGI MONDELLO

Arcivescovo Metropolitana di Reggio Calabria-Bova

Presidente e Vicario Giudiziale:

Mons. RAFFAELE FACCILO

88069 Squillace (Cz) - Viale Cassiodoro

Tel. 0961.912010 - 0961.721335

Vicepresidente e Vicario Giudiziale aggiunto:

Can. ANTONIO MORABITO

89123 Reggio Calabria - Via Card. Portanova, 13

Tel. 0965.897133 - 0965.28417 - 330.661423

Giudici:**Istruttori e Ponenti:**

Can. GIUSEPPE GIOVANNI ANGOTTI
88046 Lametia Terme (Cz) - Via R. Lanzino, 11
Tel. 0968.23212 - 338.8206829

P. NICOLA COPPOLETTA o.f.m.conv.
88100 Catanzaro - Via C.G. Veraldi, 13 c/o Basilica dell'Immacolata
Tel. 0961.743906 - 320.743906

Mons. PIETRO MARIA DEL VECCHIO
87100 Cosenza - Via P. Rossi, 49
Tel. 0984.32726

Mons. ANTONINO DENISI
89127 Reggio Calabria - Via T. Campanella, 63 c/o Curia
Arcivescovile
Tel. 0965.385556

Mons. SAVERIO DI BELLA
89811 Vibo Marina (VV) - Via Sen. Parodi, 8
c/o Parrocchia Maria SS. del Rosario di Pompei
Tel. 0963.61259

Mons. ERCOLE LACAVALA
89127 Reggio Calabria - Via T. Campanella, 63 c/o Casa del Clero
Tel. 0965.817855

P. BRUNO MACRÌ o.f.m.cap.
87016 Morano Calabro (Cz) - Via De Cardona, 51
c/o Convento pp. Cappuccini
Tel. 0981.311108 - 348.7442944

Sac. GIOVANNI MADAFFERI
89010 Varapodio (RC) - Via Dogali, 20
Tel. 0966.81344

Mons. FRANCESCO MARIGLIANO
87100 Cosenza - Piazza Parrasio, 16 c/o Curia Arcivescovile
Tel. 0984.687754

Sac. EMMANUEL OKOT-AKUMU
88046 Lametia Terme (Cz) - C.da Carrà Cosentino
c/o Parrocchia del Redentore
Tel. 338.9576924

Mons. FRANCESCO OLIVA
87012 Castrovillari (Cs) - Largo S. Girolamo c/o Parrocchia S.
Girolamo
Tel. 0981.44490 - 338.9707380

Sac. GIUSEPPE PRATICÒ
89131 Reggio Calabria - Via Sbarre C.li trav. XXIII, 18
Tel. 348.0337220

Sac. ANTONIO RUSSO
89900 Vibo Valentia - Via A. De Gasperi, 29
Tel. 347.1783614

Sac. SALVATORE SCALISE
88055 Taverna (Cz) - Via S. Crispino, 10
Tel. 0961.921094 - 349.4609387

Sac. LUIGI TALARICO
88050 Simeri Crichi (Cz) - c/o Parrocchia S. Nicola di Bari
Tel. 0961.481309

Mons. VINCENZO VARONE
89900 Vibo Valentia - Via Omero, 48
Tel. 0963.41284 - 335.6616337

Uditori:

Mons. FRANCESCO AGRIPPINO

87064 Corigliano Calabria (Cs) - Via Francioso c.da Cannata, 9

Tel. 329.1618878

Dott.ssa ORLANDINA CUCCUNATO

89069 Squillace (Cz) - Via Maricello, 2

Tel. 0961.912627

Sac. VINCENZO MODAFFERI

89122 Reggio Calabria - Via Esperia, 53

Tel. 0965.48254

Mons. ANTONIO NIGER

87029 Scalea (Cs) - Via Martiri 16 marzo, 16

Tel. 0985.20068 - 339.8531751

Avv. GIUSEPPE CARLO ROTILIO

89125 Reggio Calabria - Via Filippini, 10

Tel. 0965.899231

Collegiali:

Can. ANTONIO FODERARO

89127 Reggio Calabria - Via T. Campanella, 63

c/o Curia Arcivescovile

Tel. 0965.385563

Can. VINCENZO RUGGIERO

89133 Reggio Calabria - Via Pio XI, 341

c/o Scuola Allievi Carabinieri

Tel. 331.3607578

Estensori:

Mons. Avv. CATALDO DI NAPOLI
87020 Tortora Marina (Cs) - Via Nazionale, 26
Tel. 340.4966147

Promotore di giustizia:

Sac. MARCELLO FROIO
88100 Catanzaro - Via Dell'Arcivescovado,
13 c/o Curia Arcivescovile
Tel. 0961.721335

Difensori del Vincolo:*Titolare:*

Avv. rotale ERIKA FERRARO
00151 Roma - Via Di Valtellina, 77
Tel. 06.98936960 - 340.7839542

Sostituti:

Avv. MASSIMO ALOISIO
89134 Reggio Calabria - Via Carrera II, 14
Tel. 0965.655038 - 348.3831509

Avv. BARBARA BALDASSINI-FAINI
00156 Roma - Via C. Mazzetti 13
Tel. 06.4112429 - 333.5919289

Avv. MARGHERITA DI NARDO
87100 Cosenza - Via Popilia, 67
Tel. 0984.411001

Avv. CLAUDIO GAUDIO

87030 Longobardi (Cs) - C.da Salice, 37

Tel. 340.3890354

Avv. CRISTINA LATELLA

87040 Marano Marchesato (Cs) - Via Municipio, 30/A

Tel. 0984.641755

Avv. GIUSEPPA MANCO

87020 San Nicola Arcella (Cs) - Trav. I Strada Nazionale, 2

Tel. 333.4109141

Avv. MARIA MELE

88046 Lametia Terme (Cz) - Via 20 settembre, 107

Tel. 335.440966

Avv. DEMETRIO MORABITO

89135 Reggio Calabria - Via Mercato, 57

Tel. 0965.302418 - 339.5931726

Avv. FRANCESCO DAMIANO MUZZOPAPPA

89812 Pizzo Calabro (VV) - Via Nazionale c.da Mazzotta

Tel. 0963.591864 - 333.3433037

Avv. MICHELE STRANIERI

88024 Girifalco (Cz) - Via G. D'Annunzio, 14

Tel. 0968.749381

Avv. LOREDANA SURACE

88100 Catanzaro - Via D. Milelli, 26

Tel. 0961.701223

Avv. rotale DOMENICO PIO TETI

89821 S. Nicola da Crissa (VV) - Via D. Alighieri, 10

Tel. 349.2308857

Avv. ALFREDO TRAVAGLIONE
00198 Roma - Piazza Annibaliano, 4
Tel. 339.1234937

Dott.ssa IVANA MARIA CATERINA ZAFFINA
88100 Catanzaro - Via D. Mottola D'Amato, 12
Tel. 0968.23730 - 338.4653553

Attuari:

SILVIA CIPOLLA
88100 Catanzaro - Via C. Sinopoli, 55
Tel. 338.4957891

DOMENICO DE RASIS
87037 San Fili (Cs) - Via Gramsci, 39/1
Tel. 349.4205362

DOMENICO GASPARE FERRANTI
89127 Reggio Calabria
Via T. Campanella, 63 c/o TER Calabro
Tel. 328.3376759

DOMENICO ROSARIO GRECO MALARA
89127 Reggio Calabria
Via T. Campanella, 63 c/o TER Calabro
Tel. 328.8939319

ANTONIO IEZZI
88062 Cardinale (Cz) - Vico cieco Vittorio Emanuele, 2
Tel. 339.6540654 - 349.4444394

PIERINA MICHIEZI
89812 Pizzo Calabro (VV) - Via Riv. Prangi, 136
Tel. 339.7325852

ANGELO MILITANO

89011 Bagnara Calabria (RC) - Via 24 maggio, 47

Tel. 347.0825471

RAFFAELLA MUTO

87035 Lago (Cs) - Via Assunzione, 13

Tel. 329.6482976

ANTONINO LUCA PETROLINO

89055 Gallico di Reggio Calabria - Via Buonarroti, 20

Tel. 347.3472412

ALESSANDRO QUATTRONE

89132 Reggio Calabria - Via Ciccarello trav. IV, 14

Tel. 347.5429479

MARIA LUISA SALA

89051 Archi di Reggio Calabria - Via Nazionale tr. II, 1/D

Tel. 347.5074511

LUCIANA TRAPASSO

88045 Gimigliano (Cz) - C.da Cavorà, 63

Tel. 331.3441289

Cancelliere:

Diac. COSIMO ROMEO

89132 Reggio Calabria - Via Ferruccio, 36

Tel. 0965.625481

Vicecancelliere e Notaio titolare:

Diac. PASQUALE CUZZILLA

89124 Reggio Calabria - Via Card. Portanova, 111/C

Tel. 0965.896293

Amministratore:

Diac. PASQUALE CUZZOCREA

89132 Reggio Calabria - Via Ciccarello trav. IV, 14

Tel. 0965.58655

ALBO DEGLI AVVOCATI
patrocinanti in questo Foro Ecclesiastico

Patroni Stabili:

Avv. CATERINA BRUNI

88046 Lametia Terme (Cz) - P.zza Stocco, 3

Tel. 0968.442566 - 347.8230206

Avv. rotale IVANA VENTURA

89900 Vibo Valentia - Vico Orefici, 4

Tel. 0963.43909 - 328.7412448

Avvocati rotali:

Avv. SALVATORE ARENA

98123 Messina - Via F. Faranda, 4 is. 188

Tel. 090.6408565

Prof. avv. SALVATORE BERLINGÒ

89018 Villa San Giovanni (RC) - Via Del Medico, 26

Tel. 0965.751775 - 338.4950261

Avv. CHIARA BRUNO

87022 Cetraro (CS) - Via V. Occhiuzzi, 3

Tel. 329.2317765

Avv. SERAFINO CALCAGNO BATTAGLIA

89127 Reggio Calabria - Via Prato, 2

Tel. 0965.898982 - 360.760327

87100 Cosenza - Via Sicilia, 29

Tel. 0984.579294

Avv. RAFFAELE CANANZI

89127 Reggio Calabria - Via N. Bixio, 14

Tel. 0965.332768 - 335.7864884

Avv. VINCENZA COLACI

89900 *Vibo Valentia - Viale Della Pace, 25/F*

Tel. 0963.43033 - 328.9725177

Avv. ANNARITA FERRATO

89129 *Reggio Calabria - Via A. Moro, 54/B*

Tel. 0965.590262 - 339.7543779

Avv. GIUSEPPINA FUNARO

88100 *Catanzaro - Via C. Sinopoli, 9*

Tel. 0961.743283 - 335.5660943

87100 *Cosenza - Via C. Marini, 19/F*

Tel. 0984.21622

Avv. DANILA LEALE

89124 *Reggio Calabria - Via Circonvallazione Caserta Nord, 3*

Tel. 0965.810011 - 320.2148884

Avv. FILOMENA MAZZA

88818 *Pallagorio (Kr) - Corso V. Emanuele, 91*

Tel. 0962.761210 - 347.5267709

Avv. MAURIZIO MAZZUCA

88100 *Catanzaro - Via E. Bucciarelli, 27*

Tel. 347.1808079

Avv. RADEGONDA ROSITANI

89132 *Reggio Calabria - Via Sbarre C.li, 673*

Tel. 0965.598449 - 393.5589823

Avv. MARGHERITA SCOLIERE

88060 *Gasperina (Cz) - Via G. Mazzini, 15*

Tel. 0967.577182 - 339.1304688

Avv. ANGELA SOLFERINO
89048 Siderno (RC) - Via Amalfi, 2
Tel. 0964.342660 - 339.1304688

Avv. ELVIRA TARSITANO
87013 Fagnano Castello (Cs) - Via Cav. di Vittorio Veneto, 106
Tel. 0984.525994 - 335.6573906

Patroni abilitati:

Avv. SERENA ARCURI
87036 Rende (Cs) - Via F. Brunelleschi, 71
Tel. 0984.461998 - 347.6332622

Avv. ORNELLA ATTISANO MARIA
89044 Locri (RC) - Via Trento, 8
Tel. 0964.232453 - 347.2403299

Avv. ELEONORA BRANCA
87055 S. Giovanni in Fiore (Cs) - Via A. Gramsci, 320
Tel. 349.4570528

Avv. MARIA CAPOZZA
88900 Crotone - Via Venezia, 17
Tel. 0962.25646 - 338.6837433

Avv. FRANCA CARBONE
89127 Reggio Calabria - Via G. Mazzini, 6
Tel. 0965.891079

Dott.ssa MARIA CONCETTA COCOLO
89012 Delianuova (RC) - Trav. I Umberto I°, 7
Tel. 338.5053037

Avv. SALVATORE COLAVOLPE
88046 Lametia Terme (Cz) - Corso G. Nicotera, 77
Tel. 0968.21309 - 338.2865744

Avv. MANUELA DE SENSI

88100 Catanzaro - *Piazza Roma vico I, 12*

Tel. 338.1967272 - 338.1967272

Avv. MARIA STEFANIA FILIPPONE

89013 Gioia Tauro (RC) - *Via A. Diaz, 94*

Tel. 0966.56122 - 340.2810328

Dott.ssa GIUSEPPINA GARRAFFA

88842 Cutro (Kr) - *Via Brescia, 1*

Tel. 338.2149920

Avv. IOLANDA GIORDANELLI

87100 Cosenza - *Corso Umberto, 14*

Tel. 0984.21981 - 335.422237

Avv. LUCIA MARIA MASSIMO

88048 Lametia Terme (Cz) - *Via F. Nicotera, 18*

Tel. 0968.27734 - 338.2407456

Avv. EMMA PANZARELLA

88046 Lametia Terme (Cz) - *Piazza F. Fiorentino, 24*

Tel. 0968.433294 - 335.6239147

Avv. FRANCESCO QUATTRONE

89127 Reggio Calabria - *Via Lemos, 14*

Tel. 0965.812727 - 328.6122612

Avv. LUCA ROPERTO SANTE

88046 Lametia Terme (Cz) - *Via Calatafimi, 26*

Tel. 0968.23805 - 347.1796089

Avv. ROBERTO RUGGERI

87100 Cosenza - *Via Trento, 24*

Tel. 0984.796042

Avv. SIMONA MARIA SERENA SALAZAR
89100 Reggio Calabria - C.da Armacà, 48
Tel. 347.4330769

Avv. MARIA PAOLA SIRIANNI
88046 Lametia Terme (Cz) - Via Scaramuzzino, 124
Tel. 0968.200891 - 338.8970565

Avv. EDMONDO SUTERA SARDO
88100 Catanzaro - Via D. Mottola D'Amato, 12
Tel. 0968.23730 - 339.3519115

Avv. DOROTA TABERO
88015 Palmi (RC) - Via S. Elia, 7/G
Tel. 0966.21348 - 333.9300151

Avv. GIUSEPPINA TETI
88100 Catanzaro - Via Daniele, 35
Tel. 0961.663113 - 338.2830336

Avv. BIAGIO RAIMONDO TRIMARCHI
89020 Anopia (RC) - Via Don Minzoni
Tel. 0966.945217 - 328.7481881

Dott.ssa GRAZIA VIZZARI
89050 San Roberto - Via G. Busceti, 18
Tel. 349.4731282

Avv. MARIA GRAZIA ZUMBO
89126 Reggio Calabria - Via Reggio Campi tr. II, 93
Tel. 0965.897115 - 347.2880846

ALBO DEI PERITI

nominati in questo Foro Ecclesiastico

Specialisti in psicologia:

Dott.ssa CARMELA BONIFATI

87012 Castrovillari (Cs) - Via Galeno, 12

Tel. 0981.28316

Dott.ssa VALENTINA DAVOLI

88048 Lametia Terme (Cz) - Via Delle Terme, 151

Tel. 0968.401020

Dott.ssa STEFANIA DE GRAZIA

87032 Amantea (Cs) - Via Dogana, 160

Tel. 0982.41915

Dott.ssa FRANCESCA GULINO

87100 Cosenza - Via R. Misasi 180

Tel. 339.3326308

Dott.ssa FRANCA IMBROINISE

87024 Paola (Cs) - Via Monte Martinella, 5

Tel. 0982.587558

Dott.ssa MARIA MUMOLI

88100 Catanzaro - Trav. A. Purificato, 4

Tel. 320.7680477

Dott. MASSIMO NIUTTA

87012 Castrovillari (Cs) - P.zza Papa Giovanni XXIII, 3/A

Tel. 0981.483280 - 340.6616349

Dott.ssa MARIARITA NOTARO

88060 Squillace Lido (Cz) - Via Dei Feaci, 111 c.da Principe

Tel. 0961.915436

Dott.ssa MARIA PASQUALE PANARACE
87070 Canna (Cs) - Via A. Da Brescia, 171
Tel. 368.7751764

Dott.ssa ANGELA PARRILLA
87066 Longobucco (Cs) - Via Monaci II, 3
Tel. 0983.71366

Dott.ssa NATALIA PRESTIA
89133 Reggio Calabria - Via Pio XI dir. Gulli, 27
Tel. 339.5947726

Dott.ssa ANNA MARIA PRIMERANO
89900 Vibo Valentia - Largo Conservatorio pal. Colistra, sc. C
Tel. 0963.351509 - 333.9699448

Dott.ssa ROSAMARIA SPINA
87055 S. Giovanni in Fiore (Cs) - Via Vallone, 176
Tel. 333.9935146

Dott.ssa ANNA PIA UNGARO
87100 Cosenza - Via A. Zupi, 27
Tel. 0984.893377 - 338.6916508

Dott.ssa LAURA VINCI
89131 Reggio Calabria - Viale Calabria, 290
Tel. 0965.590708 - 347.7369038

Dott.ssa SABRINA ZACCONE
88021 Borgia (Cz) - Loc. Baia Dei Canonici, 10
Tel. 329.3013544

Dott.ssa MARIA ASSUNTA ZAPPÀ
89129 Reggio Calabria - Via T. Edison, 9
Tel. 0965.922638

Specialisti in psichiatria:

Dott. PASQUALE CHIRICO PRATTICÒ
89100 Reggio Calabria - Via 21 agosto, 140
Tel. 0965.897570 - 329.8466791 - 348.9283295

Dott. ANTONIO NUCERA
89132 Reggio Calabria - Via Botteghelle, 3/A
Tel. 329.4231911 - 333.4450924

Dott. NICOLA PANGALLO
89132 Reggio Calabria - Via Sbarre Sup., 133
Tel. 0965.21267 - 328.4521213

Dott. CESARE TRIPODI
89134 Reggio Calabria - Via Macellari Inf. Pellaro, 8/B
Tel. 339.6971391

Dott.ssa GIUSEPPINA TUFO
87020 Verbicaro (Cs) - C.da S. Leonardo

Specialisti in ginecologia:

Dott.ssa LAURA SAMBO
89132 Reggio Calabria - Via Palmi, 35
Tel. 0965.591024

Specialisti in andrologia:

Dott. MARIO SCUDERI

89127 Reggio Calabria - Via D. Muratori, 7

Tel. 0965.359270 - 0965.358995

Specialisti in grafologia:

Dott. ROBERTO COPPOLA

88100 Catanzaro - Via XX Settembre, 87/D

Tel. 335.1822827

Dott.ssa MARIA STELLA FRANCO

88100 Catanzaro - Via Scesa Pietraviva, 2

Tel. 392.5866102

Tribunali Diocesani della Calabria

CASSANO ALL'JONIO

Ammin. Diocesano: Mons. FRANCESCO OLIVA

Vicario Giudiziale: Mons. Francesco Oliva

CATANZARO-SQUILLACE

Vescovo: S.E. Mons. VINCENZO BERTOLONE

Vicario Giudiziale: Sac. Marcello Froiio

COSENZA-BISIGNANO

Vescovo: S.E. Mons. SALVATORE NUNNARI

Vicario Giudiziale: Mons. Francesco Marigliano

CROTONE-SANTA SEVERINA

Vescovo: S.E. Mons. DOMENICO GRAZIANI

Vicario Giudiziale: Mons. Alfonso Siniscalco

LAMETIA TERME

Vescovo: S.E. Mons. LUIGI ANTONIO CANTAFORA

Vicario Giudiziale: Can. Giuseppe Giovanni Angotti

LOCRI-GERACE

Vescovo: S.E. Mons. GIUSEPPE FIORINI MOROSINI

Vicario Giudiziale: Can. Vincenzo Ruggiero

LUNGRO

Ammin. Apostolico: S.E. Mons. SALVATORE NUNNARI

MILETO-NICOTERA-TROPEA

Vescovo: S.E. Mons. LUIGI RENZO

Vicario Giudiziale: Mons. Domenico Monteleone

OPPIDO MAMERTINA-PALMI

Ammin. Apostolico: S.E. Mons. LUCIANO BUX

Vicario Giudiziale: Sac. Pasquale Galatà

REGGIO CALABRIA-BOVA

Vescovo: S.E. Mons. VITTORIO MONDELLO

Vicario Giudiziale: Mons. Antonino Denisi

ROSSANO-CARIATI

Vescovo: S.E. Mons. SANTO MARCIANÒ

Vicario Giudiziale: Sac. Francesco Agrippino

SAN MARCO ARGENTANO-SCALEA

Vescovo: S.E. Mons. LEONARDO BONANNO

Vicario Giudiziale: Mons. Antonio Niger

*Finito di stampare
nel mese di Novembre 2011
presso Officina Grafica srl
Tel. e Fax 0965/752886
Via Matteotti, 4 - Villa San Giovanni (R.C.)*